



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**

---

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE,  
DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE  
E DELLA TRADUZIONE**

Corso di Laurea in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in Criminologia

**UNA MAFIA TRA ARCAICO  
E POST-MODERNO.  
L'ASCESA DELLA 'NDRANGHETA TRA  
I PROTAGONISTI DELLA CRIMINALITÀ  
TRANSNAZIONALE**

**Laureando:  
Mattia Bianchi**

**Relatore:  
Chiar.mo Prof. Pierpaolo Martucci**

---

**Anno Accademico 2020-2021**



*Ai miei nonni  
e a mio zio Andrea*



# INDICE

INTRODUZIONE.....	7
CAPITOLO I: IL METODO CRIMINALE MAFIOSO: DALL’AFFERMAZIONE AL SUCCESSO INTERNAZIONALE .....	11
1. LA NASCITA E LE CARATTERISTICHE DEL METODO MAFIOSO.....	11
1.1 Le origini .....	11
1.2 I tratti distintivi.....	13
2. GLI APPROCCI EVOLUTIVI DELLA GIURISPRUDENZA RELATIVA ALL’ART. 416 BIS C.P. RISPETTO AL METODO MAFIOSO.....	22
2.1 Il delitto di associazione mafiosa: la fattispecie tra necessarie trasformazioni ed interpretazioni innovative.....	22
2.2 Gli atteggiamenti della giurisprudenza dinanzi ai gruppi criminali mafiosi di nuova formazione: le mafie autoctone.....	26
2.3 Un’ulteriore prospettiva moderna: il contatto con le mafie delocalizzate .....	29
3. LA GLOBALIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO: IL SUPERAMENTO DEI CONFINI GEOGRAFICI NAZIONALI ...	32
3.1 Le ragioni della mobilità .....	32
3.2 Le modalità della diffusione transnazionale: tre meccanismi di riferimento .....	36
4. LA ‘NDRANGHETA COME ESEMPIO PARADIGMATICO DELLE STRATEGIE E DELL’ESPANSIONE INTERNAZIONALE DELLA CRIMINALITÀ DI STAMPO MAFIOSO .....	43
CAPITOLO II: LA ‘NDRANGHETA: RADICI, TRASFORMAZIONE E STRUTTURA.....	49
1. LE TAPPE STORICO-SOCIALI DELLA NASCITA DELLA ‘NDRANGHETA.....	49
1.1 Il contesto post-unitario calabrese .....	49
1.2 I rapporti col brigantaggio: somiglianze e differenze .....	52
1.3 Una criminalità “che sa d’antico” .....	55
2. LE CAUSE PRINCIPALI DI UNA CRONICA E PATOLOGICA SOTTOVALUTAZIONE .....	57
2.1 La cornice arretrata e marginale della Calabria come culla della ‘Ndrangheta.....	57
2.2 Il riconoscimento della ‘Ndrangheta e l’inizio di un cruciale rivoluzionamento .....	60
2.3 I primi passi verso la dimensione attuale: tra evoluzione e tradizione .....	62
3. LA STRUTTURA DELLA ‘NDRANGHETA.....	65
3.1 Il riconoscimento dei suoi tratti unitari e verticistici come punto di partenza: la sentenza spartiacque della Corte di Cassazione .....	65
3.2 La dimensione strettamente organizzativa .....	69
3.2.1 Il doppio contestuale canale di “chiusura/apertura” .....	69
3.2.2 Il network familiare.....	70
3.2.3 Il confronto con Cosa Nostra .....	74
CAPITOLO III: LA ‘NDRANGHETA AL NORD: UN’ESPANSIONE NAZIONALE ALL’OMBRA DELLA “ZONA GRIGIA” .....	79
1. I LEGAMI COL “MONDO ESTERNO” .....	79
1.1 L’essenziale funzione del “capitale sociale” .....	79
1.2 Le reti relazionali dei gruppi mafiosi .....	82
2. LA “ZONA GRIGIA” .....	84
2.1 Connivenza ed agevolazioni nella penetrazione mafiosa al Nord .....	84
2.2 Articolazione interna della “zona grigia” e vantaggi reciproci .....	87
2.2.1 Complicità, collusione e compenetrazione: il fosco panorama di supporto ai gruppi mafiosi.....	89
2.2.2 La questione del “concorso esterno” .....	93
3. LA ‘NDRANGHETA ALLA CONQUISTA DEL TRIANGOLO INDUSTRIALE DEL NORD .....	95
3.1 ‘Ndrine milanesi e “La Lombardia” .....	97
3.2 Le situazioni in Piemonte e Liguria.....	104
4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: LE RESPONSABILITÀ DEL NORD.....	111

CAPITOLO IV: LA 'NDRANGHETA GLOBALE: UN'ESPANSIONE IRREFRENABILE LUNGO L'INTERO PLANISFERO .....	117
1. <i>LE ROTTE DELLA PROPAGAZIONE TERRITORIALE</i> .....	117
1.1 <i>Ragioni, occasioni e metodologie espansive</i> .....	119
2. <i>DAI SEQUESTRI DI PERSONA AL RICICLAGGIO: LA CASSAFORTE DELLA 'NDRANGHETA</i> .....	122
2.1 <i>L'industria de sequestri come "captale di avviamento" per l'azienda 'ndranghetista</i> .....	122
2.2 <i>Il narcotraffico e la riconversione del denaro "sporco" alla base dell'ennesima trasformazione della 'Ndrangheta</i> .....	125
3. <i>LE RAMIFICAZIONI DELLA 'NDRANGHETA GLOBALIZZATA</i> .....	129
3.1 <i>Le principali succursali estere della 'Ndrangheta</i> .....	133
3.1.1 <i>Germania</i> .....	133
3.1.2 <i>Nord America</i> .....	137
3.1.3 <i>Australia</i> .....	140
4. <i>IL PROGETTO I-CAN E LE VIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i> .....	146
CAPITOLO V: LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DI PALERMO E LE PROSPETTIVE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE.....	151
1. <i>LE SFIDE POSTE DAL CRIMINE ORGANIZZATO CONTEMPORANEO</i> .....	151
1.1 <i>L'altra faccia della globalizzazione: la criminalità si fa transnazionale</i> .....	151
1.2 <i>La dimensione transnazionale del crimine organizzato: lo scontro col Diritto penale (italiano) classico</i> .....	154
1.2.1 <i>L'extraterritorialità</i> .....	154
1.2.2 <i>La criminalità derivata</i> .....	158
2. <i>L'INDISPENSABILE APPROCCIO GLOBALE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE</i> .....	160
2.1 <i>L'inizio di un'armonizzazione</i> .....	160
2.2 <i>L'ostacolo principale: una definizione unitaria di criminalità organizzata</i> .....	162
2.3 <i>L'intervento rivoluzionario della Convenzione di Palermo: gli elementi costitutivi della definizione di "gruppo criminale organizzato" e relative osservazioni</i> .....	164
3. <i>LA CONVENZIONE DI PALERMO TRA PROFILI INNOVATIVI, COMPARATIVI E PROBLEMATICI</i> .....	168
3.1 <i>Il cambio di rotta</i> .....	168
3.2 <i>La cooperazione internazionale come meccanismo essenziale per il funzionamento della Convenzione di Palermo</i> .....	171
3.2.1 <i>Gli aspetti incompiuti della cooperazione internazionale</i> .....	173
CAPITOLO VI: IL RAPPORTO TRA LA CONVENZIONE DI PALERMO ED IL CONTESTO GIURIDICO ITALIANO .....	177
1. <i>"IL GRUPPO CRIMINALE ORGANIZZATO" DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI PALERMO E L'"ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO" AI SENSI DELL'ART. 416 BIS CODICE PENALE: ANALISI DI UN CONFRONTO</i> .....	177
2. <i>IL LEGAME TRA LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITÀ (EX ART. 4 L. 16 MARZO 2006, N. 146) E IL SUO RINVIO ALL'ART. 7 COMMA 2 DEL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152</i> .....	181
3. <i>LE EREDITÀ E LA DIMENSIONE CONTEMPORANEA DELLA CONVENZIONE DI PALERMO</i> .....	187
3.1 <i>Il meccanismo di revisione (Review Mechanism)</i> .....	187
3.2 <i>La prospettiva economica della criminalità organizzata transnazionale alla base di una nuova efficace azione di contrasto</i> .....	192
3.2.1 <i>La figura e le idee di Giovanni Falcone: i capisaldi dell'approccio innovativo della Convenzione di Palermo</i> .....	192
3.2.2 <i>La "Risoluzione Falcone", il "metodo economico" e la centralità della confisca</i> .....	195
CONCLUSIONI.....	201
BIBLIOGRAFIA.....	205
SITOGRAFIA .....	221
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE .....	233
FINALE.....	235

## INTRODUZIONE

La criminalità organizzata di stampo mafioso, nel suo complesso, rappresenta un'ineludibile realtà poliedrica, versatile e multiforme, con la quale risulta, allo stesso tempo, inevitabile ed indispensabile fronteggiarsi al fine di comprenderla, affrontarla ed estirparla dal tessuto economico-sociale in cui affonda radici profondissime.

Si tratta del fenomeno criminale "per antonomasia" che storicamente ha interessato, in misura notevolmente maggiore rispetto a qualsiasi altra dimensione nazionale, il Paese italiano.

È proprio in Italia, infatti, che hanno iniziato a prendere forma, a svilupparsi e ad affermarsi le tre principali, e più note, organizzazioni mafiose: Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta.

Tuttavia, ad oggi, è del tutto impossibile continuare a ridurre la "questione mafiosa" a mera problematica interna del nostro Paese.

Nel secolo dominato dalle dinamiche della globalizzazione, alimentate da un costante progresso tecnologico, dalla demolizione del concetto di "frontiera" e dall'enorme velocità con cui circolano persone, merci e telecomunicazioni, sarebbe irrealistico e controproducente ritenere che le associazioni mafiose non abbiano minimamente sfruttato le clamorose aperture determinate dalla "rivoluzione globalizzata".

La mafia attualmente è, e deve essere considerata, una manifestazione criminale profondamente globale.

Tra le sue tipiche declinazioni delinquenziali, la 'Ndrangheta è di per certo quella che ha incarnato in modo più intimo la trasformazione del "metodo mafioso".

Quella che ha espresso chiaramente l'avvenuta transizione da "mafia tradizionale" a "mafia 2.0".

Ed è proprio questo l'oggetto d'indagine principale del presente elaborato: l'analisi delle tappe cruciali che hanno scandito la scalata della mafia calabrese ai massimi vertici della criminalità transnazionale.

Sulla base di questo intento programmatico, il lavoro di tesi in questione è stato diviso in sei diversi capitoli.

Quello iniziale, avente il proposito di inquadrare nel modo più completo possibile i sistematici meccanismi operativi della 'Ndrangheta, può essere concettualmente suddiviso in tre macro-sezioni.

La prima è dedicata all'individuazione degli intrinseci tratti distintivi della criminalità di matrice mafiosa in modo da identificare: da un lato, le principali differenze che intercorrono tra la stessa e la "criminalità comune"; nonché, dall'altro, le caratteristiche fondamentali che la rendono un vero e proprio *unicum* a livello criminologico.

Struttura familistica, smaniosa ricerca di consenso sociale, capacità di adattamento a qualsiasi epoca, contesto e situazione contingente sono tutti elementi che stanno a fondamento della sua sostanziale "perennità".

La seconda individua quella che potrebbe essere considerata come la sfida maggiore per le istituzioni pubbliche e, soprattutto, per il Diritto, nell'approccio al fenomeno mafioso. La mafia è una manifestazione criminale che del "mutamento di pelle" ha fatto un *diktat* necessario, o meglio, una vitale dinamica esistenziale per vincere la tirannia del tempo.

L'obiettivo precipuo del Diritto, quindi, dovrebbe essere quello di stare costantemente "al passo" delle varie "mutazioni genetiche" che possono prodursi dal "virus mafioso". Ed è quello che la nostra Giurisprudenza, soprattutto di recente, ha provato a fare attraverso un articolato processo di evolutivo ammodernamento guidato dagli innovativi orientamenti interpretativi relativi all'art. 416 *bis* c.p..

La terza ed ultima parte, invece, si concentra sui vari *pattern* espansivi, e sugli interessi ad essi sottesi, seguiti dai gruppi criminali mafiosi verso aree geografiche lontane da quelle di storico ed originario insediamento. Prendendo specificamente in considerazione proprio la 'Ndrangheta come concreto e paradigmatico esempio della preoccupante mobilità globale mafiosa.

All'interno del secondo capitolo l'attenzione si sposta sull'elemento focale della trattazione: la mafia calabrese. Si indagano le ragioni della perdurante e persistente sottovalutazione che per oltre un secolo ha accompagnato la 'Ndrangheta sino a diventare, sempre nel silenzio e lontano da occhi indiscreti, la regina indiscussa dello scacchiere criminale mondiale.

Successivamente si sottolineano i fattori chiave che, ad oggi, l'hanno sospinta a ricoprire il ruolo di assoluta dominatrice dei traffici illeciti internazionali.



Su tutti, il più significativo è certamente il progressivo avvicinamento alla sfera della cosa pubblica.

Si mette altresì in risalto il vero punto di forza della consorterìa proveniente dall'Aspromonte: la sua peculiare struttura a "geometria variabile" che la rende del tutto unica nel suo genere, differenziandola in modo importante da qualunque altra organizzazione mafiosa.

Il terzo capitolo ruota attorno alla funzione ricoperta dalla cd. "area grigia" nella capillare proliferazione delle cellule criminali 'ndranghetiste nel Nord del Paese, specie nella zona del "triangolo industriale" racchiusa tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Sono le reti relazionali intessute dai boss calabresi, e sorrette dalla collusione e dalla complicità degli esponenti del mondo economico-professionale e politico, a permettere alla 'Ndrangheta di radicarsi in territori che per lunghissimo tempo, erroneamente, sono stati considerati immuni dal fenomeno mafioso.

La penetrazione della 'Ndrangheta nei flussi dell'economia legale che circolano nel ricco tessuto imprenditoriale del Nord Italia sancisce il definitivo "salto di qualità" per il sodalizio calabrese.

Nel corso del capitolo quarto si allarga il raggio della trattazione concentrandosi sulle rotte della diffusione a livello internazionale della 'Ndrangheta.

Si è di fronte all'unica forma di criminalità organizzata che, nel corso del tempo, è riuscita a creare delle vere e proprie sedi criminali "distaccate" in tutto il globo.

La 'Ndrangheta è attiva ed operativa in cinque diversi continenti.

Tale risultato è stato ottenuto attraverso l'instancabile clonazione della propria struttura organizzativa imperniata su uno specifico apparato ideologico, a sua volta costruito sulla base di strenue convinzioni culturali, precise forme rituali e ricorrenti simbologie.

Le 'ndrine disseminate in ogni dove - dalle coste canadesi, sino alle vastissime pianure australiane, passando per il cuore pulsante del Vecchio Continente - non recidono mai il "cordone ombelicale" che le tiene in contatto con la "madrepatria" Calabria.

Peraltro, si ricorda come il radicamento al di fuori del proprio *habitat* naturale, costituito dal massiccio appenninico dell'Aspromonte, sia stato finanziato attraverso la proficua e redditizia attività dei sequestri di persona a scopo estorsivo e, inoltre, come oggi continui ad affermarsi grazie a sempre più complesse e sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro.

Infine, i capitoli quinto e sesto trattano l'impatto avuto dalla globalizzazione nell'ottica più strettamente relativa alla dimensione criminale. Focalizzandosi, quindi, sugli "effetti collaterali" prodotti dagli impulsi globalizzanti.

Quest'ultimi, da un punto di vista propriamente giuridico, hanno fatto emergere l'inadeguatezza del sistema di diritto penale italiano - e non solo - gettando un importante guanto di sfida alla sua impostazione di tipo "classico", oggi più che mai, eccessivamente anacronistica.

In tal senso, il decisivo "cambio di rotta", che ha coinvolto l'intera comunità internazionale, è stato la stipulazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel 2000.

A partire dalla prima formalizzata definizione di "gruppo criminale organizzato", infatti, si è aperta un'essenziale "stagione della consapevolezza" nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Caratterizzata dal coordinato utilizzo di tecniche, metodologie e strumenti operativi improntati alle più efficaci e condivise pratiche di cooperazione.

A tal proposito, come chiosa finale, si fa un doveroso riferimento alla recente approvazione (ottobre 2020) della cd. "Risoluzione Falcone" in seno alla Conferenza degli Stati Parte aderenti alla Convenzione di Palermo.

Grazie a tale risoluzione si è dato inizio, a livello globale, ad un radicale cambiamento nell'approccio alla lotta contro i gruppi criminali organizzati transnazionali.

Per la prima volta, infatti, è stato messo al centro di questo approccio il portato economico dell'azione criminale delle associazioni delinquenziali, in primo luogo mafiose.

Elevando, in tal modo, la brillante strategia del "*follow the money*", coniata e resa nota proprio da Giovanni Falcone, a faro, a strumento principe per combattere le tentacolari diramazioni, sempre più "finanziarizzate", del fenomeno mafioso.

## CAPITOLO I

### Il metodo criminale mafioso: dall'affermazione al successo internazionale

#### 1. *La nascita e le caratteristiche del metodo mafioso*

##### 1.1 *Le origini*

Nel mezzogiorno italiano hanno preso vita, messo radici e si sono sviluppate a dismisura, tre differenti, ma allo stesso tempo simili, forme di criminalità di stampo associativo. Si tratta di fenomeni coevi, con indiscutibili caratteristiche comuni, che si manifestano sotto lo stesso regime politico preunitario<sup>1</sup>, che si affermano nello stesso frangente storico, che si consolidano oltre ogni previsione a partire dall'Unità d'Italia. La presenza di tratti analoghi, per nulla accidentali, di siffatta portata, rappresenta il punto di partenza di un comune modello vincente: il metodo mafioso.

Non è un caso che le consorterie mafiose siano frequentemente considerate come la quintessenza del crimine organizzato.

I termini "criminalità organizzata" e "mafia" vengono sempre più associati, collegati tra di loro, quasi formassero un'endiadi, anche per riferirsi e descrivere gruppi criminali di matrice straniera operanti in Italia.

Sussistono, però, due nette differenze: in primo luogo, le consorterie estere in questione non fanno del controllo "politico" del territorio di insediamento un *mantra* della propria essenza operativa.

In secondo luogo, sempre le stesse, non si avvicinano nemmeno alla stabile persistenza temporale e alla complessità sia culturale, sia organizzativa dei gruppi più propriamente mafiosi (ossia quelli di derivazione italiana).

---

<sup>1</sup> E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, *Le ragioni di un successo*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 11-14. Sono il Regno Borbonico, da un lato, e la prima metà dell'Ottocento, dall'altro, a rappresentare il comune contesto storico-geografico in cui germogliano, sebbene in aree territoriali differenti (Sicilia, Campania e Calabria), le tre grandi criminalità mafiose di matrice italiana (rispettivamente Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta). Fenomeni sociali, ben prima che criminali, che assumendo denominazioni differenti, impattando in maniera diversa sui rispettivi territori d'origine ed entrando in contatto in modo dissimile con la realtà politica, sociale ed economica delle singole regioni di appartenenza, possono essere considerati parimenti e coerentemente sodalizi a connotazione mafiosa. Sono allo stesso modo espressione di un modello che nel tempo è stato sinonimo di successo prima nazionale e poi, attualmente, planetario. In sintesi, se è vero che il seme è stato piantato nell'Italia meridionale del XIX secolo, ad oggi è ancor più vero che le sue radici pervadono e stritolano l'intero sistema dell'economia globalizzata.

Tale tendenza, pertanto, mettendo da parte le inapproprietezze del paragone, va valutata come significativo indizio del clamoroso impatto avuto dalle mafie nostrane all'interno dell'universo criminale.

Esse hanno dato vita, nel tempo, ad un vero e proprio autonomo filone culturale criminale di enormi dimensioni<sup>2</sup>.

Hanno creato un modo specifico di fare crimine, senza limitarsi a realizzare attività dirette al semplice arricchimento, ma andando notevolmente oltre. Il profitto diventa un obiettivo marginale.

La frontiera abbattuta dalle tre principali organizzazioni criminali di stampo mafioso è quella del potere politico-istituzionale. Sono la gestione e l'influenza della cosa pubblica a costituire il bersaglio principale delle loro ambiziose mire criminali.

Spessissimo si parla di mafia, ma non sempre con cognizione di fatto.

Il problema principale che riguarda questo vasto e sempre attuale campo di studio si pone in termini di riconoscibilità.

Ossia, di individuazione dei tratti somatici caratteristici che hanno consentito alla mafia di essere tanto la parola italiana indubbiamente più conosciuta al mondo, quanto espressione di un particolare tipo di criminalità che ha riscosso un successo globale e plurisecolare.

La chiave di lettura essenziale consiste, dunque, nell'attribuire un volto al *Leviathan* mafioso, nel dare al termine "mafia" un significato concreto a cui ancorarsi per poterla capire, arginare e contrastare<sup>3</sup>.

Da un punto di vista analitico viene messo l'accento su alcuni macro-tratti distintivi che connotano le organizzazioni tipo-mafiose (non solo italiane, ma anche estere, come le Triadi cinesi, la *Jakuza* giapponese e la criminalità di origine italo-americana operante nel nuovo continente) rispetto alla costellazione degli altri gruppi criminali comuni.

---

<sup>2</sup> M. Bouchard, C. Morselli, *Opportunistic structures of organized crime*, in L. Paoli (ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 288-302.

<sup>3</sup> In tal senso v. L. Paoli, *Mafia, Camorra and 'Ndrangheta*, in E. Jones e G. Pasquino (eds.), *The Oxford Handbook of Italian Politics*, Oxford University Press, Oxford, 2015. In questa prospettiva la situazione delle "tre sorelle italiane" è profondamente differente: Cosa nostra e 'Ndrangheta godono di una strenua coesione interna, con la seconda che a livello di "reputazione" si è ormai affermata, a scapito della prima, come la regina indiscussa della criminalità mondiale. La Camorra, invece, pur potendo contare su capacità e risorse incalcolabili, non rappresenta una "confederazione", bensì una molteplicità di bande criminali indipendenti stanziate soprattutto nel territorio di Napoli e nelle zone limitrofe (in particolare nella provincia di Caserta, col clan dei Casalesi a fare da padrone indiscusso). Anche se raccolte sotto un'unica collettiva denominazione, queste aggregazioni criminali non solo hanno caratteristiche e *modus operandi* differenti, ma entrano anche molto spesso in violento conflitto tra loro.

Si fa riferimento ad elementi quali: la longevità dell'organizzazione; il suo particolare apparato culturale di fondo; la complessa articolazione organizzativa; la pretesa di affermare un controllo totalizzante (dall'aspetto strettamente socioeconomico, a quello politico-istituzionale) delle aree di originaria provenienza e l'abilità di governare l'andamento dei mercati legali dell'economia.

Per molto tempo è stata l'interpretazione del fenomeno mafioso a costituire il principale ostacolo ad un radicato approfondimento della materia. Infatti, a dover essere superata era proprio la considerazione, in prima battuta, dell'esistenza della mafia come atteggiamento personale e non come complessa struttura criminale organizzata.

Andava messo da parte il concetto per il quale ad esistere era sì il mafioso, ma non la mafia, banalizzata a semplicistico portato di un sentire comune, basato su valori di per sé non biasimabili (come l'onore, la famiglia, la lealtà, il senso di appartenenza).

Il punto di svolta che ha posto fine a questa rappresentazione "comportamentalista"<sup>4</sup> del fenomeno mafioso è stato il maxiprocesso di Palermo.

In tal sede, infatti, per la prima volta è stato possibile dimostrare sia l'esistenza di un chiaro schema associativo, sia, sopra ogni cosa, l'aspetto verticistico e unitario di un'organizzazione (Cosa Nostra) che con la propria violenza e forza intimidatoria aveva messo in ginocchio l'intera Sicilia.

## 1.2 I tratti distintivi

Come preannunciato, la mafia e la sua triplice declinazione (Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra) presentano elementi strutturali e caratterizzanti robusti, nonché qualità criminali più solide ed originali rispetto alle altre forme di criminalità organizzata semplice.

La malavita calabrese si caratterizza per una struttura familistica incardinata sul vincolo di sangue, quella siciliana da iniziale fenomeno rurale non ha atteso a trasformarsi, in brevissimo tempo, in un'organizzazione guidata da un coordinamento

---

<sup>4</sup> v. F. Messina, *La mafia invisibile. Percezione e rappresentazione del fenomeno mafioso dall'Unità d'Italia alla Seconda Guerra Mondiale*, in "Carte Italiane-Department of Italian at UCLA", vol. II, n. 2, 2014, pp. 34-39 (pp.31-48).

centralistico, mentre quella campana ha un'anima profondamente cittadina e sfuggente, priva di una qualsiasi conformazione unitaria.

Pertanto, nonostante evidenti differenze morfologiche, dato che ognuna può considerarsi lo specchio del più ampio contesto geografico, sociale, economico, culturale, da cui si è originata, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra hanno molti aspetti in comune.

*In primis*, si individua un chiaro modello organizzativo, fondato sull'appartenenza familiare, che presuppone una divisione di forza lavoro, sia in termini di incarichi, che in termini di responsabilità.

Ci sono le menti (il boss e chi lo consiglia) e ci sono le braccia. Ci sono i notabili del crimine ed i suoi meri esecutori. C'è chi pensa ed impartisce e c'è chi agisce ed adempie.

Anche relativamente alla struttura organizzativa, vi sono particolari differenze di forma.

Essa può presentare uno sviluppo pienamente orizzontale, come nel caso della Camorra o a geometria variabile (con i singoli clan dotati di ampia autonomia, ma pur sempre controllata da un centro elitario di controllo) se ci riferisce alla 'Ndrangheta. Oppure ancora a sviluppo completamente verticale, con la cosiddetta "cupola" di Cosa Nostra a fornire il più classico degli esempi.

Tralasciando la peculiarità morfologica della Camorra, ciò che preme sottolineare è il fatto che le organizzazioni criminali qui considerate presentino dei propri corpi di governo interno, i quali permettono di compiere il fondamentale passaggio concettuale da "mero gruppo" ad "organizzazione" di ordine criminale<sup>5</sup>.

Si tratta, in ogni caso, di un'organizzazione formale, dotata di vita propria rispetto ai singoli individui che la compongono; un'organizzazione incline ad acquisire i lineamenti di un'istituzione dotata di un apparato normativo.

---

<sup>5</sup> A. Giannulli, *Mafia mondiale. Le grandi organizzazioni criminali al tempo della globalizzazione*, Ponte alle Grazie, Milano, 2019, pp. 7-28. Il tutto è dimostrato dalla presenza di organi superiori specificatamente preposti non tanto a pianificare e coordinare le varie attività dirette a produrre profitto ed altri vantaggi materiali, quanto a mediare conflitti e a normalizzare il fisiologico clima interiore di tensione (basti pensare al "Crimine" di matrice 'ndranghetista). L'unità dell'intera organizzazione, tuttavia, non dipende da queste "maxi-unità" create a tavolino, ma è radicata nella comunione di precisi codici culturali e in una chiara formula organizzativa.

Ecco la seconda imprescindibile particolarità: una criminalità mafiosa, per poter essere considerata come tale, ha delle “caratteristiche ordinamentali<sup>6</sup>”.

Queste si rinvencono, essenzialmente, nella plurisoggettività delle organizzazioni stesse e nella loro evidente capacità di normazione.

Quanto al primo aspetto, è palesemente individuabile nell’insieme degli “uomini d’onore” delle varie famiglie che, solitamente, formano l’organizzazione. In un certo senso, quindi, nel “popolo” insediato in un preciso territorio e scelto con cura in base ad altrettanto precise norme di reclutamento finalizzate ad accertarne l’affidabilità e le attitudini criminali.

Quanto al secondo aspetto, invece, è necessario soffermarsi sulle ferree regole di condotta che rappresentano l’architrave su cui l’intera organizzazione si poggia e che si proiettano naturalmente sulle sfere di vita personale dei singoli membri.

Si allude, soprattutto, ai principi del silenzio omertoso, dell’obbedienza e della lealtà, tutti presidiati da sanzioni di tipo punitivo: dalla sospensione o dall’ espulsione dell’affiliato, sino alla sua eliminazione fisica.

Una criminalità, poi, può dirsi di tipo mafioso nel momento in cui esprime una precisa costruzione ideologica, ossia quando usa e si aggrappa a riti, mitologie, narrazioni e simbologie al fine di creare senso di appartenenza e d’identità.

È proprio questo strumentario psicologico-culturale ad accomunare i membri dell’organizzazione mafiosa, a segnarli, a marchiarli in modo indelebile<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> G. Fiandaca, *La Mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in “Il Foro Italiano”, vol. CXVIII, n. 2, 1995, pp. 21-28. Una riflessione in tal senso viene affrontata da molto tempo, sin da quando ad esporsi chiaramente per primo fu Santi Romano. Secondo quest’ultimo, infatti, le associazioni criminali riprodurrebbero, nell’ombra, un proprio essenziale ordine, analogo, in piccolo, a quello costituito dallo Stato e dalle sue istituzioni. A tale conclusione si arriva unendo le due direttrici principali del pensiero del giurista siciliano: da un lato, l’equazione tra i concetti di “ordinamento” e di “istituzione” (il diritto, infatti, prima di essere norma, è da considerarsi struttura e organizzazione, vale a dire istituzione sociale) e dall’altro la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (secondo cui non è possibile definire “ordinamento giuridico” soltanto quello di proiezione statale. Anzi, all’interno di ogni organismo sociale complesso è individuabile una macro-disciplina che contiene al suo interno tutto un ordinamento di autorità, di poteri, di norme e di sanzioni). È solo per un senso etico, secondo Romano, che si deve negare il carattere della giuridicità, altrimenti inconfutabile, a questi particolari ordini di natura illecita, proprio perché si alimentano attraverso atti delittuosi ed immorali.

<sup>7</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *La rete degli invisibili. La ‘Ndrangheta nell’era digitale: meno sangue, più trame sommerse*, Mondadori, Milano, 2019, pp. 143-145. Senza i giuramenti, le cerimonie di affiliazione, i riti di affratellamento, i racconti leggendari sulla fondazione, l’adesione a narrazioni mitologiche che fanno d’antico e che rappresentano prototipi comportamentali credibili a cui aspirare e a cui ispirarsi, non vi sarebbe nessuna identità, nessuna storia condivisa. In poche parole, senza il complesso armamentario simbolico del passato, la mafia non sarebbe mafia.

Il sofisticato apparato istruttivo ed in un certo senso “pedagogico” in questione, spesso, è strettamente legato al concetto di “tradizione inventata”, ossia a quel gruppo di regole dotate di natura simbolica e rituale con cui si cercano di instillare, sin da subito, certi valori e certi modelli di comportamento.

Ogni organizzazione vanta una storia con ascendenze remote che permette di giustificare la loro “perennità”, la loro esistenza continuativa diretta a dimostrarne l’immarcescibilità. Il tutto serve non solo a creare *ad hoc* solidi punti di riferimento, ma anche, se non soprattutto, ad affermare la continuità del gruppo criminale con un passato storico appositamente selezionato.

Serve a dare una ragione massima, una ratio, un profondo perché all’agire mafioso che, quindi, attraverso questi espedienti, finisce per giustificare qualsiasi azione.

L’affiliazione, ovvero il meccanismo di ingresso di un uomo qualsiasi all’interno dell’“onorato” gruppo malavitoso, che segna il definitivo passaggio di *status*, è l’esempio più funzionale possibile alla logica per cui i “selezionati” in procinto di diventare mafiosi si convincono di essere diversi, unici.

La criminalità di stampo mafioso, proseguendo, non può prescindere dal riconoscimento di un ambiente che ne percepisce il comportamento come non esterno, non sconosciuto.

Questo alone di consenso sociale<sup>8</sup> che crea attorno a sé è fondamentale per la propria legittimazione e, quindi, per potersi affrancare dalla marginalità che caratterizza gli altri gruppi ordinari criminali e con cui si è dovuta confrontare ai propri albori.

Quando si parla di mafia non si fa riferimento ad un semplice agglomerato di individui violenti, separati dal resto della società (come vorrebbe il pensiero criminologico classico); non si fa riferimento ad un corpo estraneo che non si integra e non si assimila al mondo che lo circonda.

Anzi, è esattamente il contrario.

Essa, grazie tale fattore, diventa a pieno titolo un agente regolare e vivente dell’*habitat* sociale circostante.

---

<sup>8</sup> A tal proposito si veda L. Paoli, *What makes Mafias different?*, in “Crime and Justice”, n. 49, 2020, pp. 141-222. L’abilità delle organizzazioni mafiose di penetrare il tessuto sociale circostante, dando vita ad una legittimazione “popolare” di lunga durata, rappresenta senza ombra di dubbio una delle principali ragioni del loro consolidamento e della loro persistenza nel tempo. Simultaneamente, costituisce la sfida forse più dura ed estenuante per le autorità statali a cui spetta il compito di sradicare dal territorio una diffusione, un vero e proprio “impiantamento”, iniziato secoli fa.



Ulteriori aspetti che aiutano a dipingere il volto della criminalità organizzata mafiosa sono due diversi, ma compenetranti, tipi di capacità: quella di adattamento e quella relazionale.

Grazie alla prima le organizzazioni sono sempre riuscite a superare indenni, immutate nella loro forza, qualsiasi fase storica (dal periodo borbonico, all'attuale pandemia da COVID-19, passando per il ventennio fascista e per la Prima e la Seconda Repubblica). Il fatto di avere una simbiotica connessione con la società e con il territorio fisico in cui sono insediate, permette loro di assumere un notevole livello di elasticità e flessibilità.

In tal modo, il loro proprio modello strutturale e culturale, costruito in epoche passate, riesce ad adattarsi via via alle nuove condizioni della modernità.

Questa caratteristica può essere meglio spiegata attraverso la seconda tipologia di capacità: se l'adattamento costante alle varie contingenze del progresso economico e sociale permette alle organizzazioni di sopravvivere e di fomentare l'idea di fondo di essere inestinguibili, la loro capacità relazionale è fondamentale per crescere e vigoreggiare.

Infatti, è la fitta rete di relazioni, che le organizzazioni creano e gestiscono con individui in grado di facilitare la loro azione (professionisti, imprenditori, uomini delle istituzioni), a rappresentare l'origine della loro resistenza all'incessante scorrere del tempo e al continuo trasformarsi dell'economia, della politica e della società.

Gran parte della forza delle associazioni mafiose proviene dagli "altri", ossia da chi la sostiene dall'esterno.

Diversi autori nel corso del tempo hanno sottolineato la rilevanza della cosiddetta "zona grigia", ovvero quella terra di mezzo, proveniente dal mondo legale, che mette a disposizione, offre ai sodalizi criminali in questione le proprie conoscenze, le proprie competenze, in un'ottica di mutuo vantaggio.

È, quindi, il concetto di reciprocità a governare la rete di complicità che circonda le condotte criminali.

In sostanza, sono i legami esterni a rappresentare la base del radicamento, dell'espansione e del successo del metodo mafioso.

Ovviamente le consorterie di connotazione mafiosa, nonostante i legami ed i rapporti funzionali con soggetti "preparati" esterni al loro micromondo, non possono fare a meno della violenza.

È un tratto costitutivo, inalienabile, indimenticabile. Essa, ad oggi, non è sempre esplicita, evidente.

Non viene manifestata pubblicamente in maniera plateale e spettacolare. Soprattutto oggi, nell'epoca attuale della globalizzazione contemporanea, ne viene fatto sempre meno uso, ma non è un elemento accantonabile.

La violenza rappresenta lo strumento essenziale con cui i sodalizi mafiosi controllano e gestiscono il territorio in cui sono radicalmente impiantati. La violenza in seno a queste forme di criminalità organizzata ha un preciso valore programmatico, non è una delle tante manifestazioni casuali ed occasionali di devianza.

L'atto violento, in un simile contesto, rappresenta una modalità essenziale di governo degli interessi presenti in un territorio. È, quindi, espressione di una precisa strategia di controllo e di esercizio del potere.

La presenza stabile e duratura delle associazioni mafiose in Italia suggerisce, anche non troppo velatamente, che la vera forza delle stesse risieda nelle relazioni col mondo esterno, col mondo non mafioso: in questo senso si può parlare di “violenza relazionale”<sup>9</sup>.

La “*governance*” territoriale<sup>10</sup> è un'altra caratteristica fondamentale che tende a smentire, nel dibattito attuale, la linea di pensiero secondo cui le “mafie classiche” starebbero diventando sempre più “liquide”, ossia l'idea che queste preferirebbero al territorio gli sconfinati flussi finanziari globalizzati. Idea che deve essere accantonata immediatamente: senza territorio le organizzazioni mafiose sarebbero puro vapore, entità sbiadite, sfumate.

---

<sup>9</sup> N. dalla Chiesa, A. Dino, G. Gribaudo, M. Marmo, M. Santoro, R. Sciarrone, M. Massari, *La violenza delle mafie*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 90, 2017, pp. 255-292. Esse perdurano proprio grazie a queste fitte trame di rapporti. La violenza non è un fattore escludente, uno stigma negativo, ma una risorsa, un capitale, un elemento di inclusione, soprattutto nel mondo d'oggi. Per mezzo della violenza le criminalità mafiose riescono ad integrarsi nella società in cui operano, fino a rappresentarne una delle tante forme di regolazione. Pertanto, la violenza riconducibile, oggi, ai gruppi mafiosi, è specialmente quella di “regolazione”, di “relazione”, di “integrazione”.

<sup>10</sup> v. R. Sciarrone, *Mafie e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso*, in “Stato e Mercato”, n. 3, 2006, pp. 369-402. Il termine *governance* racchiude consapevolmente in sé una chiara accezione politica. Proprio la dimensione di azione “politica” delle criminalità mafiose merita un breve approfondimento. Essa deve essere intesa in senso estensivo: non solo come mero contenitore del potere racchiuso nei gangli delle organizzazioni (cioè come sua mera detenzione e mero esercizio), ma anche, se non soprattutto, come ricerca del potere. È, pertanto, un'azione finalizzata a trovare, raccogliere ed accumulare potere. Tale evidente tratto distintivo si manifesta, non tanto, come fisiologico che sia, nell'uso direzionato, mirato della violenza per mantenere stabile ed imperituro il controllo del territorio di appartenenza. Bensì, si evidenzia nei rapporti sempre più pregnanti e continuativi con le alte sfere della società, con “l'alto comando” della cosa pubblica.

È proprio sul territorio che si estrinseca il metodo mafioso, fatto di relazioni, di interventi, di regolazione di conflitti (di natura personale o economica), di attività “tradizionali” quali l’estorsione, l’usura, la guardiania, la protezione privata.

Infine, un tratto connotante le organizzazioni di tipo mafioso è di per certo la policriminalità: è la poliedricità criminale che le contraddistingue da un punto di vista ontologico. Ogni potenziale fonte di reddito viene ciecamente sfruttata, senza limitarsi, però, al semplice *diktat* di “fare soldi”.

Le ingenti entrate economiche accumulate (derivanti principalmente dai macrosettori del contrabbando e dei grandi traffici illeciti internazionali) vengono prontamente reinvestite nei circuiti dell’economia legale.

In passato, affidandosi a schemi funzionanti ma farraginosi, in un certo senso artigianali, come quello dei prestanome o delle “teste di legno”; oggi, invece, ricorrendo a modalità sempre più raffinate, quali le multiformi pratiche del riciclaggio, della falsa fatturazione, delle speculazioni finanziarie.

Bisogna far però chiarezza: gli affari di matrice illegale non vengono mai abbandonati del tutto dato che rappresentano l’approvvigionamento fondamentale di capitali che poi vengono strategicamente investiti in maniera diversificata.

Viene a formarsi, così, un movimento costante e contemporaneo tra economia legale ed illegale.

Un andirivieni divenuto oramai prerogativa delle associazioni mafiose.

I principali rami produttivi investiti dall’ondata di capitali di provenienza illecita mafiosa sono soprattutto quelli a bassa tecnologia e ad alta intensità di lavoro.

Si tratta di settori e, più in grande, di mercati in cui è alto l’apporto di capitale e, al contempo, in modo proporzionale, è bassa l’innovazione e la capacità gestionale.

Si fa riferimento, in particolar modo: al settore terziario in genere (dalle forniture e dal commercio, all’industria del divertimento e del tempo libero); all’edilizia (coinvolta nell’intero ciclo del mattone e del cemento, comprensivo del movimento terra e del trasporto del materiale inerte); al ciclo dei rifiuti; all’approvvigionamento e alla grande distribuzione alimentare.

Settori, nel complesso, in cui è più agevole condizionare le decisioni attraverso sia il ricorso alla fitta rete di relazioni e conoscenze, sia mediante l’uso della violenza o della sua minaccia.

Settori in cui la competizione è mediamente bassa<sup>11</sup>.

Emerge, nel complesso, abbastanza evidentemente una duplice natura delle organizzazioni criminali mafiose nell'ambito economico.

Si parla di “mafia-impresa” in riferimento al vasto insieme di attività controllate e gestite, indipendentemente dalla loro liceità, e alla massa di profitti da esse derivanti.

A rilevare è la semplice condotta diretta ad ottenere un generalizzato arricchimento, da qualsiasi fonte e con qualsiasi mezzo.

Per “impresa mafiosa”, invece, si intende il complesso di attività imprenditoriali di natura lecita, ma avviate con introiti di provenienza illecita<sup>12</sup>. Tale spinta verso il circuito economico legale non è spiegabile solo attraverso il necessario riciclaggio di denaro (ossia di pulitura, di decriminalizzazione della sua derivazione).

Il quale, altrimenti, non potrebbe essere utilizzato data la mancanza di una giustificazione consentita circa la sua origine e la conseguente palese esposizione a controlli di vario tipo.

È necessario considerare altri fattori determinanti: in primo luogo, la possibile saturazione che può colpire i vari mercati illegali, dovuta all'azione di contrasto delle forze dell'ordine.

Un conflitto a campo aperto, senza esclusione di colpi, è quanto di peggio possa esistere per la logica, tipica mafiosa, del profitto senza scrupoli.

---

<sup>11</sup> R. Sparagna, *L'impresa mafiosa nella recente giurisprudenza*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie*, cit., vol. IV, 2016, pp. 207-224. Si esclude, per tali ragioni, la presenza nell'ambito industriale tradizionale, ossia quello manifatturiero, dove la competitività sul prezzo e sulla qualità del prodotto è agguerrita e dove i profitti sono di gran lunga più bassi rispetto agli investimenti. Essere criminali non significa, automaticamente, essere acuti ed efficienti *manager* aziendali. Anzi, il più delle volte la correlazione non esiste.

<sup>12</sup> E. Fantò, *L'impresa mafiosa e la sua crisi*, in “Studi Storici”, vol. XXXIX, n. 4, 1998, pp.1075-1095. La vivacità delle organizzazioni in campo economico non rappresenta una tematica di studio e di ricerca di nuovo interesse. Già in passato, infatti, era possibile individuare, quantomeno per gli aspetti relativi al funzionamento, alla struttura, e alla natura, un archetipo di impresa mafiosa. In primo luogo, a colpire fu sicuramente la forte individualizzazione, ossia lo stato di identificazione personale tra l'impresa stessa ed il gruppo criminale che ne era a capo. In secondo luogo, non stupisce, venne sottolineato il diretto coinvolgimento del nucleo familiare. L'impresa non è altro che un'esplicazione della personalità e della forza dell'unità familiare. Il che portò a ritenere che l'impresa in questione fosse del tutto priva di qualsiasi complessità organizzativa; non esisterebbe alcuna articolazione interna, dato che la famiglia si configura come unica proprietaria, partecipando e dirigendone in prima persona tutte le attività. In terzo luogo, il cuore del successo dell'impresa mafiosa venne ritrovato nell'abilità nel fare coesistere i suoi due profili. Essa, infatti, fa convivere lo svolgimento di attività lecite e legali con l'origine criminale del capitale e degli strumenti di persuasione e dissuasione violenta che adopera nei confronti dei concorrenti. Quindi, alla legalità del prodotto delle attività dell'impresa, si affiancano le illegali condizioni delle attività stesse, ossia, le strutture, i soggetti e le modalità della produzione. I quali, per derivazione, sono tutti illegali. Infine, anche in questo campo il ricorso alla violenza è imprescindibile. Essa rappresenta, infatti, la precondizione necessaria per acquisire una posizione primaria sul mercato, la misura della capacità produttiva dell'impresa ed il mezzo che regola i rapporti con le imprese concorrenti.

Infatti, un investimento al di fuori dei classici canali dell'illegalità permetterebbe di poter sopportare più agevolmente condizioni di pressione generate dalle iniziative repressive delle autorità.

Inoltre, è da tenere in considerazione la costante ricerca di rispettabilità, finalizzata all'accaparramento di consenso sociale.

Fare buon viso a cattivo gioco aiuta, non poco, a coprire, con una parvenza di liceità, la loro vera natura criminale.

In conclusione, dall'analisi dei principali tratti distintivi e connotanti la figura delle tre organizzazioni mafiose per antonomasia, è possibile evidenziare l'emersione di realtà complesse, che poggiano su elementi e su fattori di eterogenea natura, riconducibili a sfere di influenza che si intrecciano e che imparano a convivere naturalmente.

“Le mafie” possono considerarsi delle microsocietà naturali fondate sulla comunità di sangue, sull'appartenenza familiare e su un forte valore identitario legato ad un preciso codice etico collettivo. Partendo da questo immutabile assunto, è visibile una serie di caratteristiche commistioni, come ad esempio quella tra mondo economico ed “azione politica”.

Le consorterie mafiose, infatti, non vivono solo in funzione del lucro, o meglio, il guadagno spregiudicato rappresenta la loro linfa vitale, sì, ma gli obiettivi sono molto più ampi e ambiziosi.

Controllo totalizzante del territorio di insediamento attraverso l'imposizione delle proprie regole ed esercizio di un potere riconosciuto e prevalente su quello legittimo costituito sono i più rilevanti ed evidenti in tal senso.

Esse rappresentano, senza ombra di dubbio, uno specifico fenomeno criminale che tende, anche, ad assumere la connotazione di gruppo “politico”. Ossia, di un gruppo che vuole imporre la validità della propria forza entro un territorio individuato, attraverso l'impiego della violenza, della minaccia e della sopraffazione, tanto fisica quanto relazionale.

In questo senso, le organizzazioni in questione possono considerarsi, a pieno titolo, un soggetto a metà strada tra il crimine e la politica, abituato a pensare strategicamente.

Un'altra peculiare coabitazione è quella che si verifica tra l'aspetto culturale e quello organizzativo dei gruppi mafiosi.

La cosiddetta tesi culturalista, frutto di un approccio negazionista o comunque riduzionista, per molto tempo, ha fatto da schermo alla doverosa “scesa in campo” contro la piaga mafiosa.

Tuttavia, il considerare la mafia come una particolare mentalità non ha costituito l'abbaglio più grave. L'errore di fondo, infatti, è stato il non voler vedere la fitta struttura organizzativa che veniva sostenuta da tale mentalità.

“Le mafie” sono inscindibilmente l'una e l'altra cosa: sia organizzazione che cultura. È proprio il tipico strato culturale e psicologico a costituire il nucleo, il fulcro, la *forma mentis* che regge in piedi la composizione organizzativa.

Onore ed omertà racchiudono il gruppo di norme non scritte che guidano e governano la quotidiana e storica esistenza di questi gruppi criminali.

Onore ed omertà sono comparabili alla base normativa essenziale che sostiene qualsiasi tipo di società.

Tali principi esprimono la coesione interna del gruppo, l'impalcatura fondativa senza la quale il tutto non esiterebbe a crollare.

È impensabile che una criminalità siffatta sopravviva solo grazie all'intimidazione e alla (re)pressione interna.

La marcia in più, se così può essere definita, della criminalità organizzata a carattere mafioso è la vera, concreta condivisione culturale di fondo. Nessun potere duraturo può poggiare sulla sola costrizione senza avere dei saldi e resistenti caposaldi di consenso.

## 2. *Gli approcci evolutivi della giurisprudenza relativa all'art. 416 bis c.p. rispetto al metodo mafioso*

### 2.1 *Il delitto di associazione mafiosa: la fattispecie tra necessarie trasformazioni ed interpretazioni innovative*

Dinanzi alla presenza sempre più influente e penetrante delle “mafie storiche” nel nostro paese, l'ordinamento ha dato forma ad un insieme di appositi mezzi, tanto processuali, quanto sostanziali, diretti a contrastare l'espansione ed il successo del sopradescritto metodo mafioso.

Un vero e proprio sottosistema di regole, imperniato sull'articolo 416 *bis* del Codice penale. Introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, tale dettato normativo rappresenta senza dubbio il faro, il baluardo della lotta alla criminalità organizzata mafiosa.

La norma dell'art. 416 *bis* è strutturata in modo da assolvere a varie macrofunzioni: *in primis*, di tipo strettamente preventivo, rispetto ad atti preparatori alla commissione di pericolosi delitti di matrice violenta (basti pensare alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio); *in secundis*, di tipo politico-simbolico, in funzione di prevenzione generale, cioè diretto sia a raffreddare l'elevato allarme sociale causato dai gravi delitti di stampo mafioso, sia ad orientare culturalmente l'azione della magistratura; infine, di tipo sistemico, come cardine per discipline differenziate sul piano processuale, sanzionatorio e penitenziario<sup>13</sup>.

Quello che preme sottolineare in tal sede è l'evoluzione parallela e contestuale tra: da un lato, il significato attribuito dalla giurisprudenza alla portata dell'art. 416 *bis*; dall'altro, l'affermazione indiscutibile del modello di crimine mafioso.

Tale disposizione recepisce in maniera esplicita, per la prima volta, il puro dato criminologico sulle peculiarità delle organizzazioni mafiose.

In un primo momento storico, infatti, ha permesso di contrastare apertamente l'agire delle "mafie di vecchia data" nei loro territori d'origine come mai era accaduto nella storia dell'Italia repubblicana.

Negli ultimi anni, invece, si è dimostrata essenziale anche per arginare e combattere fenomeni criminali associativi considerati di più recente emersione.

È stata proprio l'esperienza maturata in seno alla giurisprudenza relativa al triplice spartito composto da mafie straniere, "autoctone" e "delocalizzate", a portare allo scoperto, valorizzandoli, gli importanti margini di duttilità applicativa dell'art. 416 *bis*.

---

<sup>13</sup> P. Morosini, *Le mafie, le leggi, i giudici*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie*, vol. I, cit., pp. 243-260. La meglio nota Legge Rognoni-La Torre configura, descrivendone precisamente le caratteristiche, la fattispecie del delitto di associazione mafiosa, individuandone accuratamente gli specifici mezzi utilizzati da tal tipo di associazione (intimidazione ed omertà) e le finalità tipiche dalla stessa perseguite. La decisiva "spinta emotiva" ad un simile provvedimento venne tristemente offerta dall'omicidio dell'allora prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Inoltre, va ricordato che con la successiva L. 7 agosto 1992, n. 356, l'art. 416 *bis* venne normativamente integrato con l'aggiunta al terzo comma della finalità «di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle competizioni elettorali».

In tal modo, nel tempo, è venuto a formarsi attorno al delitto di associazione mafiosa un vero e proprio sottosistema normativo che permette all'autorità giudiziaria di percorrere un "binario parallelo"<sup>14</sup> per l'accertamento di fatti di mafia.

Ad ogni modo, il legislatore ha scolpito nel terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. le colonne portanti del reato associativo mafioso: il metodo utilizzato e le finalità perseguite dall'organizzazione.

Quanto al primo, si considera mafiosa l'associazione i cui partecipanti «si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva».

Quanto alle seconde, esse spaziano dal tradizionale compimento di un piano criminale strettamente illecito (come la commissione di delitti, o comunque l'ottenimento di profitti e vantaggi ingiusti, e il condizionamento della libertà di voto), fino al perseguimento di obiettivi di per sé leciti (quali «l'acquisizione in modo diretto ed indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»).

La peculiare ed accorta compresenza di finalità lecite e illecite attribuisce chiaramente al concetto di "forza d'intimidazione" il ruolo di protagonista della fattispecie, di decisivo spartiacque per individuare l'ambito penalmente rilevante della nozione di associazione mafiosa.

Il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., si differenzia nettamente dal delitto d'associazione per delinquere comune previsto dall'art. 416 c.p..

La divergenza può essere così riassunta: per il perfezionamento della fattispecie associativa di stampo mafioso, occorre un *quid pluris* che si aggiunga alla presenza di un'organizzazione criminale pluripersonale e di un preciso programma criminoso.

---

<sup>14</sup> P. Pomanti, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in "Archivio penale", n. 1, 2017, pubblicato il 28 febbraio 2017, pp. 1-14 (pp.1-45). La recente giurisprudenza ha attuato una vera e propria trasformazione del delitto di associazione mafiosa. Sembra, infatti, che gli elementi strutturali tipici della fattispecie abbiano perso il loro peso originario andando incontro ad un generale affievolimento, dovuto per di più all'affiorare di nuovi modelli di organizzazione criminale di stampo mafioso. Viene ad introdursi l'odierna tematica delle "nuove mafie" che pare abbiano fatto proprio, come tratto distintivo, l'affrancamento dalle iniziali caratterizzazioni della figura criminale associativa. Si è prospettata, in un certo senso, una forma di dequalificazione del delitto per mezzo di una diminuzione della specialità del modello associativo tradizionale, tanto in termini di dimensione strutturale, quanto di estensione di operatività. La tendenza attuale è quella di propendere per un orientamento interpretativo maggiormente estensivo del reato, superando in tal modo l'interpretazione tradizionale più forte e circoscritta della fattispecie.



Questi ultimi da soli, invece, sono elementi sufficienti per integrare gli estremi della fattispecie associativa ordinaria.

Si tratta, in sostanza, di attribuire un significato tangibile, da un punto di vista oggettivo, alla locuzione normativa «si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo» che apre la descrizione del metodo mafioso.

Ossia, per individuare il tipo delittuoso, è necessario provare concretamente che il sodalizio abbia in qualche modo, ma pur sempre effettivamente, esibito tale “forza” ed il fatto di essersene avvalso<sup>15</sup>.

Per tale ragione è possibile parlare di una contrapposizione tra una speciale fattispecie associativa a “struttura mista”, rappresentata dal metodo mafioso, e la generalità dei reati associativi “puri”.

Inoltre, tale lettura del dato normativo, affermatasi progressivamente tanto nella letteratura, quanto nella giurisprudenza, permette un ulteriore passo avanti.

La chiave di lettura decisiva in tale ambito è fornita dall'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p., secondo cui la disciplina ivi contenuta va ad applicarsi anche alla «camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Tale clausola attribuisce una chiara elasticità alla portata normativa della disposizione che non lascia sorpresi dinanzi alle sue recenti applicazioni ad associazioni criminali non riconducibili alle “mafie storiche” e alle loro tipiche condotte<sup>16</sup>.

L'attenzione va rivolta su quella parte di giurisprudenza contemporanea che negli ultimi tempi ha affrontato manifestazioni di criminalità associative in grado di mettere in discussione i consolidati schemi interpretativi affermatasi in materia e per molto tempo utilizzati senza fronteggiare potenziali e significative deviazioni.

---

<sup>15</sup> L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 9 giugno 2016, pp. 1 ss. Agganciare l'individuazione dell'associativismo criminale di natura mafiosa all'accertamento di un ulteriore requisito oggettivo, evita anche solo la minima affermazione di eventuali presunzioni e pregiudizi a sfondo etnico-regionale. Ovvero, dal momento che per accertare la presenza sul campo del metodo mafioso, si deve riscontrare una sua concreta esteriorizzazione, in tal modo si favorisce indubbiamente un giudizio su quanto le persone “fanno” e non su quel che “sono”.

<sup>16</sup> I. Merenda, C. Visconti, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 24 gennaio 2019, pp. 1 ss. Pur rispettando l'originaria *voluntas legis*, in tal modo si è creato un apparato incriminatorio bivalente. Questo, infatti, da un lato, fa leva sui caratteri tipici dei trascorsi criminali, ampiamente conosciuti, al fine di eliminare di netto qualsivoglia dubbio circa la loro punibilità. Dall'altro lato, denotando una profonda flessibilità, si pone come difesa contro ogni forma di criminalità organizzata che, per il metodo impiegato, possa essere in grado di esprimere, qualitativamente parlando, un'analogia intensità offensiva.

In particolar modo, ci si riferisce ai casi in cui è stato contestato l'art. 416 *bis* c.p. ad organizzazioni criminali formate, prevalentemente, da soggetti stranieri, da 'ndranghetisti stanziatisi nel Nord Italia<sup>17</sup> e, infine, da esponenti di criminalità prettamente locali insediatesi in regioni tradizionalmente estranee al radicamento mafioso<sup>18</sup>.

Tali particolari situazioni criminologiche, quali più compiute espressioni di una criminalità di matrice oramai globalizzata, hanno dato vita a nuovi ed innovativi orientamenti, grazie proprio alla connaturale spugnosità del dato normativo dell'art. 416 *bis* c.p..

## 2.2 *Gli atteggiamenti della giurisprudenza dinanzi ai gruppi criminali mafiosi di nuova formazione: le mafie autoctone*

Concentrandoci sul panorama nazionale, le prime crepe nel robusto muro della giurisprudenza tradizionale in materia di delitto associativo di stampo mafioso si sono palesate con l'affermazione delle cosiddette "mafie autoctone" e "mafie delocalizzate".

Nel primo caso, con tale termine, si intende dare un'esplicita delineazione a quelle organizzazioni criminali estranee al classico modello "meridionalistico" di crimine

---

<sup>17</sup> F. Serrano, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p.*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", vol. LIX, n. 1, 2016, pp. 264 ss.

<sup>18</sup> G. Amato, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza e criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 1, 2015, pp. 266 ss. Il panorama criminale globale ha subito notevoli stravolgimenti anche, ma non solo, a causa di continui e massicci flussi migratori. Già a partire dagli anni Novanta, numerose indagini segnalavano la forte e stabile presenza, sul territorio italiano, di gruppi criminali esteri. La delinquenza multietnica (perlopiù di origine albanese, cinese, nigeriana ed ex sovietica) si cominciava, dunque, ad affiancare, nell'ambito delle operazioni criminali, alle organizzazioni criminose italiane. A distanza di oltre un decennio, è possibile affermare che il quadro della criminalità organizzata operante in Italia stia vivendo una vera e propria evoluzione che la spinge ad integrare gli estremi di un sistema alquanto complesso. Le logiche di mercato, assolute padrone dell'attuale mondo economico globalizzato, hanno fatto sì che i vari gruppi criminali stranieri superassero i propri confini nazionali per stabilirsi, attivamente, nei paesi in cui potevano più rispondere in modo più agile alla sempre più crescente domanda di beni e servizi illegali. Inoltre, va segnalato che una prima fase di semplice vittimizzazione dei propri connazionali (condotta tipica di ogni criminalità cd. "di importazione") è stata sostituita, col tempo, da un *range* di azioni illecite notevolmente più ampio. Comprensivo anche di strette relazioni con la criminalità autoctona, specialmente di tipo mafioso. In sostanza, si è di fronte ad un ulteriore "modello organizzativo criminale" a cui, sulla base di un tacito e mai apertamente espresso parallelismo, quantomeno concettuale, tra criminalità organizzata (estera) e associazione di tipo mafioso, l'ordinamento italiano ha reagito attraverso la contestazione, prima, e l'applicazione, poi, dell'art. 416 *bis* c.p..

organizzato, da un punto di vista socio-antropologico e, al contempo, pienamente suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 416 *bis* c.p..

In varie vicende criminali la fattispecie è stata applicata senza difficoltà degne di nota: basti pensare al caso dei membri della “mala del Brenta” in Veneto, agli appartenenti alla “Banda della Magliana” a Roma e ancora più recentemente al gruppo Fasciani radicato ad Ostia<sup>19</sup>.

Interessanti risvolti sono stati offerti, per quanto riguarda l'interpretazione della fattispecie incriminatrice, dal processo “Mafia Capitale<sup>20</sup>”.

La Corte di Cassazione, intervenuta con due sentenze gemelle<sup>21</sup>, non ha attardato a mettersi alla prova formulando i principi di diritto “guida” per l'analisi della struttura criminale e per l'accertamento del metodo utilizzato in questo particolare contesto.

La Corte ha intravisto, sottolineandone la presenza, un'evidente linea di continuità operativa tra la forza d'intimidazione, espressa tipicamente dal vincolo associativo di matrice mafiosa, e le pratiche corruttive proprie del suddetto contesto criminale romano<sup>22</sup>.

Le due condotte si alimentavano patologicamente a vicenda. Si trattava di una malata e profonda interrelazione fondata sulla comune intenzione associativa di imporre le proprie illecite regole, specialmente nel settore degli appalti e delle erogazioni pubbliche.

È questa presa di posizione della Suprema Corte a costituire, in tal sede, la principale fonte di interesse, dal momento che viene messo nero su bianco un notevole progresso interpretativo.

Infatti, quello che si evince dall'approccio della Cassazione è che anche comportamenti seriali di natura corruttiva possono rappresentare, a pieno titolo, un

---

<sup>19</sup> L. Ninni, *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 6, 2019, pp. 23-35. Si veda Cass. pen., (Sez. VI), Sent. 26 ottobre 2017, n. 57896, in CED Cassazione, 2017 e Cass. pen., (Sez. V), Sent. 13 giugno 2018, n. 44156, in CED Cassazione, 2018.

<sup>20</sup> E. Ciccarello, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 87, 2016, pp. 65 ss. Il clamore della vicenda ruotava attorno alle profonde interconnessioni tra una classica criminalità di tipo predatorio, attiva sul territorio, da un lato, e, dall'altro, una criminalità altolocata, verticistica, inglobata nel tessuto connettivo della politica e della pubblica amministrazione del Comune di Roma, improntata ad una corruzione di tipo sistematico. È stata proprio questa particolare metodica forma di manifestazione della criminalità organizzata a spingere la giurisprudenza della Suprema Corte ad atteggiarsi in maniera innovativa rispetto all'associativismo mafioso.

<sup>21</sup> C. Visconti, *A Roma una mafia c'è e si vede*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 15 giugno 2015, pp. 1 ss. Si vedano: Cass. pen., (Sez. VI), Sent. 9 giugno 2015, n. 24535 e n. 24536, in CED Cassazione, 2015.

<sup>22</sup> C. Greco, *Mafia Capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p.*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 6, 2019, pp. 95 ss.

modo concreto per esercitare una forza intimidatoria già presente in precedenza, potendo ipoteticamente contribuire, in tal modo, a rafforzarla.

Tuttavia, al termine di una lunga ed articolata vicenda giudiziaria, pur ritenendo astrattamente possibile configurare il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. anche in contesti non storicamente mafiosi, l'applicazione dello stesso, nel caso di specie, venne esclusa<sup>23</sup>.

Le indagini avevano portato in superficie un sistema di corruzione e connivenza costante e diffuso, infiltratosi in profondità nella pubblica amministrazione comunale capitolina.

L'impossibilità di dimostrare empiricamente l'impiego effettivo del metodo mafioso, così come precisamente designato ex art 416 *bis* c.p., da parte del sodalizio investigato, spinse il mondo giudiziario a ricorrere ad altre *figurae criminis* rispetto a quella dell'associazione criminale mafiosa<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> G. Amarelli, C. Visconti, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, 18 giugno 2020, in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/amarelli-visconti-cassazione-18125-2020-mafia-capitale>, sito consultato il 27/2/2021. La Corte di Cassazione ha concluso, poi, l'annosa vicenda di "Mafia Capitale" decretando che non si è trattato di "vera mafia". I fatti contestati sono stati derubricati da delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p., a quello sensibilmente meno grave di cui all'art. 416 c.p. Dalla supposta presenza di un'unica associazione criminale mafiosa, si è passati ad una pluralità di associazioni per delinquere. Questo il sunto del percorso logico argomentativo seguito dalla faccenda giudiziaria. O meglio, si tratta del punto d'arrivo dell'indagine iniziata dalla Procura di Roma nel 2014. Questa aveva individuato nel gruppo criminale diretto da Buzzi (gestore di diverse cooperative operanti nel settore dell'edilizia e dei servizi) e Carminati (ex affiliato alla Banda della Magliana ed ai nuclei armati rivoluzionari (NAR)), un unico sodalizio di tipo mafioso. In grado, tra le altre cose (attività d'usura, d'estorsione e di corruzione), di condizionare stabilmente il settore degli appalti pubblici nella capitale. L'indagine era proseguita con due ordinanze "gemelle" di natura cautelare della Cassazione, risalenti al 2015, che ribadirono con fermezza l'esistenza di una mafia romana autoctona e delineabile ex art. 416 *bis* c.p.. I risultati investigativi vennero confutati, poi, dal giudice di primo grado nel 2017, ai sensi della cui pronuncia le vicende illecite romane avrebbero dovuto essere ricollegate a due distinti gruppi criminali non mafiosi, integranti, però, reati comuni d'origine estorsivo-usuraia e delitti contro la pubblica amministrazione di tipo clientelare-corruttivo. La situazione venne nuovamente ribaltata con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 2018, la quale, avendo constatato l'esistenza di un'unica associazione di tipo mafioso attiva dal 2011 al 2014, in seguito alla fusione proprio dei due distinti gruppi criminali preesistenti, ritenne integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 *bis* c.p.. Infine, la Corte di Cassazione ha riaccolto la qualificazione dei fatti prospettata dal Tribunale di prima istanza, considerando maggiormente plausibile l'esistenza di due autonomi gruppi criminali riconducibili all'alveo normativo dell'associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p.. Uno dei gruppi individuati, infatti, era dedito alla realizzazione di delitti-scopo di carattere patrimoniale, l'altro, invece, di delitti-scopo contro la pubblica amministrazione.

<sup>24</sup> N. Dalla Chiesa, *A proposito di Mafia Capitale. Alcuni problemi teorici*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", vol. I, n. 2, 2015, pp. 1-15. Non pochi, infatti, erano i dubbi sulla potenziale configurazione di una consorteria criminale propriamente mafiosa. Erano l'assenza di un'organizzazione strutturata chiaramente in modo unitario e verticistico e l'inesistenza di un controllo del territorio pregnante e multi-direzionato, come quello esercitato dalle "mafie tradizionali", a frenare la forte convinzione di avere di fronte una nuova mafia locale.

### 2.3 Un'ulteriore prospettiva moderna: il contatto con le mafie delocalizzate

Il successo a metà dell'esperienza giurisprudenziale connessa al caso di "Mafia Capitale" è servito per approcciare in maniera moderna e duttile la questione delle "mafie delocalizzate", con particolare riferimento alle cellule di 'Ndrangheta insediate al di fuori del territorio calabrese e soprattutto nel nord della penisola.

È in questo contesto che si verificano gli strappi più vistosi al modello di associazione di tipo mafioso concepito a "struttura mista".

Un ampio filone giurisprudenziale, infatti, si è fatto portatore di una linea interpretativa alquanto innovativa, facente leva sulla considerazione per la quale sarebbe sufficiente una dimostrazione potenziale e non più attuale, effettiva, della forza di intimidazione, caratteristica principale del metodo operativo mafioso.

In un certo senso, con tale approccio, sarebbe l'attività d'accertamento a venir amputata<sup>25</sup>.

Un orientamento con tali basi e premesse, ha come effetto quello di trasformare la natura del delitto di associazione mafiosa in reato associativo "puro", privato di quel *quid pluris* che storicamente lo ha sempre contraddistinto.

È sulla valutazione circa la presenza di specifiche caratteristiche interne al gruppo criminale (come ad esempio: forme rituali di arruolamento e iniziazione, rigida gerarchia, legami funzionali con soggetti esterni al clan, ineliminabile cordone ombelicale con le cosche radicate nella "madrepatria" calabra) che si fonda la previsione sulla semplicemente potenziale capacità di avvalersi della forza di intimidazione<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> R. Sparagna, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in "Diritto penale contemporaneo", pubblicato il 10 novembre 2015, pp. 1 ss. In particolare, per ovviare al vuoto probatorio dovuto alla seria difficoltà di verificare la concreta operatività del metodo mafioso in importanti processi contro nuclei criminali 'ndranghetisti insediati in Piemonte e in Liguria, alcuni giudici di merito e altri di legittimità hanno ritenuto di poter procedere ad una significativa contrazione della fattispecie. Si è considerato bastevole, a livello probatorio, dar dimostrazione del legame tra il gruppo criminale sottoposto a giudizio e l'associazione mafiosa "madre" con sede in Calabria. Verrebbe così accantonata la necessità di comprovare effettivamente l'uso della forza d'intimidazione, del suo conseguente assoggettamento e della tangibile presenza di un sistema di radicata omertà negli specifici contesti di insediamento.

<sup>26</sup> C. Visconti, *Mafie straniere e 'Ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 1, 2015, pp. 354 ss. Alcune sezioni della Corte di Cassazione superano, vanno oltre alle osservazioni incentrate sull'elemento specializzante dell'associazione mafiosa. Ossia, mettono completamente in discussione il ruolo chiave giocato dall'attuazione concreta e percepita della forza di intimidazione come *modus operandi* all'interno di uno specifico ed individuato territorio.

Il sentiero interpretativo imboccato da parte della Suprema Corte, in sostanza, si fonda sull'idea di fondo che, in riferimento alle varie "sezioni distaccate" della 'Ndrangheta, sarebbe del tutto superfluo incaponirsi testardamente nel ricercare la prova visibile della capacità intimidatrice e della condizione di assoggettamento e omertà che ne derivano.

Il baricentro del momento probatorio dovrebbe spostarsi, più semplicemente, sui tratti caratteristici fondamentali della formazione associativa. In quest'ottica, non si richiedono ulteriori e difficoltosi passi successivi.

La sola individuazione degli elementi connotanti la 'Ndrangheta, dunque, basterebbe a delineare la pericolosità del contesto, indipendentemente dalla manifestazione della forza di intimidazione.

Concludendo la riflessione, richiedere ancora al giorno d'oggi la rigorosa dimostrazione di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe avere dei risvolti particolarmente negativi.

Ed è proprio per tale ragione che il citato innovativo orientamento ermeneutico tenta di farsi il più possibile strada. A causa di una forse eccessiva impronta tradizionalistica, infatti, il rischio primario è quello di configurare il modello mafioso di criminalità organizzata esclusivamente all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili al metodo stesso.

Inoltre, sarebbe ancor più grave ed inaccettabile, non cogliere, a causa di un'eccessiva rigidità interpretativa, la contemporanea mutazione genetica delle associazioni mafiose.

Esse tendono sempre più a vivere silenziosamente nell'ombra, lontane dalla luce dei riflettori mediatici. Mimetizzandosi a dovere, non appena vi si infiltrano, nei rami dell'economia legale, della finanza, delle istituzioni.

È di vitale importanza, pertanto, avere una visione d'insieme più ampia e più "mobile". Così, la perdita di centralità dell'elemento della forza di intimidazione non rappresenterebbe un'assurdità, ma anzi, al contrario, una manovra interpretativa indispensabile per poter affrontare in maniera adeguata il fenomeno attualmente dirompente delle "mafie atipiche" e delle "strutture mafiose delocalizzate" in territori lontani da quelli di originaria provenienza.

In tal senso, può considerarsi significativa la previsione contenuta all'ultimo comma dell'art. 416 *bis*, in cui si richiama apertamente all'uso della forza intimidatoria, ma senza specificarne gli effetti da prodursi in termini di assoggettamento e omertà.

Pertanto, si noti come già all'interno della norma cardine dell'intera materia viene indirettamente legittimata un'interpretazione di carattere estensivo. In particolar modo quando si tratta di "altre associazioni localmente denominate".

Si è fatto riferimento in questo paragrafo a situazioni criminali considerate di nuova formazione ed emersione, da parte, soprattutto, dell'opinione pubblica e del circuito della telecomunicazione, ma che in realtà, da un punto di vista fenomenico, sono tutt'altro che inedite.

Se il mondo del crimine cambia volto adeguandosi alle condizioni offertegli dal contesto storico-politico che lo circonda, se mutano forme e metodologie della sua estrinsecazione, se vengono a modificarsi le modalità con cui era solito palesarsi e rappresentarsi nella superficie del parallelo mondo della legalità, è indispensabile una concorrente evoluzione "di risposta".

Il Diritto, e gli strumenti da questo offerti, devono stare al passo coi tempi. Devono reggere l'onda d'urto rappresentata dal dinamismo criminale. Devono resistere e al contempo rispondere alle continue trasformazioni delle forme delinquenziali, soprattutto di tipo organizzato.

In tale ottica, non sono pochi a ritenere che il vigente articolo 416 *bis*, imperniato sulla forza intimidatrice del vincolo associativo e sulla condizione di soggezione ed omertà che essa produce, sia ormai superato dalle continue metamorfosi mafiose. Occorrerebbe provvedere, urgentemente, ad una riscrittura, ad un adattamento della norma.

Tale cambiamento dovrebbe tener conto delle capacità delle organizzazioni criminali di operare, oramai, senza il ricorso ingombrante all'uso della violenza, avvalendosi strategicamente, invece, in misura sempre più preoccupante della corruzione o del traffico di influenze illecite.

Lo spostamento sostanziale dell'azione mafiosa, da un contesto intimidatorio ad uno prevalentemente corruttivo, dovrebbe essere consacrato a livello normativo.

Il nuovo art. 416 *bis* dovrebbe essere diretto a contrastare, quindi, il complesso sistema criminale rappresentato dall'odierna associazione mafiosa.

Dovrebbe essere in grado di estendere la propria applicazione non più solo alle "mafie tradizionali", ma anche, soprattutto, a quelle organizzazioni criminali sempre più in rapporti con la società civile.

Sempre più dedite a pratiche corruttive e all'infiltrazione nei gangli del sistema economico legale e della pubblica amministrazione<sup>27</sup>.

### 3. *La globalizzazione del metodo mafioso: il superamento dei confini geografici nazionali*

#### 3.1 *Le ragioni della mobilità*

Come si è potuto notare, i fenomeni criminali mafiosi non sono affatto una reminiscenza del passato, un residuo di arretratezza. Tutt'altro. Essi presentano un'innata natura multidimensionale che li spinge ben oltre a banali mutamenti di pelle nel tempo e nello spazio.

Le trasformazioni che vivono e mettono in pratica non sono solo effetto dei più ampi cambiamenti dell'ordine sociale che li circonda, ma, ben più significativamente, sono espressione dell'assetto a geometria variabile che li contraddistingue sotto ogni aspetto.

Le associazioni mafiose rivelano, contestualmente, un alto grado di chiusura sociale verso l'interno, con linee di demarcazione ben fissate dal proprio e singolare apparato simbolico-normativo, ed un elevato livello di apertura verso l'esterno, con confini estremamente variabili a seconda del contesto, delle circostanze, delle occasioni<sup>28</sup>.

Il “*darwinismo*” che tratteggia la continua evoluzione della “specie mafiosa” nel panorama criminale e degli affari illeciti, non si riferisce tanto alle sue caratteristiche fisiognomiche, quanto a quelle comportamentali che rimandano ad una strenua capacità di adattamento.

La connotante abilità di fare sistema, da parte delle organizzazioni mafiose, non è stata minimamente intaccata nemmeno dal fenomeno della globalizzazione.

---

<sup>27</sup> V. Musacchio, *Il 416 bis va modificato, adeguato ai tempi e utilizzato in Europa*, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 3-4, 2020, pp. 999-1003. Quello che viene richiesto, in termini stretti, è un netto salto di qualità sul piano normativo. Una nuova fattispecie incriminatrice che sia adatta ad individuare e punire la fitta, stabile e penetrante rete di relazioni fra la cosiddetta “area grigia” (ovvero l'insieme di coloro che non disdegnano, per convenienza e opportunismo, il contatto con la criminalità organizzata) ed il crimine organizzato.

<sup>28</sup> R. Sciarone, *Le Mafie dalla società locale all'economia globale*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 43, 2002, pp. 49-82. È innegabile che le organizzazioni mafiose, ad oggi, proliferino anche lontano dai propri territori originari. Oramai non esistono aree più o meno propense, più o meno inclini, più o meno permeabili alla loro presenza e alla loro azione. Tali organizzazioni, pertanto, son ben distinguibili dai contesti in cui si impongono. Il che, tuttavia, non deve essere considerato come sintomo di piena indipendenza rispetto all'ambiente che assiste al loro sviluppo. Criminalità mafiosa ed ambito sociale d'affermazione non sono concetti isolabili. La ragione si rinviene facilmente nel fatto che essa stessa si replica proprio attraverso i rapporti con l'ambiente circostante.



Anzi, la globalizzazione ha rappresentato un incredibile fattore propulsivo per la loro immane espansione.

L'ideologia fondata sull'abbattimento delle frontiere e sulla cancellazione degli spazi geografici nazionali per favorire lo sviluppo dei mercati economici ha aperto le porte del mondo alle consorterie mafiose.

Alla globalizzazione economica, guidata dalla liberalizzazione degli scambi a livello mondiale, dalla libera circolazione delle persone e dall'istantaneità delle nuove tecnologie di comunicazione, è fisiologicamente seguita la globalizzazione criminale<sup>29</sup>.

In tal modo si possono comprendere i sempre più frequenti spostamenti di "residenza" all'estero dei clan malavitosi, considerandoli come il primo passo di una silenziosa esportazione del metodo criminale di stampo mafioso<sup>30</sup>.

Una delocalizzazione coperta, nascosta, sovrastata dalla frenesia e dal frastuono del nuovo ordine economico-istituzionale globalizzato.

La globalizzazione, infatti, ha inciso in maniera profonda sul rapporto viscerale esistente tra organizzazioni di stampo mafioso e territorio d'insediamento.

Quest'ultimo rimane una prerogativa imprescindibile per le varie consorterie: il controllo dello stesso, il suo ospitare un penetrante *network* di relazioni, l'insediamento di basi operative e la costruzione di una complessa rete corruttiva al suo interno, rappresentano ancora la linfa vitale per l'attiva sussistenza delle associazioni mafiose.

---

<sup>29</sup> A. Giannulli, *Mafia mondiale*, cit., pp. 199-209 e 310-318. D'altronde, se tutto il mondo si globalizza, perché mai non dovrebbero cavalcare questo processo di apertura e connessione senza limiti anche le associazioni mafiose? Perché non dovrebbero rendersi globali anche queste, che ben da prima erano in grado di muovere merci e capitali, senza troppi patemi, attraverso i territori di vari stati? Si pensi, in tal senso, al traffico di tabacchi lavorati esteri. Questo, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, non solo fu il grande *business* mafioso per circa un ventennio (superando di gran lunga i settori d'azione tradizionali come l'usura, l'estorsione ed il gioco d'azzardo), ma soprattutto il suo funzionamento impose una prima vera e propria collaborazione fra differenti organizzazioni delinquenziali (mafie balcaniche, malavita genovese e marsigliese, 'ndrine calabresi, Camorra napoletana, Cosa Nostra siciliana...). Configurando, in tal modo, una prima rete operativa criminale di dimensioni internazionali, a cui prendevano parte innumerevoli soggetti appartenenti a varie consorterie prettamente locali. Il grande commercio illegale di sigarette ha rappresentato, sicuramente, il precursore dell'attuale "mafia globale": sia per la vastità del mercato (dai paesi dell'Europa mediterranea a quelli medio-orientali, passando per il vecchio blocco sovietico); sia per la pluralità di attività criminali collegate ed integrate al suo interno (spaccio di stupefacenti, compravendita di armi, riciclaggio...).

<sup>30</sup> V. Dipietro, D. Fasciano, *Il controllo delle ingenti risorse economiche della criminalità: le organizzazioni transnazionali stanno globalizzando il crimine*, in "Gnosis-Rivista italiana di Intelligence", n. 4, 2006, in <http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista9.nsf/ServNavig/19>, sito consultato il 2/3/2021.

Tuttavia, si rende sempre più necessario un respiro internazionale: infatti, se queste si limitassero ad operare esclusivamente dentro i propri confini nazionali, andrebbero incontro ad un inevitabile isolamento.

Un'autocondanna che porterebbe prima ad una marginalità insostenibile e, poi, all'inevitabile scomparsa.

Se di nuovo corso può considerarsi lo sviluppo, durante l'ultimo ventennio, della società occidentale in una prospettiva globalizzata, lungo un unico piano spaziale al cui interno operano imprese ed imprenditori senza distinzione di nazionalità e provenienza, circolano persone, merci e capitali, altrettanto non può dirsi della strutturata capacità delle organizzazioni mafiose di matrice italiana<sup>31</sup> di espandersi verso territori esteri<sup>32</sup>.

La tematica della mobilità della criminalità mafiosa<sup>33</sup> è stata, inizialmente, studiata ed affrontata seguendo due differenti linee di pensiero: da un lato, si riteneva che quello mafioso fosse un fenomeno difficilmente esportabile, dato il suo forte attaccamento a fattori storici, economici, sociali quali componenti di un preciso modello culturale intrapiantabile.

Dall'altro, al contrario, aumentava la convinzione che le "mafie" avrebbero potuto sfruttare agilmente le opportunità offerte dai varchi aperti dalla globalizzazione nei tessuti connettivi dell'economia e della società.

Entrambe le impostazioni, tuttavia, sono state confutate dal crescente approfondimento delle attività di studio e di ricerca in materia.

---

<sup>31</sup> Si veda P. Campana, *Eavesdropping on the mob: the functional diversification of mafia activities across territories*, in "European Journal of Criminology", vol. VIII, n. 3, 2011, pp. 213 ss. L'archetipo della mobilità mafiosa è di per certo rappresentato dalle proiezioni di Cosa Nostra negli Stati Uniti a partire dagli anni Venti del secolo scorso, divenute, poi, parte integrante e costitutiva del modello organizzativo storicamente assunto da tale associazione. L'esempio siciliano, al giorno d'oggi, è stato rimpiazzato da quello della 'Ndrangheta calabrese, divenuta una vera e propria multinazionale del crimine con roccaforti operative sparse per tutto il globo (Australia e Canada su tutte).

<sup>32</sup> v. F. Calderoni, G. Berlusconi, L. Garofalo, L. Giommoni, F. Sarno, *The Italian mafias in the world: a systematic assessment of the mobility of criminal groups*, in "European Journal of Criminology", vol. XIII, n. 4, 2016, pp. 413-433. Nuovi possono essere considerati, invece, l'interesse e l'attivismo dei vari paesi "ospitanti" nei confronti delle formazioni criminali organizzate mafiose. Interesse, il più delle volte fermentato solamente in seguito all'accadimento di specifici ed inequivocabili eventi drammatici (si pensi alla strage di matrice 'ndranghetista a Duisburg, Germania, il 15 agosto 2007) che hanno doverosamente acceso i riflettori dell'attenzione mediatica.

<sup>33</sup> v. K. Von Lampe, *Transnational organized crime challenges for future research*, in "Crime, Law and Social Change", n. 58, 2012, pp.179 ss. Questione per nulla secondaria, anzi. Considerata da larga parte del mondo scientifico dedito allo studio del crimine organizzato, come una delle piaghe più problematiche a cui trovare una "cura".

Tanto la visione incentrata sull'irripetibilità del modello mafioso, quanto quella focalizzata sulla sua piena libertà di movimento, risultavano essere eccessivamente rigide, dogmatiche, aprioristiche. Non venivano, infatti, considerati numerosi altri fattori rilevanti.

La presenza della criminalità mafiosa in paesi diversi e lontani da quello d'origine può essere riconducibile, ad esempio, anche a spostamenti tanto intenzionali (ricerca di risorse, investimenti, occasioni legate alle contingenze del mercato), quanto involontari (necessità di fuggire dalla repressione delle forze dell'ordine o da quella derivante dalle guerre tra clan).

Significative, in tal senso, sono pure le questioni attinenti al livello di ricettività della società ospitante verso il crimine organizzato, quella delle possibili connessioni tra espansione mafiosa e flussi migratori, nonché quelle riguardanti i potenziali rapporti tra contesto di provenienza e territorio di approdo.

I processi espansivi del crimine mafioso, dunque, rappresentano una sfida conoscitiva ancora del tutto aperta, chiamando in causa temi problematici diversi e ricorrenti, affrontati in assenza di un approccio unitario.

Nel tentativo di comprendere le ragioni alla base dell'uscita dei gruppi criminali mafiosi dalla loro "*comfort zone*", rappresentata dal proprio territorio natio, si sono sviluppate due diverse concezioni fondate sulla medesima premessa: l'espansione internazionale della presenza mafiosa sarebbe un mero effetto collaterale delle migrazioni di massa.

In sostanza, i vari gruppi italiani di immigrati, trovando difficoltà o ponendo coscientemente resistenza all'integrazione nel nuovo territorio, si chiuderebbero a riccio attorno all'unica vera sicurezza rimastagli: l'appartenenza "comunitaria".

Tale spiegazione "subculturale", come detto, presenta due declinazioni.

La prima ritiene che tale chiusura, frutto dell'incapacità di conciliarsi con la società d'accoglienza, sfoci nella formazione di gruppi criminali organizzati all'interno dei quali trasmettere le proprie norme ed i propri valori, da tramandare poi alle generazioni successive.

La seconda, invece, sostiene convintamente che all'interno dei gruppi italiani immigrati all'estero vengano collocati sapientemente, in precedenza, dagli stessi sodalizi mafiosi, dei loro affiliati.

In tal modo, quest'ultimi strumentalizzerebbero la presunta appartenenza geografico-identitaria per creare circuiti relazionali chiusi, dai quali si genererebbe un sentimento diffuso di solidarietà e fiducia. Elementi che rappresentano le fondamenta dell'organizzazione criminale mafiosa.

Tuttavia, entrambe le visioni risultano essere inadatte a spiegare l'attualità degli effetti prodotti, dal crimine organizzato mafioso, sulla società e sull'economia globale.

È in atto una vera e propria "colonizzazione" di intere reti commerciali ed istituzionali, nonché la "conquista" di interi territori funzionali ai loro scopi.

Dunque, alla luce di ciò, appare se non altro riduttivo ricondurre l'estensione a livello internazionale delle associazioni mafiose all'inevitabile riproduzione dell'ambiente di provenienza.

In tal modo si trascurerebbe colpevolmente l'osservazione secondo cui anche scenari socioeconomici differenti da quelli di originaria formazione possano costituire un'occasione importante e favorevole per l'insediamento mafioso<sup>34</sup>.

### 3.2 *Le modalità della diffusione transnazionale: tre meccanismi di riferimento*

In tal sede sono due i punti di interesse su cui si intende soffermarsi: da un lato, in che termini dover considerare la dilagante estensione extranazionale delle tradizionali consorterie mafiose; dall'altro, individuare alcuni scenari tipici di presenza mafiosa all'estero.

Frequente, in relazione alla prima delle due tematiche prospettate, è la spiegazione dell'espansione mafiosa in chiave strettamente evolucionistica.

Questa, tuttavia, dimentica il forte e caratteristico attaccamento di tali organizzazioni ad un proprio metodo operativo, assai difficilmente accantonabile e scalfibile.

L'integrazione delle mafie a fenomeni economici globalizzati su scala planetaria rappresenterebbe una sorta di apice non più superabile, uno stadio estremo dello sviluppo mafioso.

Le associazioni mafiose così progredite non avrebbero più interesse a controllare in modo tangibile il territorio, nonché le attività e la realtà sociale ad esso collegate.

---

<sup>34</sup> v. C. Morselli, M. Turcotte, V. Tenti, *The mobility of criminal groups*, in "Global Crime", vol. XII, n. 3, 2011, pp. 165 ss.

Le mafie della globalizzazione si sarebbero “finanziarizzate”, acquisendo una monopolistica predilezione per la gestione dei grandi traffici illeciti.

La mafia tradizionale starebbe, da un lato, perdendo la propria tipica dimensione di radicamento territoriale, e dall’altro, assumendo una composizione sempre più “liquida” attraverso una continua “diluizione” nei flussi economici alla portata di un semplice *click*.

In poche parole, la “nuova mafia globalizzata” confinerebbe, oramai, a mero ricordo quella storica di lunga presenza.

Niente di più inverosimile.

L’espansione territoriale non fa affatto venir meno la rilevanza e la strategicità del radicamento locale nelle aree di origine.

L’allargamento del raggio d’azione dei gruppi criminali mafiosi è, infatti, avvenuto a partire proprio dal consolidamento dei *network* costruiti in passato, a partire da quelli inseriti nei mercati illegali ed informali.

Uno dei punti di maggior forza e peculiarità dei sodalizi mafiosi è proprio la capacità di combinare persistenza e cambiamento, conservazione di assetti ampiamente consolidati ed adattamento alle trasformazioni del mondo economico-sociale in cui vivono<sup>35</sup>.

La seconda tematica, invece, riguarda le tipologie dei processi di diffusione all’estero delle organizzazioni mafiose. Esistono potenzialmente numerosi elementi esplicativi che tendono ad intrecciarsi e a combinarsi tra di loro, potendo anche cambiare nel corso del tempo<sup>36</sup>.

È, tuttavia, possibile individuare tre macro-schemi di espansione, ciascuno dei quali imperniato su una ragione principale diversa.

Una tale distinzione analitica ha l’obiettivo essenziale di identificare determinati fattori chiave utili a comprendere l’agire della criminalità mafiosa su nuovi territori in campo internazionale.

---

<sup>35</sup> R. Sciarrone, L. Storti, *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the italian mafia in Germany*, in “Crime, Law and Social Change”, vol. LXI, n. 1, 2014, pp. 37-60. Le consorterie di matrice mafiosa riescono ad essere così onnipresenti e travolgenti, a prescindere dalle varie condizioni e situazioni di contorno, proprio grazie al “*mix*” di arcaicità e contemporaneità, violenza e capacità di persuasione, innervamento locale ed apertura globale, che le contraddistingue da qualsiasi altra manifestazione criminale.

<sup>36</sup> E. Cicone, *Le mafie: dall’Italia al mondo e ritorno*, in *Atlante Geopolitico Treccani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/le-mafie-dall-italia-al-mondo-e-ritorno\\_%28Atlante-Geopolitico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-mafie-dall-italia-al-mondo-e-ritorno_%28Atlante-Geopolitico%29/), sito consultato il 5/3/2021.

Nel primo scenario ideale, la mobilitazione verso un luogo distante da quello di storico radicamento è dovuta all'esigenza di "fuggire", ossia di disperdere le proprie tracce in modo da celare la propria presenza ai gruppi rivali, con i quali può essere in corso un'accanita lotta per il potere, oppure all'azione investigativa e di ricerca delle forze dell'ordine<sup>37</sup>.

In tale ambito sono plurimi gli elementi rilevanti sulla base dei quali viene compiuta la scelta del paese "ospitante".

La presenza stabile in questo, ad esempio, di altri affiliati dello stesso gruppo criminale, di cellule di altre consorterie che nel tempo si sono specializzate proprio nel fornire tale servizio ai latitanti<sup>38</sup>, di familiari o conoscenti regolarmente residenti, della cui piena integrazione nel contesto locale non si esita ad approfittare.

Ulteriori vantaggi, per l'identificazione del luogo di "soggiorno nascosto", possono derivare dalla sua posizione geografica. Gli stati limitrofi, infatti, consentono di mantenere pressoché invariati i contatti con i luoghi di origine e, conseguentemente, la capacità di continuare a condurre e concludere affari negli stessi.

Non sono da escludere a priori, tuttavia, le vicende di fuga in Paesi decisamente lontani, facenti parte di un altro continente.

Questo non solo perché la distanza viene percepita come un fattore di salvaguardia maggiore da parte di chi in Italia andrebbe incontro a pene ragguardevoli, ma anche perché viene considerata come una seria occasione a beneficio della possibilità di intessere nuove trame, nuovi contatti criminali.

---

<sup>37</sup> F. Varese, *Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Einaudi, Torino, 2011 e R. Sciarrone, *Mafie vecchie e mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009. Entrambi gli autori sottolineano che il luogo in cui rifugiarsi, per breve o lungo periodo che sia, non rientra mai all'interno di un territorio completamente sconosciuto. Infatti, lo spostamento, essendo motivato da una ragione essenzialmente contingente, creatasi nella regione di appartenenza, difficilmente potrà esser stato pianificato in precedenza nei minimi dettagli. Pertanto, verranno preferite, di per certo, aree in cui già sia disponibile sul posto un "patrimonio" relazionale preesistente in grado di agevolare l'occultamento dei fuggitivi/ricercati. Attivare velocemente contatti pregressi per affrontare la propria permanenza lontano da casa, quindi, rappresenta un elemento primario per meglio comprendere la capacità mafiosa di fare ingresso e legarsi a nuovi territori esteri.

<sup>38</sup> A. Scaglione, R. Sciarrone, *Il radicamento in una zona di confine. Gruppi mafiosi nel Ponente ligure*, in R. Sciarrone, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2014, pp. 217-260. Un'abilità di tal tipo è stata riscontrata specialmente nei gruppi delinquenziali operanti nel tratto di costa posto nella frazione della Liguria, meglio nota come "Riviera ligure", che si estende dai quartieri occidentali di Genova fino al confine francese, in prossimità della città di Ventimiglia. Sin dai primi anni Sessanta, grazie proprio alla vicinanza col paese transalpino, si è accertata l'esistenza di una rete criminale funzionale a favorire la "controllata sparizione" degli esponenti di organizzazioni mafiose.

Sono numerosi i casi accertati di membri di Cosa Nostra, e più recentemente della ‘Ndrangheta, fuggiti in Nord o Sud America<sup>39</sup>.

Un fattore da non tralasciare riguarda il quadro giuridico del paese di “accoglienza”. Le considerazioni svolte in tal ambito riguardano due assi principali: il livello normativo-istituzionale ed il divario esistente tra la presenza di norme astrattamente applicabili e la loro applicazione concreta<sup>40</sup>.

Da un lato, infatti, la configurazione, da parte dei paesi stranieri, di una fattispecie quantomeno simile o riconducibile a quella italiana degli artt. 416-416 *bis* c.p. rappresenta il prerequisito per l’attuazione di importanti forme di cooperazione di natura internazionale.

Un provvedimento di estradizione, ad esempio, può avere effettivamente luogo solamente nei casi in cui la condotta di associazione criminale sia prevista come reato in entrambe le realtà statali coinvolte (ossia quella di origine e quella di approdo dei latitanti appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose).

Dall’altro lato, la semplice previsione di norme interne ed accordi internazionali non basta, di per sé, a supportare un’efficace azione giudiziaria e di repressione. Sono molti, infatti i paesi in cui in assenza della tangibilità dei cd. “reati-fine”, il reato associativo non viene nemmeno perseguito.

Una problematica di non lieve entità è rappresentata dalle grandi difficoltà, riscontrate da alcuni ordinamenti, nel prevedere il legame associativo criminale come delitto in sé e per sé<sup>41</sup>.

Assumendo, infatti, come centrale la concezione individuale della responsabilità, la presenza di un vincolo organizzativo è considerato il più delle volte come mera circostanza aggravante del delitto commesso nel caso di specie per cui si agisce.

---

<sup>39</sup> F. Forgione, *Mafia Export. Come ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009, pp. 40-50 e 191-204. Concentrandosi sulla malavita calabrese, basti pensare alla latitanza in Canada di alcuni boss del clan Siderno o del clan Coluccio-Aquino, entrambe terminate con l’arresto degli stessi nei primi anni Duemila.

<sup>40</sup> V. Militello, *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione Europea. Percorsi di armonizzazione*, Università di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza (a cura di), Palermo, 2015, pp. 22-58, in [https://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto\\_SD\\_Nozione\\_Crim\\_EU.pdf](https://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto_SD_Nozione_Crim_EU.pdf), sito consultato il 7/3/2021. Solo gli ordinamenti di Danimarca e Svezia, tra quelli dei 28 paesi membri dell’Unione Europea, non considerano penalmente rilevante la condotta associativa di natura criminale. In tutti gli altri contesti giuridici, l’associazione plurisoggettiva finalizzata al compimento di attività ed atti illeciti viene incriminata in maniera indipendente rispetto ai reati posti in essere dai suoi singoli soggetti componenti.

<sup>41</sup> v. F. Allum, A. Colletti, *Italian mafias in Europe: an information gap?*, in “The European Review of Organized Crime”, vol. II, n. 2. 2015, pp. 149-160. Inoltre, a causa della mancanza di esperienza e della non abitudine a procedere nei confronti di siffatte situazioni criminologiche, i pochi processi che riescono ad instaurarsi si trasformano velocemente in macchinazioni giudiziarie estremamente lunghe, complesse, farraginose, destinate a cadere in un nulla di fatto.

Il secondo scenario idealtipico di espansione internazionale considerato si riferisce ai vari *pattern* strategici che le organizzazioni intendono seguire andando alla ricerca degli *asset* migliori possibili per la realizzazione delle attività illegali tipiche che sostentano l'associazione.

In quest'ottica, l'insieme dei paesi coinvolti può prestarsi allo svolgimento di funzioni dalla natura più varia, finendo per dar vita ad un intricato sistema di relazioni e collegamenti.

I paesi esteri possono fungere da luoghi di approvvigionamento di beni da indirizzare poi verso altri mercati, come avviene ad esempio per le sostanze stupefacenti (prodotte tra Sud America ed Asia centrale e poi destinate principalmente allo smercio in Europa ed in America del Nord); possono fungere da semplici corridoi per il transito di merci e prodotti dal mercato di origine a quello di approdo (in tal caso lo sguardo dei gruppi criminali è rivolto all'individuazione di specifiche e necessarie caratteristiche, come la presenza di un affaccio sul mare, o comunque di altre conformazioni geografiche che offrano accesso ad estesi tratti di territorio, e di infrastrutture efficienti quali reti aeroportuali ed autostradali<sup>42</sup>); infine, possono rappresentare il canale di sbocco di interi traffici commerciali illeciti (in tal caso viene evidenziata la necessaria collaborazione, che si spinge sino ad arrivare a veri e propri accordi di spartizione, con i gruppi criminali autoctoni, ossia già presenti sul territorio in questione.

Nei confronti dei quali le consorterie mafiose fanno valere la propria esperienza, la propria fama ed il proprio cospicuo capitale relazionale<sup>43</sup>).

L'allargamento a livello internazionale del raggio d'azione della criminalità mafiosa, infine, può essere spiegato anche attraverso una dimensione economica.

La portata globale degli affari illeciti che gestisce, induce la stessa criminalità a considerare i paesi esteri come "zone franche" di investimento nel circuito dell'economia legale.

---

<sup>42</sup> D. Scarabelli, *La penetrazione delle mafie italiane nell'economia dell'Unione Europea*, in E. Ciconte, F. Forgione. I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie*, vol. IV, cit., pp. 255-265. In base alle caratteristiche fatte presenti, Spagna e Paesi Bassi, tra i paesi europei, costituiscono i nuovi imprescindibili punti di riferimento per lo stazionamento e lo smercio di larga parte delle sostanze stupefacenti commerciate a livello globale dalle organizzazioni mafiose.

<sup>43</sup> J. Dagnes, D. Donatiello, R. Sciarrone, L. Storti, *Le mafie italiane all'estero: un'agenda di ricerca*, in "Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali", n. 87, 2016, pp. 164-166.



La massiccia mole prodotta di denaro “sporco” deve necessariamente essere salvaguardata attraverso un’attenta operazione di “pulizia”, in modo da non essere più ricollegata alle attività che l’hanno generata<sup>44</sup>.

Entra così in gioco la tanto fondamentale quanto articolata attività di riciclaggio<sup>45</sup>, la quale può essere messa in pratica attraverso due canali principali: da un lato, l’inserimento di capitali nel sistema bancario-finanziario a cui si chiede di occultarne la provenienza; dall’altro, il loro utilizzo in attività imprenditoriali locali.

Non si tratta di una pratica dai risvolti esclusivamente difensivi. Infatti, il riciclaggio è diretto in via principale, sì, a proteggere i capitali delle organizzazioni criminali, ma viene utilizzato anche per incrementare il fatturato dei propri affari diversificando e potenziando la gamma degli investimenti.

Di prima importanza, dunque, per i gruppi del crimine organizzato, diventa valutare la legislazione nazionale dei paesi coinvolti<sup>46</sup>.

Questo perché a seconda della presenza, dell’approccio contenutistico e della precisione applicativa di previsioni in materia di antiriciclaggio, accertamenti bancari e violazioni fiscali, il quadro normativo di un qualsiasi paese può favorire oppure scoraggiare l’assalto predatorio, da parte delle mafie, all’economia legale.

In seguito a questa panoramica, è possibile individuare due differenti modalità di insediamento all’estero da parte delle organizzazioni mafiose<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Si veda: *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe: Final Report of Project OCP (Organized Crime Portfolio)*, E. U. Savona, M. Riccardi (eds.) Transcrime – Università degli Studi di Trento, Trento, 2015, pp. 149-165, in <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf>, sito consultato il 9/3/2021. Gli studi approfonditi circa i luoghi ed i modi in cui la criminalità organizzata, divenuta oramai transnazionale, crea e fa girare la sua economia ruota attorno alla risposta da dare a tre domande chiave. Quest’ultime riguardano: l’origine dei proventi accumulati (ossia, da che mercati questi si generano?); i settori di investimento di tali proventi (quali attività dell’economia legale vengono coinvolte?); la reazione delle istituzioni nazionali ed internazionali (in quale misura i proventi delle associazioni criminali vengono confiscati e sequestrati dalle varie autorità a ciò preposte?).

<sup>45</sup> v. M. Levi, *Money for crime and money for crime: financing crime and laundering proceeds*, in “European Journal on Criminal Policy and Research”, n. 21, 2015, pp. 275 ss. Anche in questo settore la chiave di lettura è rappresentata dal cd. capitale sociale delle mafie che, come un *passe-partout*, apre senza difficoltà le porte del mondo della finanza globale e contemporanea. Quest’ultima, in definitiva, rappresenta, il forziere immateriale da cui i gruppi della criminalità organizzata attingono per continuare a (auto) finanziarsi.

<sup>46</sup> N. Gilmour, *Understanding money laundering: a crime script approach*, in “The European Review of Organised Crime”, vol. I, n. 2, 2014, pp. 35 ss.. Il contrasto alla pratica del riciclaggio di denaro costituisce una delle maggiori sfide attuali per gli organismi internazionali preposti alla lotta contro il crimine organizzato. Si tratta, in sostanza, di analizzare dettagliatamente, comprendere e, possibilmente, prevenire quello che può essere definito come una sorta di “copione” criminale. Affermatosi attraverso precise e ripetitive forme e metodologie. Come, ad esempio, gli investimenti in attività ad alta intensità di liquidità oppure gli acquisti di beni (mobili ed immobili) di alto valore.

<sup>47</sup> J. Dagnes, D. Donatiello, R. Sciarone, L. Storti, *Le mafie italiane all’estero*, cit., pp. 171-172.

La prima assume le sembianze di un'infiltrazione, ossia di una presenza di tipo transitorio, fondata, perlopiù, sul saper cogliere e sfruttare le opportunità economiche favorevoli per alimentare i propri mercati illeciti.

La seconda, invece, è sintomo di un più chiaro radicamento, palesato dall'ingombrante vitalità nell'economia legale che, a volte, mette addirittura in ombra le classiche e primigenie attività di natura illecita<sup>48</sup>.

Tale situazione presuppone una presenza ben più costante e duratura che permette di considerare gli attori criminali come qualcosa di ulteriore rispetto a semplici operatori economici.

L'agire mafioso, in tali contesti, è ben più esteso.

Crea inestricabili reti relazionali lungo le quali si scambiano e si condividono risorse in modo torbido e si strutturano profili durevoli di complicità e collusione. Proprio come quelli che contraddistinguono il principale alleato della mafia: la cd. "zona grigia".

Concludendo, l'era della globalizzazione porta con sé l'evidente fardello di un "lato oscuro" in lauta crescita.

Il fenomeno oramai strutturato della criminalità mafiosa, in una prospettiva internazionale, capace di rinnovarsi in continuazione, di insediarsi in nuovi territori e conquistare nuovi mercati, pone problemi globali di più ampio spettro: la qualità dell'economia e delle operazioni finanziarie, la trasparenza del mondo politico e professionale, l'efficacia delle azioni di contrasto introdotte dalle istituzioni nazionali e sovranazionali.

Si va ben oltre l'internazionalizzazione delle organizzazioni e delle attività criminali.

---

<sup>48</sup> R. Sciarrone, L. Storti, *Complicità trasversali fra mafia ed economia. Servizi, garanzie, regolazione*, in "Stato e Mercato", n. 3, 2016, pp. 353 ss. Tra le fila delle organizzazioni mafiose, è in atto un vero e proprio processo di ibridazione tra le "vecchie" dinamiche dell'illegalità ed il "nuovo" interesse verso il contrapposto mondo della legalità. Questa pervasiva sovrapposizione rende quanto mai poco agevole tracciare una netta linea di demarcazione tra i due universi in cui la criminalità mafiosa opera. Gli intrecci tra legale ed illegale sono oramai radicati nel tessuto socioeconomico e le conseguenze sono delle più disastrose: limitazione dello sviluppo, disincentivazione degli investimenti, mercati saturati e chiusi all'accesso, diffusione su larga scala di comportamenti criminali opportunistici e scarsamente innovativi.

#### 4. *La 'Ndrangheta come esempio paradigmatico delle strategie e dell'espansione internazionale della criminalità di stampo mafioso*

La 'Ndrangheta, con la sua fittissima rete internazionale di *business* e contatti e la sua estrema versatilità criminale, costituisce l'esempio perfetto per capire cosa rappresenti e come funzioni la criminalità organizzata al tempo della globalizzazione.

Il fatturato da circa 55 miliardi all'anno<sup>49</sup> e le diramazioni tentacolari in ogni continente, la rendono indiscutibilmente, ad oggi, non solo il gruppo mafioso, ma in generale il gruppo criminale, più potente ed influente dell'intero pianeta.

Dai porti canadesi di Windsor, Halifax e Montréal alle città metropolitane dello stato-continente australiano (Griffith, Melbourne, Adelaide, Canberra), passando per i *Länder* tedeschi e ritornando verso le riserve indiane delle contee dello stato di New York, a nord, e verso il reticolo dell'America Latina più a sud (Colombia, Venezuela, Brasile, Argentina).

C'è un unico filo rosso, un'unica mano invisibile che connette tra loro queste zone sparse lungo l'intero planisfero: la presenza della 'Ndrangheta.

Dopo un cinquantennio vissuto all'interno di uno stretto cono d'ombra, alle spalle delle gesta della più nota e "pubblicizzata" mafia siciliana, la 'Ndrangheta calabrese, a partire dagli anni Novanta, ha costruito un vero e proprio marchio capace di affermarsi in maniera incontrastata in Italia e nel mondo.

La caratteristica che la rende unica nel panorama mondiale della criminalità è la sistematica trasformazione dei legami familiari e di sangue in legami criminali, collante sociale, vincolo di omertà.

L'ossessiva riproduzione di tradizioni, riti, senso di appartenenza anche a migliaia di chilometri di distanza dalla sua terra d'origine l'ha resa immune a qualsiasi deformazione ed "inquinamento" culturale.

Ha reso, inoltre, possibile lo sviluppo della sua seconda anima, quella estremamente moderna, al passo coi tempi, capace di perforare, prima, e mettere solide radici, poi, nei gangli vitali dell'economia e della società di regioni geografiche diverse e distanti.

---

<sup>49</sup> A. Pasini, 31 agosto 2020, *La mafia sottrae il 15-20% del Pil. Fattura 26 volte gli utili di Intesa*, in <https://www.affaritaliani.it/cronache/la-mafia-sottrae-il-15-20-del-pil-fattura-26-volte-gli-utili-di-intesa-691630.html>, sito consultato il 9/3/2021.

Per potersi affermare con autorevolezza e prestigio a livello globale<sup>50</sup>, la ‘Ndrangheta ha da subito capito l’esigenza di dotarsi di una struttura aperta, di più ampio respiro. Per prima la ‘Ndrangheta ha costruito e messo in pratica una vera e propria dimensione criminale transnazionale, attraverso un perfetto modello bifasico organizzativo ed operativo<sup>51</sup>.

Da un lato vi è una componente puramente criminale, fondata sui legami con la terra natia e la famiglia, quali irrinunciabile linfa vitale dell’intera associazione, e composta da familiari, soggetti fidati o affiliati alla stessa.

Dall’altro lato, una componente esterna e parallela alla prima, una realtà “professionale” specializzata nell’occultare i risultati ed i guadagni delle attività criminali all’interno del circuito economico-finanziario globale, inondandolo ed adulterandolo con quantità massive di denaro sporco.

Due facce opposte della stessa medaglia, riconducibili rispettivamente al classico attaccamento e controllo del territorio e alla sempre più contemporanea proiezione internazionale.

È questo il punto di partenza per descrivere la “glocalità<sup>52</sup>” della ‘Ndrangheta.

La ‘Ndrangheta può essere considerata come un caso di studio, fortemente paradigmatico, dell’incontenibile impeto espansivo tipico della criminalità organizzata.

Non solo perché, come ricordato, è l’entità criminale più potente ed “affidabile” al mondo, padrona di un ruolo di primissimo piano nel funzionamento dello sconfinato mercato delle sostanze stupefacenti (grazie alla collaborazione con vari gruppi criminali autoctoni controlla, infatti, tutte le sue macrofasi: produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione); ma anche perché sta mettendo in atto tangibili strategie di egemonizzazione dirette ad assumere il controllo di sempre più ampie zone territoriali.

---

<sup>50</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano, 2018, pp. 201-208. Sono pochissime le esperienze di natura criminale che possono vantare livelli di radicamento, diffusione e reputazione simili a quelli della ‘Ndrangheta, la quale, alla stregua di Cosa Nostra, ha cominciato ad espandersi dapprima inseguendo e poi controllando le rotte dell’emigrazione transoceanica e continentale. Successivamente, guidando e dando un più ampio perché agli spostamenti di persone ed interessi, sulla base di vere e proprie scelte strategiche programmate (basti pensare a quanto attraente fosse la mole di profitti che ruotava attorno al mercato nero venutosi a formare nel periodo proibizionista negli Stati Uniti). Venivano così a crearsi le prime figure di “colonie” all’estero e le embrionali forme di “colonizzazione” di territori ospiti.

<sup>51</sup> F. Forgione, *Mafia export*, cit., pp. 71-75.

<sup>52</sup> cfr. D. Hobbs, *Going down the glocal: the local context of organised crime*, in “The Howard Journal of Criminal Justice”, vol. XXXVII, n. 4, 1998, pp. 407-422.

Quest'ultime situate, soprattutto, nel cuore pulsante della produttività economica del nostro paese, ossia nel cd. "triangolo industriale" formato da Liguria, Piemonte e Lombardia.

I suoi meccanismi espansivi si riproducono in maniera quasi "ciclica", nel senso che è possibile individuarne elementi specifici di significativa somiglianza.

Permettendo, in tal modo, di rinvenire una sorta di linea di continuità tra le modalità di penetrazione in Nord Italia, così come in Germania, Australia e Canada<sup>53</sup>.

Lo spirito di conquista 'ndranghetista si manifesta all'interno di un assoggettamento totalizzante alla madrepatria calabra, dal punto di vista morale e strategico.

La mente, il cuore, e l'"ordinamento", con i suoi principi generali e le sue norme di condotta, dell'organizzazione sono impiantati in un'unica regione.

Il polmone calabrese della 'Ndrangheta è suddiviso in tre differenti lobi, dai quali ha avuto inizio la scalata al successo e all'irrefrenabile conquista territoriale: la piana di Gioia Tauro sul versante tirrenico, la Locride sul fianco ionico e la città di Reggio Calabria al centro, in prossimità dello stretto di Messina.

Tale considerazione spiega come la logica dello spostamento propria della 'Ndrangheta sia ancorata al primato metodologico del territorio<sup>54</sup>.

Nel senso che, quest'ultimo rappresenta il principale e più intenso obiettivo dell'attività di conquista, seguita dall'automatica, correlata e conseguente esportazione da una zona geografica all'altra, a prescindere dalla pura distanza spaziale, di legami di parentela, conoscenza e compaesanità.

La 'Ndrangheta racchiude in sé e palesa al mondo esterno, dunque, il più classico degli esempi di "colonizzazione al contrario".

Si è di fronte, infatti, ad una comunità dalle radici agro-pastorali, nata e cresciuta in piccole località strette attorno all'isolato e ruvido massiccio montuoso dell'Aspromonte, che cresce, viaggia, si sposta all'assalto, senza remore, di affermate zone industrializzate (ad esempio il Nord Italia, il bacino della Ruhr tedesco, il Brabant

---

<sup>53</sup> E. Ciconte, *'Ndrangheta International*, in "Limes-Rivista italiana di Geopolitica. Il circuito delle mafie", n. 10, 2013, pp. 35-42, in <https://www.limesonline.com/cartaceo/german-connection?prv=true>, sito consultato il 12/3/2021.

<sup>54</sup> N. Dalla Chiesa, *Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo*, Laurana, Milano, 2017, pp. 25-39. In tal modo si spiega anche il fatto che la penetrazione in un territorio nuovo si espliciti attraverso gli affermati e tradizionali modelli della gemmazione (ossia la dislocazione all'estero di alcune "cellule" originariamente dimoranti nella terra d'origine e la relativa riproduzione dei propri tratti caratteristici) o della cooptazione (consistente nell'attività di aggregare le varie sfaccettature della realtà locale attorno alla propria presenza).

nei Paesi Bassi), come di aree geografiche di respiro contemporaneo e di nascita recente (su tutte Canada ed Australia).

Tale diffusione, è bene ricordare, non sempre è stata conseguenza diretta e voluta di oculare e premeditate scelte strategiche criminali, programmate a tavolino, ma anzi, non sono pochi i casi in cui questa sia da ricondurre a “fattori casuali” di matrice storica.

In Germania, ad esempio, le prime presenze di ‘Ndrangheta si ricollegano al periodo successivo alla sottoscrizione di un accordo bilaterale tra l’Italia ed il paese teutonico nel 1955, diretto alla redistribuzione di manodopera italiana soprattutto nei *Länder* occidentali<sup>55</sup>.

L’intesa, facente parte di un più ampio programma di politiche occupazionali in favore dei paesi aderenti all’OECE, diede vita ad una massiccia migrazione di lavoratori, provenienti soprattutto dall’Italia meridionale, diretti verso le regioni tedesche ospitanti i maggiori centri di industria pesante: l’Assia, il Baden-Württemberg e il Nord Reno-Vestfalia.

Fatta tale doverosa precisazione, preme rilevare che l’evidente propagazione a macchia d’olio della presenza ‘ndranghetista sul vecchio continente, e non solo, rispetta un fondamentale e comune schema operativo.

Le dinamiche espansionistiche della ‘Ndrangheta, infatti, sono governate dal principio cardine della vicendevole correlazione tra il paese di originaria provenienza della ‘ndrina (ossia la singola “cosca” familiare, la riproduzione in termini microscopici dell’intera organizzazione) trapiantata all’estero ed il nuovo luogo di stanziamento (alcuni esempi di equazioni biunivoche sono: Africo-Milano e Cutro-Reggio Emilia in Italia, Siderno-Toronto in Canada, Platì-Griffith in Australia, San Luca-Duisburg in Germania).

È dunque impossibile parlare di gruppi, sezioni, cellule criminali generalmente e semplicisticamente “calabresi”.

Al contrario, in maniera più corretta<sup>56</sup>, bisogna far riferimento in modo specifico a clan “africoti”, “sanlucoti”, “reggini”, “cutresi”.

---

<sup>55</sup> F. Forgione, *German Connection*, in “Limes-Rivista italiana di Geopolitica. Il circuito delle mafie”, n. 10, 2013, pp. 27-34, in <https://www.limesonline.com/cartaceo/german-connection?prv=true>, sito consultato il 12/3/2021.

<sup>56</sup> Si veda N. Dalla Chiesa, *L’espansione delle organizzazioni mafiose. Il Nord-Ovest come paradigma*, in M. Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 241-265.

In conclusione, la 'Ndrangheta è di per certo la mafia italiana che più si è evoluta e trasformata nel corso del tempo. Per un lunghissimo periodo è stata colpevolmente inosservata e costantemente minimizzata.

Ignorata a tal punto da venir considerata, nei migliori dei casi, come una brutta copia atavica ed arretrata delle più affermate Cosa Nostra e Camorra, e, nei peggiori, come inesistente o come un problema esclusivo di una delle regioni storicamente più dimenticate della nostra penisola.

Una delle ragioni del successo della 'Ndrangheta, che ha tratto immense forze e risorse dalla sua lunga e sistematica sottovalutazione, risiede proprio nell'accortezza di aver girato a proprio favore le rappresentazioni che di lei venivano fatte quale complesso di montanari e pastori analfabeti e primitivi.

Attualmente la 'Ndrangheta è la sola ed unica organizzazione di stampo mafioso presente attivamente e da protagonista indiscussa sullo scacchiere criminale globale, specie nel campo del traffico di stupefacenti, del riciclaggio e dei rapporti, molto stretti, con uomini della cosa pubblica e con i cosiddetti "colletti bianchi".

Un'assoluta metamorfosi che l'ha portata da un'iniziale zona d'ombra all'attuale ribalta internazionale.

In un battito di ciglia.





## CAPITOLO II

### La ‘Ndrangheta: radici, trasformazione e struttura

#### 1. *Le tappe storico-sociali della nascita della ‘Ndrangheta*

##### 1.1 *Il contesto post-unitario calabrese*

È molto complicato individuare con assoluta certezza un singolo momento storico additabile a “nascita” della ‘Ndrangheta.

Quando si parla di ‘Ndrangheta, ed è bene metterlo in chiaro fin da subito, si fa riferimento, nel complesso, ad un articolato sottosistema normativo e ad un macro-operatore economico perfettamente innestato nei mercati mondiali leciti ed illeciti.

Ad un soggetto che, assieme alle altre grandi consorterie criminali organizzate, ma più di tutte, ha la forza e le capacità di creare interi circuiti economici paralleli a quelli ufficiali. Sostenuti dal continuo e regolare gettito di immense quantità di denaro, utilizzate sempre di più anche per influenzare, dirottare scelte e decisioni di ambito politico.

Trattare un fenomeno così magmatico, sedimentario, alimentato da uno sconfinato insieme di concause, conseguenze, fattori sociali, momenti politici, contingenze economiche, rintracciando un punto di partenza preciso e sicuro, risulta quantomeno improbabile.

Se non, addirittura, poco utile alla causa.

Tuttavia, per individuare, analizzare, comprendere e combattere una delle peggiori metastasi criminali dei nostri giorni, che con silenziosa prepotenza si è ramificata in tutta Italia, che con preoccupante facilità ha sbriciolato il concetto di “confine nazionale”, diventando fuor dubbio la mafia italiana più temuta e rispettata in ogni angolo del planisfero e monopolizzando con avida sagacia le rotte mondiali del narcotraffico<sup>1</sup>, è doveroso prendere a riferimento, perlomeno, una linea di demarcazione spazio-temporale.

---

<sup>1</sup> E. Ciconte, *Storia della criminalità organizzata*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio. Analisi e proposte*, Magistratura Democratica, Libera: associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, Narcomafie e Questioni Giustizia, Roma, 2005, pp. 9-13, disponibile in <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf>, sito consultato il 20/3/2021.

Al fine, soprattutto, di evitare di nutrire e consolidare la spiegazione di fatti storici, documentati e tangibili, attraverso “racconti” che assumono una definizione mitologica e leggendaria<sup>2</sup>.

Doverosamente sottraendosi, dunque, dall’alimentare e dare adito a quell’identitario apparato rituale e simbolico che costituisce uno dei cementificati pilastri su cui, come si è visto in precedenza, si fondano le organizzazioni di tipo mafioso<sup>3</sup>.

Pertanto, il contesto storico-sociale e geografico da prendere in considerazione in questa sede è quello della Calabria post-unitaria.

Una regione esplosiva, a dir poco in fermento, in ebollizione, percorsa dal fenomeno del brigantaggio, messa in ginocchio dalle continue violente rivolte contadine contro il neonato governo centrale, mosse dal voler veder riconosciuti i propri diritti, storicamente e sistematicamente soppressi dai grandi proprietari terrieri.

La risposta a tale difficile situazione di scontento popolare fu il pugno di ferro: il 15 agosto 1863 venne emanata la legge n. 1409 rubricata “Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi<sup>4</sup> nelle Province infette”, meglio nota come “legge Pica”, per effetto della quale, da un lato, più di 120.000 militari invasero la Calabria, soffocando duramente con la violenza le azioni di ribellione.

Dall’altro, vennero introdotti, a livello legislativo, i reati di brigantaggio e camorristismo, attribuendo ai tribunali speciali militari la competenza a giudicarli<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta. Una lunga ed oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano, 2018, pp. 9-11. Tra questi, sicuramente, va ricordato quello relativo alla fondazione delle tre consorterie criminali italiane per opera di tre cavalieri spagnoli (Osso, Mastrosso e Carcagnosso) vissuti nella Spagna del XV sec. ed appartenenti alla “*Guarduña*” (una società segreta di stampo delinquenziale fondata a Toledo nel 1412). I tre cavalieri sarebbero scappati dalla loro terra natia, dopo avere vendicato l’onore di una giovane donna indifesa (secondo alcune ricostruzioni loro sorella) violato da un dispotico proprietario fondiario protetto dalla monarchia aragonese, per rifugiarsi a Favignana, una piccola isola delle Egadi situata sopra alla costa settentrionale siciliana. Nei ventinove anni di latitanza si dedicarono alla scrittura di codici, regole sociali, riti d’ammissione ad una nuova associazione che celebrava i valori della forza, del coraggio, della lealtà. Una volta lasciata l’isola, i tre cavalieri avrebbero deciso di prendere strade diverse allo scopo di far conoscere a più persone possibile le regole da loro elaborate: Osso sarebbe rimasto in Sicilia fondando la “Mafia”; Mastrosso avrebbe oltrepassato lo stretto di Messina per fermarsi in Calabria, dando, così, vita alla “Ndrangheta”; mentre Carcagnosso si sarebbe spinto sino alla capitale del Regno Borbonico, ossia Napoli, istituendo la Camorra.

<sup>3</sup> *Ibidem*. Il ricorso ad una “tradizione inventata”, appositamente creata a tavolino per dotare l’organizzazione di una linfa vitale identitaria comune, non è una prerogativa esclusiva delle consorterie mafiose italiane. Miti fondativi, infatti, si rinvengono anche per giustificare le origini delle Triadi cinesi, nate dal valore dimostrato dai monaci sopravvissuti all’assedio armato del loro tempio nella città di *Shaolin*, e della *Yakuza* giapponese, costruita attorno alle figure dei *Machi Yakko* (“servitori della città”), baluardi contro la violenza, i saccheggi e le razzie perpetrate da un gruppo di samurai rimasti senza padrone (i *ronin*) a seguito dell’unificazione del Giappone nel XVII sec.

<sup>4</sup> *Ivi*, p.7. Dove il termine “camorrista” va inteso quale sinonimo generale di malvivente, delinquente, di chi ricorre all’abuso, alla prevaricazione del potere per trarne un qualsiasi vantaggio o guadagno illecito.

<sup>5</sup> F. Aragona, *La ‘Ndrangheta fenomeno sociale e giuridico anteriore alla Costituzione italiana*, in “Gnosis-Rivista italiana di Intelligence”, n. 2, 2015, p.142.

La reazione duramente repressiva del governo, di pura intolleranza e chiusura totale dinanzi alle istanze dei ceti più propriamente agrari, che nel raggiungimento della tanto agognata unità del Paese vedevano un'importante opportunità di riscatto, contribuì a costruire quella cornice di violenza generalizzata dalla quale iniziarono a prender forma le prime organizzazioni criminali "autoctone". Connotate da una forte ed intrinseca contrapposizione alle nuove istituzioni statali.

Si venne a delineare, in tal modo, il primo profilo di quella radicata situazione di incomprendimento, di indifferenza, di isolamento ed abbandono che ha sempre accompagnato nel tempo, sino ad oggi, una delle regioni più "dimenticate" e trascurate dell'intera penisola.

Quindi, fu durante il periodo storico di transizione dallo sgretolamento dell'arcaico mondo feudale-fondario all'affermazione di un nuovo, moderno, industriale assetto economico-politico, che trovarono spazio le prime forme di criminalità organizzata calabresi.

Le quali, iniziarono a farsi strada nel tessuto sociale sfruttando gli interstizi formatisi proprio tra la (scarsa e violenta) presenza statale, la collettività locale e le varie aggregazioni delittuose votate all'attività di brigantaggio.

In sostanza, la lontananza del potere centrale e la difficoltà nel garantire il rispetto dei suoi provvedimenti, il conseguente ricorso all'utilizzo naturale delle armi, un regime diffuso di violenza "extra-istituzionale"<sup>6</sup>, nonché un modello di giustizia messo alla *mercé* dei potenti locali, prono agli interessi delle classi più ricche, furono i fattori scatenanti dei primi embrionali nuclei delinquenziali in Calabria che avrebbero, poi, assunto i connotati del metodo mafioso.

---

<sup>6</sup> E. Ciconte, *La criminalità di inizio Ottocento si trasforma e si organizza*, in E. Ciconte, *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008. L'intero capitolo in questione analizza e prova a dare una spiegazione concreta alla proliferazione ed alla lunga durata di un particolare tipo di criminalità. Definito in vari modi (banditismo, brigantaggio, malandrinnaggio), ma riconosciuto sotto un'unica denominazione onnicomprensiva: *latrocinium*. Mosse i primi passi nel corso del XVI sec., imperversando nelle campagne delle regioni mediterranee e venendo messo in pratica da una pleora di "discutibili figure", ossia soggetti emarginati, sbandati, vagabondi che sfruttavano a proprio favore situazioni di forte contingenza come le carestie, le epidemie, le conclusioni delle guerre, nonché le conseguenze di eventi naturali disastrosi. Tali manifestazioni delinquenziali emersero in tutto il loro vigore anche nell'Italia del periodo post-unitario. In tale contesto, inoltre, si espresse la ragione principale per cui tali fenomeni criminali hanno continuato a trovare terreno fertile per la loro azione lungo il corso di più di tre secoli. Ossia, il particolare rapporto diretto instauratosi con il cd. "baronaggio", con i potenti del tempo che rappresentavano, senza dubbio, la base essenziale delle classi dirigenti locali. In tal modo, si diede espresso riconoscimento a bande criminali nate come estrinsecazione di una delinquenza fugace, transitoria, favorendone una prima forma di "stabilizzazione", di organizzazione.

Cominciarono ad affermarsi a livello “microscopico”, cioè all’interno di singoli paesi, frazioni e quartieri cittadini, i primi gruppi armati antesignani delle cosiddette “ndrine”; ossia, quelle formazioni criminali a forte impronta familiare che, col tempo, si sono sviluppate come le unità strutturali fondamentali costituenti, nel loro complesso, il cuore pulsante della ‘Ndrangheta.

### 1.2 I rapporti col brigantaggio: somiglianze e differenze

Nonostante gli evidenti intrecci e collegamenti storici, le ‘ndrine vanno tenute ben separate, a livello concettuale, da quanto ha rappresentato il fenomeno del brigantaggio in Calabria<sup>7</sup>.

Quest’ultimo, infatti, complessivamente, si manifestò come violenta ed estrema eco della condizione di sopraffazione, arretratezza e povertà profonda in cui versavano le classi sociali agrarie calabresi.

Un preoccupante grido d’aiuto da parte dei ceti locali più deboli che non solo venne per nulla accolto dall’appena formatosi governo unitario, ma anzi, venne soppresso nel sangue.

Le ‘ndrine, invece, fin da subito si caratterizzarono per la loro essenza, per l’ontologica predisposizione “parassitaria”<sup>8</sup>.

Nel senso che, la loro azione era finalizzata principalmente all’accumulo sfrenato di risorse da utilizzare a livello personale, elitario. Sottraendole, così, al beneficio di quella comunità che con indicibile fatica le produceva, approfittando della perdurante condizione di disordine ed incertezza, nonché della persistente assenza di istituzioni in grado di mantenere il polso della situazione.

In tal modo, il già precario scenario economico-sociale si appesantiva a dismisura, sprofondava ulteriormente verso un baratro da cui la risalita andava a configurarsi come sempre più complessa.

Pertanto, parlando di ‘Ndrangheta, ed in particolar modo delle sue origini, *in primis* va “sfatato un falso mito”, ossia quello dell’identificazione sostanziale tra i primi

---

<sup>7</sup> v. N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di Sangue. La ‘Ndrangheta tra arretratezza e modernità: da mafia agropastorale ad holding del crimine. La storia, la struttura, i codici, le ramificazioni*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2007, pp. 21-36.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

malviventi di stampo mafioso (gli 'ndranghetisti) ed i membri delle bande brigantiste. Dal momento che i motivi della nascita e le ragioni che sospinsero l'azione di queste manifestazioni criminali, come visto, furono strutturalmente differenti.

Una connessione, tuttavia, è evidente e non può essere negata a priori.

Un collegamento da leggersi in termini non strettamente comparativi, ma di "successione", di "lascito".

In un certo senso, infatti, la 'Ndrangheta può considerarsi come un effetto collaterale degenerato del brigantaggio calabrese, come una sua patologica deformazione.

Una snaturata evoluzione dello stesso, molto lontano da una linea di continuità storica. In tale prospettiva, è lecito parlare di un'organizzazione dedita al crimine che prese corpo in concomitanza al diffondersi del fenomeno del brigantaggio, rinvigorendosi attraverso il brutale sfruttamento della generalizzata situazione di instabilità dallo stesso prodotta.

Una manifestazione criminale, quindi, "nuova", che non ha esitato, nel corso del tempo, a darsi un'impostazione associativa; che ha preso piede in maniera più strutturata ed unitaria, a livello regionale, rispetto alla frammentarietà e alla dispersività più tipiche del brigantaggio.

Un'associazione in divenire, dunque, che proprio grazie alla sua diversa indole, attitudine è sopravvissuta ben più a lungo ed in maniera ben più convinta del suo parallelo criminale<sup>9</sup>.

È proprio in questo scenario "gattopardiano" appena descritto, in cui il baronaggio calabrese continuava ad affermare e consolidare indisturbato, come in passato, il proprio dominio politico-economico ed in cui, in concomitanza, prendevano forza le prime istanze di malcontento e di agitazione popolare nei confronti di un neonato Stato unitario considerato come un "corpo estraneo" vessatorio ed oppressivo, che il ricorso sistematico alla forza e alla violenza, da parte di un ristretto gruppo di soggetti, prese una chiara e decisa direzione.

Assumendo i lineamenti di quella che si può definire come una sorta di "proto 'Ndrangheta."

---

<sup>9</sup> F. Iadeluca, *La 'Ndrangheta*, pp. 1-4, in [https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2018/Documents/3\\_2018/IADELUCA\\_Ndrangheta.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2018/Documents/3_2018/IADELUCA_Ndrangheta.pdf), sito consultato il 26/3/2021.

La seconda metà dell'Ottocento ha rappresentato il momento storico in cui maturarono, prima, e si perfezionarono, poi, le condizioni adatte a “stimolare” la nascita delle prime compagini mafiose.

Il collasso del sistema terriero feudale liberò un volume gigantesco di forze economiche e sociali, comprese anche, ovviamente, quelle di natura criminale.

La violenza cominciò, in un certo senso, ad essere “privatizzata”, ossia convogliata verso la protezione degli interessi dei ricchi proprietari terrieri, improvvisamente privi di garanzie e riferimenti, trasformandosi in un vero e proprio strumento di controllo sociale al servizio dei potenti<sup>10</sup>.

Sono questi uomini di fiducia dei latifondisti, il loro braccio armato, i cd. “spanzati<sup>11</sup>” a rappresentare i predecessori di quelli che oggi vengono individuati come “ndranghetisti”.

La ‘Ndrangheta, dunque, nasce e prende forma come pura espressione di violenta sopraffazione.

Si sviluppa nel periodo del brigantaggio post-unitario, ma dallo stesso si differenzia nettamente dal momento che si fa portatrice di uno schema comportamentale criminale riconoscibile da tempo immemore nell’agire umano.

Essa si radica attorno all’irriducibile conflitto interindividuale consacrato dall’espressione “*homo homini lupus*<sup>12</sup>”, per il quale ogni singolo individuo viene sospinto, trascinato dall’unica intima ragione di volersi morbosamente impadronire di qualsiasi materialità dalla quale possa trarre un vantaggio proprio, strettamente personale.

---

<sup>10</sup> E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, *Le ragioni di un successo*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 30-36. In tale ambito, è sull’evoluzione e sui riflessi “postumi” del concetto intimamente feudale di *immunitas* giuridico-amministrativa, secondo cui il vassallo era pienamente giurisdicente nel territorio datogli in concessione dal suo signore, su cui bisogna soffermarsi. Col venir meno della cultura feudale la terra venne privata del suo carattere di inalienabilità. Perse una chiara ed esplicita legittimazione istituzionale per cominciare ad essere regolata da leggi dello Stato ispirate al principio della proprietà privata e a precise norme che ne consentivano la difesa. La terra si trasformò presto in latifondo e la proprietà cominciò, come mai prima d’allora, a circolare, a dinamizzarsi. I baroni, dunque, in seguito alla scomparsa dell’ampio sistema di privilegi feudali, si preoccuparono di dare un’efficace protezione alle loro proprietà, non venendo più, queste, tutelate a livello centralistico. Dietro compenso, quindi, iniziarono ad essere assoldati soggetti specificatamente preposti al controllo delle terre. La violenza, in tal modo, si mise al servizio della proprietà e proprio tra queste nuove speciali figure incaricate, col tempo, emersero i “mafiosi”.

<sup>11</sup> E. Ciconte, *La ‘Ndrangheta dal cono d’ombra al proscenio internazionale*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie*, cit., vol. III, 2015, pp. 25-44. Tali soggetti ricoprivano per di più un ruolo di “forzata” mediazione economica, portata avanti solo grazie alla minaccia e alla coercizione fisica. Non rivestivano affatto un ruolo pubblico, o comunque, ufficialmente riconosciuto. Agivano totalmente indisturbati, nella consapevolezza che non avrebbero patito conseguenze di alcun tipo. Tantomeno da parte del comatoso mondo giudiziario, primo rappresentante di quello *status quo* destinato a non mutare mai.

<sup>12</sup> F. Aragona, *La ‘Ndrangheta fenomeno sociale*, cit., p. 143.

Tale evidente tratto ontologico rinvenibile nelle considerazioni relative alla formazione della ‘Ndrangheta nel suo contesto originario, ossia la Calabria del periodo unitario, supportano convintamente il suo inquadramento come fenomeno di matrice profondamente antica, arcaica.

Avvalorando ulteriormente, in tal modo, la tesi che vorrebbe una sua netta separazione dal brigantaggio.

Se quest’ultimo, infatti, sorse in uno specifico periodo storico rimanendo strettamente collegato ad altrettanto determinate circostanze sociali ed economiche, la forma primitiva della ‘Ndrangheta rispecchiava, invece, l’evidente retaggio di un passato imperituro, senza età, non ascrivibile ad una singola epoca.

Anche per tale motivo si può spiegare il naturale “spegnimento” del fenomeno brigantista, contro il plurisecolare radicamento e successo del modello criminale ‘ndranghetista.

### 1.3 Una criminalità “che sa d’antico”

L’arcaicità è un tratto insito, ricorrente e fondante della ‘Ndrangheta, “cavalcato” e valorizzato dalla stessa associazione, rinvenibile in molti suoi aspetti tipici.

A partire dal nome di derivazione greca<sup>13</sup>, passando per vari codici comportamentali e di adesione, rinvenuti e studiati nel corso degli anni, diretti a garantirne l’assoluta segretezza, fino alla connotazione clanica, ermetica, impenetrabile delle ‘ndrine, ossia di quei singoli gruppi familiari che rappresentano l’asse portante attorno a cui ruota la complessiva struttura criminale interna.

Tale prospettiva va necessariamente sottolineata alla luce di quella che, invece, ad oggi, è la naturale dimensione della ‘Ndrangheta.

Si tratta, infatti, di un’organizzazione criminale che, nonostante le origini collegate ad un mondo estremamente arretrato e retrogrado, attualmente domina in modo

---

<sup>13</sup> M. Alinei, *Origini pastorali e italiche della camorra, della mafia e della ‘ndrangheta: un esperimento di archeologia etimologica*, in “Quaderni di Semantica”, n. 2, 2007, pp. 275-276. Il punto di riferimento etimologico, secondo la ricostruzione più accreditata, sarebbe costituito dal verbo greco “ἀνδραγαθέω” (andragathéo), composto dalle radici semantiche “ἀνὴρ” (anèr) e “ἀγαθός” (agathòs), che letteralmente può essere tradotto in “agire come uomo perbene o valoroso”. Altra valida, nonché simile, interpretazione considera come base di partenza dell’etimo analizzato il termine “ἀνδραγαθία” (andragathía), ossia “coraggio, valore in guerra, virtù”. Emerge, evidentemente, un significato di valenza nettamente positiva che lascia trasparire un senso di forte rispetto, se non addirittura di ammirazione, per le caratteristiche (onore, fierezza e disprezzo del rischio) che devono necessariamente far proprie i membri che compongono l’organizzazione.

indiscusso larga parte dei mercati illeciti globali, controlla i più avanzati e redditizi settori economici e produttivi e si avvale di sofisticate e tecnologiche tecniche operative a livello finanziario e comunicativo<sup>14</sup>.

Il profondo ed evidente legame tra arcaismo e modernità, che solo superficialmente può essere considerato come contraddittorio ed illogico, rappresenta ciò che distingue la mafia calabrese da qualsiasi altra associazione criminale mai esistita.

Tale connubio esprime l'attitudine e l'abilità senza eguali della 'Ndrangheta di conformarsi ed integrarsi a qualsiasi tipo di trasformazione dell'ambiente circostante, pur rimanendo saldamente ancorata ai propri valori, alla propria irrinunciabile subcultura<sup>15</sup>.

La 'Ndrangheta, quindi, ha vissuto un radicale e progressivo processo di trasformazione che l'ha portata dall'essere un genuino prodotto del mondo tradizionale che ne ha costituito la culla, al ricoprire una posizione di innegabile primato internazionale nelle globalizzate dinamiche criminali insinuandosi tra le pieghe della contemporaneità.

Sino ad arrivare ad un'assoluta egemonizzazione della rappresentazione e della figura dell'intera Calabria<sup>16</sup>.

Un'immagine storicamente messa da parte, appannata, sfocata, in cui la 'Ndrangheta assurge, a livello globale, ad unico riconoscibile riferimento.

---

<sup>14</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *La rete degli invisibili. La 'Ndrangheta nell'era digitale: meno sangue, più trame sommerse*, Mondadori, Milano, 2019, pp. 145-146. La 'Ndrangheta, alla stregua delle altre storiche organizzazioni di stampo mafioso che fanno dell'appartenenza identitaria un loro carattere fortemente distintivo, ricorre ad una duplice operazione di rappresentazione: una "esoterica" (dal prefisso "eso-", ossia "interno") ed un "essoterica" (da "exo-", "fuori"). La prima è più propriamente auto raffigurante, riguarda la vita all'interno della consorteria ed è, dunque, riservata alla conoscenza dei soli membri appartenenti alla medesima. Più precisamente, in tal sede, si rimanda al patrimonio simbolico-rituale costituito dai riti di iniziazione, di affiliazione e dai giuramenti. La seconda, invece, funge da proiezione delle proprie sembianze verso il mondo esterno. Oltre alla convinta autorappresentazione ai propri affiliati, che sfiora il livello dell'indottrinamento, quindi, la forza dell'associazione risiede anche nella capacità di influenzare ed orientare l'immaginario collettivo che la circonda, ossia l'immagine che della stessa il mondo *extra* mafioso percepisce.

<sup>15</sup> *Ivi*, pp. 3-15. Il processo di evoluzione-adattamento che da sempre ha accompagnato le manifestazioni della 'Ndrangheta si spiega, soprattutto, concentrandosi sulla sua indiscutibile capacità di fare sistema. Ovvero, su quella capacità di radicarsi in profondità nel sistema sociale di contorno, di creare aree di contiguità relazionali e di copertura. Nel complesso, si può parlare di *networking* mafioso, condizione imprescindibile per i clan 'ndranghetisti. Ad oggi, sempre meno violenti e più collusivi rispetto al loro passato. Il *diktat* dei boss contemporanei è quello di apparire di meno per valere di più.

<sup>16</sup> E. Castagna, *Sangue e onore in digitale. Rappresentazione e autorappresentazione della 'Ndrangheta*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 17-20.



## 2. *Le cause principali di una cronica e patologica sottovalutazione*

### 2.1 *La cornice arretrata e marginale della Calabria come culla della 'Ndrangheta*

È nel contesto appena raffigurato che si rinvergono le salde radici di un fenomeno criminale associativo che, rispetto agli altri modelli di stampo mafioso di origine italiana, si è caratterizzato, come si vedrà, per un esteso “periodo di incubazione”, per tempistiche di affermazione più lunghe e “ragionate”, nonché per manifestazioni di gran lunga meno vistose ed eclatanti.

Da tale inquadramento complessivo è possibile cominciare ad individuare quei fattori che per lunghissimo tempo hanno determinato l’“invisibilità” della ‘Ndrangheta.

In pochi, infatti, durante il corso dell’intero Ottocento e della prima metà del Novecento si accorsero della sua presenza che rimase, così, sommersa, opacizzata per una serie di diverse e rilevanti ragioni.

In primo luogo, l’interesse e gli sforzi dei nuovi governi italiani che si insediarono alla guida del neonato Stato unitario si focalizzarono sui resistenti focolai di brigantaggio che letteralmente incendiarono le regioni del Mezzogiorno, su tutte la Calabria.

Tale preoccupazione offuscò completamente tutte le altre numerose problematiche esistenti alla luce della recente unità nazionale<sup>17</sup>.

A maggior ragione, quindi, risultò del tutto superfluo dare spazio ed importanza ad una questione, come quella della ‘Ndrangheta in formazione, che non riguardava in maniera grave ed urgente la sicurezza e l’ordine pubblico del nuovo Stato.

Muove da qui la tematica della trascuratezza, della noncuranza, dell’indifferenza nei confronti della ‘Ndrangheta.

Secondariamente, nell’universo criminale del Regno Borbonico delle due Sicilie spadroneggiava la Camorra di origine campana.

Ossia, la prima e più antica struttura criminale organizzata germogliata nella nostra penisola, abbarbicatasi nel cuore di quella che al tempo non solo era la capitale del Regno, ma anche, soprattutto, la città più grande e ricca di quella che si sarebbe, a breve, chiamata Italia: Napoli<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> E. Ciconte, *La 'Ndrangheta dal cono d'ombra*, cit., p. 41.

<sup>18</sup> *Ivi*, pp. 35-37.

Grazie a varie occasioni di contatto, come la coabitazione nelle carceri del Regno<sup>19</sup>, gli spostamenti interregionali per questioni lavorative, l'appartenenza all'esercito e la leva militare, si svilupparono i primi incontri, i primi confronti, i primi scambi di idee da cui cominciò a coltivarsi un'iniziale trasmissione di ideologie, convinzioni e modalità criminali.

La 'Ndrangheta in tale fase storica riveste un ruolo subalterno, secondario a dir poco. Si limita ad afferrare, a carpire, ad assorbire l'esperienza criminale altrui iniziando a provare ad adattarla e a conformarla al proprio specifico contesto.

Le vicende dei camorristi napoletani, quindi, a cui si aggiunsero quelle dei mafiosi siciliani, suscitavano l'interesse degli storici e degli studiosi del tempo, monopolizzando l'attenzione del pubblico anche straniero.

Non a caso Camorra e Mafia "avevano sede" nelle due più grandi città del Meridione italiano: Napoli e Palermo. Con il loro fascino esse calamitavano la presenza, la curiosità ed il coinvolgimento degli allora vertici culturali.

Considerato ciò, era fisiologico che gli occhi non cadessero su quanto si verificasse all'interno di piccole e sperdute cittadine situate nell'entroterra calabrese, arroccate con le loro poche migliaia di abitanti attorno all'isolato ed emarginato massiccio appenninico dell'Aspromonte.

In Calabria, poi, storicamente, mai riuscì ad imporsi una singola città sulle altre. Le varie Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro non diventarono mai agglomerati urbani moderni e all'avanguardia, carichi di storia.

Non riuscendo così, a catturare l'interessamento intellettuale e le preoccupazioni statali che, al contrario, attiravano Napoli e Palermo.

La dimensione delinquenziale che prese piede in Calabria non venne mai considerata a dovere proprio perché si manifestava in maniera circoscritta all'interno di modeste e confinate comunità agro-pastorali, venendo, pertanto, "bollata" subito e

---

<sup>19</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della 'Ndrangheta*, cit., pp. 5-8. In particolar modo si consideri quello allocato sull'isola di Favignana, al largo della città siciliana di Trapani. Lo stesso in cui, secondo il mito fondativo delle tre mafie nostrane, sarebbero stati "latitanti" i tre cavalieri spagnoli dalle cui idee sarebbero nate Mafia, Camorra e 'Ndrangheta. Tale carcere, abitato da per lo più da criminali "politici", ossia cospiratori antiborbonici appartenenti a vere e proprie sette segrete di matrice massonica e carbonara, ha rappresentato un luogo di cruciale rilevanza per lo sviluppo in termini strutturali ed organizzativi delle future mafie, permettendo l'incrocio, la confluenza di idee, storie e culture differenti.

semplisticamente come espressione di una microcriminalità episodica, frutto di un contesto arretrato, retrico, selvaggio<sup>20</sup>.

A tali considerazioni è collegata la questione problematica consistente nel definire la 'Ndrangheta. Cercare di stabilire in maniera certa cosa fosse, con cosa si avesse a che fare, come andasse qualificata e conseguentemente affrontata.

Lo stesso termine, infatti, fece notevole difficoltà a circolare e ad affermarsi a partire dal primo periodo repubblicano.

I primi nuclei criminali calabresi ad embrionale raggruppamento associativo, a partire dall'immediato arco temporale successivo al raggiungimento dell'Unità nazionale, venivano definiti con una moltitudine di nomi.

Chiaro sintomo di un generale disordine e disinteresse.

Grazie alle risultanze processuali del tempo<sup>21</sup> è possibile rinvenirne i più comuni: onorata società<sup>22</sup>, Picciotteria<sup>23</sup>, malavita, associazione di malfattori, mafia, camorra. L'impiego di questi due ultimi termini mette chiaramente in luce l'avvenuto contatto, il successo del rapporto tra le principali esperienze criminali attive allo stesso tempo nel Meridione borbonico.

Si evidenzia, in tal modo, l'esistenza di intrecci "parentali" per nulla casuali tra le criminalità campana, siciliana e calabrese, con quest'ultima che si presenta come un fenomeno derivato, marginale, periferico. Come una sorta di discendenza, di gemmazione delle due principali organizzazioni criminali del tempo: Mafia e Camorra<sup>24</sup>.

La 'Ndrangheta delle origini era, dunque, ricoperta da uno spesso strato di incertezza ed indeterminatezza.

---

<sup>20</sup> D. Cilione, *'Ndrangheta: origini, storia, struttura*, in "Antimafia Duemila. Informazioni su Cosa Nostra e organizzazioni criminali connesse", <http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/152-focus/8710-ndrangheta-origini-storia-struttura.html>, sito consultato il 26/3/2021.

<sup>21</sup> F. Aragona, *La 'Ndrangheta fenomeno sociale*, cit., p. 144. Provenienti, in particolare, dai tribunali della provincia reggina: come Plati, Palmi, Polistena.

<sup>22</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della 'Ndrangheta*, cit., p. 42. In riferimento a quell'organizzazione che, secondo quanto accertato dalla Corte d'Appello delle Calabrie nel 1896, era attiva lungo un esteso territorio corrispondente all'antica Calabria Ulteriore. Ossia, sostanzialmente, ricompreso tra la città di Reggio Calabria, sporta verso lo stretto, e quella di Locri, affacciata sullo Ionio.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 45-46. Termine che di per certo ebbe il "successo" più grande, andando incontro ad un'importante affermazione e riconoscimento, specie negli ambienti giudiziari. Esso si riferisce, secondo quanto riportato da una sentenza del Tribunale di Palmi risalente al 1897, a cellule criminali che avevano cominciato a connettersi tra loro in modo sistematico e con sempre maggiore facilità. Seguendo il modello di criminalità siciliano in cui il permeante senso d'onore e lealtà valeva di gran lunga di più della legge. A inizio Novecento il termine "Picciotteria" iniziò a fuoriuscire dall'"elitario" contesto giudiziario, fino a sostituire, quanto a "fama", lo storico "brigantaggio".

<sup>24</sup> *Ibidem*.

Alcuni la inquadrarono come una sorta di società di mutuo soccorso formata da pastori, contadini, piccoli artigiani. Uomini di umili condizioni che all'interno del proprio contesto chiuso, anacronistico, sottosviluppato, decisero di raggrupparsi facendo fronte comune, ricorrendo alla violenza e alla prevaricazione come strumenti di autodifesa, per proteggersi collettivamente dall'inviso ed avulso potere statale.

Altri ritennero che si trattasse di un'ulteriore espressione del veemente ed endemico ribellismo calabrese che “aveva fatto scuola” col fenomeno del brigantaggio.

Altri ancora la snobbarono nella convinzione che si delineasse solo come una peculiare rappresentazione etnografica, destinata a non avere futuro, a scomparire nel breve periodo data la sua intima strutturazione attorno alla famiglia naturale che stringeva e consolidava alleanze grazie alle parentele acquisite derivanti da matrimoni appositamente combinati<sup>25</sup>.

Nel complesso, si può affermare che le prime generali considerazioni nei confronti della 'Ndrangheta si caratterizzarono per un approccio diretto ad inquadrarla come una particolare forma di espressione strettamente culturale, folcloristica, di una società tanto montanara e contadina quanto povera ed arretrata<sup>26</sup>.

La 'Ndrangheta, concludendo, era semplicemente la criminalità dell'Aspromonte, “sciatta” ed “accattona”, manifestazione di una terra in continuo declino e deterioramento.

Emblema di una Calabria depressa, tormentata da ondate endemiche di ribellismo, perennemente un passo indietro, relegata incondizionatamente ai margini della storia.

## 2.2 Il riconoscimento della 'Ndrangheta e l'inizio di un cruciale rivoluzionamento

Gli *andrangati*, la società *dill'omini bboni*<sup>27</sup>, utilizzando termini propri del dialetto locale calabro, per lungo tempo hanno rappresentato un vero e proprio “organismo istituzionale” capillarmente diffuso all'interno della costellazione di cittadine che costituivano la comunità aspromontana.

---

<sup>25</sup> E. Ciconte, *La 'Ndrangheta dal cono d'ombra*, cit., p. 38.

<sup>26</sup> E. Castagna, *Sangue e onore in digitale*, cit., pp. 23-26.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 32.

Punto di riferimento imprescindibile per l'organizzazione quotidiana della vita sociale di quella spoglia realtà agro-pastorale estranea, disinteressata agli orizzonti borghesi e progrediti che, invece, facevano da sfondo all'evoluzione contemporanea di Mafia e Camorra.

In una siffatta dimensione sociale, la 'Ndrangheta, che tutt'oggi rimane indissolubilmente legata alle proprie radici storiche e culturali, col tempo, ha assunto i tratti di un corpo organico di raccordo e di riparo per l'intera popolazione locale, fino a sfociare in una sorta di "casta" influente.

L'accesso alla quale era subordinato ad un rituale momento iniziatico e la cui appartenenza si fondava su una precisa etica compartecipata e legittimata da un giuramento di assoluta fedeltà avente una strategica funzione inclusiva/esclusiva<sup>28</sup>.

Una casta, quindi, adeguata e funzionale allo *status*, alle condizioni e alla cultura, non solo di un preciso ambiente territoriale, ma anche del momento storico-sociale che lo stesso andava attraversando.

Prese piede, in tal modo, l'intima convinzione della 'Ndrangheta, che perdura ancora oggi, di sentirsi piena parte integrante della società in cui sviluppa, aderente ai suoi bisogni. Nel complesso, un vero e proprio autonomo e "vivente" ceto sociale, in grado di indirizzare la propria comunità di riferimento.

Questa auto collocazione in una chiara posizione dominante di comando<sup>29</sup> all'interno di un contesto sociale di subalterni, da cui la 'Ndrangheta traeva sempre maggior consenso e legittimazione, permise di sviluppare uno dei suoi principali tratti distintivi: il graduale avvicinamento (divenuto oggi "integrazione") alle forme di potere

---

<sup>28</sup> Ivi, p. 37. La 'Ndrangheta, in sostanza, assunse ben presto le redini, il ruolo di "guida" di un intero, seppur limitato, gruppo socio-territoriale. Svolse quella funzione necessaria di controllo e regolazione della vita sociale calabrese che non venne mai realizzata dagli organi centrali dello Stato unitario. L'organizzazione malavita, prima di essere tale, quindi, si configurò chiaramente come la struttura "pubblico-politica" che era sempre mancata in Calabria, a cui rivolgersi con fiducia in quanto portatrice di un insieme di precisi valori comuni e condivisi.

<sup>29</sup> M. Santoro, *Mafia, cultura e subculture*, in "Polis-Ricerche e studi su società e politica", n. 1, 2000, pp. 91-108. Che le organizzazioni mafiose rappresentino subculture di dominio è una convinzione ben radicata nel mondo scientifico. La ricordata capacità di *networking* delle mafie va ricollegata proprio al concetto di "cultura". Da intendersi come complesso di schemi conoscitivi, come raccolta di logiche comportamentali, come macro apparato di esperienze e conoscenze condivise. Con tale riflessione l'autore intende sottolineare che l'operatività di un gruppo di individui, in questo caso costituito dalle consorterie mafiose, non riflette solamente la struttura sociale che lo stesso assume, ma anche, se non soprattutto, la cultura su cui si fonda e di cui è pervaso. Struttura e cultura del gruppo, quindi, si accorperebbero fisiologicamente condizionandosi l'una con l'altra. Anzi, compiendo un passo ulteriore, si può affermare che è la dimensione culturale di supporto e, più in particolare, la sua multiforme rete di significati, a generare un'organizzazione interna a sé stante. Secondo questo approccio interpretativo "culturalista", dall'aspetto culturale del gruppo, in questo caso di natura criminale, promanerebbe una struttura, appunto, culturale da tenere puntualmente separata da quella di natura ed espressione sociale.

“ufficiale”, alle strutture istituzionali riconosciute, a quell’ambito *milieu* prestigioso ed autorevole.

Con tale chiave di lettura risulta molto più credibile, plausibile la relazione di vecchia data, storica, instauratasi saldamente tra le famiglie della malavita calabrese ed i punti vitali, più o meno occulti, del potere politico, economico, sociale dominante.

Tali contatti sempre più stretti ed osmotici hanno permesso alla ‘Ndrangheta di sopravvivere alla società e alla cultura agro-pastorale arretrata di cui era palese espressione, fungendo da catalizzatori di un processo di inarrestabile metamorfosi<sup>30</sup>.

Una trasformazione netta, macroscopica, spintasi sino ad un inevitabile punto di rottura, di definitivo distacco dal mondo che l’aveva generata, messa in risalto e di cui era indiscussa padrona. Pur mantenendovi un legame indissolubile, lo stesso cominciò ad essere “sotterrato” da un inesorabile percorso di affrancamento e separazione.

Lo scomodo successo della ‘Ndrangheta, sino all’attuale contemporaneità, non potrebbe essere meglio riassunto.

Un confronto sistematico, attivo e produttivo con il potere costituito e le sue istituzioni.

### 2.3 I primi passi verso la dimensione attuale: tra evoluzione e tradizione

L’accostamento al tanto avversato e ripudiato *establishment* attraverso la costruzione di una logica relazionale fondata sul “*do ut des*”, sul vantaggio reciproco e attraverso l’avvio di un tentacolare reticolo collusivo, rappresenta la base della strategia chiave seguita dalla ‘Ndrangheta per sopravvivere ed allinearsi ai tempi.

Infatti, se l’evoluzione dell’economia nazionale ben presto fece morire di stenti la non più adeguata società agro-pastorale calabrese, la sua espressione più compiuta, ovvero proprio la ‘Ndrangheta, grazie alla sua capacità di mutamento ed adattamento, continuava ad affermarsi.

---

<sup>30</sup> v. F. Forgione, *Mafia Export. Come ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009, pp. 75-88. In tali pagine si affronta il caso di alcuni membri ‘ndranghetisti che da una delle numerose “sedi distaccate” del sistema d’affari dell’associazione, nel caso di specie quella di Caracas in Venezuela, muovevano gli interessi internazionali della cosca di appartenenza e concludevano affari ed accordi economici con estrema facilità. Ovviamente, in costante contatto con dirigenti ed esponenti politici italiani a Roma. La città sudamericana assunse i connotati di una vera e propria “segreteria” amministrativa della ‘Ndrangheta, grazie alla quale si coltivavano essenziali relazioni politico-economiche. Nemmeno migliaia di chilometri di distanza ed un fuso orario “sottosopra” mettono in difficoltà l’accesso della ‘Ndrangheta ai palazzi del potere. Palesando quello che, a partire dagli Sessanta, può essere definito come il suo aspetto “lobbystico”.

Le prime “pubbliche relazioni” della ‘Ndrangheta, che ruppero con decisione il tipico isolamento aspromontano, rappresentano lo *step* iniziale del cruciale passaggio della stessa da sistema primitivo di autorganizzazione “politica” e socio-giuridica, ad una compagine strutturata in modo da partecipare in prima persona alla gestione del potere politico-economico in concomitanza con le classi dell’“alta società”<sup>31</sup>.

Una vera e propria mutazione genetica che non sembra volersi arrestare nemmeno ora e che, anzi, sembra proseguire a velocità inarrestabile, spingendo la ‘Ndrangheta sempre più verso i grandi affari nei traffici illeciti internazionali, verso il settore degli appalti, degli investimenti e della speculazione finanziaria.

Da mafia storica a mafia dal colletto bianco<sup>32</sup>.

Un mutamento intrinseco così evidente, una svolta ideologica così marcata, possono spiegarsi anche in considerazione della voglia di emergere della ‘Ndrangheta, di scrollarsi di dosso pregiudizi e luoghi comuni che da sempre ne avevano paralizzato le ambizioni.

Per sopperire, in un certo senso, al maggior “*audience*”, al successo di gran lunga superiore avuto dalle due altre consorterie mafiose italiane<sup>33</sup>.

Storicamente la ‘Ndrangheta, infatti, ha subito il fascino e la maggior notorietà della Mafia e della Camorra, vivendo un vero e proprio complesso di inferiorità di immagine.

---

<sup>31</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta*, cit., pp. 99-105

<sup>32</sup> Si veda A. Giannulli, *Mafia Mondiale. Le grandi organizzazioni criminali al tempo della globalizzazione*, Ponte alle Grazie, Milano, 2019, pp. 101 -115 per un approfondimento relativo agli innumerevoli e documentati contatti tra boss e membri ‘ndranghetisti ed esponenti del mondo politico a partire dagli inizi del Novecento. L’emblema di questo mutamento di pelle, che permise alla ‘Ndrangheta di coronare definitivamente tale salto di qualità, fu la costituzione della cd. “Santa” a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. In breve, si trattò della nuova “stanza dei bottoni” ‘ndranghetista. Un gruppo dirigenziale composto da pochi e ben scelti individui, estraneo alle tradizionali gerarchie, ai limiti e ai divieti fissati dalla cultura e dal codice comportamentale dell’associazione. Ai “santisti” si concesse di entrare in stretto contatto con le alte sfere del potere, attraverso il loro ingresso nelle allora imperversanti logge massoniche. Le quali garantivano un immediato collegamento con rappresentanti delle istituzioni, funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, uomini politici, stimati e rinomati professionisti. In sostanza, alla “Santa”, costituita da personaggi di vertice della ‘Ndrangheta, venne data libertà assoluta ed incondizionata per elaborare strategie ed intessere rapporti profondi con apparati dello stato, servizi segreti, gruppi eversivi.

<sup>33</sup> E. Castagna, *Sangue e onore in digitale*, cit., pp. 193-205. La ‘Ndrangheta cominciò ad essere conosciuta in maniera più approfondita, paradossalmente, fuori dall’Italia nel corso dei primi anni Duemila. Grazie alla diffusione di alcune canzonette apologetiche del mondo della malavita calabrese che ebbero grande successo in vari paesi del Nord Europa (come Olanda, Regno Unito e Germania). In contesti, dunque, dove la mafia non rappresenta affatto la quotidianità, dov’è sconosciuta la “dittatura del pizzo”, dove, nel complesso, non si vive costantemente il dramma della soffocante presenza territoriale dei gruppi mafiosi. Tale vicenda sottolinea, ancora una volta, la considerazione che della Calabria si è diffusa nell’Italia intera. Una figura ed una “presenza” talmente evanescenti, espressione di un luogo remoto e premoderno, da far presa e salire alla ribalta all’estero, lontano dall’ambiente nazionale.

Ha, dunque, assistito da spettatrice, venendo considerata come la “sorella primitiva” o come l’espressione primordiale ed atavica della mafiosità, all’esplosione di un vero e proprio “*brand*” noto a livello planetario di cui non ha mai fatto parte. Estromessa ed emarginata a priori.

La tematica della prossimità sistematica ed abituale della ‘Ndrangheta ai luoghi del potere, va approfondita a dovere, rappresentando, forse, più di qualsiasi altro aspetto caratteristico della mafia calabrese, la chiave di volta per un’organica e complessiva riflessione relativamente alla stessa.

Proprio tale *leitmotiv*, inoltre, offrirebbe la più credibile e significativa spiegazione alla perdurante sottovalutazione, alla costante minimizzazione, al durevole “non voler vedere” che ha permesso alla ‘Ndrangheta di crescere a dismisura nel colpevole silenzio di molti.

La sintonia con “persone insospettabili”, mutue collaborazioni che sembravano innaturali sono, invece, diventate la normalità a causa della complicità, dell’impassibilità, della programmata apatia di molti.

È questo il centro concettuale nevralgico da cui partire per comprendere appieno, senza riserve, il cammino intrapreso dalla ‘Ndrangheta. Entrare nell’ottica di idee che due mondi che dovrebbero essere nettamente separati, invece, corrono su binari sovrapposti, si incrociano, si rapportano.

Solo in questo modo è possibile approcciarsi ed organizzare efficacemente una lotta di contrasto ad un fenomeno criminale che oggi si presenta col volto schernitore, derisorio di chi ha potere e denaro.

In conclusione, con quanto esposto non va, però, dimenticato l’esistenziale cordone ombelicale che lega la ‘Ndrangheta al suo passato.

I retaggi di quest’ultimo, di una tradizione costruita attorno all’atto di giustizia contro l’infame, al rispetto, all’omertà, al significato del coltello<sup>34</sup>, vengono usati dalla stessa ‘Ndrangheta come indelebili segni di appartenenza.

---

<sup>34</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta*, cit., pp. 14-19. “Setta degli accoltellatori” è uno degli svariati nomi con cui venne identificata la ‘Ndrangheta delle origini. Denominazione che prese piede a partire da un preciso avvenimento. Nel corso delle elezioni amministrative di Reggio Calabria del 1869, venne sfregiato al volto con la lama di un rasoio uno dei candidati nelle fila del movimento borbonico clericale, ossia lo schieramento opposto alla Destra storica cavouriana, strettamente legata ed in rapporti al potentato fondiario. Il rasoio rappresenta, dunque, l’arma delle bande violente che, come si è visto in precedenza, agivano al soldo dei ricchi proprietari latifondisti nel Meridione post-unitario.



Come intima identificazione con un ambiente che, nonostante il processo di modernizzazione seguito dalla consorte, non potrà mai essere recisa<sup>35</sup>.

La 'Ndrangheta si serve del simbolo del passato per celebrarsi, per compiacersi, per mettere in evidenza il proprio potere, per rapportarsi ai cittadini calabresi comuni ed apparire ai loro occhi come la “custode” delle radici di un intero territorio<sup>36</sup>.

Senza dubbi, quindi, si può affermare che quella calabrese sia una criminalità dal nome antico, dal timbro omerico, rimasta ancora oggi troppo poco esplorata, soprattutto nei suoi presupposti, nei suoi richiami e nelle sue matrici di stampo tradizionale.

### 3. *La struttura della 'Ndrangheta*

#### 3.1 *Il riconoscimento dei suoi tratti unitari e verticistici come punto di partenza: la sentenza spartiacque della Corte di Cassazione*

La 'Ndrangheta esce ufficialmente e definitivamente dal cono d'ombra di patologica sottovalutazione, che per più di un secolo ha contribuito ad oscurarla, a celarla sotto un velo “legittimante” di conveniente silenzio, solamente nel 2016<sup>37</sup>.

Momento in cui si è finalmente provato che la malavita organizzata calabrese esiste inconfutabilmente, è una sola ed è dotata di un governo composto dai rappresentanti

---

<sup>35</sup> v. D. Chirico, G. Creazzo, E. Cicone, *La 'Ndrangheta in chiaroscuro*, in G. Torre (a cura di), *L'insonnia della civetta. Dialoghi sulle mafie nella letteratura*, Edizioni Santa Caterina, Pavia, 2020, pp. 89-110. Anche in tal sede gli autori si concentrano sul superamento dei valori culturali del passato da parte della 'Ndrangheta e sul suo contestuale ancoraggio e “sfruttamento” degli stessi. Più in generale, l'intero scritto muove dalla consapevolezza che quello mafioso sia un fenomeno poliedrico, multiforme, estremamente complesso che deve necessariamente essere approcciato in un'ottica multidisciplinare. Attraverso, cioè, il coinvolgimento diretto, del numero più alto possibile di professionisti ed esperti della letteratura di ambito mafioso. Solo confrontando le esperienze e le conoscenze di scrittori, storici, professori, magistrati sarà possibile avere una visione d'insieme sufficiente ad individuare i canali di interesse in cui convogliare l'azione e gli sforzi comuni.

<sup>36</sup> E. Castagna, *Sangue ed onore in digitale*, cit., pp. 83-98. Sono innumerevoli le manifestazioni della tradizione passata appositamente organizzate e promosse dalle 'ndrine sparse in tutta la Calabria. Tra le pagine segnalate della monografia, si prendono ad esempio occasioni particolarmente sentite e rilevanti per le comunità locali. Come sorreggere la portantina recante l'immagine del Santo o allestire il “*sonu a ballu*” (ossia il ballo pubblico che si tiene nella piazza principale) durante la festa del Santo Patrono, oppure ancora programmare i cd. “raduni della zampogna” e le “gare di organetto” per dare spazio ed accreditare la musica di matrice agro-pastorale. Sono tutte attività controllate e a totale appannaggio delle gerarchie mafiose locali.

<sup>37</sup> Nell'ottica di un tanto atteso disvelamento, non va affatto dimenticata l'importanza che l'opinione pubblica italiana ha riconosciuto a tale fondamentale conquista giudiziaria. Si veda: *La Cassazione riconosce per la prima volta ufficialmente la 'ndrangheta. La sentenza riconosce l'assetto unitario e verticistico dell'associazione criminale calabrese, a lungo ritenuta un insieme inorganico e scoordinato di cosche*, 20 giugno 2016, in <https://www.tpi.it/news/cassazione-sentenza-ndrangheta-2016062019356/> e A. Bolzoni, *Sentenza storica: “La 'ndrangheta esiste”*. *Lo dice la Cassazione e non è una ovvietà*, 18 giugno 2016, in [https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/18/news/la\\_ndrangheta\\_esiste\\_lo\\_dice\\_la\\_cassazione-142284708/](https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/18/news/la_ndrangheta_esiste_lo_dice_la_cassazione-142284708/), siti consultati il 27/3/2021.

dei vari “locali” (ossia, le organizzazioni in cui si riuniscono diverse famiglie criminali a cui sono assegnati il controllo e la gestione del territorio di competenza) sparsi all’interno delle tre “circoscrizioni” in cui la ‘Ndrangheta si struttura: quella centrale di Reggio Calabria, quella della costa ionica e quella affacciata sulla costa tirrenica.

Più precisamente, la Corte di Cassazione<sup>38</sup> ha riconosciuto l’assetto unitario della ‘Ndrangheta, per moltissimo tempo, al contrario, considerata un frammentario e scoordinato insieme di singoli ed autonomi clan criminali.

Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che i numerosi “locali”, seppur “sovrani” nelle proprie porzioni di territorio e dotati di una sostanziale indipendenza operativa, si identificano chiaramente in un sovraordinato vertice collegiale, in una sorta di “organismo di garanzia” noto come “Provincia”. Al quale, è affidato il compito principale di risolvere conflitti e tenere a bada le ambizioni di espansione, territoriale ed economica, delle singole cosche<sup>39</sup>.

Alla luce di queste fondamentali risultanze processuali, quindi, la ‘Ndrangheta risulta muoversi lungo un modernissimo ed impegnativo equilibrio tra un “centralismo” funzionale al controllo e alla preservazione del patrimonio culturale, formato dal complesso di condivise regole di condotta e rituali simbolici, ed un “decentramento” operativo per il compimento delle ordinarie attività criminali.

La ‘Ndrangheta, smette, così, una volta per tutte di essere considerata un vasto ed incontrollato arcipelago di piccole monadi autoreferenziali, per lunghissimo tempo ritenute votate a furti, ruberie e razzie posti in essere all’interno del limitato contesto calabrese, arretrato ed atavico<sup>40</sup>.

Tale riconoscimento giudiziario rappresenta il punto di arrivo di una lunga battaglia intrapresa da parte delle istituzioni dello Stato dopo anni di colpevole dimenticanza, di continui e paradossali ridimensionamenti nei confronti di un’associazione criminale che proprio in virtù di tale scarsa considerazione è riuscita nella sua confortevole zona d’ombra a conquistare illimitatamente spazio, ricchezza, fama.

Una scalata silenziosa, che le ha permesso di costruire indisturbata ponti transoceanici di collegamento con Canada, Messico, Sudamerica ed Australia e di penetrare sistematicamente nel Centro-Nord della nostra penisola, rimasta tale fino all’assassinio

---

<sup>38</sup> Si veda Cass. pen., (Sez. I), Sent. 17 giugno 2016, n. 55359, in CED Cassazione, 2016.

<sup>39</sup> Vedasi Cass. pen., (Sez. V), Sent. 3 marzo 2015, n. 31666, in CED Cassazione, 2015.

<sup>40</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Fiumi d’oro. Come la ‘Ndrangheta investe i soldi della cocaina nell’economia legale*, Mondadori, Milano, 2017, pp. 3-11.

a Locri nell'ottobre del 2005 del vicepresidente del consiglio regionale calabrese Francesco Fortugno e fino alla strage di Duisburg dell'agosto del 2007<sup>41</sup>.

L'operazione di risalita della china da parte dello Stato ha inizio nel 2008, con la nascita dell'operazione "Crimine-Infinito" coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Milano, poi conclusasi nel luglio del 2012 con ben 96 condanne contro accertati affiliati alle cosche 'ndranghetiste<sup>42</sup> e con la conferma dell'impianto accusatorio fondato sull'unitarietà strutturale dell'organizzazione.

Per la prima volta la 'Ndrangheta venne configurata come un'organizzazione unica, accertando in maniera incontrovertibile il fatto che fosse dotata di una struttura unitaria e verticistica, raccolta attorno ad un organo superiore di supervisione e coordinamento noto come "Provincia".

Da intendersi come una sorta di "Costituzione criminale" avente lo scopo essenziale di verificare il rispetto delle regole fondamentali e fondanti l'intera organizzazione<sup>43</sup>.

Nel complesso, una storica maxioperazione che ha gettato le basi per delineare una vera e propria "mafia calabrese", da non considerarsi più, erroneamente, un insieme di gruppi criminali slegati l'uno dall'altro, ma un'organizzazione unica.

Preparando, in tal modo, il terreno per l'intervento risolutore della Corte di Cassazione di pochi anni dopo.

---

<sup>41</sup> N. Dalla Chiesa, *Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo*, Laurana, Milano, 2017, pp. 72-74. Evento di efferata violenza che espose concretamente, per la prima, la criminalità organizzata calabrese ad un'incisiva attenzione mediatica internazionale. È proprio tale vicenda ad aver rappresentato una svolta decisiva per la conoscenza della 'Ndrangheta all'estero, dal momento che venne messa in luce la presenza stanziale e strutturata di più famiglie originarie della Calabria (più precisamente di San Luca, in provincia di Reggio Calabria).

<sup>42</sup> F. Truzzolillo, "Criminale" e "Gran Criminale", *La struttura unitaria e verticistica della 'Ndrangheta delle origini*, in "Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali", n. 77, 2013, p. 203.

<sup>43</sup> Per la cronaca giudiziaria si veda G. Baldessarro, *'Ndrangheta: il gup emette 93 condanne dieci anni al "capo crimine" Oppedisano*, 8 marzo 2012, in

[https://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/08/news/ndrangheta\\_condanne-31179888/](https://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/08/news/ndrangheta_condanne-31179888/), sito consultato il 4/4/2021 e L. Musolino, *Processo Crimine: pene confermate in appello. 500 anni di carcere a 96 imputati*, 27 febbraio 2014, in

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/27/processo-crimine-pene-confermate-in-appello-500-anni-di-carcere-a-96-imputati/896841/>, sito consultato il 4/4/2021. La vicenda più strettamente giudiziaria ebbe inizio nel luglio del 2010 con la disposizione di 121 provvedimenti di custodia cautelare contro boss 'ndranghetisti di Gioia Tauro, Rosarno, Locri, Africo, Palmi, Platì. Dei quali, al termine del giudizio di primo grado, ossia l'8 marzo del 2012, se ne condannarono la quasi totalità (93). Tali condanne vennero confermate nel corso del secondo grado, conclusosi il 27 febbraio del 2014, con l'importante conferma delle tesi dei PM sottoposte al vaglio dei giudici d'Appello.

Altra tappa fondamentale si raggiunse, poi, nel 2010<sup>44</sup> quando il legislatore italiano con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4 (convertito, poi, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50) inserì nelle pieghe dell'art 416 *bis* c.p. la parola “Ndrangheta” accanto a quelle di “Cosa Nostra” e “Camorra”, aggiungendo irrevocabilmente al novero delle organizzazioni criminali di tipo mafioso anche quella di origine calabrese, fino a quel momento riduttivamente ricompresa nel generale riferimento alle «altre organizzazioni comunque localmente denominate».

Il percorso di “rivincita” dello Stato, diretto a squarciare una volta per tutte l’oltre cinquantennale velo di Maya adagiato sopra la ‘Ndrangheta, e che ha preceduto la sentenza della Cassazione, è evidente.

Un riscatto fondamentale sancito dalla Suprema Corte che, in tal modo, ha suggellato uno dei momenti chiave più importanti della nostra storia giudiziaria.

Paragonabile solamente alla sentenza della prima sezione penale della stessa risalente al 30 gennaio 1992<sup>45</sup>, n. 82, attraverso la quale si riconobbe ufficialmente la struttura verticistica ed unitaria della mafia siciliana e la presenza di un unico organo come centro dell’intera organizzazione: la cd. Commissione Provinciale, meglio nota come “Cupola”.

Concludendo, la Cassazione ha messo nero su bianco l’ultimo e più importante capitolo della vicenda relativa ad un’associazione mafiosa considerata apertamente, in passato, di “serie B”.

La quale, invece, dopo la stagione stragista condotta da Cosa Nostra apertasi nel 1992, ha rappresentato la prima emergenza criminale nazionale, preservando e mantenendo intatto, con le sue trame, l’intero sistema criminale italiano.

---

<sup>44</sup> G. Pignatone, M. Prestipino, *Cosa Nostra e ‘Ndrangheta: due modelli criminali*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle mafie*, cit., vol. II, 2013, pp. 207 ss.

<sup>45</sup> G. Fiandaca, G. Di Chiara, *Sezione I penale; sentenza 30 gennaio 1992; Pres. Valente, Est. Schiavotti, P.M. Tranfo, D’Ambrosio, Martusciello (concl. parz. diff.); ric. Abbate ed altri e Proc. gen. Palermo. Annulla parz. con rinvio Assise app. Palermo 10 dicembre 1990*, in “Il Foro Italiano”, vol. CXVI, n. 2, 1993, pp. 15-18. La sentenza in questione riconobbe formalmente ed ampiamente i risultati dell’attività di indagine svolta e della ricostruzione operata, a partire dalle dichiarazioni dei vari “pentiti” (Tommaso Buscetta su tutti), dal primo *pool* antimafia del Tribunale di Palermo, guidato dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Cassazione, con tale pronuncia, avvallò senza riserve l’assunto fondamentale posto alla base dell’originaria impalcatura del “Maxiprocesso”, cioè la tesi incentrata sulla struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra. Venne a sancirsi, in tal modo, una svolta epocale nella lotta alla criminalità organizzata. Infatti, per dare dimostrazione della responsabilità degli imputati del reato ai sensi dell’art. 416 *bis* c.p., sarebbe bastato valutare semplicemente le prove raccolte circa l’appartenenza a Cosa Nostra di ciascun imputato. Dando per assunta l’esistenza dell’organizzazione. Senza, cioè, fornire preliminarmente ogni volta elementi di fatto concreti che provassero la sussistenza delle sue regole, della sua struttura, della sua gerarchia, della sua operatività.

Infine, non hanno più ragione e modo di esistere, quindi, quelle incertezze, più o meno intenzionali, sull'esistenza di una 'Ndrangheta come mafia dotata di una sua classe dirigente e di un'ossatura capillare strutturata non solo nelle terre di origine, ma anche, con presenze significative, in tutti i Continenti del globo.

### 3.2 *La dimensione strettamente organizzativa*

#### 3.2.1 *Il doppio contestuale canale di "chiusura/apertura"*

Il modello criminale 'ndranghetista può essere letto alla luce di due macro-profilo analitici: da un lato, quello incentrato sulla dimensione organizzativa; dall'altro, invece, quello che prende forma dal sistema delle cd. "relazioni sociali"<sup>46</sup>.

Partendo dal primo aspetto, è necessario premettere che l'efficacia e l'incisività dei meccanismi di potere costruiti e messi in pratica non solo dalla 'Ndrangheta, ma anche dalle altre consorterie criminali mafiose, dipendono strettamente dall'esistenza di un'efficiente struttura organizzata e dall'interazione con un vertice che ne assuma la direzione.

Da questo punto di vista, ciò che ha permesso alla 'Ndrangheta di avere un incontrastato successo planetario<sup>47</sup> e di affinare la propria capacità di radicamento ed espansione territoriale, è stato il carattere bivalente dell'assetto del proprio "organigramma": chiuso all'interno, al fine di creare un clima di strenua coesione per diminuire il grado di vulnerabilità rispetto alle tensioni derivanti dalle iniziative di contrasto da parte delle istituzioni, dall'azione di gruppi criminali "concorrenti" e dai possibili episodi di pentitismo; aperto verso l'esterno, in modo da rendere massimamente flessibile ed "adattabile" a qualsiasi contesto l'operatività del gruppo. Favorendo, in tal modo, sia la propagazione delle proprie cellule criminali e delle proprie reti relazionali, sia l'ampliamento e la diversificazione dei loro ambiti di attività<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> G. Pignatone, M. Prestipino, *Cosa Nostra e 'Ndrangheta*, cit., pp. 215-216.

<sup>47</sup> E. U. Savona, *Mafia e Globalizzazione*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie. Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminali: raccolta dei lavori dei Tavoli tematici*, Milano, 23-24 novembre 2017, pp. 5-13, disponibile presso [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta\\_lavori\\_tavoli\\_tematici-def.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf), sito consultato il 5/4/2021.

<sup>48</sup> G. Pignatone, M. Prestipino, *Piccolo glossario delle mafie tratto dai documenti ufficiali di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta*, in "Il Foro Italiano", vol. CXXXVI, n. 11, 2013, pp. 290-297.

Sotto questo punto di vista, le istituzioni stesse definiscono la 'Ndrangheta «una mafia liquida, che si infila dappertutto, riproducendo, in luoghi lontanissimi da quelli in cui è nata, il medesimo antico, elementare ed efficace modello organizzativo.

Alla maniera delle grandi catene di *fast food*, offre in tutto il mondo, in posti fra loro diversissimi, l'identico, riconoscibile, affidabile marchio e lo stesso prodotto criminale». Capace, inoltre, «di far coesistere con inattesa efficacia una dimensione tribale con un'attitudine moderna e globalizzata».

Le ragioni dell'affermazione della mafia calabrese stanno tutte nell'ontologica coesistenza tra «un qui remoto, rurale ed arcaico ed un altrove globalizzato, postmoderno e tecnologico», nonché «nella dialettica fra la dimensione familiare del nucleo di base, e la diffusione mondiale della rete operativa<sup>49</sup>».

Nemmeno il riconoscimento giudiziario della presenza di una “Commissione” calabrese in pieno stile siciliano, quale organo di consultazione tra i diversi gruppi familiari criminali, è riuscita a stravolgere la tradizionale struttura organizzativa della 'Ndrangheta, ma si è limitata a mettere in relazione le reti delle diverse cosche e dei relativi circuiti di traffici illeciti, al fine di risolvere eventuali controversie interne e di cogestire gli affari di maggiore portata ed importanza.

### 3.2.2 *Il network familiare*

La “'ndrina” (ossia la singola “cosca” 'ndranghetista) costituisce l'unità fondamentale d'aggregazione della 'Ndrangheta. La denominazione ed il “funzionamento operativo” di ciascuna di queste si rifà direttamente al nucleo familiare naturale, il cui capostipite è meglio noto come “capobastone<sup>50</sup>”.

La 'ndrina è governata da una rigida gerarchia definita secondo la reputazione e le capacità delinquenziali dei singoli individui che la compongono, divenendo espressione, così, di una sorta di “meritocrazia criminale”.

---

<sup>49</sup> Tutti gli ultimi virgolettati sono presi da: CPA (Commissione Parlamentare Antimafia), *Relazione annuale sulla 'Ndrangheta*, Doc. XXIII, n. 5, XV legislatura, Roma, 19 febbraio 2008, p. 23, disponibile per intero in <http://leg15.camera.it/dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/005/INTERO.pdf>., sito consultato l'8/4/2021.

<sup>50</sup> F. Iadeluca, *La 'Ndrangheta*, cit., pp. 4-6. Per riferirsi espressamente ad una specifica 'ndrina, è consuetudine utilizzare i cognomi della famiglia del capobastone e delle famiglie alleate più importanti, ai quali segue il nome del paese o della città calabrese in cui la cosca opera ed in cui ha la “sede” principale. A differenza di quanto, storicamente, avviene per la mafia siciliana, in cui il nome della zona territoriale (sia questa un'intera città o un semplice quartiere) in cui è stanziata la famiglia criminale, prevale sul cognome della stessa.

Come già ricordato, un articolato apparato normativo e simbolico regola l'ingresso ed il comportamento degli affiliati: statuti, formule di riconoscimento, codici e riti di iniziazione delimitano chiaramente la linea di confine tra chi ne fa parte e chi è escluso<sup>51</sup>.

Spesso, quando si parla di 'Ndrangheta, si richiama il concetto di "familismo amorale"<sup>52</sup> nella forte convinzione che, da sempre, i gruppi mafiosi si sarebbero conformati ad un "modello familista chiuso"<sup>53</sup> ampiamente diffuso nel contesto sociale calabrese.

È, infatti, la ricerca morbosa della massimizzazione dell'interesse materiale, individuale e rivolto esclusivamente a favore del nucleo familiare d'appartenenza ad orientare le condotte e le azioni del gruppo criminale.

I legami di sangue sono vitali.

Solitamente, una 'ndrina costituita a partire da un preciso nucleo familiare si sviluppa e si allarga grazie a vincoli matrimoniali strategicamente "predisposti" e attraverso i quali si uniscono e si assimilano tra loro altri e diversi nuclei familiari.

Nell'ottica, ovviamente, di espandere la presenza ed il controllo diretto su porzioni di territorio sempre più estese.

---

<sup>51</sup> v. N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di Sangue*, cit., pp. 79-90. Non a caso l'affiliazione alla 'ndrina viene definita dagli stessi 'ndranghetisti come "battesimo". Il primo di innumerevoli riferimenti ai valori della cultura cristiana, tra cui, ad esempio: l'attenzione verso le persone in difficoltà all'interno della propria comunità territoriale (grazie alla quale le mafie in genere costruiscono le fondamenta del loro essenziale consenso sociale) oppure la convinzione dell'esistenza di un modello di giustizia "divina", finalizzato a fornire un alibi etico, una giustificazione "superiore" alle azioni violente ed immorali che vengono realizzate. Ovviamente, la scelta di ricorrere a simili riferimenti impone al mafioso (tanto calabrese quanto siciliano o napoletano), l'adozione ed il rispetto di un'etica cristiana quantomeno di facciata, ponendo al centro della sua vita "pubblica" la fedeltà coniugale, la frequenza ai sacramenti, la devozione religiosa ed il rifiuto della bestemmia.

<sup>52</sup> v. M. Mancini, *La 'Ndrangheta si eredita. Spirali generazionali in una terra orfana*, in "Minori giustizia", n. 3, 2016, pp. 123-129. L'espressione venne coniata dal sociologo inglese Edward C. Banfield nel suo libro *"The Moral Basis of a Backward Society"* pubblicato nel 1958. Secondo il quale, alcune comunità territoriali dovrebbero la propria arretratezza economico-sociale a fattori di matrice strettamente culturale. In particolar modo, Banfield ritenne segnatamente influente la concezione estremizzata dei legami familiari, a causa della quale verrebbero irreparabilmente danneggiate la capacità di associarsi e di "comprendere" gli interessi collettivi. Sarebbe, quindi, proprio questa peculiare etica del rapporto familiare, inteso come estremamente intimo e viscerale, a provocare l'arretratezza generalizzata dell'intera comunità. "Familismo", dunque, perché i singoli individui perseguirebbero esclusivamente gli interessi del proprio nucleo familiare naturale, allontanandosi da quello più ampio della comunità di cui fanno parte dal momento che, in tal caso, sarebbe richiesta una cooperazione tra non consanguinei. "A-morale", invece, si riferisce all'assenza di collegamenti, contatti, relazioni sociali e morali tra le famiglie ed il mondo "extra familiare", ossia esterno alla stessa. Niente di più simile di quanto avvenuto nella genesi della 'Ndrangheta, la quale ha individuato nella forma familiare una precisa strategia per acquisire e garantirsi il controllo sul territorio.

<sup>53</sup> Il concetto viene ribadito anche sul piano ufficiale delle istituzioni nazionali, si veda a proposito: Prefettura di Reggio Calabria, *Lo spazio sicurezza, libertà e giustizia nella Regione Calabria*, Conferenza Regionale delle Autorità di P.S., Reggio Calabria, dicembre 2016, rinvenibile in <http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/rapportosullasicurezza.pdf>, p. 4., sito consultato il 9/4/2021.

Quindi, a partire dal punto focale rappresentato dalla rete familistica delle 'ndrine, i gruppi criminali calabresi riescono a stringere rapporti in ogni ambiente sociale, cercando agganci soprattutto, come visto in precedenza, col mondo politico-istituzionale.

Dal nucleo centrale della famiglia naturale si diramano, pertanto, articolati reticoli di contatti e connessioni da cui ha origine un vasto e penetrante intreccio fatto di collusioni e complicità che permette all'intera associazione di accumulare ed esprimere il proprio cd. "capitale sociale"<sup>54</sup>.

Ossia, quel complesso e massiccio insieme di risorse relazionali che costituisce, fuor di dubbio, il punto di forza caratteristico della 'Ndrangheta.

Gli esponenti del mondo criminale 'ndranghetista sono in grado di costruire da zero e di gestire intere reti di relazioni che si muovono e si strutturano informalmente all'interno dei più disparati contesti e settori istituzionali, mobilitando al loro interno disponibilità materiali e finanziarie da utilizzarsi per il raggiungimento dei propri fini. Il concetto di "capitale sociale", quindi, consente di cogliere il motivo principale per cui gli stessi riescono a definire rapporti di sostanziale collaborazione e compartecipazione con soggetti esterni all'organizzazione.

In tal sede, inoltre, è necessario compiere un'essenziale precisazione. La struttura basica a respiro familiare della 'Ndrangheta non deve portar a pensare che vi sia una totale identificazione dell'organizzazione, nel suo complesso, con i singoli nuclei familiari che la compongono e viceversa.

Se, infatti, è vero che l'architettura fondamentale della consorteria calabrese è di tipo "clanico"<sup>55</sup>, fondata su solidi schemi familiari per cui ogni gruppo criminale, che ambisce ad un diffuso e resistente predominio dello *status quo* e ad un futuro "garantito", ruota attorno ad un eponimo nucleo familiare, è altrettanto vero che sussiste una netta distinzione tra "famiglia di sangue" e "famiglia di mafia".

---

<sup>54</sup> Una trattazione incentrata ed insistente sul concetto e sul portato di "capitale sociale" si rinviene in R. Sciarrone, *Mafie vecchie mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009. Il "capitale sociale" fa riferimento alla disponibilità di precise risorse collocate in altrettanto determinati reticoli di relazioni. Secondo l'autore la ragione principale della persistenza, della "perennità" del fenomeno mafioso è da collegarsi all'abilità nel selezionare specifiche risorse, soprattutto relazionali, sia per adattarsi ai cambiamenti che investono i contesti originari di radicamento, sia per espandersi continuamente in nuove e diverse aree territoriali. In sostanza, è grazie all'accumulazione e al conseguente utilizzo di questo complesso di risorse (detto appunto "capitale sociale") che le organizzazioni mafiose, 'Ndrangheta su tutte, riescono a riprodursi nello spazio e nel tempo senza subire significativi punti di arresto.

<sup>55</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *La rete degli invisibili*, cit., pp. 160-164.



Ossia, l'organizzazione di una 'ndrina non è completamente sovrapponibile alla struttura della famiglia biologica dei suoi componenti.

Il fatto che, anche dal punto di vista terminologico, si parli, in entrambi casi indifferentemente, di "famiglia", può stimolare conclusioni affrettate che, in apparenza, si profilerebbero come corrette e naturali.

Vi sono, tuttavia, dei limiti essenziali da cui parte una vera e propria biforcazione tra le "ragioni del sangue" e le "ragioni dell'organizzazione". Il perseguimento e la difesa degli interessi di quest'ultima si pongono ad un riconosciuto livello pacificamente superiore rispetto alle esigenze della famiglia in senso stretto e al fisiologico affetto intercorrente tra consanguinei.

Si incontra, così, un ulteriore tratto distintivo del sodalizio 'ndranghetista. Esso si configura come una specie di "superfamiglia" al cui confronto la famiglia d'origine può venir messa da parte, dimenticata, finire in secondo piano<sup>56</sup>.

L'ingresso nella 'Ndrangheta segna l'irreversibile accesso ad una nuova dimensione in cui la personalità dell'individuo ed i legami con la sua famiglia biologica sono confinati ad una posizione di assoluta marginalità ed inferiorità rispetto agli interessi della consorzeria, fino a poter richiedere di essere rinnegati<sup>57</sup>.

In conclusione, la pervasiva onnipresenza dei legami familiari rappresenta, indiscutibilmente, un elemento di forte compattezza ed unificazione interna per la 'Ndrangheta.

Tuttavia, come si è potuto vedere, sarebbe alquanto riduttivo ritenere che la sua vitalità, la sua forza ed il suo "peso" nel mondo attuale possano esaurirsi solo in questo fattore. I rapporti parentali di sangue, seppur determinanti al fine della comprensione della 'Ndrangheta come struttura criminale organizzata, rappresentano solamente uno dei molteplici aspetti della sua multiforme conformazione.

L'assetto organizzativo della 'Ndrangheta è tutt'altro che chiuso, impermeabile e ripiegato su sé stesso.

---

<sup>56</sup> *Ibidem*. In tal senso, può essere di grande aiuto riportare la formula rituale, riportata nelle pagine suddette, pronunciata dall'"iniziato" nel momento in cui entra ufficialmente a far parte dell'associazione: «Prima della famiglia, dei genitori, dei fratelli, delle sorelle viene l'interesse e l'onore della società, essa da questo momento è la vostra famiglia [...] questo giuramento può essere infranto solo con la morte. Siete disposto a questo?». Tale formula consacra l'assoggettamento dell'individuo alla causa criminale ed il sovvertimento delle sue fisiologiche priorità.

<sup>57</sup> *Ibidem*. Tale "regola", tuttavia, non riesce a limitare totalmente il significato e la considerazione dei legami parentali di sangue. Infatti, i figli maschi dei capibastone 'ndranghetisti sono "uomini d'onore dalla nascita", sono futuri boss per diritto di successione. Tant'è che a loro sono permesse carriere criminali in rapidissima ascesa, *bypassando* l'ordinario "*cursus honorum*" previsto e regolamentato in maniera ferrea.

È integrato da un'ampia gamma di relazioni esterne che lo mantengono in perenne collegamento con esponenti del mondo politico ed imprenditoriale, dimostrando, così, un'efficace e difficilmente ripetibile flessibilità.

Duttilità "esterna" e compattezza "interna" coesistono, facendo dell'associazione mafiosa calabrese un modello criminale unico nel suo genere.

### 3.2.3 *Il confronto con Cosa Nostra*

La struttura organizzativa che connota intimamente la 'Ndrangheta può considerarsi frutto di un'originale combinazione tra una dimensione "verticistica", se si segue un punto di vista più propriamente interno alle 'ndrine, ed una "longitudinale" se, invece, si considera una prospettiva esterna, relativa ai rapporti che si instaurano tra le singole cosche.

L'analisi, pertanto, deve muoversi su un duplice binario: intra-organizzativo ed inter-organizzativo. Su quest'ultimo, in particolar modo, ha tenuto banco per moltissimo tempo la contrapposizione con il profilo organizzativo della mafia siciliana.

Le due consorterie, in passato, venivano prese ad esempio "scolastico" per illustrare i due diversi ed antitetici "macro-modelli" strutturali che una data associazione criminale poteva potenzialmente assumere.

L'antinomia tra i due paradigmi organizzativi è stata, ovviamente, smussata dalle risultanze processuali frutto dell'indagine "Crimine-Infinito" di cui si è discusso in precedenza.

Dal 2016, infatti, è appurato che anche la 'Ndrangheta, alla stregua della "Commissione Provinciale" tipica siciliana, si è dotata un organismo di direzione e di risoluzione di conflitti intestini, sovraordinato rispetto alle singole famiglie criminali che compongono le 'ndrine.

L'emersione della figura della cd. "Provincia", tuttavia, non assimila del tutto i due modelli organizzativi.

Permangono differenze importanti e significative che sono proiezione di un approccio e di convinzioni di struttura e coordinamento differenti.

Per quanto riguarda Cosa Nostra, è evidente un carattere organizzativo verticale e gerarchico, diretto a garantire principalmente una maggiore “aggregazione” a livello inter-organizzativo, ossia, funzionale al regolamento dei rapporti esistenti tra i diversi clan mafiosi costituenti l’associazione<sup>58</sup>.

Circa il modello organizzativo del crimine organizzato calabrese, invece, è possibile rilevare a livello inter-organizzativo una strutturazione a forte impianto orizzontale e “confederativo”, che permette alle varie ‘ndrine di posizionarsi, in linea teorica, tutte sullo stesso piano. Sebbene, alcune, fisiologicamente, spicchino sulle altre per maggiori capacità e risorse.

A livello intra-organizzativo, invece, differentemente dal modello siciliano<sup>59</sup>, in cui le singole famiglie non presentano un’elevata differenziazione interna, in seno alla ‘Ndrangheta si mette in rilievo una più accentuata stratificazione, una “catena di comando” più definita ed articolata: il ruolo ricoperto da un singolo “uomo d’onore” è formalmente riconosciuto dall’interezza degli affiliati alle diverse cosche ‘ndranghetiste, ma, in concreto, l’esercizio di potere e influenza che discende da quel dato ruolo trova piena legittimazione solo all’interno della ‘ndrina di appartenenza<sup>60</sup>.

In altre parole, un’autorità ed un comando “sovraordinati”, riconosciuti trasversalmente, possono essere esercitati esclusivamente dal capobastone, ossia dal “boss”, dal “numero uno” dell’organigramma interno alla ‘ndrina.

Con le altre posizioni di comando<sup>61</sup> utili a scandire, semplicemente, il *cursus honorum* a cui gli appartenenti sono sottoposti.

Pertanto, questa peculiare strutturazione, di impronta verticale all’interno e più orizzontale all’esterno, permette alla ‘Ndrangheta di organizzarsi saldamente in modo più organico e coeso, consolidando al contempo, una ferma e rigorosa ripartizione tra gli associati che rivestono ruoli di livello differente.

---

<sup>58</sup> G. Pignatone, M. Prestipino, *Cosa Nostra e ‘Ndrangheta*, cit., pp. 217-218. Le posizioni di comando ricoperte all’interno delle singole famiglie, insediate ed attive in individuate zone territoriali, in sostanza, sono rivolte a garantire il funzionamento della struttura gerarchica a livello “sovra-territoriale”. I vertici di Cosa Nostra, dunque, si preoccupano di preservare e di seguire gli indirizzi fissati all’interno dell’organismo di coordinamento e controllo il cui compito è quello di delineare una chiara ed unitaria direttrice strategica ai vari gruppi che si riconoscono in Cosa Nostra.

<sup>59</sup> *Ivi*, pp. 221-229. Bensì, mettono in luce una struttura più articolata a livello inter-organizzativo, con ruoli e posizioni gerarchiche previsti appositamente per coordinare e controllare l’organizzazione nel suo complesso. Basti pensare all’ampio ricorso all’istituzione di “mandamenti” e “commissioni”.

<sup>60</sup> R. Sciarrone, *L’organizzazione reticolare della ‘Ndrangheta*, in “Questione Giustizia”, 2008, pp. 76-78.

<sup>61</sup> *Ibidem*. Rappresentati dai gradi di “contabile”, “mastro di giornata”, “mastro di buon ordine”, “camorrista”, “puntaiole” e, infine, “picciotto”.

Risulta chiara, quindi, la tendenza della mafia calabrese a predisporre i rapporti tra le singole cosche che la compongono su di un piano orizzontale di, quantomeno apparente, parità. Controbilanciata, in modo altrettanto evidente, dalla propensione ad intensificare la verticalità della configurazione strutturale delle singole cosche, separando nettamente i ranghi di comando.

Ciò, nel complesso, produce due effetti molto importanti: se, da un lato, in tal modo, si attenua in modo marcato l'autonomia, il raggio d'azione dei singoli affiliati, dall'altro, agli stessi, si forniscono importanti incentivi per rispettare ed attenersi alla "normativa gerarchica" dell'organizzazione.

La fedeltà dimostrata nei confronti di quest'ultima, la devozione alla causa criminale, nonché le abilità dimostrate sul campo, possono ottenere espresso riconoscimento attraverso una "progressione di carriera".

L'elevata differenziazione interna di ruoli e posizioni, quindi, affiancata dalla possibilità di poter premiare sistematicamente la dedizione e l'impegno degli affiliati alla 'Ndrangheta, permette loro di affermarsi, di raggiungere un grado gerarchico superiore.

A tale potenziale mobilità interna, dal valore strategicamente funzionale, che crea indiscutibilmente maggiori "opportunità di carriera", può essere ricondotto l'elevato grado di lealtà da parte degli affiliati nei confronti dell'organizzazione.

Il che servirebbe a spiegare, tra le altre cose, l'impatto minimo avuto dal fenomeno del pentitismo al cuore della 'Ndrangheta, rispetto a quanto, invece, verificatosi all'interno di Cosa Nostra<sup>62</sup>.

Concludendo, la struttura della 'Ndrangheta esprime un considerevole tasso di coesione e compattezza interna, il quale non può essere ricondotto esclusivamente agli evidenti tratti arcaici di una primeva e connaturata matrice culturale.

---

<sup>62</sup> *Ivi*, pp. 81-84. Inoltre, in tale ambito vanno ricordate alcune essenziali diversità relative alle strategie adottate dinanzi a tale fenomeno. Se la risposta dei gruppi mafiosi siciliani si è incentrata prevalentemente sul brutale ricorso alla violenza, facendo vera e propria "terra bruciata" attorno al pentito e rivalendosi direttamente sui suoi familiari o sulle persone a lui più vicine, la tattica adottata dai vertici 'ndranghetisti è stata fin da subito completamente differente. La mafia calabrese, infatti, il più delle volte, è ricorsa alla "strategia di riconquista" del pentito, facendo leva su un ampio ventaglio di possibili sanzioni, commisurate al valore dell'offesa arrecata all'organizzazione da parte del neo-collaboratore di giustizia. Sanzione che può consistere anche nell'allontanamento dalla 'ndrina per un dato periodo di tempo, oppure nella cd. "spogliazione" totale o parziale della "dote" (dove per "dote" si intende il valore di merito attribuito a ciascun affiliato). Può essere anche prevista, ad esempio, la retrocessione ad un livello inferiore nella piramide gerarchica interna all'organizzazione. Pertanto, trova nuova conferma il fatto che una chiara separazione strutturale tra differenti ruoli e posizioni rappresenta un sistema di incentivi, positivi e negativi, di riferimento per ricompensare o sanzionare gli affiliati.

Nemmeno il focalizzarsi unicamente sul valore dei viscerali legami familiari, nonostante gli stessi rappresentino l'intenso collante associativo dell'intera organizzazione, aiuterebbe a dare una spiegazione ad una siffatta morfologia strutturale.

È, quindi, indispensabile muovere lo sguardo su quella che è la forza innovativa della mafia calabrese, ossia su quella che è stata delineata, sinora, come una configurazione organizzativa sostanzialmente multidimensionale, a "geometria variabile", di tipo reticolare, capace di conciliare ed integrare efficacemente aspetti contrapposti di "centralizzazione e "flessibilità".

La 'Ndrangheta poggia interamente su una complessa architettura di legami forti e deboli: di chiusura verso l'interno e di apertura verso l'esterno, come si ricordava in precedenza.

Il suo assetto organizzativo "a rete"<sup>63</sup>, dunque, le permette: da un lato, di tenere sotto controllo il livello di conflittualità interno, smorzandolo, se del caso, con notevole facilità; dall'altro, di ottimizzare, di sfruttare appieno il proprio sterminato "capitale sociale".

È questa la radicale innovazione organizzativa di cui si è fatta portatrice la 'Ndrangheta, che pone il suo cuore pulsante all'interno di una struttura di comando estremamente flessibile. La quale, al contempo, non monopolizza "verticalmente" la gestione del gruppo.

Garantendo, in tal modo, la mediazione, il dialogo e la cooperazione tra i vari gruppi familiari criminali e promuovendone, conseguentemente, l'autonomia e l'ampio margine di libertà operativa.

Pertanto, nella 'Ndrangheta, così come in Cosa Nostra, si evidenzia una conformazione strutturale reticolare.

Tuttavia, se la mafia siciliana può definirsi un "organizzazione-rete", dotata di un punto apicale chiaro (la rinomata "Cupola") a partire dal quale si diramano le varie componenti familiari suddivise in macro-sezioni (come i "mandamenti" o le "commissioni"), la criminalità mafiosa calabrese, invece, si configura come una "rete di organizzazioni" i cui punti nodali risultano variamente differenziati da mutevoli gradi di intensità.

---

<sup>63</sup> v. L. Storti, *Organizzazione a rete e capitale sociale: il caso della mafia*, in "Studi Organizzativi", n. 2-3, 2004, pp. 161 ss.



## CAPITOLO III

### La 'Ndrangheta al Nord: un'espansione nazionale all'ombra della "zona grigia"

#### 1. *I legami col "mondo esterno"*

##### 1.1 *L'essenziale funzione del "capitale sociale"*

Le associazioni mafiose si contraddistinguono da tutte le altre organizzazioni criminali "comuni" in considerazione di due tipici tratti connotanti.

Da un lato, gli intensi legami intessuti, nel corso tempo, col mondo della "cosa pubblica", attraverso i quali sono state in grado di realizzare un progressivo e profondo condizionamento non solo della vita, ma anche dell'azione degli apparati istituzionali. Dall'altro, il controllo pregnante, ed il suo strenuo mantenimento, nei confronti di qualsiasi tipo di redditiva attività economica esercitata all'interno di un determinato territorio<sup>1</sup>.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che, seppur esprimendosi incessantemente per mezzo di manifestazioni concrete senza dubbio delittuose, non si identifica pienamente e semplicemente con la "criminalità" generalmente intesa.

E non può nemmeno venir assimilato *tout court* al generico cosmo della "criminalità organizzata".

Il successo del metodo mafioso, pertanto, non dipende solo ed esclusivamente dalla sua innata capacità di adattarsi in maniera mimetica al contesto in cui opera e di adeguarsi ai più disparati mutamenti che in questo intervengono, ma anche dall'incredibile abilità che ha sviluppato nel plasmare e trasformare l'ambiente che lo "ospita".

La mafia si atteggia alla stregua di un parassita virulento che si nutre dei tessuti connettivi della società e dell'economia dal loro interno, dopo essersivi infiltrata

---

<sup>1</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Fiumi d'oro. Come la 'Ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, Milano, 2017, pp. 12-15.

silenziosamente, senza dare nell'occhio e senza scatenare nell'organismo aggredito, quantomeno in un primo momento, sintomi o reazioni che ne evidenzino la presenza<sup>2</sup>. Ed è proprio in questo senso che assumono una cruciale rilevanza le relazioni che si instaurano con l'esterno<sup>3</sup>.

Le organizzazioni criminali mafiose e la 'Ndrangheta *in primis*, essendo l'unica ad avere sedi operative "distaccate" disseminate in tutto il globo, fanno intimamente propria la pratica del "*networking*".

Ossia, in altre parole, quell'eccezionale maestria nell'allacciare relazioni, instaurare scambi, creare vincoli di fiducia, incentivare obblighi e favori reciproci.

I circuiti criminali mafiosi non sono tanto interessati ad inglobare, fagocitandola nella propria rete, un'indiscriminata moltitudine di soggetti diversi provenienti dai più eterogenei ambienti esterni, estranei a quello malavitoso.

Quanto, piuttosto, ad introdursi, ad infiltrarsi e ad attivare il *network* in cui, a loro volta, sono inseriti i singoli individui con cui entrano volutamente e strategicamente in contatto.

Pertanto, una lettura del metodo e, più in generale, del fenomeno criminale mafioso, in termini di "capitale sociale"<sup>4</sup>, presuppone di focalizzare l'attenzione sul mirato

---

<sup>2</sup> Si veda E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, *Le mafie, l'economia, il potere*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura*, vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 12-20.

<sup>3</sup> R. Sciarrone, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in "Quaderni di Sociologia", n. 18, 1998, pp. 61-62. I comportamenti adattivi che le consorterie mafiose mettono sistematicamente in pratica rappresentano una tematica di studio di primo piano, oggetto di riflessioni e teorizzazioni da lungo tempo. Nel testo in questione l'autore ne individua tre ricorrenti macro-tipologie: alloplastici, autoplastici ed esotropici. I primi sono quelli diretti primariamente ad allineare e conformare l'ambiente circostante in funzione degli interessi e dei bisogni concreti del gruppo. I secondi, invece, fanno riferimento alle correzioni, agli aggiustamenti, alle più varie modifiche che riguardano le azioni, le strutture, i metodi operativi e le dinamiche di ricerca di risorse attuati dai membri del sodalizio, in modo da adeguarli naturalmente all'ambiente locale in cui sono stanziati. I terzi, infine, ossia quelli esotropici, consistono nel fare ricorso all'ambiente di nuova allocazione al fine di ottenerne quelle risorse essenziali per l'azione criminale che non riescono più a ritrovarsi nel contesto d'insediamento originario. Nelle aree di presenza e radicamento non tradizionali i sodalizi mafiosi seguono, in maggior parte, comportamenti autoplastici ed esotropici. Questo perché, in situazioni di tal tipo, le esigenze principali sono essenzialmente due: da un lato, ricercare un ambiente che possa offrire nuove opportunità favorevoli oppure solamente la possibilità di allontanarsi dal contesto precedente divenuto ostile (per esempio, a seguito dell'azione repressiva delle forze dell'ordine); dall'altro, adattare i propri modelli d'azione e d'organizzazione alle nuove condizioni ambientali in cui, per vari motivi, si trovino ad operare. Al contrario, hanno scarso successo, nel contesto di "diffusione" appena delineato, i comportamenti di tipo alloplastico. I quali, invece, sono molto più significativi e ricorrenti su vasta scala nelle aree a tradizionale insediamento (basti pensare alla manipolazione del sistema delle relazioni sociali e dei "codici culturali" propri del contesto di provenienza).

<sup>4</sup> Per un analitico approfondimento circa l'immenso patrimonio relazionale che regge la struttura criminale mafiosa e ne sospinge propulsivamente l'affermazione e la dilagante diffusione, v. R. Sciarrone, *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011, pp. 3-47.



utilizzo delle ciclopiche risorse relazionali accumulate grazie ai proficui rapporti instauratisi con i cd. attori “esterni”.

Le operazioni di mediazione avvengono sostanzialmente sfruttando quelli che possono essere definiti come “buchi strutturali” delle reti, i quali palesano la mancanza di comunicazione e collegamento tra alcuni nodi della stessa<sup>5</sup>.

Le organizzazioni mafiose, quindi, nel loro agire non vogliono raggruppare e standardizzare, ma raccordare e conciliare tra loro ambiti sociali differenti.

Riempire questi “buchi” permette ai membri di tali sodalizi criminali di porsi come intermediari (realizzando una specifica attività meglio nota come “*network brokerage*”) in grado di gestire il traffico di conoscenze ed informazioni che scorre all’interno dei numerosi canali relazionali controllati, coordinando i comportamenti dei protagonisti che operano ai due estremi dello “spazio vuoto” in questione<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> M. Ravveduto, *Social Mafia: il networking mafioso*, in *Atlante delle Mafie*, cit., vol. III, pp. 183 ss. I continui riferimenti alla nozione di “*network*”, ovviamente, non hanno una valenza semplicemente simbolica. La rivoluzione informatica che ha investito la civiltà globale a partire dalla fine del XX sec. ha coniato, prima, e rafforzato, poi, il concetto multidisciplinare di “rete”. Il quale, soprattutto nella sua più naturale accezione digitale, tende a riprodurre, scomponendole e dematerializzandole, le caratteristiche principali su cui si fondano le moderne società complesse: territorio, relazioni umane, scambi economici, comunità identitarie. Tale emulazione, guidata in prima linea dall’ormai pervasivo mondo dei *social network*, ha avuto ripercussioni di cruciale importanza sul piano sociale e, quindi, anche sulla sua “componente” criminale. Pure i fenomeni mafiosi hanno iniziato a strutturarsi, in modo sempre più chiaro, secondo la logica delle reti. Ed in particolar modo questo si è visto per ciò che concerne la ‘Ndrangheta: le diverse cosche sono intimamente collegate tra di loro; alcune di queste costituiscono degli “*hub*” (ossia dei “nodi”) più rilevanti e di “maggior peso” rispetto alla generalità delle altre cellule criminali che formano, nel complesso, il cluster reticolare della mafia calabrese; le ‘ndrine, sia singolarmente che collettivamente, coltivano legami con altre organizzazioni criminali, con rappresentanti del settore economico, politico, imprenditoriale, professionale, istituzionale. Quindi, la nuova frontiera dello studio e dell’approccio alle mafie è, di per certo, rappresentata dalla “*network analysis*”. Con la quale è possibile mettere in luce, ancora una volta, la loro irresistibile capacità adattiva, frutto di un “pendolarismo” continuo tra passato e futuro che si risolve nel dramma della presenza assidua ed incondizionata.

<sup>6</sup> M. Catino, *Colletti bianchi e mafie, Le relazioni pericolose nell’economia del Nord Italia*, in “Stato e Mercato”, n. 1, 2018, pp. 161-175. Più nello specifico, in tale contesto è possibile individuare due precise funzioni: da un lato, quella di “*knowledge broker*”, consistente nel mettere in connessione persone appartenenti ad ambienti socioculturali diversi. Si tratta di un compito altamente rilevante per la vitalità delle mafie, dal momento che rende possibile agganciare tra loro ambiti che, altrimenti, faticerebbero a predisporre e a sviluppare relazioni. In sostanza, il “*knowledge broker*” mette in collegamento fonti di informazioni complementari, attuando un’operazione di sintesi tra la domanda e l’offerta circolanti nella rete. Dall’altro lato, invece, si può parlare di “*knowledge providers*”. Ossia, di coloro ai quali, essendo dotati di un patrimonio esperienziale non presente all’interno dell’organizzazione, è affidato l’incarico di tradurre la propria conoscenza teorica in pratica applicazione. Quindi, senza ombra di dubbio, anche i “*knowledge providers*” rivestono un ruolo di primo piano per realizzare affari e cogliere opportunità di arricchimento in altri modi non raggiungibili. In particolar modo, la figura appena delineata risulta determinante nelle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento del denaro ottenuto illegalmente, tenendo doverosamente conto della complessità derivante dalla dimensione transnazionale, delle strategie di diversificazione e delle novità tecnologiche che sottostanno a tale pratica di “lavaggio economico-finanziario”.

## 1.2 Le reti relazionali dei gruppi mafiosi

Il vero punto di forza distintivo dei sodalizi mafiosi è da rinvenirsi nella capacità di *networking* che permette loro di presentarsi come “garanti” di intere strutture relazionali differenti, nonché come mediatori, come tramite, come filtro tra reti di rapporti e legami di diversa natura.

Avvicinandole, mettendole in collegamento ed in contatto tra loro, ma tenendole sempre ben distinte e distaccate. L’interesse mafioso, dunque, non si sostanzia nel creare un unico macro-reticolo relazionale, in cui riunire in modo uniforme la corposa massa di soggetti che rientrano nella loro rete di relazioni esterne.

Bensì, nell’estendere sempre di più quest’ultima, trascinando al suo interno nuovi individui, personalità ed esponenti di differenti settori di interesse.

L’obiettivo perseguito dalle associazioni criminali di stampo mafioso consiste, sostanzialmente, nel costruire solidi ed agilmente percorribili “legami ponte” con una moltitudine diversificata di reti relazionali parziali ed eterogenee.

Le labirintiche ragnatele di intese e connessioni intessute dalla classe mafiosa non sono esclusivamente funzionali ad un’efficace azione nel loro *habitat* naturale, ovvero quello dell’illegalità, ma sono anche dirette a far presa all’interno del mondo legale, muovendosi verso le varie fasce della società civile: cerchia politico-istituzionale ed economico-imprenditoriale su tutte<sup>7</sup>.

Oramai, indipendentemente dai territori di riferimento, ossia, tanto in quelli a tradizionale radicamento nel Sud della Penisola, quanto in quelli di nuova diffusione lungo la pianura Padana del Centro-Nord, le organizzazioni mafiose, con la ‘Ndrangheta a fare da “apripista”, sono in grado di ottenere la connivente collaborazione di numerosi attori sociali “esterni” con i quali si definiscono veri e propri rapporti di scambio reciprocamente vantaggiosi<sup>8</sup>.

Viene, così, a delinearsi un bilanciamento concordato a tavolino tra mafiosi e soggetti esterni, i quali, pur non essendo formalmente membri a pieno titolo dell’organizzazione con la quale si rapportano, rappresentano dei punti di riferimento

---

<sup>7</sup> Si veda A. Giannola, *Mafie ed economia. Consistenza ed effetti della criminalità organizzata sull’economia, in Stati Generali Lotta alle Mafie. Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminosi: raccolta dei lavori dei Tavoli tematici*, Milano, 23-24 novembre 2017, pp. 37-47, presso [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta\\_lavori\\_tavoli\\_tematici-def.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf), sito consultato l’11/4/2021.

<sup>8</sup> M. Catino, *Colletti bianchi e mafie*, cit., pp. 149-154.

imprescindibili per la stessa, soprattutto per il supporto tecnico-specializzato offerto e sfruttato per condurre l'attività criminale e per massimizzarne la redditività.

Tali soggetti operano “naturalmente” all'interno dei più rilevanti comparti della collettività civile, da quello finanziario a quello dell'informazione, passando per l'ambiente più strettamente giuridico.

I rapporti di collusiva cooperazione che da essi promanano rafforzano a vista d'occhio la posizione sociale delle associazioni mafiose, dal momento che, proprio grazie a questi, vengono a configurarsi come un radicato ed invasivo “sistema di potere” prima ancora di presentarsi come un'organizzazione criminale<sup>9</sup>.

L'influenza e la forza di un gruppo mafioso derivano, infatti, direttamente proprio dagli appoggi esterni di cui gode e di cui si nutre, dalle trame dei quali dipendono anche le sue capacità e possibilità di espansione<sup>10</sup>.

In conclusione, da tale riflessione si evince che il successo di un'organizzazione criminale mafiosa richiede la presenza di un fattore strutturale significativo ed ulteriore rispetto alla fervida coesione interna ed alla gerarchizzazione operativa.

Ci si riferisce, chiaramente, al solido telaio relazione, all'intricato *network* di contatti e collegamenti verso l'esterno, verso il mondo “extra-mafioso”.

In tal modo, viene ad accrescersi e ad intensificarsi il capitale sociale dell'“azienda mafiosa” quale cruciale patrimonio d'avviamento.

Sono le affermate capacità relazionali dei gruppi mafiosi a comportare un aumento del capitale sociale a disposizione, utilizzato, poi, per allargare senza limitazioni di alcun tipo le proprie reti di conoscenze o per annodarne tra loro delle nuove.

---

<sup>9</sup> Si veda R. Cantone, *Mafie, corruzione e pubbliche amministrazioni*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie*, cit., pp. 111 ss. e G. Di Vetta, *L'assimilazione tra corruzione e criminalità organizzata nel declino della categoria del white-collar crime*, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 3, 2020, pp. 31 ss. Il sistema di potere mafioso per poter sopravvivere necessita vitalmente di un rapporto stabile e continuativo col mondo delle classi dirigenti. Legame, secondo i testi qui riportati, strutturato a partire da una fitta e mutevole trama corruttiva. Questa, tra le altre cose, ha subito una significativa mutazione nelle modalità di manifestazione. Nell'occhio del ciclone giudiziario degli ultimi anni sono finite sempre più numerose vicende legate a contratti, appalti e commesse pubbliche gestite da affermate ed accertate reti criminali. L'irrefrenabile espansione ed irruzione delle mafie in contesti territoriali lontani dalla “casa madre” è andata di pari passo con un “ammodernamento”, o meglio, una “sofisticazione” delle loro modalità operative. Abbandonate quelle tradizionali incentrate sulla violenza e sull'intimidazione, ad oggi, si ricorre sempre più abitualmente ad un chiaro metodo di matrice corruttiva-collusiva, più consono al differente contesto socioeconomico di stanziamento. I poteri pubblici vengono prima contattati, avvicinati e poi piegati, sagacemente soggiogati agli interessi dell'organizzazione. Pertanto, circostanze storiche, evoluzioni criminali e trasformazioni della società hanno fatto sì che dal paradigma delle “mafie tradizionali” prendesse ampiamente piede un “nuovo” ed “adattato” modo di fare crimine. Sempre nella convinzione, però, di perseguire e raggiungere le finalità consacrate nell'art. 416 *bis* c.p.

<sup>10</sup> v. U. Ascoli, R. Sciarrone, *Welfare, corruzione e mafie*, in “Politiche Sociali-Social Policies”, n. 2, 2015, pp. 219-226.

Replicando, così, con estrema facilità il proprio modello criminale nel tempo e nello spazio, nei territori d'origine ed in quelli di non tradizionale presenza<sup>11</sup>.

## 2. La “zona grigia”

### 2.1 *Connivenza ed agevolazioni nella penetrazione mafiosa al Nord*

Ad oggi, specie in riferimento alla vera e propria strategia di colonizzazione delle aree territoriali del Centro-Nord italiano messa in pratica dalla ‘Ndrangheta, emerge in maniera sempre più allarmante ed inquietante un affermato processo di compenetrazione fra sistemi economici locali e criminalità organizzata.

La penetrazione su larga scala della mafia calabrese nella gestione e nel controllo di interi settori economici legali (come l’edilizia, gli appalti, la grande distribuzione commerciale, il trasporto su gomma, lo smaltimento dei rifiuti, gli investimenti nell’energia rinnovabile) ha fatto affiorare, in modo palese, il ruolo cruciale di intermediazione svolto da quella che può definirsi come “area grigia”.

Vasta, variegata nella composizione e molto eterogenea nella sua articolazione, risultando “abitata” da professionisti, tecnici politici, burocrati ed imprenditori di ogni tipo<sup>12</sup>.

Nel complesso, si tratta di figure che hanno deciso di mettere a disposizione dei gruppi mafiosi conoscenze e professionalità, nell’ottica di un allettante e proficuo tornaconto personale, sempre più difficile da raggiungere in un contesto economico imperniato su un capitalismo competitivo, aggressivo e severo come quello “regnante” nel Nord della Penisola<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> R. Sciarrone, *Processi di radicamento ed espansione territoriale*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio, Analisi e proposte*, Magistratura Democratica, Libera: associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, Narcomafie e Questione Giustizia, Roma, 2005, pp. 31-41, disponibile in [www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf), sito consultato il 12/4/2021.

<sup>12</sup> R. Sciarrone, *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia*, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 1, 2012, pp. 63 ss. Si tratta di vere e proprie alleanze vantaggiose e convenienti per entrambe le “parti contraenti”. Tali intese, concluse silenziosamente e all’ombra del controllo istituzionale, alterano, falsificano il funzionamento del libero mercato andando ad opprimere l’andamento dell’economia e dello sviluppo non solo locale, ma anche nazionale. Alla luce di tale considerazione sarebbe di per certo fuorviante parlare di semplice “infiltrazione” dei gruppi mafiosi nella sfera operativa dell’economia legale. La questione problematica ruota proprio attorno, invece, alla strutturazione di una profonda e consolidata interconnessione dal carattere collusivo di una composita serie di interessi affaristici tra il mondo mafioso e la “zona grigia”.

<sup>13</sup> Si veda A. Scaglione, *Circuiti criminali e area grigia. Una ricerca sulla presenza delle mafie nel Nordest*, in “Quaderni di Sociologia”, n. 78, 2019, pp. 165-171.

È in quest'ottica che trovano collocazione le schiere di appartenenti alla suddetta "area grigia", alla ricerca spasmodica di forme di adattamento considerate raggiungibili solo attraverso accordi ed accomodamenti col potere criminale.

Si può parlare, in tal senso, di "uomini-cerniera"<sup>14</sup> che si offrono, con le proprie specifiche competenze, di unire due mondi che dovrebbero, invece, stare ad una debita e radicale "distanza di sicurezza": quello della legalità, da un lato, e quello illegale, più specificatamente mafioso, dal lato opposto.

La tipologia di questi "uomini-cerniera" è tanto varia quanto la gamma delle professioni esercitate: *broker*, commercialisti, finanziari, direttori di banca, avvocati, ragionieri, funzionari pubblici e l'elenco può facilmente proseguire.

Sono individui che danno consigli, passano informazioni e notizie, propongono acquisti ed investimenti e che, quindi, in sostanza, si muovono in maniera sinuosa all'interno di una zona torbida dell'economia. Dove si incontrano domanda ed offerta di capitali a dir poco opachi<sup>15</sup>.

Ecco che allora le trattative, gli affari, gli accordi oscuri e collusivi vengono considerati cinicamente dalle classi dirigenti-imprenditoriali, soprattutto del Nord, un modo, uno strumento funzionale per stare più agevolmente sul mercato. Il fenomeno che si delinea è di assoluta rilevanza, considerati sia il numero delle persone coinvolte, sia la portata e la profondità delle operazioni economiche effettuate.

Il fatto che sia un errore colossale anche solo pensare di trovarsi di fronte a rari episodi isolati è fornito dalla presenza 'ndranghetista in Lombardia.

Qui, la mafia calabrese è talmente radicata e padrona del territorio da aver costruito un vero e proprio "sistema centralizzato" per la spartizione degli appalti pubblici e per i collegati lavori cantieristici di movimento via terra<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> E. Ciconte, *'Ndrangheta Padana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 60.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Ivi*, pp. 68-70. Inoltre, la 'Ndrangheta da tempo agisce silenziosamente in un altro perno economico fondamentale del Nord: il Piemonte. Dove sono state accertate infiltrazioni sistematiche nell'assegnazione delle commesse per le grandi opere, dall'Alta Velocità in Val di Susa al villaggio olimpico di Torino del 2006. Per la cronaca delle vicende si veda P. Berizzi, D. Carlucci, *'Ndrangheta: le mani sulla Milano-Torino TAV*, 29 marzo 2008, in <http://archivio.antimafiaduemila.com/rassegna-stampa/30-news/2728-ndrangheta-ql-manig-sulla-torino-milano-tav.html>, sito consultato il 13/4/2021.

E. Ciccarello, *'Ndrangheta in Piemonte, confische per dieci milioni*. "Riciclaggio in Olimpiadi e Tav", 1° marzo 2012, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/01/ndrangheta-piemonte-confische-dieci-milioni-riciclaggio-olimpiadi-2006/194889/>, sito consultato il 13/4/2021; O. Giustetti, *Il villaggio Olimpico di Torino 2006 costruito dal re del riciclaggio di denaro sporco*, 22 novembre 2017, in [https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/11/22/news/il\\_villaggio\\_olimpico\\_di\\_torino\\_2006\\_costruito\\_dal\\_re\\_del\\_riciclaggio\\_di\\_denaro\\_sporco-181777872/](https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/11/22/news/il_villaggio_olimpico_di_torino_2006_costruito_dal_re_del_riciclaggio_di_denaro_sporco-181777872/), sito consultato il 13/4/2021.

La 'Ndrangheta opera guidata da una "regia unica" che si occupa di attribuire e distribuire gli appalti tra le singole cosche presenti nelle aree territoriali lombarde. Basti pensare all'infiltrazione nei lavori d'implementazione della linea dell'Alta Velocità Milano-Torino, in particolar modo per la realizzazione della quarta corsia nel tratto Milano-Bergamo della A4.

In tal caso, le autorità hanno preventivamente sequestrato un'intera società immobiliare, la "Ediltava", proprietaria di fabbricati e lotti di terreno, considerata dagli inquirenti come una delle "casseforti immobiliari" delle 'ndrine lombardo-calabresi.

Non si può e non si deve parlare di episodi, di circostanze, di eccezioni.

Si tratta, invece, di una vera e propria apertura, unita ad un contestuale sfibramento, del *gotha* economico-finanziario del Nord del Paese di fronte all'immane massa di capitali illeciti e mafiosi, i quali, anziché venir tracciati e respinti, sono stati ben che accettati, sistematicamente utilizzati, messi in circolo, tranquillamente introdotti nei meccanismi e nei circuiti dell'economia e della finanza legali.

In vaste aree del Centro-Nord, quindi, sono venute a crearsi prospettive reciproche ed aspettative convergenti tra mondo mafioso e mondo legale, favorite dall'azione di specifici soggetti "ponte". Allo scopo essenziale di definire nuovi equilibri e rapporti economici che, al giorno d'oggi, hanno dato vita a persistenti e solidi modelli operativi e comportamentali.

Hanno preso forma precise modalità di interazione economica e sociale che, attualmente, in tali zone, rappresentano un paradigma dominante<sup>17</sup>.

Nel complesso, le reti clientelari, affaristiche e collusive che, oramai, governano il sottobosco economico del ricco capitalismo del Nord, alimentano un patologico circolo vizioso per cui i rapporti di mercato continuano ad essere distorti ed adulterati, incentivando, in tal modo, schemi affermati di convivenza e connivenza con i gruppi mafiosi.

Concludendo, il problema principale in tale contesto è rappresentato dal fatto che il sistema relazionale ed il "capitale sociale" propri e tipici delle associazioni mafiose possono facilmente essere utilizzati e fruiti anche da soggetti esterni alle stesse.

---

<sup>17</sup> v. S. Becucci, *Le collusioni con la mafia nell'Italia odierna*, in "Quaderni di Sociologia", n. 64, 2014, pp. 153-157.

Anzi, la rete di rapporti ed interconnessioni manovrata dai gruppi criminali organizzati è predisposta in modo tale da stimolare ed accogliere, al loro interno, l'intervento di individui dotati di competenze tecniche e specializzate<sup>18</sup>.

Le quali sono del tutto insufficienti in una dimensione più propriamente interna, ossia, non si ritrovano nel *background* personale della maggior parte degli affiliati dei vari sodalizi.

In tal senso, quindi, date le modeste e limitate capacità imprenditoriali necessarie per operare e muoversi agevolmente nei circuiti dell'economia legale, sono gli stessi gruppi mafiosi ad avere vitale ed estremo bisogno di questo bagaglio di complicità e competenze.

## 2.2 Articolazione interna della “zona grigia” e vantaggi reciproci

Il termine “zona grigia” presenta un significato chiaramente indicativo degli interstizi foschi, poco nitidi, per nulla trasparenti e sempre più popolati che si inseriscono tra le sfere separate, ma non troppo, della liceità e dell'illegalità<sup>19</sup>.

Pur essendo un'espressione “di successo”, ampiamente utilizzata nello scenario del dibattito pubblico-politico proprio per riferirsi a quelle intercapedini all'interno delle quali la criminalità mafiosa e la società civile si combinano entrando in stretti rapporti, se n'è sempre parlato in termini prettamente astratti e generici.

Si è sviluppata, in tal modo, l'erronea convinzione che la “zona grigia” si configuri come un'area monolitica, omogenea, frequentata da un unico tipo di attori ed al cui interno si ritrovano relazioni monocorde ed uniformi<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> R. Catanzaro, *Le mafie e le responsabilità della politica*, in “Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica”, n. 6, 2010, pp. 929-938. Ancora una volta, la chiave di volta si rinviene nel massivo “capitale sociale” che ogni consorteria mafiosa porta con sé in dotazione. È la multiforme e poliedrica abilità nel raccogliere, prima, ed usare in concreto, poi, le vastissime risorse relazionali, asservendole ai propri molteplici fini, a costituire la spiegazione più verosimile e condivisibile per la durevolezza, per il nerbo e per l'espansione del metodo mafioso.

<sup>19</sup> v. R. Scarpinato, *Mafia e Potere*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio*, cit., pp. 147-174.

<sup>20</sup> R. Sciarrone, *All'ombra delle mafie. L'area grigia di cosa nostra, 'ndrangheta e camorra*, in “Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica”, n. 3, 2011, p. 399. Di per certo l'accezione “evocativa” del termine fa trasparire un evidente senso di indeterminatezza, legato ai confini per definizione incerti e sfuggenti della “zona grigia”. Tale caratteristica intima e strutturale della stessa, pertanto, non aiuta a chiarificare e ad affrontare in maniera analitica la rilevante tematica che sottende alla semplice e significativa parola.

All'interno della stessa, infatti, ad uno sguardo più critico ed attento, sono riscontrabili articolazioni relazionali e meccanismi di funzionamento differenti, nonché categorie di protagonisti diversificate in base a competenze, necessità e ruoli sociali.

Tra il mondo mafioso ed il “mondo altro” si instaura un profondo processo di vicendevole riconoscimento, lungo il quale si sviluppano preoccupanti scambi reciproci di beni forniti e servizi richiesti, si sfruttano mutue conoscenze, risorse e competenze nell’ottica di raggiungere obiettivi personali specifici, sia differenti, sia “sovrapponibili”, complementari<sup>21</sup>.

Sino ad arrivare, in alcuni casi estremi, alla concretizzazione di vere e proprie *partnership* condivise al fine di preservare e conseguire utilità ed interessi comuni.

Inoltre, a testimoniare la regnante dimensione di interdipendenza tra questi due macrocanali in comunicazione costante, vi è il fatto che gli esponenti del mondo mafioso non rivestono a priori una posizione di predominio, né gestiscono “in solitaria” competenze di tipo illegale<sup>22</sup>.

Essi, dal canto loro, possono vantare qualificate capacità criminali abituali, riassumibili nell’uso specializzato della violenza e nella cruciale funzione di intermediazione tra i diversi nodi costituenti la complessa rete relazionale di cui manovrano il timone.

Parallelamente, i soggetti esterni si fanno portatori di altri ed ulteriori *asset* strategici di conoscenze, informazioni e capacità: gli imprenditori di tipo economico-finanziario; i professionisti dei più disparati ambiti di tipo tecnico-specializzato; gli uomini dell’ambiente giuridico-amministrativo di tipo normativo e regolamentare<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 400. Va ricordato che gli affari a “somma zero” non rientrano nel DNA comportamentale dei gruppi mafiosi. Quelli che si instaurano tra quest’ultimi ed i soggetti esterni collusi sono, piuttosto, “giochi a somma positiva” in cui ogni partecipante riceve un guadagno utile ai suoi scopi. Fomentando, così, le possibilità di realizzare accordi e contrattazioni da quali scaturisce un vertiginoso aumento di consenso sociale attorno a quest’area di connivente collaborazione.

<sup>22</sup> v. E. Ciconte, *Imprenditori del Nord tra corruzione e ‘Ndrangheta. Studio di un caso*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. IV, 2016, pp. 37 ss. È, infatti, possibile assistere ad una sorta di “slittamento” di alcune figure sociali che, senza nessun tipo di scrupolo e con grande naturalezza, hanno trasferito il proprio campo d’azione dalla criminalità di tipo economico a quella di impronta più specificatamente mafiosa.

<sup>23</sup> v. S. Melorio, *Economia, mafie ed associazioni differenziali criminali*, in “Sociologia del Diritto”, n. 1, 2018, pp. 155 ss. Anche in relazione all’ingresso delle organizzazioni mafiose nel sistema economico legale e nei suoi mercati, grazie alle contiguità strutturali con le aree grigie, è fondamentale considerare ed analizzare i legami costituenti la macro-filiera di relazioni appena vista, i quali mettono in contatto i singoli attori presenti ed operanti all’interno della stessa.



Inoltre, grazie ed in base alle risorse apportate al “*network* mafioso”, se del caso, i soggetti in questione riescono a beneficiare di una più ampia indipendenza operativa e di un patrimonio di relazioni più vantaggiose e favorevoli.

In sostanza, le reciproche relazioni che si stanno analizzando in tal sede configurano delle vaste reti policentriche, all’interno delle quali i membri dei gruppi mafiosi possono non occupare posizioni di centrale e primaria importanza, pur non perdendo il loro tratto essenzialmente caratteristico di eccellenti intermediari.

Ciò che, dunque, assume maggior valore in tali aggrovigliati reticoli relazionali sono i rapporti di carattere orizzontale e non, invece, i legami di natura verticale<sup>24</sup>.

Se del ruolo rivestito e del contributo apportato all’interno della “zona grigia” da parte della componente criminale mafiosa si è già discusso, l’attenzione dev’essere maggiormente focalizzata sui comportamenti tenuti dagli appartenenti, almeno in via formale, al mondo della legalità<sup>25</sup>.

In tal senso, è possibile distinguere tre differenti scenari “idealtipici” di rapporto con l’“impresa mafiosa<sup>26</sup>”.

Da considerarsi come quel complesso di persone, beni e, soprattutto, come si è visto, risorse di matrice “aziendale”, funzionale agli interessi ed agli obiettivi della consorceria mafiosa. La quale, ottiene a sua volta, in forza delle suddette relazioni sinallagmatiche, benefici di tipo economico o, in linea di massima, di generica utilità.

### 2.2.1 *Complicità, collusione e compenetrazione: il fosco panorama di supporto ai gruppi mafiosi*

Come detto, i rapporti “biunivoci” in questione possono assumere diverse forme di manifestazione. In primo luogo, ci si imbatte nelle situazioni di “complicità”, caratterizzate da una correlazione di natura puramente strumentale<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> R. Sciarrone, *All’ombra delle mafie*, cit., p. 401.

<sup>25</sup> v. M. Catino, *Fare luce sulla zona grigia*, in “Criminalia-Annuario di scienze penalistiche”, 2018, pp. 77-95.

<sup>26</sup> Per un analitico approfondimento circa le modalità d’estrinsecazione dell’“impresa mafiosa” ed i molteplici settori economici, presi d’assalto attraverso lo strumento funzionale dell’azienda, in cui si è radicata la criminalità organizzata si rimanda a N. Dalla Chiesa, *L’impresa mafiosa: tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012.

<sup>27</sup> R. Sciarrone, *All’ombra delle mafie*, cit., pp. 400-401.

La quale, solitamente, coinvolge realtà imprenditoriali solide e già affermate, dotate di capitale e di uno strumentario tecnico considerevoli. Tutti aspetti che delineano imprese con un raggio d'azione ed un bacino d'utenza parecchio superiore a quello strettamente locale-regionale.

Nelle trame della “complicità”, quindi, cadono grandi compagini economiche di respiro nazionale, attive, specialmente, nel settore delle infrastrutture, delle grandi opere e dei lavori pubblici.

Le stesse, proprio in virtù dell'ampiezza del loro “spazio di mercato” e della disponibilità di risorse non indifferenti da destinare allo svolgimento della loro attività aziendale, si trovano in una “posizione contrattuale forte”.

Nel senso che, impostano la propria relazione con gli esponenti della criminalità organizzata sulla base di un dialogo aperto e produttivo, diretto ad un confronto, più che ad uno scontro, finalizzato alla negoziazione dei termini e delle condizioni della relazione stessa.

Si tratta di una sorta di valutazione congiunta dei costi-benefici che potenzialmente potrebbero discendere dal rapporto di complicità.

La motivazione di fondo per queste precise scelte imprenditoriali, ossia “lo scendere a patti” con la criminalità organizzata, offrendole, in tal modo, un alquanto pericolosa ed allarmante legittimazione, viene spiegata come una scelta necessaria.

La presenza mafiosa viene considerata come un insito e connaturato elemento ambientale la cui presenza non può affatto essere ignorata<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Tra i diversi autori che trattano la materia si veda V. Mete, *I lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il ruolo delle grandi imprese nazionali*, in R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra*, cit., pp. 339 ss. Nell'ambito della concessione degli appalti per questa infinita opera pubblica (i cui lavori, non ancora del tutto conclusi, iniziarono nel lontano 1962) si è verificato quanto appena descritto, con le grandi imprese edilizie che fin da subito cercano di chiudere un accordo “preventivo” con le ‘ndrine locali. Un compromesso dal carattere contingente e condizionale sempre pronto ad essere rivalutato e rinegoziato di continuo a seconda delle circostanze e dei rapporti di forza in gioco. Ciò che rileva è che la ‘Ndrangheta, in tale contesto, si è presentata come una complessiva “agenzia di servizi” e non, al contrario di quanto storicamente e tradizionalmente avvenuto, come singolo agente estorsore. La malavita calabrese, in sostanza, si è messa a disposizione offrendo l'aggiramento delle norme relative ai contratti di lavoro e ai controlli sulla qualità delle materie prime, canali preferenziali per la velocizzazione degli *iter* burocratici, una tranquillità sindacale imposta attraverso la manipolazione di una forza lavoro assunta totalmente “in nero”. Condotte simili non riguardano esclusivamente la ‘Ndrangheta ed il campo degli appalti pubblici, ma anche, ovviamente, le altre consorterie criminali di stampo mafioso ed altri settori di interesse. Sempre all'interno della stessa opera si veda R. Sciarrone, A. Scaglione, A. Federico, A. Vesco, *Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani*, pp. 175 ss.; D. Arcidiacono, M. Avola, *Le relazioni pericolose di un imprenditore di successo. La grande distribuzione commerciale a Catania*, pp. 223 ss.; R. Palidda, *Lungo le rotte dei camion. Criminalità organizzata e trasporti nella Sicilia orientale*, pp. 265 ss.; V. Martone, *La Camorra nelle società miste. Gestione dei rifiuti e governo del territorio nella provincia di Caserta*, pp. 385 ss.

Quindi, da un punto vista aziendale, tale pressione viene risolta considerandola alla stregua di un normale costo di produzione aggiuntivo, da mettere in preventivo sin da subito.

In secondo luogo, emerge la più profonda situazione di “collusione<sup>29</sup>”, ossia quella in cui esponenti mafiosi e soggetti esterni danno vita ad un rapporto di scambio stabile e continuativo che può concretamente assumere forme di estrinsecazione molto differenti: dalla funzione di “prestanome” alla creazione di vere e proprie società “schermanti”, “fantoccio”, di mero fatto.

Sono davvero numerosi i casi di interposizione fittizia in ambito societario, di strategico occultamento della provenienza dei capitali illeciti e di costituzione di interi patrimoni immobiliari di dimensioni notevoli, specie nelle nuove zone di insediamento al Nord.

In cui tali sofisticate pratiche finanziarie, messe in atto dai suddetti “uomini cerniera”, permettono alla criminalità organizzata di insinuarsi silenziosamente nel mondo dell’edilizia, nel fulcro del sistema economico legale, venendo accreditata come imprenditrice credibile ed affidabile<sup>30</sup>.

Entrambi i soggetti del rapporto collusivo traggono, da questo, importanti vantaggi reciproci senza, però, fondersi l’un l’altro.

Ossia, l’imprenditore colluso non entra a far parte del gruppo criminale, ma si limita a rafforzare la presenza, l’influenza e l’operatività dell’associazione<sup>31</sup>.

Egli, pertanto, non risulta formalmente inserito nella struttura organizzativa del clan, non ha intenzione di farne ufficialmente parte così come, per converso, la compagine delinquenziale non lo considera un affiliato, un proprio “uomo d’onore”.

A differenza della precedente situazione di semplice complicità, il contesto collusivo comporta un passo in avanti ulteriore.

---

<sup>29</sup> R. Sparagna, *L’impresa mafiosa nella recente giurisprudenza*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. IV, pp. 209-210.

<sup>30</sup> v. G. M. Rey, *Interazioni fra economia criminale e economia legale*, in “Argomenti-Rivista di economia, cultura e ricerca sociale”, n. 10, 2018, pp. 6-30.

<sup>31</sup> Si veda Cass. pen., (Sez. VI), Sent., 18 aprile 2013, n. 30346, in CED Cassazione, 2013. Ha fatto scuola tale pronuncia della Suprema Corte, all’interno della quale si indica modo chiaro in che cosa consista, sostanzialmente, la condotta collusiva. Nel dispositivo, infatti, si afferma che: «In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità». Nel caso di specie affrontato, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue.

Al suo interno, infatti, non si sostanziano solamente rapporti “duali”, ma anzi, si tende ad allargare il coinvolgimento a più soggetti possibili sino a formare una sorta di “consorzio”, di “cordata” composta da professionisti, imprenditori e uomini della cosa pubblica<sup>32</sup>.

In tal modo, grazie al variegato ed eterogeneo ventaglio di competenze e prestazioni a disposizione, prendono forma dei “cartelli”, dei “comitati d'affari” che, sorretti e consolidati dagli accordi collusivi in questione, dominano la filiera produttiva del settore di interesse e controllano rigorosamente l'ingresso nel proprio spazio di mercato, realizzando una sorta di sistemico “*gatekeeping* economico”.

Il legame di natura collusiva che cementifica i rapporti di vario interesse tra gruppi della criminalità organizzata ed imprenditori locali, può essere anche oggetto di uno specifico e progressivo “avanzamento”, scandito da diversi e “propedeutici” gradi di cooperazione.

Carriere che partono da un'iniziale situazione di mero assoggettamento alle imposizioni del metodo mafioso, per poi, in un secondo momento, “collaudare” intese di complicità di natura strumentale, sino ad arrivare, in conclusione, a raggiungere un accordo strutturale ed organico di collaborazione, sono state documentate, in particolar modo, nell'ambito della sanità pubblica<sup>33</sup>.

Infine, l'ultimo scenario ideale di contatto tra il mondo mafioso e l'insieme di soggetti esterni allo stesso è rappresentato dalla situazione di “compenetrazione<sup>34</sup>”, relativa ai casi in cui si sviluppino relazioni più intense e radicate di personale lealtà e fiducia.

Il rapporto tra criminalità organizzata e classi dirigenti, quindi, in tal caso, si evolve in termini identitari.

---

<sup>32</sup> v. A. Asmundo, *Indicatori e costi della criminalità mafiosa*, in R. Sciarone (a cura di), *Alleanze nell'ombra*, cit., pp. 49 ss.

<sup>33</sup> *Ivi*, in tal senso v. V. Mete, *Lo spergiuro di Ippocrate. Mafia, politica e carriere nel campo della sanità in Provincia di Reggio Calabria*, pp. 305 ss. e, più in generale, F. Cabras, *La sanità settentrionale: tra contaminazioni mafiose e anomalie ambientali*, in N. Dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Gruppo Abele edizioni, Torino, 2016.

<sup>34</sup> In tal senso Cass. pen., (Sez. II), Sent. 14 aprile 2015, n. 15412 e Cass. pen., (Sez. V), Sent. 17 luglio 2015, n. 50130, in CED Cassazione, 2015. La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la possibile situazione di sostanziale intraneità delle figure imprenditoriali all'interno dei clan mafiosi con cui instaurano rapporti che si protraggono a lungo nel tempo. In particolar modo, il dispositivo della seconda sentenza citata afferma che: «Integra una condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso quella dell'imprenditore che, assicurando permanente disponibilità al servizio del sodalizio criminale per porre in essere attività delittuose necessarie al perseguimento dei fini dell'organizzazione, svolga il ruolo di "garante ambientale" tra la cosca e gli altri imprenditori in un determinato territorio e contesto economico, con la funzione di soggetto al quale questi ultimi si rivolgono per poter operare, nella consapevolezza del suo collegamento con il sodalizio».

L'ultimo stadio raggiungibile dalle tette e cupe relazioni qua descritte presuppone il passaggio da una semplice logica affaristica di scambio, all'attivazione di un vero e proprio processo di identificazione<sup>35</sup>.

Si delinea così un legame "biologico", organico, totalizzante con i soggetti esterni che, entrando nei ranghi dell'organizzazione mafiosa a cui sono legati e condividendo tanto i suoi successi, quanto gli insuccessi, le sue sorti sia in negativo che in positivo, esterni più non sono.

In conclusione, si può affermare, senza ulteriori dubbi, che il tessuto criminale mafioso trova nella delineata "zona grigia" il contributo più sostanzioso per la sua proliferazione ed espansione, soprattutto in quelle aree territoriali di non tradizionale stanziamento.

Proprio come il Nord-Italia<sup>36</sup>.

### 2.2.2 *La questione del "concorso esterno"*

Tale tematica, inoltre, in termini strettamente giuridici, alimenta l'annosa problematica relativa all'istituto del "concorso esterno in associazione mafiosa<sup>37</sup>" (considerato, da parte della dottrina, una fattispecie a concorso di persone necessario che, *ex art.* 110

---

<sup>35</sup> Sul tema si rimanda diffusamente a A. Centonze, *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, Giuffrè, Milano, 2013. Il volume, nel complesso, si dedica all'analisi della tematica quantomai attuale della prossimità tra la sfera operativa delle organizzazioni criminali mafiose, descritte secondo i canoni paradigmatici dell'art. 416 *bis* c.p. e la cerchia sempre più allargata di soggetti estranei alla struttura associativa di questi sodalizi. Uno degli aspetti problematici maggiori nella configurazione di queste aree di contiguo contatto è rappresentato proprio dal soppiantamento della "logica dell'utilità", in favore di quella dell'"appartenenza".

<sup>36</sup> E. Ciconte, *Ndrangheta Padana*, cit., pp. 185-191. La monografia riporta un caso esemplificativo alquanto significativo. Ci si riferisce a Giovanni Zumbo, dottore commercialista ed amministratore di beni confiscati alla 'Ndrangheta dal 1992 al 2007. Stimato professionista, accreditato presso gli uffici giudiziari e di polizia e presso le agenzie di sicurezza. In contatto, diretto e costante, per lungo tempo con ufficiali del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) dell'Arma dei Carabinieri e con funzionari dell'ormai ex S.I.S.De. (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, in altre parole, l'agenzia di *Intelligence* nazionale). Un pedigree di tutto rispetto messo a disposizione, a partire dal 2010 secondo gli accertamenti giudiziari, dei boss della malavita calabrese stanziati ed operativi in Lombardia. Zumbo divenne il primo informatore, grazie proprio ai suoi illustri contatti, della 'ndrina sanlucota dei Pelle attiva nell'*hinterland* milanese, comunicando ai membri della stessa i nomi degli affiliati indagati ed il posizionamento di eventuali captatori e microspie utilizzati dalla autorità a fini investigativi. Tale caso conferma clamorosamente i rapporti esistenti tra mondo 'ndranghetista e "mondo altro" nel contesto territoriale del Nord del paese. Aprendo uno squarcio definitivo su quell'area grigia di cui, per moltissimo tempo, si sono voluti vedere solo i contorni e le ombre.

<sup>37</sup> P. Morosini, *Le mafie, le leggi, i giudici*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. I, pp. 261-265.

c.p., prevede la compartecipazione di più soggetti nella realizzazione di una medesima figura delittuosa<sup>38</sup>).

Le implicazioni di carattere penalistico prodotte dalle condotte adiacenti ed attigue alla sfera delle attività dei gruppi criminali organizzati sono state, per molto tempo, affrontate ricorrendo al concetto cardine di “contributo casuale” prestato dai singoli soggetti esterni, finalizzato al mantenimento ed al potenziamento dei gruppi stessi<sup>39</sup>.

Questo approccio, tuttavia, a causa dei non omogenei orientamenti giurisprudenziali in materia, non ha quasi mai goduto di un riconoscimento univoco e nemmeno i numerosi interventi della Corte di Cassazione hanno aiutato a chiarificare la situazione e a dare concrete delucidazioni<sup>40</sup>.

Per trovare una posizione il più possibile unitaria nell’ambito della giurisprudenza, sarebbe alquanto appropriato provare a concentrarsi a fondo sui fitti meccanismi di scambio vicendevolmente vantaggiosi, i quali rappresentano la linfa vitale dei rapporti mafia-zona grigia<sup>41</sup>.

Soprattutto alla luce del fatto che il sistema relazionale delle mafie si connota, da sempre, per il suo inequivocabile ricorso alla pratica del “clientelismo”.

La rete di rapporti intessuta e coordinata dalle consorterie criminali, infatti, si uniforma allo schema della reciprocità dei favori, operando, quindi, agilmente, in entrambi i canali di scorrimento.

Nel senso che, i soggetti esterni tutelati e favoriti dalle cosche con cui sono in rapporto sono tenuti a ricambiare, proprio in virtù dei giochi “a somma positiva” di cui si parlava in precedenza, i vantaggi ed i benefici ricevuti.

Interessandosi, conseguentemente, a sostenere ed agevolare, a loro volta, nei rispettivi campi di interesse e d’azione, i clan mafiosi ed i suoi componenti.

È sempre più indispensabile, concludendo, individuare, nonché rendere operativi ed efficaci, ed è forse proprio qui che si ritrovano le difficoltà maggiori, precisi strumenti normativi che siano adeguati e “puntellati” appositamente per contrastare il reticolo di

---

<sup>38</sup> Si veda diffusamente M. Donini, *Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, pubblicato il 13 gennaio, 2017, pp. 1-26.

<sup>39</sup> G. Leo, *Concorso esterno nei reati associativi*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 9 gennaio 2017, pp. 1 ss.

<sup>40</sup> Le tre sentenze di riferimento sono le seguenti: Sentenza Demitry, Cass. pen., (Sez. Un.), 5 ottobre 1994, n. 16, in “Il Foro Italiano”, n. 2, 1995, p. 341; Sentenza Mannino, Cass. pen., (Sez. Un.), 27 settembre 1995, n. 30, in “Rivista Penale”, 1996, p. 33; Sentenza Carnevale, Cass. pen., (Sez. Un.), 30 ottobre 2002, n. 22327, in “Il Foro Italiano”, n. 2, 2003, p. 454.

<sup>41</sup> v. C. Visconti, *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 7 gennaio 2014, pp. 1-21.

penetranti relazioni di complicità, collusione e compenetrazione costruito dai nuclei criminali organizzati<sup>42</sup>.

Pertanto, i confini della lotta alla criminalità mafiosa, oggi più che mai, considerando la sua attuale e dilagante declinazione in termini di “delocalizzazione”, sono stati spostati verso la frontiera della “zona grigia”, verso quella scivolosa, sfuggente e nebulosa terra di mezzo in cui sovrapposizioni, intrecci ed interferenze tra lecito ed illecito sono all’ordine del giorno<sup>43</sup>.

### 3. *La ‘Ndrangheta alla conquista del triangolo industriale del Nord*

Come già ricordato, la ‘Ndrangheta gode di una duplice intima natura: una antica e l’altra moderna.

È una mafia che sfrutta accortamente le proprie origini ed i propri ancestrali valori per affrontare il presente e programmare il futuro.

Proiettata in avanti, ma sistematicamente aggrappata al passato.

Sempre coerente e fedele a sé stessa, alle sue norme, alla sua struttura, al suo modo d’essere e allo stesso tempo sempre versatile e mutevole.

Ritenuta l’espressione più compiuta di un contesto che di povertà, sottosviluppo ed arretratezza faceva il suo *modus vivendi* e che, invece, si è espansa nel silenzio connivente di molti anche, anzi, soprattutto, in quelle porzioni di territorio che si consideravano presuntuosamente “immuni” e dotate di forti “anticorpi sociali” rispetto al fenomeno mafioso.

---

<sup>42</sup> v. A. Balsamo, S. Recchione, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 18 ottobre 2013, pp. 9-22.

<sup>43</sup> R. Sciarone, *All’ombra delle mafie*, cit., p. 406.

Una mafia senza eguali e senza precedenti, in grado di replicare costantemente il medesimo antico modello organizzativo imperniato sul vincolo di sangue e sul “comparaggio<sup>44</sup>”.

Proprio questa composizione a “famiglia allargata” le ha permesso di proteggersi da eventuali, rischiose e nocive defezioni; di creare una sorta di “marchio” sempre più credibile ed affermato negli ultimi decenni; di diventare la principale *partner* commerciale dei più grandi produttori mondiali di sostanze stupefacenti; di sintetizzare magistralmente criminalità ed economia, domanda ed offerta di illegalità in ogni sua declinazione.

Le uniche differenze tra ieri ed oggi sono i tempi ed i territori<sup>45</sup>.

La ‘Ndrangheta, senza dubbio, in quanto a struttura mafiosa rappresenta un *unicum* a livello storico, vantando cellule criminali, distaccatesi dalle rispettive “locali-madri” calabre, presenti ed operative in larga parte dell’Italia e non solo<sup>46</sup>.

Ogni ‘ndrina medio-grande è ramificata, infatti, in più “sedi delocalizzate”.

Queste, nei luoghi d’espansione e di nuovo insediamento (come il Nord-Italia) clonano le proprie strutture di riferimento sul modello di quelle “abbandonate” in Calabria.

---

<sup>44</sup> A. Sergi, *‘Ndrangheta dynasties: a conceptual and operational framework for the cross-border policing of the calabrian mafia*, in “Policing: a Journal of Policy and Practice”, pubblicato l’11 dicembre 2020, pp. 1 ss. Si tratta di quel particolare e profondo legame che rende inscindibilmente parenti non solo il padrino ed il figlioccio, ma anche i cd. “compari di anello” e gli sposi. Tali meccaniche familistiche che fungono da essenziale collante per le ‘ndrine calabresi, evidenziano un tratto caratteristico primario della ‘Ndrangheta: la trasmissione per discendenza delle carriere criminali. Lo stile di vita delle famiglie mafiose calabresi e l’ambiente in cui vivono e si sviluppano contribuiscono a delineare quella che l’autrice definisce come una sorta di “pedagogia nera”. Un contesto in cui gli eredi dei boss, sin dall’età più tenera, sono abituati a rapportarsi con la cultura di stampo mafioso, finendo per farla propria e, poi, per riprodurla attraverso precisi schemi comportamentali. I quali, si ripropongono incessantemente famiglia dopo famiglia e ‘ndrina dopo ‘ndrina, al punto da configurare un assetto simile ad una vera e propria “dinastia” criminale.

<sup>45</sup> E. Cicone, *‘Ndrangheta Padana*, cit., p. 100. A testimonianza della spaventosa continuità con cui la malavita calabrese riproduce le proprie usanze e ritualità, basti pensare alle vere e proprie cerimonie tenutesi in vari ristoranti della Brianza e del novarese per festeggiare la concessione di “doti” (ossia le “cariche”) ad alcuni affiliati ‘ndranghetisti. Accertamenti rilevati grazie alle attività d’indagine rientranti nell’operazione “Crimine-Infinito” che ha visto cooperare a stretto contatto le DDA (Direzioni Distrettuali Antimafia) di Reggio Calabria e Milano. In tal senso si veda anche: Camera dei deputati, XVII Legislatura, Doc. XXXVIII, n. 5, vol. I, 2016, pp. 433- 436, *Relazione sull’attività delle forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della Sicurezza Pubblica e sulla criminalità organizzata*, disponibile in

[https://www.camera.it/ dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/038/005v01\\_RS/00000028.pdf](https://www.camera.it/ dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/038/005v01_RS/00000028.pdf) e per intero in

[http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01\\_RS&doc=pdfel](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01_RS&doc=pdfel), siti consultati il 15/4/2021.

<sup>46</sup> Per prendere atto delle tentacolari dimensioni estensive della mafia calabrese si vedano i dettagliati atlanti illustrati relativi alle zone di diffusione mondiale e ai macro-flussi dei traffici illeciti presenti in F. Forgiione, *Mafia Export. Come ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo*, Baldini, Castoldi, Dalai, Milano, 2009.



È come se un'intera porzione di territorio calabrese venisse interamente trasferita in una diversa zona geografica con tutti i suoi uomini, le sue abitudini, le sue attitudini e la sua mentalità.

D'altronde, l'intento che muove i gruppi criminali calabresi non è quello di ricercare una nuova "madrepatria", i legami con la quale, come già detto, non vengono minimamente allentati; bensì, quello di individuare nuove aree di arricchimento e di sfruttamento, in cui imporre il proprio "metodo imprenditoriale"<sup>47</sup>.

Viene, dunque, seguito un percorso di irriducibile "espansione coloniale" e non un modello di semplice "trasferimento migratorio".

### 3.1 *'Ndrine milanesi e "La Lombardia"*

Ciò che avvala la tesi della 'Ndrangheta come caso unico nel panorama della criminalità organizzata mondiale e che palesa il suo intenso livello di innervamento nel Nord del paese è l'esistenza, all'interno dell'organizzazione, di una "doppia capitale".

Nel senso che, l'intera associazione, pur facendo capo, sul piano "politico", alla città di Reggio Calabria, da un punto di vista "economico", viene trainata dalle cosche operanti nel capoluogo lombardo: Milano.

Qui, la 'Ndrangheta è arrivata e si è a mano a mano insediata seguendo le rotte dei primi massicci flussi migratori, che hanno contestualmente svuotato il Mezzogiorno italiano ed invaso le industrializzate aree settentrionali nel periodo del cd. "boom economico" a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, e sfruttando gli effetti collaterali dell'equivoca politica del "soggiorno obbligato"<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *La storia segreta della 'Ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano, 2018, pp. 192-194.

<sup>48</sup> Per un sostanziale approfondimento circa la tematica della mobilità della 'Ndrangheta si veda F. Varese, *How mafias migrate: the case of the 'Ndrangheta in Northern Italy*, in "Law & Society Review", vol. XL, n. 2, 2006, pp. 411-444. Inoltre, va segnalato il *focus* sugli effetti indesiderati del miope approccio proprio del "soggiorno obbligato". Da intendersi come quello specifico provvedimento giudiziario, introdotto dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 in qualità di specifica misura cautelare diretta a contrastare il fenomeno mafioso in Italia. Consistente nell'imposizione, nei confronti di soggetti che presentavano legami altamente sospettabili e di vario genere con la criminalità organizzata, di soggiornare, appunto, in località ristrette, stabilite dal tribunale e solitamente situate in contesti territoriali lontani dai suddetti legami, per un determinato periodo di tempo e sotto la vigilanza delle forze di Polizia. Non è affatto infondato, anzi, tutt'altro, ritenere che tale misura abbia, in un certo senso, incoraggiato e sospinto i mafiosi, ad essa sottoposti, a creare e sviluppare nuove relazioni criminali in contesti lontani dai propri territori d'origine.

La criminalità calabrese, pertanto, vive nelle realtà locali lombarde da tre generazioni, ed ormai, oggigiorno, è indiscutibilmente parte integrante del loro tessuto sociale e territoriale.

Conosce a fondo luoghi, abitudini, città, dialetti<sup>49</sup>.

La presenza e le attività in Lombardia divennero talmente importanti e redditizie nel corso del tempo che le 'ndrine operanti nell'*hinterland* milanese sentirono velocemente la necessità, a partire da metà degli anni Ottanta, di darsi una comune struttura di coordinamento.

Nacque, così, "La Lombardia": il punto di raccordo di tutti le "locali"<sup>50</sup> esistenti in terra meneghina, frutto dell'aggregazione delle varie 'ndrine "distaccate" che sui rispettivi territori di propria "giurisdizione" hanno puntualmente riprodotto la formula organizzativa che contraddistingue le "locali madri".

Ben presto i nuclei 'ndranghetisti d'istanza in territorio lombardo si sono fatti portatori di importanti tratti evolutivi ed innovativi, al fine di adeguarsi il più naturalmente possibile ai tempi ed al nuovo contesto operativo, anche dal punto di vista delle affiliazioni.

Ad esempio, la "locale" di Rho, funzionante da almeno un trentennio, è priva di un legame, di una corrispondenza con una "locale" madre in Calabria ed i suoi membri

---

<sup>49</sup> A testimonianza della profonda conoscenza di un territorio diverso da quello originario si veda I. Meli, *La geografia degli incontri di 'Ndrangheta in Lombardia*, in "Polis- Ricerche e studi su società e politica", vol. XXIX, n. 3, 2015, pp. 391-414, per una più ampia comprensione delle scelte studiate, e per nulla casuali, dei boss calabresi circa l'utilizzo di precisi "luoghi d'incontro" sulla base di un'articolata serie di fattori rilevanti. Ad esempio, il testo mette a confronto analiticamente il valore assunto: da un lato, dagli incontri in luoghi pubblici o privati; dall'altro, quelli in contesti ad alto o medio-basso controllo del territorio da parte delle cosche. Nei comuni o nei quartieri sottoposti ad un elevato e percettibile controllo del territorio gli incontri in luoghi pubblici garantiscono ai boss riconoscibilità sociale, tanto all'interno, quanto, soprattutto, all'esterno dell'associazione. Gli stessi luoghi possono essere scelti, invece, perché in grado di fornire un'indispensabile mimetizzazione in contesti in cui il controllo territoriale risulti essere più basso. Al contrario, i luoghi privati possono rivestire un chiaro valore simbolico, connesso, in particolar modo, a questioni di prestigio (che a differenza della suddetta riconoscibilità sociale si manifesta principalmente verso l'interno dell'organizzazione, definendone le gerarchie, i ruoli e le dinamiche di potere). Oppure, sempre i luoghi privati, se del caso, in contesti considerati meno sicuri, possono rappresentare uno spazio protetto, in cui riunirsi senza poter essere notati. Un'altra interessante analisi viene operata nella prospettiva del livello di percezione delle minacce esterne, ovvero del livello di sicurezza riconosciuto dai boss e valutato in base al grado di controllo del territorio e all'ospitalità ambientale offerta dai diversi comuni di stanziamento. Da questo punto di vista, in situazioni valutate come "di pericolo", in cui le minacce percepite sono ritenute alte, i boss puntano a nascondersi scegliendo luoghi privati, oppure luoghi che possano offrire buone possibilità di mimetesi, cioè luoghi pubblici in comuni di media grandezza con alta densità demografica. In generale, emerge chiaramente il rapporto tra la necessità di riservatezza (soprattutto nel caso in cui l'incontro sia finalizzato allo svolgimento di una cerimonia) e la ricerca di riconoscimento del prestigio da parte del soggetto a cui il luogo in questione può essere ricondotto.

<sup>50</sup> Dove per "locale" si intende la struttura territoriale di base nella quale una o più famiglie (le 'ndrine) organizzano la propria attività criminale. È un nucleo organizzativo di primo livello che possiede competenze decisionali ed operative su determinate ed individuate porzioni di territorio.

provengono da aree territoriali diverse da quella di Reggio Calabria, quali Tropea, Vibo Valentia, Catanzaro, Gela.

Una “locale”, quindi, “cosmopolita”, del tutto *sui generis*, sprovvista di un saldo riferimento con la terra natia e per questo “malvista” all’interno dell’organizzazione<sup>51</sup>. La ‘Ndrangheta milanese è dinamica, affaristica, di impronta fortemente commerciale. Combina uomini carichi di esperienza mafiosa, “trapiantati” al Nord dai capoluoghi criminali calabresi, ad altri soggetti autoctoni spesso incensurati, sconosciuti al mondo giudiziario e per questo capaci di muoversi sottotraccia, al coperto.

Essa è penetrata, grazie al grimaldello della “zona grigia”, nel mondo delle imprese, condizionando profondamente le loro attività, le loro scelte, le loro politiche aziendali, influenzando sui livelli di ricchezza e sul regolare andamento dei mercati legali.

È un dato di fatto incontestabile che interi settori siano stati egemonizzati attraverso il totalizzante assoggettamento delle loro cruciali fasi produttive, sottratte alle ordinarie regole di mercato e della libera concorrenza<sup>52</sup>.

Il classico, tradizionale ed imprescindibile controllo mafioso del territorio cambia pelle, si evolve in termini intensamente economici e, di per certo, non risulta meno opprimente di quello più propriamente “militare” che si esplica nelle zone di originari insediamento e provenienza.

---

<sup>51</sup> E. Ciconte, *‘Ndrangheta Padana*, cit., p. 109. Un altro clamoroso esempio può essere fatto in riferimento alla “locale” di Erba, dove, per la prima volta nella storia della ‘Ndrangheta, è stato ufficialmente affiliato un uomo del Nord, un milanese “doc”. Novità assoluta ed epocale che dimostra, ancora una volta, l’abilità della mafia calabrese di sapersi mimetizzare ed adeguarsi a qualsiasi tipo di circostanza ambientale.

<sup>52</sup> I. Cicconi, *Edilizia, costruzioni e appalti nell’economia mafiosa*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. IV, pp. 111 ss. In tal senso, è da prendere assolutamente in considerazione il forte e funzionale legame tra mafia ed edilizia, storicamente documentato da più di cinquant’anni di indagini giudiziarie. La costanza di questo rapporto può spiegarsi se si considera che, fra le numerose attività imprenditoriali, quella edile è di per certo la più connessa al territorio e quella che incrocia in modo maggiormente significativo il ruolo della pubblica amministrazione e della politica. Controllare e condizionare questa attività è un vero e proprio *diktat* per le associazioni mafiose, un loro elemento costitutivo, irrinunciabile per esprimere presenza e radicamento sul territorio. Nel settore dell’edilizia, inoltre, le varie reti relazionali, clientelari e di favori, che caratterizzano l’azione economica mafiosa, sfociano in un singolo e preciso luogo fisico che può essere direttamente monitorato dagli uomini delle cosche: il cantiere. Per di più, il sistema sempre più complesso della sub-contrattazione, che scompone l’organizzazione lavorativa in differenti attività e cicli di lavoro legati fra loro da innumerevoli appalti e sub-appalti, favorisce l’insinuazione in questa ragnatela di rapporti da parte della criminalità organizzata. La quale, si mette nella posizione di gestire ogni singola fase produttiva del cantiere, a partire da quella propedeutica alla costruzione vera e propria, in cui bisogna predisporre l’area opportuna alla costruzione dell’edificio. Fase rappresentata, quindi, principalmente dalla fornitura-posa in opera del materiale necessario e dal nolo, tanto “a freddo” (consistente nella semplice messa a disposizione dei mezzi meccanici indispensabili per l’attività di movimento-terra), quanto “a caldo” (in cui tale messa a disposizione è accompagnata da quella dell’operatore in grado di lavorare coi macchinari in questione).

Tra le altre cose, le vette raggiunte dalla diffusione 'ndranghetista nell'organizzazione economica della Regione Lombardia sono testimoniate dai dati inquietanti relativi al numero di beni immobiliari confiscati alla mafia calabrese<sup>53</sup>.

A queste latitudini i mafiosi calabresi sono imprenditori e professionisti, proprietari di bar, pizzerie, ristoranti, dirigono aziende ben avviate specie nel campo dell'edilizia, possiedono alberghi, complessi residenziali, catene di supermercati.

Sono presenti nei grandi appalti dell'Alta Velocità e hanno lambito quelli dell'EXPO 2015.

In sostanza, si è di fronte ad una 'Ndrangheta nuova e moderna che accantona atti violenti eclatanti e rozze dimostrazioni di forza e che, invece, mette in pratica la strategia dell'infiltrazione invisibile, che non richiama sgradite attenzioni e non desta allarme sociale<sup>54</sup>.

Ha tenuto banco per molto tempo, ad esempio, l'episodio dell'assalto lampo, da parte della 'Ndrangheta, alla società "Perego strade" nel 2008, salvata dal fallimento (nonostante si presentasse all'esterno come un'impresa di punta del settore edile, in lizza per gli appalti EXPO, solida, attiva, con circa settanta cantieri in lavorazione e numerosi contratti di *leasing* per auto di lusso ad uso aziendale) mediante l'apposita creazione di una nuova realtà societaria: la "Perego General Contractor" (Pgc).

---

<sup>53</sup> Secondo l'ultimo report disponibile in "PoliS-Lombardia", *Beni confiscati alla mafia. Dossier dati OpenRe.G.I.O in riferimento alla Regione Lombardia*, Ottobre 2020, p.7, (disponibile in <https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/2e6d9bb5-96bc-42d0-b071-904c65bb2227/Polis-Lombardia+-+Lombardia+2020+-+23+ottobre+2020+-+n.+8.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2e6d9bb5-96bc-42d0-b071-904c65bb2227-nlAuNmM>, sito consultato il 17/4/2021), la Lombardia risulta essere la quarta regione in Italia per numero di beni immobili confiscati. Con un totale di 3.095 si colloca immediatamente dopo i territori di storico ed originario radicamento del fenomeno mafioso, ossia: Sicilia (12.652), Campania (5.489) e Calabria (4.796). Significativo a dir poco.

<sup>54</sup> E. Cusin, *Una 'Ndrangheta particolare: clan calabresi a Bollate*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. I, n. 1, 2015, pp. 56 ss. e M. Nebiolo, M. Mareso, *'Ndrangheta e politica a Torino, la distanza breve*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. II, pp. 97 ss. Chiari esempi della maschera indossata da questa "'Ndrangheta 2.0", sempre più in grado di attanagliare i gangli vitali del tessuto economico-sociale del Nord integrandosi e nascondendosi al suo interno, possono rinvenirsi nei contesti di Bollate (piccolo comune del milanese) e di Novara, in Piemonte. Nel primo caso, sono due le strade criminali percorse dalle 'ndrine: da un lato, movimento terra ed appalti pubblici; dall'altro, traffico e smistamento di sostanze stupefacenti. In continua interazione ed interdipendenza tra loro. L'uno finanzia l'altro. Camuffando attentamente il tutto dietro a piccole società ed imprese edili, di costruzioni, guidate da meri "burattini", da soggetti collusi ma incensurati. Nel secondo contesto, invece, è alquanto significativa la vicenda di Rocco Coluccio. Biologo, imprenditore insospettabile, socio ed amministratore di un'azienda che si occupa di analisi chimiche. Al contempo, però, considerato la testa, il cervello, l'uomo di maggior peso della "locale" proprio di Novara.

A due mesi dalla costituzione mutò la compagine societaria con l'ingresso di dubbie società fiduciarie, aventi chiara funzione di schermo per nascondere la natura effettiva della proprietà.

Palesandosi, dunque, per quello che poi verrà accertato, ossia un'impresa gestita direttamente da alcune 'ndrine milanesi.

Mettere le mani su un'azienda di tali dimensioni significava acquisire una posizione di controllo incontrastata sui cantieri di gran parte della Lombardia, facendo proprio un capitale dal valore potenzialmente immenso ed assicurandosi almeno tre enormi vantaggi: gestire in prima persona l'indotto delle attività di movimento-terra, da sempre campo di investimento prediletto della 'Ndrangheta lombarda; spartire appalti e subappalti ad altre società controllate in via secondaria e collaterale; manovrare, seppur per interposta persona a livello formale visto il possesso del "solo" 49% delle azioni societarie, un soggetto imprenditoriale importante e molto affermato nel settore, in grado di sbaragliare la concorrenza nelle gare pubbliche senza dare nell'occhio grazie ad un'apparenza regolare ed insospettabile<sup>55</sup>.

Il mondo 'ndranghetista lombardo, in definitiva, si caratterizza per una varia composizione sociale che raggruppa soggetti di diversa estrazione ed appartenenza.

È il più riuscito manifesto dell'ennesima mutazione genetica che ha coinvolto la criminalità organizzata calabrese, che ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, ha dimostrato di aver accantonato la figura tradizionale del mafioso con coppola e lupara per abbracciare la criminalità economica-finanziaria.

Per indossare, invece, giacca e cravatta: l'abito del criminale dal colletto bianco.

Per concludere, alla luce di quanto di quanto detto sino ad ora sui fattori che hanno spinto la 'Ndrangheta ad insediarsi in Lombardia<sup>56</sup>, sulle attitudini e sugli approcci

---

<sup>55</sup> E. Ciconte, *'Ndrangheta Padana*, cit., pp. 146-163. La proprietà 'ndranghetista della Pgc, poi, però, non durò a lungo. Circa poco più di un anno. Nel tentativo, infatti, di acquisire un'azienda di costruzioni trentina (la Cosbau S.p.A.) si arenò (a causa delle difficoltà derivanti dai rigidi controlli in materia finanziaria propri dell'area del Trentino, ai sensi dei quali la Cosbau non avrebbe potuto occuparsi di appalti pubblici se la stessa fosse risultata controllata o partecipata, come in questo caso specifico, da una fiduciaria) l'ambizioso progetto di creare un vero e proprio consorzio 'ndranghetista di imprese per monopolizzare l'acquisizione di appalti pubblici e privati. Gli uomini delle 'ndrine fecero il proverbiale passo più lungo della gamba. L'intera vicenda, nel complesso, rileva, e molto, perché rappresenta la perfetta testimonianza del definitivo salto di qualità realizzato dalla 'Ndrangheta a livello di presenza ed infiltrazione nel mondo economico del Nord Italia.

<sup>56</sup> È doveroso ricordare che la malavita calabrese, seppur maggiormente improntata alle logiche affaristico-finanziarie proprie del mondo economico legale, non ha affatto abbandonato l'idea di accumulare, al contempo, ingenti entrate dallo svolgimento di alcune tipiche attività criminali di natura illegale. Per un approfondimento sulla penetrante attività estorsiva si veda L. A. Giacopelli, *'Ndrangheta ed estorsioni. Il crime script del racket nella provincia di Milano*, in "Rassegna Italiana di Criminologia", n. 1, 2017, pp. 41 ss.

assunti in tale contesto dal gruppo criminale<sup>57</sup>, nonché sull'importanza ed il peso velocemente acquisiti, nel corso del tempo, dalle 'ndrine "distaccate", ci si è chiesti se le redini del comando dell'intera organizzazione fossero tenute a Reggio Calabria, oppure a Milano.

La risposta, viste le premesse, non è affatto scontata.

I rapporti tra la "camera di controllo" preposta al coordinamento delle attività delle 'ndrine attive in Lombardia e la "stanza dei bottoni" centrale con sede in Calabria non sono sempre stati idilliaci.

La 'Ndrangheta lombarda, forte dell'ampio attivo apportato al "bilancio" criminale dell'intera organizzazione, ha sempre goduto di un certo livello di autonomia, seguendo pur sempre pedissequamente le direttive provenienti dalla "casa madre".

Nei nuovi territori di insediamento gli 'ndranghetisti continuano ad operare secondo il paradigma comportamentale tipico dell'associazione: i linguaggi, le ritualità, le doti, le usanze, le attività criminali sono quelle tradizionali della terra d'origine.

Il bagaglio culturale della 'Ndrangheta non si è affatto modificato, è stato semplicemente importato ed innestato in una diversa area territoriale<sup>58</sup>.

La convivenza tra "La Lombardia" e le cellule criminali calabresi, a lungo andare, si è fatta conflittuale a causa di pure questioni di potere.

Le 'ndrine del Sud non avevano, infatti, nessuna intenzione di riconoscere alle "doti" assegnate in Lombardia lo stesso valore delle cariche gerarchiche e dei ruoli operativi concessi agli affiliati in Calabria.

Uno scontro intestino dai toni sistemici, durato non poco tempo, nel corso del quale la sede principale calabrese tenne in stretta soggezione "La Lombardia", alla stregua di una "colonia", di una semplice protuberanza territoriale.

Per quieto vivere, in seguito, le due "sezioni" trovarono un accordo che sancì, una volta per tutte, la definitiva unificazione dei due corpi criminali. L'intesa si raggiunse durante un "summit" svoltosi, circa a metà degli anni Ottanta, simbolicamente nel cuore dell'Aspromonte, nella città di Montalto Uffugo, alla presenza dei membri più importanti delle 'ndrine di Siderno, Reggio Calabria e San Luca.

---

<sup>57</sup> In termini più generali si veda F. Varese, *How Mafias migrate: transplantation, functional diversification and separation*, in "Crime and Justice", n. 49, 2020, pp. 289 ss.

<sup>58</sup> v. C. Gittardi, M. Portanova, *'Ndrangheta in Lombardia*, in "Giustizia Insieme", n. 3, 2010, pp. 101 ss.

Un'importante recrudescenza del conflitto si ebbe ad inizio anni Duemila, con il concreto tentativo, naufragato ben presto, di rendere le "locali lombarde" completamente autonome rispetto alle "locali calabresi".

Fautore di tale progetto rivoluzionario, diretto a scardinare uno dei perni principali attorno al quale ruota l'intera struttura organizzativa 'ndranghetista, ossia il legame diretto e simbiotico con la 'ndrina di appartenenza, fu Carmelo Novella, poi freddato nel luglio del 2008 all'interno di un bar di un piccolo comune milanese.

Un disegno di matrice "leghista", costruito sull'idea di recidere il congenito cordone ombelicale con la Calabria, di liberarsi da un regime ritenuto fin troppo soffocante di controllo e sudditanza.

Quindi, è a dir poco significativo aver visto i vertici della 'Ndrangheta sfidati così apertamente, affrontati a viso aperto e minacciati da un chiaro attacco al cuore pulsante dell'intero gruppo criminale.

Il quale, in tal modo, avrebbe visto sconvolti i propri assetti strutturali e di comando, nonché amputati di netto i profondi familiari, vero elemento cementificante della mafia calabrese<sup>59</sup>.

Concludendo, la situazione della Lombardia "'ndranghetizzata" è alquanto complessa. Al suo interno vi sono affiliati che provengono indistintamente da un po' tutte le principali località mafiose calabresi ed ognuno, ovviamente, risponde alla sua "locale" di riferimento.

La realtà criminale lombarda non può essere lasciata a sé stessa, senza bussola, in piena autogestione, proprio perché è una componente troppo importante per l'intera organizzazione.

La frammentarietà tipica delle 'ndrine è il vero ostacolo che si pone per la sostanziale unificazione della 'Ndrangheta, ma, come già analizzato, è proprio questa articolazione a geometria variabile a costituirne il punto di forza principale.

---

<sup>59</sup> E. Ciconte, *'Ndrangheta Padana*, cit., pp. 116-124. Dopo la morte di Novella, durante la riunione a fine 2009 in quel di Paderno Dugnano, appena fuori Milano, il potere criminale dell'organizzazione venne restaurato secondo tradizione, ossia confermato saldamente nelle mani degli 'ndranghetisti rimasti in Calabria.

### 3.2 Le situazioni in Piemonte e Liguria

La colonizzazione 'ndranghetista investe inesorabilmente anche le aree del Nord-Ovest e lo fa sempre allo stesso modo. Sfrutta le ondate migratorie piegandole ai propri biechi interessi, predilige un profilo basso, si ramifica silenziosamente senza creare forme di serio e grave allarme sociale tra gli abitanti e le istituzioni del posto, riproduce instancabilmente il microcosmo calabrese lasciandosi alle spalle.

Ancora una volta, anche in tale contesti, si rende evidente un vero e proprio “*affaire*” tra criminalità mafiosa e criminalità economica, le quali, ormai, si estrinsecano nelle stesse forme: evasione fiscale, frodi fiscali, corruzioni, riciclaggio.

La capacità invasiva, propria della 'Ndrangheta, all'interno dei vari comparti della legalità economica, imprenditoriale ed amministrativa, rappresenta uno sconvolgente atto intimidatorio ed al contempo il massimo campanello d'allarme per l'intero Nord Italia.

Anche il Piemonte e la Liguria, ossia gli altri due vertici, assieme alla Lombardia, del “triangolo industriale” del Nord, presentano al loro interno insediamenti mafiosi radicati e ben affermati nel contesto locale<sup>60</sup>.

Sono numerose le “locali” di 'Ndrangheta delle quali si è accertata l'esistenza, proiezioni delle più potenti ed influenti cosche presenti in Calabria.

Tale conferma, per quanto riguarda il contesto piemontese, è arrivata dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, del 12 maggio 2016 in relazione alla fase conclusiva della maxi-operazione investigativa “Minotauro”, la quale ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività concreta di «una federazione di locali,

---

<sup>60</sup> Per una visione d'insieme sulla situazione in cui versa l'interno Nord del Paese di fronte alla continua penetrazione mafiosa, v. diffusamente N. Dalla Chiesa, *Mafie e Italie*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie*, cit., pp. 121 ss. Il tavolo di lavoro si incentra particolarmente sulle minacce subite dalle aree territoriali del Nord col maggior tasso di presenza mafiosa, come ad esempio: il rischio economico vissuto da larga parte delle attività legali, in cui la penetrazione dei clan e delle loro conseguenti operazioni di riciclaggio (specie di tipo finanziario ed immobiliare) è diventata una prassi affermata; il rischio democratico sempre più alto in molti comuni, perlopiù dell'entroterra milanese e brianzolo, dovuto a sistematiche ed ordinarie intimidazioni a uomini della cosa pubblica e del mondo imprenditoriale; il rischio sanità, che investe violentemente il sistema sanitario soprattutto lombardo, imputabile ad una vera e propria strategia clientelare-favoristica finalizzata alla conquista di posizioni apicali e di opportunità per “fare crimine” anche in tale ambito; il rischio legato all'aumento della criminalità estera che, grazie ai rapporti e alle relazioni intessuti con le consorterie italiane, tende ad assumere i connotati del metodo tipico mafioso e ad alimentare le forze compressive e la gamma degli ambiti operativi della delinquenza organizzata.



strutturalmente collegata con il “Crimine” di Polsi<sup>61</sup>, per lo più concentrate nella provincia di Torino<sup>62</sup>».

Sempre grazie all’attività giudiziaria, tra le vicende recenti più significative della presenza della ‘Ndrangheta in Piemonte e del *modus operandi* della stessa nel Nord del Paese, si è accertata quella di un imprenditore locale che si avvaleva sistematicamente dell’aiuto di un gruppo criminale di origine calabrese per “aggiustare” situazioni problematiche venutesi a creare nel fisiologico *iter* di aggiudicazione per una serie di appalti pubblici.

Creando e favorendo, in tal modo, la penetrazione della consorteria criminale nel settore costruttivo, specie in quello relativo alla tratta dell’Alta Velocità Torino-Lione, nelle cui attività di lavoro erano già impegnate numerose altre imprese legali. Infiltrazione solo all’ultimo sventata grazie all’arresto tempestivo dell’imprenditore da parte delle forze dell’ordine<sup>63</sup>.

In Liguria la situazione è allo stesso modo allarmante.

La ‘Ndrangheta opera e tesse trame relazionali grazie all’attivismo di ben nove “locali” individuate a Genova, Ventimiglia, Lavagna, Sarzana e di ulteriori articolazioni minori, meno strutturate, presenti nei comuni di Bordighera, Sanremo, Taggia, Diano Marina, Albenga e Varazze.

---

<sup>61</sup> V. Macrì. *‘Ndrangheta e destra eversiva*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. II, p. 254. La città in questione, in particolar modo il suo santuario mariano, assume una rilevanza assoluta, a livello simbolico, per la vita della mafia calabrese. Infatti, qui, ogni anno, approssimativamente in occasione della festa della Madonna di Polsi (fine agosto-inizio settembre) si tiene l’“assemblea dei soci” ‘ndranghetista. Tale momento rappresenta l’occasione per riunire i maggiori esponenti delle “locali” presenti non solo in Calabria, ma anche all’estero ed oltreoceano, nonché per discutere assieme delle strategie economico-criminali da perseguire e mettere in pratica.

<sup>62</sup> Senato e Camera della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38, 7 febbraio 2018, *Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione conclusiva*, pp. 106-107, presente per intero in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/35736.htm>, sito consultato il 18/4/2021.

<sup>63</sup> Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016*, 12 aprile 2017, pp. 20-21. Per una complessiva presa visione: <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf>, sito consultato il 2/5/2021. L’imprenditore in questione gestiva in locazione una cava, utile all’estrazione delle materie prime fondamentali per le successive operazioni di costruzione, situata in una zona alquanto strategica della Val di Susa e si era avvalso del ricorso alle prestazioni del sodalizio ‘ndranghetista per ottenere l’assegnazione di determinati appalti pubblici relativi ai lavori per la TAV, con conseguente turbativa delle relative procedure di gara, e poi per impedire ai proprietari della cava di attivare la procedura di sfratto nei suoi confronti.

Una presenza, e non è una novità, magmatica, diffusa, funzionale alla tipica “dittatura” del controllo del territorio<sup>64</sup>.

La mafia calabrese è di stanza in Liguria, come in gran parte del Nord, dagli anni Cinquanta-Sessanta, periodo in cui nella regione tirrenica venne attivata la cd. “camera di passaggio”, avente il preciso compito di indirizzare gli investimenti del gruppo nella vicina zona rivierasca francese, sfruttando le opportunità offerte dai vari casinò e dal mondo dell’*entertainment* della Costa Azzurra<sup>65</sup>.

Le capacità dei clan calabresi di avvicinare ed influenzare il mondo della pubblica amministrazione, nonché quella di condizionare le attività delle piccole-medie imprese locali che costituiscono il vitale tessuto economico-sociale dell’area ligure, si sono manifestate chiaramente nell’infiltrazione nelle attività della zona del porto di Genova. Le dimensioni di quest’ultima, i flussi commerciali che quotidianamente la riguardano, nonché la sua posizione geografica favorevole e “facilitante” i rapporti con altre organizzazioni criminali, sia straniere (specie di origine francese e spagnola) che “nostrane”, ma operanti all’estero, l’hanno resa facilmente un punto di riferimento strategico per le operazioni relative al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di cui la ‘Ndrangheta è regina e padrona indiscussa<sup>66</sup>.

Una siffatta penetrazione si è realizzata grazie alla corruzione ed al diretto coinvolgimento di sindacalisti e lavoratori, per di più addetti al carico ed allo scarico delle merci in uscita ed in entrata dall’area portuale.

Un fenomeno, quindi, senza dubbio a dir poco preoccupante, soprattutto in considerazione «della storica tradizione d’impegno sindacale e civile dei portuali

---

<sup>64</sup> Senato e Camera della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38, 7 febbraio 2018, cit., p. 107. Si tratta di piccoli comuni in cui l’asfissiante presenza della ‘Ndrangheta, di recente, è divenuta davvero difficile da ignorare. Bordighera (in provincia di Imperia) ha visto il proprio consiglio comunale sciolto nel 2011, mentre quello di Lavagna (Genova) ha seguito la stessa sorte poco tempo dopo, nel 2017. In quest’ultimo caso, il sindaco del biennio 2014-2016 venne accusato (condannato in primo grado e condanna poi confermata in appello) di voto di scambio politico-mafioso, avendo ottenuto numerose preferenze, necessarie alla sua elezione, raccolte da alcuni clan di Reggio Calabria in cambio di favori nelle attività di gestione dei rifiuti e di vari esercizi commerciali abusivi. Per la Cronaca giudiziaria si veda R. Galullo, *Sciolto il comune di Bordighera*, 11 marzo 2011, in <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-03-11/sciolto-comune-bordighera-064008.shtml>, sito consultato il 5/5/2021 e A. Ponte, *‘Ndrangheta a Lavagna, condanna confermata per l’ex sindaco Sanguineti. Mondello esce dal processo: imputazione nulla*, 29 aprile 2021, in <https://www.ilsecoloxix.it/levante/2021/04/29/news/ndrangheta-a-lavagna-condanne-confermate-1.40213073>, sito consultato il 5/5/2021.

<sup>65</sup> S. Padovano, *La criminalità organizzata in Liguria*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. I, pp. 401 ss. Da qui, i primi contatti, divenuti poi sistematiche collaborazioni, con i clan criminali nizzardi e marsigliesi.

<sup>66</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta*, cit., p. 199.

genovesi, ritenuti anche per questo in grado di neutralizzare comportamenti criminali<sup>67</sup>».

La preoccupazione principale, ovviamente, riguarda l'evoluzione del tipico metodo mafioso. L'uso tradizionale della violenza, infatti, non è più diretto ad un controllo materiale e "militare" del territorio, per cui i reati contro le cose e le persone ne rappresentavano la fisiologica estrinsecazione.

La violenza ha cominciato ad essere utilizzata come strumento ordinario nella "competizione sociale", ben accetto e reputato affatto sconveniente dalle classi dirigenti del posto.

Ciò che preoccupa è, quindi, la formazione di un vero e proprio sistema sociale alternativo, parallelo, di natura illegale, o meglio, "extra-legale", frutto dell'affermazione di precise, pervasive e non rifiutate modalità comportamentali che sono state prima "interiorizzate" e che, poi, hanno efficacemente preso piede in un contesto il più lontano possibile da efferati delitti di sangue e dal concetto di "controllo totalizzante del territorio".

Il contesto sociale venutosi a delineare con forza in Liguria<sup>68</sup>, a partire dagli anni Ottanta, in cui le convergenze affaristico-economiche di tipo strettamente locale hanno sostanzialmente consentito alla 'Ndrangheta di esercitare, incrementare ed allargare la propria esistenza ed il proprio raggio d'azione, è rinvenibile, con modalità simili, anche in Piemonte<sup>69</sup>.

La zona subalpina italiana è la regione in cui non solo è stato, prima commissariato, e, poi, sciolto per infiltrazione mafiosa il primo comune del Nord Italia<sup>70</sup> (Bardonecchia nel 1995, seguito a ruota pochi anni dopo da altri due casi: Leinì nel marzo del 2012 e Rivarolo Canavese nel maggio dello stesso anno), ma anche, l'unica al di fuori del

---

<sup>67</sup> Senato e Camera della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38, 2018, cit., p. 107

<sup>68</sup> S. Padovano, *La criminalità organizzata in Liguria*, cit., pp. 417-421. In questo modo la 'Ndrangheta, anche nell'insospettabile Liguria, ha iniziato a svolgere attività delittuose "classiche" (come l'usura, realizzata il più delle volte attraverso la costituzione di società immobiliari e finanziarie di pura facciata, di mero schermo, oppure ancora mediante l'ingresso furtivo negli uffici di "fido" di vari casinò presenti nella zona) e non appariscenti (quali la corruzione, le truffe, il riciclaggio di denaro e di titoli finanziari falsi o inesigibili).

<sup>69</sup> Si veda *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel semestre gennaio-giugno 2020*, pp. 325- 332, in [https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni\\_semestrali.html](https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html), sito consultato l'8/5/2021. In Piemonte, secondo le ultime indagini, vi sarebbero ben quindici "locali" 'ndranghetiste, spazianti in ogni latitudine del territorio e concentrate soprattutto tra Torino, Asti e Cuneo.

<sup>70</sup> Dati, tabelle e statistiche relative allo storico di tutti i consigli comunali sottoposti alla gestione straordinaria ex art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, noto come "TUEL" (Testo Unico degli Enti Locali), rubricato "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti" sono presenti in <https://www.avvisopubblico.it/home/>, sito consultato diffusamente.

Mezzogiorno in cui la criminalità organizzata abbia apertamente attaccato le pubbliche istituzioni assassinando un magistrato: il procuratore Bruno Caccia.

Il delitto Caccia è sicuramente il più clamoroso dei 44 omicidi di stampo mafioso che tra il 1970 ed il 1983 insanguinarono Torino e provincia.

Tale fatto avrebbe dovuto, una volta per tutte, consapevolizzare l'ambiente piemontese circa la radicata presenza 'ndranghetista ed invece, ancora oggi, rimane avvolto da un preoccupante alone di confusione, incertezza e rimozione da parte della coscienza collettiva (essendone stato individuato il mandante e mai gli esecutori materiali).

È necessario, inoltre, precisare che Bruno Caccia, al momento della sua morte avvenuta il 26 giugno 1983, era a capo di una procura che in quel determinato periodo storico si trovava ad affrontare, dal punto di vista giudiziario, in maniera contestuale ed intrecciata, i tre più grandi drammi del nostro paese: il terrorismo, la mafia e la corruzione politica.

Alla magistratura nazionale venne affidata un'ampia delega per poter affrontare nel modo più efficace possibile tutte queste tre emergenze che rischiavano di far collassare su stesse non solo le istituzioni, ma l'intero sistema democratico<sup>71</sup>.

È in questo preciso contesto che la Procura della Repubblica di Torino, guidata a partire dal 1980 proprio da Bruno Caccia, dovette affrontare contemporaneamente queste tre patologiche situazioni, andando a scomodare non poco le attività e gli interessi dei clan locali di provenienza calabrese.

In Val di Susa la 'Ndrangheta si manifesta a partire dagli anni Sessanta, pronta a sfruttare il boom edilizio di una zona che inizia a scoprire la sua inclinazione turistica e, di conseguenza, la programmazione di opere pubbliche di grande rilievo (come quelle relative al traforo del Frejus e all'autostrada Torino-Bardonecchia), per inondare il territorio di cantieri riempiti di operai meridionali assunti senza passare per gli allora uffici di collocamento.

Sono il "racket delle braccia" e lo sfruttamento spregiudicato della manodopera ad arricchire, in un primo momento perlomeno, la malavita calabrese in Piemonte e a metterla in stretto contatto sia col mondo imprenditoriale locale, interessato

---

<sup>71</sup> R. Sciarrone, *Mafie al Nord. L'omicidio del procuratore Bruno Caccia, trent'anni dopo*, in "Il Mulino-Rivista trimestrale di politica e cultura", n. 5, 2013, pp. 889 ss. Le differenze negli approcci a queste tre ferite aperte e sanguinanti diedero vita a problemi, incomprensioni e reticenze di non poco conto. Se, complessivamente, nella lotta di contrasto al terrorismo, specie brigatista, il sistema politico sostenne apertamente, seppur con importanti ambivalenze e contraddizioni, l'azione della magistratura, nella lotta alla criminalità organizzata il supporto, fin da subito, fu molto meno significativo ed andò spesso incontro ad atteggiamenti di diffusa resistenza, se non di vera e propria opposizione.

esclusivamente a ridurre le noie sindacali, ad abbassare il più possibile i costi di produzione e a massimizzare i profitti, sia con quello politico-amministrativo, intento solamente ad accaparrarsi i voti dei nuovi “bacini elettorali” arrivati in regione e controllati direttamente dalla mafia calabrese<sup>72</sup>.

La colonizzazione del Piemonte continua, pervade i tessuti economico-sociali anche nel Canavese seguendo lo stesso identico “canovaccio” a cui si è fatto ricorso in Val di Susa: rapida ed improvvisa crescita edilizia, forte presenza di soggiorni obbligati<sup>73</sup>, aree ad alta intensità di immigrazione dal Meridione.

L’epicentro ‘ndranghetista si sposta da Bardonecchia a Cuorgné, dove la gestione economicamente vantaggiosa del costo del lavoro, imperniata sulla totale mancanza di tutela sindacale e sull’infimo prezzo della manodopera, ha spalancato le porte all’affermazione economica dei vari impresari mafiosi.

Il paradigma della “dolce” infiltrazione della ‘Ndrangheta nel tessuto connettivo piemontese attecchisce anche a Leinì, piccolo comune dell’entroterra torinese. Qui, l’ex sindaco, alla guida del municipio per più di dieci anni (dal 1994 al 2005), ha impersonificato alla perfezione il concetto di “collusiva compenetrazione” nell’associazione mafiosa. Non una vittima della stessa, ma un attore attivo e propulsivo dei suoi affari criminali.

Nell’azione politico-amministrativa di Nevio Coral hanno convissuto e sono state riscontrate due diverse dimensioni operative: una di carattere pubblico, in cui lo stesso agiva rivolgendosi al proprio elettorato al fine di ottenere il fondamentale consenso sociale di cui ogni uomo di governo necessita; l’altra coperta, se non addirittura occultata, all’interno della quale le sue decisioni venivano vincolate agli interessi privati di specifici gruppi o soggetti<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della ‘Ndrangheta*, cit., pp. 194-196.

<sup>73</sup> M. Nebiolo, M. Mareso, *‘Ndrangheta e politica a Torino*, cit., p. 97. Ci si riferisce alla misura di prevenzione diretta a smorzare, a disattivare la nocività, a livello sociale, degli uomini di mafia sulla cui erroneità di base, in termini di presupposti di politica criminale, si è già accennato in precedenza. Infatti, la convinzione per cui i vari mafiosi spediti al “confino” nel “profondo Nord” del Paese, diventassero inoffensivi in mancanza dei collegamenti e dei diretti contatti con il proprio territorio d’origine, si rivelò drammaticamente sbagliata.

<sup>74</sup> E. Ciccarello, *Politica e ‘Ndrangheta nel Nord Italia. Il caso di Leinì*, in “Meridiana”, n. 79, 2014, pp. 221 ss. È proprio questo che gli venne imputato nell’ambito del processo “Minotauro”: da un lato, la richiesta esplicita di voti ad esponenti della ‘Ndrangheta oramai “piemontese” in cambio di un tornaconto pecuniario ed in termini di altre utilità (soprattutto appalti); dall’altro, l’aver, appunto, concesso appalti per la costruzione della sede di Volpiano della sua stessa azienda (la Coral S.p.A. specializzata nella produzione di impianti per la filtrazione e depurazione dell’aria negli ambienti di lavoro) ad imprese edili nelle mani degli uomini del gruppo criminale calabrese. Coral è poi stato condannato in via definitiva a otto anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Nevio Coral è stata l'incarnazione massima del "politico d'affari"<sup>75</sup> capace di sovrapporre abilmente e strategicamente l'intermediazione politica, quella d'affari, appunto, e la partecipazione in proprio all'attività economica.

Con la sua azione amministrativa ha fuso in modo sistematico sfera pubblica e privata, favorendo gruppi e persone sulla base dei rapporti con lui stabiliti a livello individuale. Ed è proprio all'interno di questa dimensione "privatizzata" dell'azione amministrativo-istituzionale che l'ex sindaco ha dato forma e concretizzazione a reti relazionali tanto verticali (di matrice prettamente clientelare) quanto orizzontali (di tipo, invece, paritario), fondati su un'evidente logica di mutuo scambio e vantaggi reciproci).

Legami che per un arco temporale significativo hanno spinto l'uomo politico ad instradare la distribuzione di risorse, entrate economiche e significative disponibilità di capitale verso interessi sorretti da opachi criteri personalistici, perdendo di vista la preminente funzione del suo ufficio, consistente nell'indirizzare la spesa pubblica in virtù dell'interesse generale<sup>76</sup>.

Concludendo, si può affermare con certezza che la 'Ndrangheta sia, ad oggi, un fenomeno criminale senza confini, in grado di stanziarsi anche nel Nord del Paese grazie alla mediazione collusiva e compiacente delle classi dirigenti.

Queste, nella proposta mafiosa, vedono cinicamente semplici e vantaggiose opportunità economiche e di potere, un mezzo alternativo per raggiungere l'affermazione economico-politica e per stare sul mercato in modo competitivo sbaragliando la lecita concorrenza.

Inoltre, l'operazione "Minotauro", ossia la più grande inchiesta antimafia della storia del Piemonte che nel giugno del 2011 portò all'arresto di oltre 150 presunti affiliati alle varie 'ndrine calabresi con sede a Torino e dintorni, ha fatto venire a galla le chiare responsabilità del mondo politico, protagonista per decenni di una sistematica e collusiva convivenza con la mafia calabrese.

---

<sup>75</sup> Termine "di vecchia data" e ben noto al mondo scientifico, coniato dal sociologo Alessandro Pizzorno, presente in A. Pizzorno, *Lo scambio occulto*, in "Stato e Mercato", n. 34, 1992, pp. 3-34.

<sup>76</sup> E. Ciccarello, *Politica e 'Ndrangheta nel Nord Italia*, cit., pp. 224-233. È evidente che l'affarista politico, nel caso di specie colluso e partecipe delle iniziative dei gruppi criminali organizzati, quindi, si atteggi ed attui condotte affatto dissimili da quelle dell'uomo politico tradizionale. Tra le quali, spicca assolutamente quella di creare oculate e funzionali reti di rapporti, robusti e vicendevoli legami di fiducia tra i diversi membri della suddetta rete, di individuare e far rispettare obblighi reciproci e favori "bilaterali". Di venire a conoscenza, in sostanza, delle motivazioni meno "dichiarabili" ed "esponibili" dei singoli. Sia il politico ordinario, che quello colluso e corrotto, si muovono in contesti in cui reciprocità, accordo, amicizia, favoritismo, sono valori, o meglio, veri e propri strumenti appositamente utilizzati per stabilire una connessione improntata alla solidarietà, all'appoggio, al sostegno biunivoci.

La diffusa assenza di etica nelle compagini politiche locali ha fatto sì che i suoi componenti anteponessero, a qualsiasi costo, l'ottenimento dell'essenziale consenso sociale della propria comunità alle modalità attraverso le quali tale consenso veniva raccolto e legittimato<sup>77</sup>.

In tale prospettiva, i rapporti con la corposa collettività meridionale immigrata dal Mezzogiorno, ed in particolare dai comuni calabresi, sono stati considerati esclusivamente come una rapida e comoda scorciatoia chiave verso il successo elettorale.

Il cd. "voto etnico" di per sé non integra gli estremi di alcuna fattispecie penalmente rilevante. Tuttavia, l'elemento dell'illegalità si manifesta apertamente quando, come successo soprattutto in Piemonte, l'accesso a quel "pacchetto di voti" è gestito e mediato dall'organizzazione mafiosa di turno. La quale, incarnata il più delle volte, nei casi analizzati, dalla 'Ndrangheta calabrese, fa brutalmente leva sullo stato di bisogno economico e sul basso livello culturale degli elettori "controllati" per convogliare i loro voti nei canali politici graditi.

#### 4. *Riflessioni conclusive: le responsabilità del Nord*

Il radicamento mafioso al Nord, prendendo la 'Ndrangheta a caso di studio per antonomasia, non è stato realizzato attraverso l'imposizione di un regime violento, improntato ai quotidiani omicidi, delitti di sangue, assassini, massacri.

Non vi è stato alcun braccio di ferro con le istituzioni pubbliche, come, invece, avvenuto in Sicilia a partire dall'inizio degli anni Novanta.

Nessuna "strategia stragista" alla maniera di Cosa Nostra. Tutt' altro.

La violenza privata è stata esercitata nel mondo degli affari legali, utilizzata per compiere attività economiche di varia natura in grado, a loro volta, di relazionarsi e collegarsi ad altre ed ulteriori attività economiche.

L'insediamento nel Nord del Paese è stato alimentato dall'aumento e dalla circolazione di ricchezza, generati da parte dei nuclei criminali organizzati, attraverso l'utilizzo e l'acquisizione del controllo di imprese ed aziende formalmente legali e quindi già innestate nei circuiti dell'economia legale.

---

<sup>77</sup> M. Nebiolo, M. Mareso, *'Ndrangheta e politica a Torino*, cit., pp. 122-127.

La vera arma della mafia calabrese è il più volte citato “capitale sociale”, costituito da intrecciate e tangibili relazioni col mondo politico, imprenditoriale e, più generalmente, economico.

Addirittura, in alcuni casi, sempre più numerosi, sono stati proprio gli esponenti di questi ambienti a rivolgersi, a cercare, a volersi mettere in contatto con gli uomini della mafia calabrese per svariate ragioni: perché necessitavano di grossi ammontare di liquidità da immettere nella propria impresa; perché alla ricerca di qualcuno che, con modalità affatto ortodosse, potesse contenere ed allontanare la concorrenza; perché bisognevoli di un’azione rapida ed efficace di “recupero crediti”<sup>78</sup>.

Tale precisa strategia d’azione ha aperto le porte dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione alla ‘Ndrangheta.

La quale, una volta, fatta irruzione, è stata in grado di mimetizzarsi nel modo più naturale immaginabile andando a contaminare, ad appestare i principi di legalità, imparzialità e trasparenza su cui si regge l’azione amministrativa, nonché quelli di libera concorrenza e libera iniziativa economica su cui si regge l’intero mercato economico<sup>79</sup>.

Le associazioni mafiose hanno, senza mezzi termini, conquistato, colonizzandolo, l’intero Nord Italia proprio perché integratesi alla perfezione in un sistema economico-sociale, evidentemente prono e facilmente arrendevole, che li usa e si fa usare senza alcun tipo di distinguo e di apprensione morale<sup>80</sup>.

L’espansione, prima, e la stabilizzazione, poi, delle mafie al Nord ha fatto emergere un quadro generale in cui lo stesso Nord ne esce altamente “colpevole”.

Pervaso da banalizzanti interpretazioni culturaliste e profondamente convinto che i suoi luoghi, ritenuti di gran lunga più civili ed economicamente sviluppati, sarebbero

---

<sup>78</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *La rete degli invisibili. La ‘Ndrangheta nell’era digitale: meno sangue, più trame sommerse*, Mondadori, Milano, 2019, pp. 95-97. L’obiettivo principale della ‘Ndrangheta è quello di attirare nella propria sfera di influenza, nella propria ragnatela di influenze illecite, il numero più alto possibile di imprenditori e professionisti locali in modo che gli stessi si prestino a ripulire e reimpiegare l’immensa mole di capitali e ricchezze accumulate dalle varie ‘ndrine. Come si è visto, in Lombardia, Liguria, Piemonte ed in maniera sistematica anche nel cuore delle Padania, ossia in Emilia-Romagna, le cosche ‘ndranghetiste operano e si affermano tranquillamente senza ricorrere frequentemente a condotte di natura violenta, anzi, tutt’altro.

<sup>79</sup> Si veda per un approfondimento caso di specie per caso specie: Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, nonché sulle dinamiche e strategie delle criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2018- 31 dicembre 2019*, 24 Novembre 2020, pp. 17-31, in [https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15\\_14352/relazione-del-procuratore-nazionale-antimafia-sulle-attivita-svolte-dal-1-luglio-2018-al-31-dicembre-2019.html](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14352/relazione-del-procuratore-nazionale-antimafia-sulle-attivita-svolte-dal-1-luglio-2018-al-31-dicembre-2019.html), sito consultato il 19/5/2021.

<sup>80</sup> E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, *Al Nord dove la mafia c’è, ma la vedono in pochi*, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. II, pp. 9 ss.



stati di per certo immuni dalla comparsa, figurarsi dall'insediamento, dei gruppi criminali organizzati.

Tale approccio, tale atteggiamento, non ha fatto altro, invece, che ostacolare la reale comprensione del fenomeno mafioso ed impedire in concreto l'adozione immediata e tempestiva di efficaci contromisure.

Possono individuarsi tre precisi “*idola*<sup>81</sup>” sulla base dei quali è stata costruita, in seno all'opinione pubblica del Nord, la più accreditata ed al contempo fuorviante interpretazione “negazionista” circa la possibilità di una penetrazione mafiosa in tali ambienti.

I luoghi comuni che hanno sospinto e consolidato il successo dei gruppi mafiosi al Nord sono l'averli considerati: una peculiare manifestazione di tipo esclusivamente criminale, legata ad una mentalità violenta ed omertosa; una spietata espressione di un limitato contesto geografico, circoscritto alla sola regione siciliana; il prodotto più intimo e naturale di zone territoriali povere, desolate, in cui regnavano fame e miseria, arretrate economicamente, prive di spirito civico.

Tutti questi tre falsi miti sono facilmente “smontabili”.

Nel primo caso, la rappresentazione delle mafie come fenomeno estremamente violento, che si manifesta solo attraverso crimini cruenti ed efferati, perdura da tempo immemore. Non ha età, infatti, l'intima corrispondenza tra uomo mafioso e brutale omicida.

Tuttavia, si è visto come due dei principali elementi cardine del metodo mafioso, ossia il controllo totalizzante del territorio e l'imposto “codice del silenzio”, possano essere benissimo raggiunti anche senza la violenza in senso stretto.

Essa rappresenta solamente un aspetto, pur sempre caratteristico, dell'azione dei gruppi criminali organizzati.

C'è, infatti, da considerare anche l'altra faccia della medaglia, evidente soprattutto nelle zone di insediamento nel Nord.

Ci si riferisce al volto accattivante, rassicurante, da persona intraprendente, sicura di sé e delle proprie abilità, che oramai rappresenta un dato di fatto nelle realtà economico-imprenditoriali settentrionali.

---

<sup>81</sup> v. E. Ciconte, ‘*Ndrangheta Padana*, cit., pp. 23-37.

Anche il secondo falso mito è stato a lungo considerato come un incontrovertibile assunto e, come avvenuto in precedenza, può essere, in modo altrettanto incontestabile, concretamente smentito.

La mafia si identificava sistematicamente con la criminalità nata e sviluppatasi in Sicilia, con le altre consorterie delinquenziali organizzate, 'Ndrangheta *in primis*, ritenute assolutamente secondarie, non rilevanti, brutte copie dell'originale rappresentato da Cosa Nostra<sup>82</sup>.

Si è più volte fatto presente, anche in questa sede, di come attualmente, invece, la mafia più ricca, potente, influente e rispettata in ogni angolo dei cinque continenti sia quella calabrese. In grado di muovere a proprio piacimento qualsiasi pedina dello scacchiere criminale mondiale.

Infine, il luogo comune sicuramente più diffuso, radicato e condiviso è quello che ha idealizzato come assoluto il rapporto tra mafia e contesti di forte povertà economica ed arretratezza socio-culturale. “Cavalcato” a prescindere senza voler né vedere né sentire.

Il fondamento di tali convinzioni ha radici remote, rinvenibili nell'antica ideologia criminologica di stampo lombrosiano per cui la delinquenza apparterebbe alla dimensione delle cd. “classi pericolose”, formate da soggetti miserabili, nullatenenti, reietti, ai margini della società.

Quindi, essendo la mafia espressione di pura criminalità, la stessa non poteva che essere messa in pratica da queste categorie di individui.

---

<sup>82</sup> *Ibidem*. Basti pensare che solo nel 1988 la Commissione parlamentare antimafia cominciò ad occuparsi delle altre manifestazioni criminali mafiose, estendendo, conseguentemente, le proprie aree di studio e di interesse, aldilà della sola Sicilia, verso l'intero territorio domestico. A testimonianza dell'estensione nazionale delle attività e delle ricerche della Commissione si veda l'elenco specifico dei territori interessati in: Senato e Camera della Repubblica, X Legislatura, Doc. XXIII, n. 48, 19 febbraio 1992, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Relazione conclusiva*, pp. 10-11, disponibile in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/909967.pdf>, sito consultato il 18/5/2021.

Tali certezze hanno contribuito a costruire la teoria secondo cui, al Nord, la mafia non avrebbe potuto esistere<sup>83</sup>.

Una sorta di “*slogan*” continuo, di ridondante reclamo diretto sia a rassicurare in modo generalizzato le popolazioni settentrionali, sia a preservare la reputazione e l’immagine del Nord intero.

Le presunte sicurezze in questione, invece, hanno permesso alla ‘Ndrangheta di elaborare, prima, e realizzare concretamente, poi, un vero e proprio progetto di radicamento nelle ricche regioni settentrionali, basato sulla lunga e strategica stanzialità delle ‘ndrine che, quindi, ed è oggi giorno ovvio, non intrapresero un semplice viaggio “andata e ritorno”.

Un progetto realizzato sfruttando proprio quelle lacune culturali e di consapevolezza che hanno determinato una sistematica e patologica scarsa comprensione e considerazione del fenomeno mafioso esterno ai confini meridionali.

---

<sup>83</sup> Si veda l’approfondimento di C. Pracchi, “*La Padania*” e la mafia, in E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales (a cura di), *Atlante delle Mafie*, cit., vol. II, pp. 23 ss. circa l’atteggiamento del quotidiano “La Padania” (organo di stampa ufficiale del partito allora denominato “Lega Nord” dal 1997 al 2014, oggi sostituito dalla testata online indipendente “La NuovaPadania.it”, priva di qualsiasi collegamento pratico ed ideologico con l’attuale “Lega”, già “Lega Nord”) quale perfetto esempio della considerazione rivolta al fenomeno mafioso da parte del Nord italiano. L’attenzione dei vari articoli ed editoriali era incentrata solo ed esclusivamente sugli episodi di microcriminalità e sulle conseguenti vere e proprie crociate portate avanti nei confronti di quelli che venivano considerati i maggiori responsabili degli stessi, ossia immigrati e stranieri, specie di etnia rom. L’approccio è significativo della profonda dicotomia che ha per moltissimo tempo caratterizzato il dibattito pubblico-politico sulla presenza mafiosa al Nord, strutturato in modo da sostenere la tesi del separatismo, punto fermo della Lega delle origini, contro il centralismo nazionale: il Nord come territorio intatto, vergine, incontaminato ed il Sud, al contrario, come terra infettata, malata, inquinata.



## CAPITOLO IV

### La ‘Ndrangheta globale: un’espansione irrefrenabile lungo l’intero planisfero

#### 1. *Le rotte della propagazione territoriale*

Le metastasi criminali della ‘Ndrangheta, come si è visto, si sono diffuse in modo incontrollato lungo tutto l’organismo italiano. Anche in quelle aree territoriali che, come il Centro-Nord padano, storicamente erano ritenute da molti del tutto impenetrabili, impermeabili al fenomeno mafioso.

Le recenti ed epocali svolte tanto legislative, quanto giudiziarie di cui si è già detto<sup>1</sup>, che hanno contribuito a scolpire definitivamente il nome della mafia calabrese nel mondo della giurisprudenza nostrana, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la lotta di contrasto alla ‘Ndrangheta, quantomeno sul piano nazionale<sup>2</sup>. Non sufficienti, tuttavia, a colmare, ad ovviare ai numerosi decenni di sistematica sottovalutazione e colpevole dimenticanza.

La scarsa considerazione che ha accompagnato la storia e l’evoluzione della consorteria calabrese, nonché le profonde convinzioni di star fronteggiando una manifestazione criminale secondaria, di minor rilevanza, di impatto trascurabile, sono state sagacemente convertite dalla stessa organizzazione in essenziali risorse per muovere, dal proprio cono d’ombra, alla silenziosa conquista di un abnorme spazio di ricchezza ed influenza.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento, in particolar modo, a due importantissimi eventi: il primo consiste nell’aver introdotto il termine “‘Ndrangheta”, a fianco di quelli più “celebri” di “Cosa Nostra” e “Camorra”, all’interno dell’art. 416 *bis* c.p. (attraverso il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4). Considerandola ufficialmente e a pieno titolo, pertanto, un’organizzazione criminale di stampo chiaramente mafioso; il secondo, (raggiunto grazie alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I pen., del 17/6/2016, n. 55359) invece, ha determinato l’indubbia configurazione unitaria della consorteria ‘ndranghetista, strutturata in funzione del forte legame con un verticistico e sovraordinato organo collegiale noto come “Provincia”.

<sup>2</sup> A livello internazionale la situazione è ancora molto problematica. Basti pensare a quanto accaduto in Canada pochi anni fa. Nonostante l’ accertata presenza più che cinquantennale della ‘Ndrangheta all’interno del nuovo continente, in una dimensione territoriale che spazia dal Canada, appunto, al Messico, passando per gli stati americani situati sulla costa orientale, solamente il 28 febbraio 2019 c’è stata la prima storica condanna, per traffico di droga, nei confronti di un soggetto calabrese affiliato al sodalizio criminale ‘ndranghetista. Reato, ed ecco il cuore pulsante della questione, considerato aggravato dall’agire a beneficio dell’associazione criminale denominata “‘Ndrangheta”. Per la cronaca approfondita del caso si veda: *‘Ndrangheta in Canada, prima sentenza: imputato condannato per narcotraffico*, 5 marzo 2019, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/05/ndrangheta-in-canada-prima-sentenza-imputato-condannato-per-narcotraffico/5015418/>, sito consultato il 15/5/2021 e P. Edwards, *Toronto judge sentences ‘Ndrangheta crime boss to 11 ½ years for cocaine conspiracy*, 28 febbraio 2019, in <https://www.thestar.com/news/gta/2019/02/28/toronto-judge-sentences-ndrangheta-crime-boss-to-11-years-for-cocaine-conspiracy.html?rf>, sito consultato il 15/5/2021.

Le stesse problematiche affrontate per il contesto italiano si ripropongono, in un mondo sempre più globalizzato, anche in una prospettiva ampiamente transnazionale. Le 'ndrine calabresi si sono espanse a livello mondiale sfruttando le medesime occasioni presentatesi per la penetrazione nel “profondo Nord” a livello nazionale.

Esse, infatti, hanno seguito dapprima le rotte dell'emigrazione transoceanica, confondendo i propri affiliati tra le migliaia di calabresi che, con abiti stracciati ed armati di borsoni e valigie tenute insieme da sottili cordini di canapa, agli inizi del Novecento sbarcarono negli Stati Uniti alla ricerca di una nuova terra “promessa” in cui mettersi alle spalle povertà e disperazione propri dei paesi d'origine<sup>3</sup>.

Grazie ai massici movimenti migratori la 'Ndrangheta ha raggiunto agilmente anche il Nord Europa, il Canada e l'Australia, spostando progressivamente il baricentro dei propri interessi e dei propri affari al di fuori della “madrepatria” calabra.

Successivamente, una volta stabilizzatesi le rotte migratorie e con il radicamento dei vari nuclei familiari nelle più diverse zone geografiche “extra-italiane” a fungere da veri e propri enclaves calabresi all'estero, la mobilità delle 'ndrine è stata improntata alla ricerca dei cd. “paradisi normativi<sup>4</sup>”.

Ossia, realtà nazionali dove l'azione di contrasto istituzionale all'attività mafiosa è meno incisiva, dove le legislazioni si presentano meno attente, meno scrupolose e, conseguentemente, più facilmente penetrabili ed “addomesticabili<sup>5</sup>”.

---

<sup>3</sup> Si veda F. Varese, *Mafia movements: a framework for understanding the mobility of mafia groups*, in “Global Crime”, vol. XII, n. 3, 2011, pp. 218 ss. L'interrelazione tra migrazione e criminalità si pone, il più delle volte, come un rapporto davvero da complesso da analizzare, specie se si considerano le svariate sfaccettature che possono accompagnare la connessione tra la mobilità di ampi gruppi di individui ed il verificarsi di comportamenti criminali collettivi. La chiave di lettura che, tuttavia, va individuata in tal sede, è capire come i flussi migratori provenienti dal Mezzogiorno italiano si sono sovrapposti o hanno aiutato la circolazione del fenomeno mafioso. Quest'ultima, essendo sempre stata attenta a seguire l'“indotto” creato da specifiche attività criminali ed altrettanto precise scelte individuali compiute in nome dell'interesse collettivo di un individuato gruppo di persone, può davvero considerarsi come una “sotto-tipologia” distinta di migrazione realizzata a fini prettamente criminali. È evidente che il volume della cd. “emigrazione permanente” (in riferimento a coloro che, soprattutto all'indomani dei due conflitti mondiali, si stabilirono in via definitiva in Paesi esteri) riguarda con numeri davvero importanti le regioni del Sud Italia, tra cui, ovviamente, la Calabria. Le quali, si pongono senza dubbio come storiche zone territoriali d'emigrazione di massa. I citati Stati Uniti, Canada, Australia, ma, rimanendo nel contesto europeo, anche Germania, Olanda, Belgio e Svizzera, hanno conosciuto l'arrivo di innumerevoli migranti meridionali organizzati attorno a ristretti gruppi familiari e reti personali di conoscenze

<sup>4</sup> cfr. N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della 'Ndrangheta. Una lunga ed oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano, 2018, p. 208.

<sup>5</sup> F. Forgione, *Mafia Export. Come 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009, pp. 225-229. La debolezza delle legislazioni straniere, rispetto a quella italiana, unica nel suo genere, incentrata sulla fattispecie dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e le collegate misure di prevenzione patrimoniale, è di per certo uno dei fattori-chiave dell'internazionalizzazione e dell'espansione senza confini della criminalità organizzata di matrice nazionale.

In sostanza, dal Meridione italiano ai cinque continenti del planisfero. Le cosche calabresi, partendo dallo sperduto altopiano aspromontano, si sono radicate, attualmente, in oltre trenta Paesi divenendo oligarchie indiscusse dei traffici illegali mondiali e *partner* commerciali più che affidabili per ogni altro nucleo criminale organizzato operante in qualsiasi porzione del globo.

### 1.1 *Ragioni, occasioni e metodologie espansive*

Proprio grazie alla disponibilità di innumerevoli e disseminate basi logistiche-d'appoggio, nonché alla magistrale capacità di gestire in maniera efficace e puntuale i propri affari criminali, a cui si aggiunge la cruciale ermeticità alla rischiosa e dannosa, a livello interno, questione dei collaboratori di giustizia, la 'Ndrangheta ha raggiunto un successo indiscutibile ed una posizione di netto predominio sul panorama criminale mondiale<sup>6</sup>.

Va ricordato, comunque, che l'irrefrenabile espansione 'ndranghetista trae inizio da favorevoli eventi di carattere strettamente nazionale. Ci si riferisce, in particolar modo, al cruciale "*assist*" offerto dalla mafia siciliana.

Quest'ultima, in preda ad un vero e proprio delirio stragista, il cui apice assoluto venne raggiunto dagli attentati dinamitardi di Capaci e di via D'Amelio, lasciò colpevolmente vacante la posizione di primato in termini di "*leadership*" della criminalità italiana e non solo.

Cosa Nostra venne investita, infatti, da una repressione capillare e senza eguali da parte delle istituzioni pubbliche, la quale, a sua volta, aprì le strettissime maglie dell'organizzazione facendo emergere in modo prorompente il fenomeno del pentitismo<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> A. Sergi, *Traditional organised crime on the move: exploring the globalisation of the calabrian 'Ndrangheta*, in L. S. Talani, R. Roccu (eds.), *The Dark Side of Globalisation-International Political Economy Series*, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, pp. 123 ss. In tali termini si può parlare di una vera e propria "selvaggia delocalizzazione" dei gruppi criminali e delle relative attività e reti relazionali. Delocalizzazione che assume portata e dimensioni talmente intense da sfociare in una preoccupante e ramificata "colonizzazione globale".

<sup>7</sup> v. M. Catino, *Italian Organized Crime since 1950*, in "Crime and Justice", n. 49, 2020, pp. 69 ss. La quasi totale assenza di "pentiti" di rilievo rappresenta senza ombra di dubbio uno dei tratti più caratteristici della 'Ndrangheta. I collaboratori di giustizia provenienti dalle 'ndrine, il cui numero è in significativo aumento dall'inizio del secondo decennio degli anni Duemila, sono spesso, infatti, soggetti che hanno ricoperto i ruoli più bassi della scala gerarchica interna e, pertanto, in grado di offrire informazioni sommarie ed approssimative. Inoltre, come si è già detto nei capitoli precedenti, la stessa 'Ndrangheta presenta una struttura che permette ad ogni suo affiliato di venire a conoscenza esclusivamente di ciò che è strettamente necessario per l'attuazione dei propri "compiti" criminali. Pertanto, un patrimonio informativo complessivo, diffuso e qualificato, può rinvenirsi in capo solamente ai vertici dell'organizzazione.

Tali effetti deflagratori interni non colpirono la ‘Ndrangheta che superò pressoché indenne la polveriera rappresentata dagli anni Novanta. Merito, in larga parte, della diga protettiva formata dai profondi e viscerali legami familiari che tutt’oggi fungono da pilastro portante di ogni singola ‘ndrina.

Con gli occhi dell’intera opinione pubblica e delle autorità statali puntati direttamente su Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta non poté che trarre giovamento da una siffatta “distrazione”.

Pertanto, l’affermazione della ‘Ndrangheta a livello internazionale è passata anche per un chiaro e necessario, ma affatto ricercato, “passaggio di consegne”, certificato dalla maggiore insidiosità che ha intrinsecamente connotato il caratteristico *modus operandi* criminale del sodalizio calabrese

Rispetto a Cosa Nostra, infatti, la ‘Ndrangheta ha sempre mirato alla tranquilla mimetizzazione nella società civile, da raggiungersi attraverso l’instaurazione e la cementificazione di stretti rapporti con imprenditori, politici e funzionari pubblici.

È proprio in quest’ottica che la consorteria aspromontana si è configurata come un fenomeno criminale decisamente più furtivo e subdolo rispetto alla mafia siciliana, adoperando un proprio “metodo” declinato in maniera diversa rispetto a quello tradizionalmente mafioso.

La ‘Ndrangheta ha configurato, quindi, nel suo complesso, un innovativo *quid pluris* mafioso costruito sulla strategia del compromesso, della negoziazione, dello scambio, finalizzata all’“ovattata” penetrazione negli apparati economici e della cosa pubblica. Senza mai raggiungere, a differenza, invece, di quanto accaduto per Cosa Nostra, un “punto di non ritorno”, di forte rottura come quello del contrasto diretto e dell’antagonismo violento contro lo Stato.

Si è di fronte ad un metodo operativo che non fa distinzioni tra contesto nazionale ed internazionale, tutt’altro<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> S. Caneppele, F. Sarno, *La presenza internazionale della ‘Ndrangheta secondo le recenti indagini*, in “Sicurezza e Scienze Sociali”, n. 3, 2013, pp. 161 ss. La presenza dei gruppi ‘ndranghetisti nei circuiti anche esteri dell’economia legale convive con quella tradizionale e non sradicabile nei contesti più strettamente criminali. Le due dimensioni dell’attività imprenditoriale mafiosa oltre a semplicemente coesistere, si alimentano l’uno con l’altro grazie alle operazioni “mediatrici” di riciclaggio. È stato accertato che le azioni di reinvestimento delle ‘ndrine, a livello internazionale, finalizzate alla “pulitura” del denaro accumulato illegalmente, riguardano principalmente: alberghi e ristoranti, aziende di *import-export* e di prodotti alimentari, il settore immobiliare e del turismo, oltre che l’industria del tempo libero. L’ammontare delle risorse finanziarie detenute da persone fisiche affiliate alla ‘Ndrangheta e/o da società collegate alla mafia calabrese viene utilizzato essenzialmente per sostenere ininterrottamente il continuativo circolo di riconversione del denaro “sporco” in denaro (apparentemente) “pulito”, nonché all’occultamento del complessivo patrimonio di beni criminali.



L'approccio 'ndranghetista è sempre lo stesso dalle coste statunitensi ai territori dello stato-continente australiano, passando per i porti del Centro-America e del Nord-Europa: un'iniziale infiltrazione, tanto silenziosa quanto pervasiva, nei più disparati settori dell'economia legale, perpetrata grazie ad una rete di conoscenze, relazioni e vantaggi reciproci di primo piano; seguita, poi, da un controllo progressivo e dittatoriale dei comparti produttivi attaccati, che sfocia nel pieno incancrenimento dell'intero tessuto economico invasivo. In tal modo, si comprendono i tratti di estrema adattabilità, fluidità e duttilità che hanno permesso, anche a livello globale, alla 'Ndrangheta di presentarsi come sfuggente ed inaccessibile.

In definitiva, il "virus" del metodo mafioso 'ndranghetista, fatto di mentalità ed azione, di *forma mentis* e *modus agendi*, ha aggredito e contagiato innumerevoli organismi anche al di fuori del proprio contesto originario, ossia quello strettamente calabrese, prima, e complessivamente italiano, poi<sup>9</sup>.

Si è propagato costruendo architetture di relazioni improntate ad una strutturata dipendenza consensuale nei suoi confronti, nell'ambito delle quali eroga in continuazione risorse illegali ritenute estremamente convenienti e redditizie.

Il contatto con la 'Ndrangheta viene visto, purtroppo sempre più su larga scala, come un'irripetibile occasione di fulminea scalata sociale che permette di conseguire obiettivi socialmente ambiti (come ricchezza, influenza e potere) attraverso mezzi socialmente riprovevoli<sup>10</sup>.

I quali, proprio in virtù dei risultati e dei traguardi che dimostrano di poter far facilmente raggiungere vengono sempre meno respinti ed anzi, sempre più inesorabilmente condivisi.

---

<sup>9</sup> Si veda l'interessante riflessione di N. Dalla Chiesa, *La Mafia come virus. Insegnamenti involontari della pandemia (a proposito di un dibattito quasi antico)*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. VI, n. 1, 2020, pp. 6-22, relativa alle tanto frequenti quanto ingenue teorie circa la diffusione della presenza mafiosa fondate sulla metafora sanitaria del "contagio". Termine spesso utilizzato senza una vera cognizione di causa e, per di più, senza appoggiarsi al punto di vista a cui naturalmente appartiene: quello scientifico. Lo si è capito con l'attuale pandemia da SARS-CoV-2 che il rapporto tra virus e corpo sano è quantomai complesso e per nulla scontato. Parlando generalmente, l'idea che un qualsiasi virus attacchi improvvisamente un corpo sano, propagandosi a dismisura tra siffatti organismi, andando, così, a deteriorarli dall'interno a poco a poco, è del tutto fuorviante. E si è chiaramente visto negli ultimi due anni di pandemia globale. Il virus non colpisce mortalmente i corpi sani, o meglio, può accadere sì, ma in una percentuale davvero limitata di casi. Il virus attecchisce in organismi già compromessi, che versano in situazioni di difficoltà dovute a precedenti patologie. E così la presenza mafiosa. Si insinua all'interno della cultura degli imprenditori del Nord italiano, dei professionisti esteri e della classe politica internazionale senza alcun tipo di distinguo, dal momento che questa non rappresenta affatto un corpo salutare ed incontaminato, bensì già malato e geneticamente predisposto.

<sup>10</sup> In tal senso si veda nel complesso R. Sciarbone, *I meccanismi di diffusione in aree non tradizionali*, in R. Sciarbone, *Mafie vecchie e Mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009.

## 2. Dai sequestri di persona al riciclaggio: la cassaforte della 'Ndrangheta

### 2.1 L'industria de sequestri come "capitale di avviamento" per l'azienda 'ndranghetista

La travolgente espansione globale della 'Ndrangheta può essere ricondotta ad una cruciale "trasformazione" culturale ed operativa che le ha permesso di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per intromettersi definitivamente nelle fitte maglie dei più lucrosi traffici illeciti di dimensione internazionale.

A partire dagli anni Ottanta, infatti, la consorceria calabrese, forte dell'immensa quantità di risorse economiche ottenuta grazie a quello che è divenuto il suo personale "marchio di fabbrica", ossia la pratica dei sequestri di persona a scopo estorsivo, ha fatto gradualmente ingresso nei più grandi mercati internazionali dell'illegalità.

Sino a diventare, attualmente, l'associazione criminale dominatrice dell'intero *business* mondiale legato alla circolazione di sostanze stupefacenti<sup>11</sup>.

Sono i suddetti sequestri di persona a guidare la 'Ndrangheta verso l'affermazione internazionale, a cambiarne radicalmente le prospettive.

Già nell'immediato secondo dopoguerra, infatti, la mafia calabrese getta le basi per quella che diventerà una vera e propria egemonia criminale, ricorrendo ad una pratica delittuosa per nulla frutto della realtà arretrata ed agro-pastorale da cui proviene; bensì espressione, invece, di trame delinquenziali che presuppongono precise pianificazioni, dettagliate progettazioni, studiate strategie e, principalmente, "agganci" al di fuori dei territori d'origine<sup>12</sup>.

Quella dei sequestri divenne presto un'attività a dir poco redditizia, un'industria in grado di portare svariate centinaia di miliardi del vecchio conio nelle casse della 'Ndrangheta, sistematicamente reinvestite, poi, nel campo dell'edilizia e degli appalti

---

<sup>11</sup> v. F. Sallusti, *Organizzazioni criminali e relazioni di filiera nel mercato della droga: un'analisi economica*, in "L'industria-Rivista di economia e politica industriale", n. 2, 2014, pp. 293 ss. In particolar modo, a preoccupar maggiormente, sono le crescenti organizzazioni criminali, le diversificate e sempre più "s sofisticate" strategie dalle stesse utilizzate, nonché l'aumento considerevole delle rotte intercontinentali relative alla filiera della produzione e del commercio della cocaina. Settore in cui la 'Ndrangheta imperversa e ricopre un ruolo di assoluta padrona. Proprio grazie alla sua tentacolare estensione internazionale che le permette di gestire direttamente "*in loco*" le varie fasi della produzione, dello stoccaggio e dello smistamento, in virtù di vere e proprie "sedi operative" distaccate nei Paesi interessati da tale traffico illecito (*in primis* quelli del Centro-America).

<sup>12</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Fiumi d'oro. Come la 'Ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, Milano, 2017, p. 17. Il caso di per certo più celebre riguarda il rapimento, avvenuto a Roma nel 1973, di John Paul Getty III, nipote dell'allora uomo più ricco del mondo, magnate americano del petrolio e con un patrimonio stimato superiore ai tremila miliardi di vecchie lire. Tale episodio segnò, senza dubbio, la definitiva "consacrazione criminale" della 'Ndrangheta dato che la vicenda, venendo riportata e seguita dalla maggior parte dell'opinione pubblica, ovviamente non solo nazionale, fece conoscere al mondo intero la Calabria e la criminalità organizzata nata alle falde del suo Aspromonte.

pubblici, a partire da quelli per la costruzione del porto e del quinto centro siderurgico (i cui lavori iniziarono nel 1975 e non si conclusero mai) nella città di Gioia Tauro. È in questi anni che il potere mafioso, sotto forma di investimenti, appalti e contatti indispensabili col mondo politico-imprenditoriale fagocita il flusso di denaro miliardario che piove sull'area reggina grazie all'efficiente e capillare organizzazione dei sequestri<sup>13</sup>. Capace di gestire indisturbata le attività connesse al rapimento anche nelle aree del Centro-Nord e di trasferire gli ostaggi sulla lunga distanza, verso le grotte naturali dell'Aspromonte, senza impedimenti<sup>14</sup>.

Il sistema criminale costruito attorno alla pratica dei sequestri di persona a scopo estorsivo ha prodotto, in linea generale, due macro-conseguenze.

Da un lato, ha determinato un profondo impoverimento culturale ed economico dell'intera Calabria, divorando letteralmente dall'interno il tessuto economico-sociale locale e devastando ulteriormente il già martoriato territorio calabrese: le poche famiglie benestanti abbandonarono la Regione nel terrore di vivere in prima persona uno dei tanti sequestri realizzati dalla 'Ndrangheta; la situazione di pericolo costante fece allontanare la classe imprenditoriale, fatta forzatamente desistere dal finanziare qualsiasi forma ed opera d'investimento nel contesto calabrese, con conseguenze che si percepiscono in maniera evidente ancora oggi; le 'ndrine, grazie al clima vigente di estesa intimidazione, acquisirono con voracità quel capillare controllo del territorio e della popolazione che tutt'oggi riveste un'essenziale funzione per la loro sfera operativa<sup>15</sup>.

Dall'altro lato, invece, ha rafforzato ed arricchito a dismisura le cosche calabresi, tanto da poter disporre, in primo luogo, delle risorse necessarie per insinuarsi nei grandi traffici commerciali illeciti di portata globale e nel sistema degli appalti pubblici di respiro nazionale, ed in secondo luogo, conseguentemente, tanto da raggiungere un

---

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 18. Nell'arco temporale del trentennio che va dalla fine degli anni Sessanta alla fine degli anni Novanta si stima che, grazie ai riscatti ottenuti dai sequestri di persona, la 'Ndrangheta ottenne più di 400 miliardi di lire. Inoltre, nel medesimo periodo, le vittime furono circa 700, 158 delle quali provenienti dalla regione italiana più colpita: la Lombardia.

<sup>14</sup> Per una panoramica complessiva circa gli episodi di sequestro più rilevanti realizzati dalla 'Ndrangheta, specie nel Nord Italia, e sugli introiti dagli stessi derivanti si veda la prima relazione di una Commissione parlamentare specificatamente incentrata sul tema dei sequestri di persona: Senato e Camera della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XXIII, n. 14, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, *Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione*, 7 ottobre, 1998, pp. 27-31, presso <https://www.parlamento.it/parlam/bicam/mafia/docs/23-14.pdf>, sito consultato il 24/5/2021.

<sup>15</sup> F. Aragona, *Il fenomeno della 'Ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, in "Gnosis-Rivista Italiana di Intelligence", n. 3, 2015, pp. 87-92.

livello di potere ed influenza da permetterle di iniziare a penetrare nella realtà politico-amministrativa domestica, indirizzandone e condizionandone le scelte<sup>16</sup>.

Il fenomeno dei sequestri di persona - non solo, ma anche di matrice 'ndranghetista<sup>17</sup> - assunse dimensioni talmente allarmanti (basti pensare che nel corso del 1977 ben 75 persone si trovarono nello stesso tempo soggette a sequestro) che si ritenne necessario un forte intervento normativo da parte dello Stato, poi ampiamente contestato per le sue previsioni, diretto ad arginarne i drammatici effetti. Infatti, il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito successivamente nella legge 15 marzo 1991, n. 82) impose alle famiglie dei sequestrati di sottoporre le proprie risorse patrimoniali ad un regime di stretta e controllata amministrazione da parte delle autorità, al fine di impedire l'immediato ed incondizionato pagamento del riscatto<sup>18</sup>.

In sostanza, concludendo, ciò che preme sottolineare è che grazie al remunerativo *business* dei sequestri di persona<sup>19</sup> la 'Ndrangheta si è evoluta in una miliardaria impresa criminale, abbandonando, quantomeno dal punto di vista operativo, l'alone di "ruralità" che l'ha sempre accompagnata.

Da "mafia agro-pastorale" a "mafia imprenditrice".

Dalla Calabria alle vaste ed intricate reti del commercio illegale mondiale.

---

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Sui sequestri realizzati da altre forme di criminalità tanto "comune", quanto organizzata, a volte solo ed esclusivamente per realizzare queste specifiche operazioni criminali (come ad esempio la cd. "Anonima sarda"), si veda diffusamente ed in generale: Senato e Camera della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XXIII, n. 14, cit.

<sup>18</sup> La disposizione che sollevò le critiche più aspre fu quella contenuta all'art. 12. 2 lett. e, ai sensi della quale, appunto, si prevedeva che «Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a [...] specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti». Testo normativo disponibile in

[https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0479\\_Decreto-Legge\\_15\\_gennaio\\_1991x\\_convertito\\_nella\\_L.\\_15\\_marzo\\_1991x\\_n.\\_82.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0479_Decreto-Legge_15_gennaio_1991x_convertito_nella_L._15_marzo_1991x_n._82.pdf), sito consultato il 24/5/2021.

<sup>19</sup> Per un *focus* completo sulla nascita, lo sviluppo ed i fattori di declino (tra cui il citato d.l. 15 gennaio 1991, n. 8) si veda: *Perché è finita l'epoca dei sequestri di persona? La storia dei dieci anni in cui in Italia furono rapite quasi 500 persone, e perché ora non capita più quanto un tempo*, 6 agosto 2017, in <https://www.ilpost.it/2017/08/06/epoca-sequestri-di-persona/>, sito consultato il 24/5/2021.

## 2.2 Il narcotraffico e la riconversione del denaro “sporco” alla base dell’ennesima trasformazione della ‘Ndrangheta

L’entrata in vigore della legge sul blocco dei beni (L. 15 marzo 1991, n. 82), rendendo di gran lunga più complesso l’ottenimento del riscatto pecuniario da parte della famiglia del soggetto rapito, spinse la ‘Ndrangheta ad abbandonare la pratica criminale dei sequestri di persona.

Inoltre, questa finì, di fatto, per “militarizzare” la Calabria intera e per attirare ripetutamente l’attenzione e l’interesse dell’opinione pubblica nazionale sulle roccaforti delle ‘ndrine fino a quel momento tenute ben nascoste dagli occhi più indiscreti.

La ribattezzata “emergenza sequestri” rischiava, quindi, di rompere il sistematico e generalizzato silenzio dietro al quale la mafia calabrese aveva costruito il proprio successo. Le mire della ‘Ndrangheta, dunque, in tal modo, subirono una fisiologica diversificazione.

I boss calabresi iniziarono ad investire copiosamente nell’acquisto di cocaina, sfruttando il sicuro collegamento a partire da alcune delle proprie strategiche sedi estere “delocalizzate”, come, ad esempio, quello tra il porto canadese di Halifax ed i paesi dell’America Latina.

Gli emissari ‘ndranghetisti ben presto utilizzarono tale rotta per scendere in Bolivia, Colombia, Perù e Venezuela, al fine di allacciare rapporti commerciali con i maggiori produttori mondiali del cd. “oro bianco” e di far risalire verso il Nord-America, e da qui smistare verso il vecchio continente, i primi ingenti quantitativi di cocaina<sup>20</sup>.

È la vera svolta epocale nell’ascesa criminale del sodalizio calabrese che decreta la definitiva internazionalizzazione degli interessi economici della ‘Ndrangheta.

Dai sequestri di persona al narcotraffico.

L’ingresso nei circuiti commerciali illeciti di quest’ultimo va di pari passo con la vitale esigenza di “pulire” il denaro sporco ricavato dalle milionarie transazioni relative allo smercio senza confini delle sostanze stupefacenti.

---

<sup>20</sup> Per una dettagliata esposizione circa il funzionamento ed il ruolo primario della ‘Ndrangheta nell’ambito specifico del commercio di cocaina si veda N. Gratteri, A. Nicaso, *Oro bianco. Storie di uomini, traffici e denaro dall’impero della cocaina*, Mondadori, Milano, 2015. La mafia calabrese, a partire da metà degli anni Ottanta, assume il completo controllo dell’importazione di cocaina stabilendo i prezzi, contattando i produttori, noleggiando intere imbarcazioni per assicurarne l’approdo in Italia. Specie nella zona portuale di Gioia Tauro affacciata sullo Ionio e nei più importanti porti del Nord-Europa: Rotterdam, Anversa, Amburgo su tutti.

La ‘Ndrangheta produce numeri finanziari da vera *holding* criminale<sup>21</sup>, una multinazionale del crimine i cui soldi si muovono in continuazione grazie a sempre più moderne e raffinate tecniche di riciclaggio. Le quali vanno a costituire un vero e proprio labirinto che rende impossibile seguirne il flusso e le eventuali tracce lasciate dietro di sé.

I cd. “spalloni”, utilizzati negli anni Settanta ed Ottanta per far girare il denaro accumulato illegalmente, derivante principalmente dall’industria dei sequestri di persona, vengono rimpiazzati da *broker* specializzati e a proprio agio nel muoversi all’interno dei moderni ed immateriali circuiti finanziari.

Il riciclaggio non è un’attività criminale di nuovo corso a cui solo recentemente si è affacciata la mafia calabrese. Già in passato, infatti, a partire dal rapimento Getty, il denaro sporco veniva sistematicamente ripulito attraverso metodologie “alla buona” sì, ma al passo coi tempi di allora<sup>22</sup>.

Cambiano i tempi e cambia di conseguenza anche la ‘Ndrangheta.

Nell’era della globalizzazione economica e digitale non è più possibile fare ricorso agli “spalloni vecchia maniera”.

Il denaro da ripulire non può più viaggiare nei doppi fondi delle valigie dei parenti in visita ai vari boss ‘ndranghetisti disseminati in Canada, Australia, Germania, Svizzera etc..<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Secondo gli ultimi accertamenti il fatturato annuo della ‘Ndrangheta oscillerebbe tra i 53 ed i 55 miliardi (con le attività nel Nord del paese a pesare per un buon 80%). Numeri che la renderebbero la quarta “azienda italiana” dietro solamente a tre colossi come Exor, Enel ed Eni. Per dati più approfonditi si veda: A. Anastasi, *‘Ndrangheta, una holding dal fatturato di 55 miliardi. L’80% degli affari viene sviluppato al Nord Italia*, 16 aprile 2019, in <https://www.quotidianodelsud.it/laltrovoce-dellitalia/le-due-italie/2019/04/16/ndrangheta-una-holding-dal-fatturato-di-55-miliardi-180-degli-affari-viene-sviluppato-al-nord-italia/>, sito consultato il 25/5/2021 e I. Cimmarusti, S. Monaci, *‘Ndrangheta in giacca e cravatta: i suoi business valgono 54 miliardi*, 22 dicembre 2019, in <https://24plus.ilsole24ore.com/art/-ndrangheta-giacca-e-cravatta-suoi-business-valgono-54-miliardi-AC13bk7>, sito consultato il 25/5/2021.

<sup>22</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Fiumi d’oro*, cit., pp. 20-28.

<sup>23</sup> *Ibidem*. Come ricordato, già all’epoca del rapimento Getty, avvenuto nell’estate del 1973, la ‘Ndrangheta si pose il problema di reinvestire e ripulire l’ingente mole di denaro ottenuta dal riscatto. Canada ed Australia su tutti divennero i più ampi “salvadanai” della mafia calabrese. Toronto in poco tempo si trasformò in una succursale della Locride. Presa d’assalto dai malavitosi calabresi che investirono in qualsiasi settore: dalla ristorazione all’edilizia, passando per la creazione di società multiservizi e per l’ingresso nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali. Tutt’oggi in Canada è accertata l’esistenza di almeno sette “locali” e di centinaia di affiliati. L’ondata di denaro derivante dei sequestri investì anche l’Australia, territorio in cui gli ‘ndranghetisti sono presenti dai primi decenni del Novecento. In particolare, la città di Griffith, nello stato del Nuovo Galles del Sud, rappresenta una vera e propria elongazione territoriale della calabrese Plati. Qui, i miliardi ottenuti dalle estorsioni legate ai sequestri vengono investiti in terreni e piantagioni di marijuana, nascosti tra coltivazioni vinicole ed ortofrutticole. Un’attività che, ad oggi, produce un ricavo di circa 60 milioni di dollari all’anno.

I soldi prendono inevitabilmente altre vie. Dopo aver utilizzato gli “spalloni”, la mafia calabrese ha cominciato ad affidarsi a corrieri di valuta con società di *import-export* come solida copertura, a veri e propri *trader* che hanno il compito di giocare e scommettere sul mercato azionario, ad operatori di borsa in grado di elaborare sofisticati stratagemmi per aggirare gli ordinari controlli attraverso la creazione di società immobiliari di comodo, l’intermediazione di studi legali esteri e lo schermo di intermediari bancari e finanziari.

Il raggio d’azione criminale della ‘Ndrangheta, comprensivo della sua dimensione economica, si è allargato a dismisura. Il volume d’affari prodotto dalla mafia calabrese si attesta, annualmente, sulle decine di miliardi di euro.

Risultano imprescindibili, pertanto, le competenze professionali, le conoscenze tecniche, le consulenze dei personaggi che operano con destrezza ed abilità nel mondo finanziario contemporaneo.

Così come si rivela irrinunciabile la scelta di appoggiarsi a Stati qualificabili come “ripatri fiscali” e “paradisi bancari”: coi primi che garantiscono essenzialmente un prelievo fiscale basso o addirittura nullo in termini di tasse sui depositi bancari per i non residenti; e coi secondi, invece, che assicurano una quasi impenetrabile politica di riservatezza, permettendo l’esecuzione di operazioni bancarie di qualsiasi genere senza controlli capillari<sup>24</sup>.

Il forziere della ‘Ndrangheta è rappresentato da un aggrovigliato intreccio di società anonime e fiduciarie, da cooperative e *trust*, aziende individuali e fondazioni. Labirintiche scatole cinesi che permettono all’organizzazione mafiosa di nascondere accuratamente l’immensa mole di denaro sporco ottenuta operando nelle reti commerciali dei più disparati traffici illeciti.

Alla base di tali meccanismi vi è l’industria dell’*offshore*: i capitali mafiosi circolano tra Panama, Hong Kong, l’arcipelago delle Seychelles, le isole Cayman e Bahamas, Svizzera, Lussemburgo etc..

---

<sup>24</sup> v. L. Mirenda, S. Mocetti, L. Rizzica, *The real effects of ‘Ndrangheta: firm-level evidence*, in Banca d’Italia-Eurosistema, Working Papers, n. 1235, ottobre 2019, pp. 5 ss., in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1235/en\\_Tema\\_1235.pdf?language\\_id=1](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1235/en_Tema_1235.pdf?language_id=1), sito consultato il 26/5/2021. Va ricordato che uno dei metodi più affermati di riciclaggio è rappresentato dai sostanziosi investimenti nell’economia legale. In particolar modo, assumendo il controllo di imprese in grave difficoltà economica, specie per carenza di liquidità, operanti nei settori più vicini all’ambito strettamente pubblicistico e maggiormente inclini al riciclaggio di denaro. Quest’ultima è ormai un’operazione chiave del metodo mafioso moderno. Realizzata il più delle volte ricorrendo a complessi meccanismi fraudolenti incentrati sull’emissione di fatturazioni inesistenti e, più in generale, di falsi documenti fiscali.

Per fare un esempio concreto, una delle tecniche di “lavaggio” di denaro maggiormente utilizzate dai clan ‘ndranghetisti consiste nell’espportare all’estero ingenti somme liquide di capitali, depositarle, per il tramite di un’interposta controllata società fiduciaria, presso un istituto bancario che offra l’anonimato e la segretezza dell’operazione, al fine di farle poi ritornare in patria a titolo di prestito, di erogazione di finanziamenti o di mutuo<sup>25</sup>.

La ‘Ndrangheta, pertanto, risulta sempre più ben inserita nei circuiti dell’economia globalizzata e nei suoi immateriali flussi finanziari.

Anche in tal caso, per l’ennesima volta, la consorteria criminale ‘ndranghetista ha palesemente dimostrato la sua ontologica capacità di sapersi perfettamente adeguare all’epoca ed al contesto in cui si trova ad operare.

Per preservare il più possibile l’immane quantità di capitali di cui la mafia calabrese fa indistintamente incetta gli stessi devono essere ciclicamente e necessariamente reinvestiti, fatti assorbire dal mercato legale<sup>26</sup>.

Si tratta di una pratica ormai fondamentale per rimanere in modo competitivo sul “mercato della criminalità” globale e per continuare ad alimentare il proprio successo internazionale.

Si ricordi, inoltre, che numerosi esperti, per facilitare l’approccio e l’analisi della materia, suddividono l’attività di riciclaggio in varie macro-fasi: la prima è quella del “collocamento”, finalizzata alla trasformazione del contante di origine illecita in una

---

<sup>25</sup> Nel caso descritto si ricorre ad una pratica definita come “*loan back*”, ossia, in sostanza, un prestito a sé stessi. Per un analitico approfondimento sui vari metodi operativi attraverso i quali è possibile riciclare denaro si faccia riferimento a C. Jojarth, *Money Laundering: Motives, Methods, Impact and Countermeasures*, in H. B. Stiftung, R. Schönenberg (eds.), *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld, 2014, pp. 17-34, anche disponibile presso [https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxh0d.5?refreqid=excelsior%3A5547857290515b8c078729ba459cf233&seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxh0d.5?refreqid=excelsior%3A5547857290515b8c078729ba459cf233&seq=1#metadata_info_tab_contents), sito consultato il 26/5/2021.

<sup>26</sup> L’evoluzione in un’ottica finanziaria della criminalità organizzata è ben rappresentata in L. Corselli, *Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability*, in “Journal of Financial Crime”, pubblicato il 18/3/2020, disponibile in <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-10-2019-0137/full/pdf?title=italy-money-transfer-money-laundering-and-intermediary-liability>, sito consultato il 26/5/2021. L’articolo, tra le altre cose, pone l’accento sulla nozione di “*money transfer*” (da considerarsi, complessivamente, come un articolato sistema di invio di denaro che si sovrappone, se non, addirittura, che si sostituisce completamente ai canali finanziari ufficiali). Di particolare rilievo, inoltre, è il confronto con la specifica, ed ampiamente utilizzata dai gruppi criminali, pratica del riciclaggio denominata in gergo tecnico “*smurfing*”. Consistente nel compiere, ad intervalli di tempo regolari, ripetuti versamenti od operazioni di cambio, avvalendosi di diversi istituti bancari, relativi a somme di denaro al di sotto della soglia legalmente prevista per la loro identificazione. Il ricorso a tale tecnica ha come obiettivo primario quello di eludere, o meglio, di evitare qualsiasi tipo di controllo sulle operazioni bancarie realizzate. Infatti, con lo “*smurfing*” è possibile frazionare la somma che si intende riciclare in numerose altre operazioni che non superano, a livello di importo, il tetto massimo stabilito dalla legge. In tal modo, quindi, i capitali riciclati vengono sottratti “a monte” dai controlli relativi alla loro origine.



massa di ricchezza immateriale da immettere, poi, nei circuiti finanziari. Si tratta, in sostanza, di una “dematerializzazione” del denaro sporco.

La fase intermedia è quella della cd. “stratificazione” che consiste nello spostare il denaro “finanziarizzato” all’interno di istituti bancari o di credito che ne consentano la concreta circolazione.

Il terzo passo è quello dell’“integrazione”, grazie al quale il denaro ripulito entra definitivamente nel sistema economico legale per mezzo dell’acquisto di beni immobili o di beni mobili di lusso, nonché per mezzo di investimenti commerciali, industriali o puramente finanziari<sup>27</sup>.

Le operazioni di riciclaggio, infine, essendo concretamente realizzate da soggetti “esperti del mestiere” e ben inseriti nel panorama professionale economico-finanziario, rappresentano la quintessenza della sistemica coabitazione tra mondo mafioso e “mondo altro”, all’interno di una dimensione che vede i confini tra sfera dell’illiceità e sfera della legalità sempre più criticamente labili.

### 3. *Le ramificazioni della ‘Ndrangheta globalizzata*

L’ascesa della ‘Ndrangheta nel panorama criminale globale, come ricordato, può essere ricondotta a due cruciali macro-fattori.

Da un lato, alla solidità e all’efficienza con cui opera all’interno dei mercati internazionali illeciti. Elementi dovuti principalmente ai minimi cedimenti subiti al cospetto del fenomeno del pentitismo, che, al contrario, ha storicamente colpito in modo grave Cosa Nostra e Camorra. Confermandosi, in tal modo, un sodalizio estremamente coeso e difficilmente perforabile.

Dall’altro lato, ci si riferisce ai corposi flussi migratori che, a partire da inizio Novecento, hanno interessato la comunità calabrese e che hanno permesso una vasta e ramificata diffusione globale delle ‘ndrine verso il Centro e Sud America, il Canada, l’Australia ed i paesi del vecchio continente limitrofi a quello italiano come Germania, Olanda, Spagna, Francia e Svizzera<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Per una visione completa e globale sul fenomeno del riciclaggio, sul suo impatto, sulle sue conseguenze e sulle metodologie adottate a livello normativo per contrastarlo efficacemente si veda M. Levi, P. Reuter, *Money Laundering*, in “Crime and Justice”, vol. XXXIV, n. 1, 2006, pp. 289 ss.

<sup>28</sup> S. Caneppele, F. Sarno, *La presenza internazionale della ‘Ndrangheta*, cit., pp. 166-170.

La globalizzazione 'ndranghetista si può dire abbia seguito due differenti modelli teorici di espansione. In primo luogo, emerge quello ritenuto paragonabile ad un'opera di vera e propria "colonizzazione" dei territori extra-nazionali. Realizzata attraverso la sovrapposizione tra rotte migratorie comuni e "migrazione mafiosa e resa possibile dal penetrante legame parentale e di sangue che univa i calabresi già espatriati a quelli in procinto di raggiungerli.

La "colonizzazione" è percepibile dalla presenza di interi ed ampi gruppi criminali che riproducono meticolosamente le strutture organizzative e le attività criminali proprie delle 'ndrine stanziate in Calabria. Questo è quanto sistematicamente avvenuto, ad esempio, in Germania, Canada ed Australia<sup>29</sup>.

Secondariamente, si parla spesso, prendendo in prestito un termine di matrice strettamente economica, di "delocalizzazione".

Si tratta di un *pattern* espansivo caratterizzato dal fatto che la presenza delle 'ndrine nei più vari Paesi esteri è orientata primariamente a rafforzare la complessiva rete criminale dell'organizzazione.

Limitandosi, dunque, in un certo senso, ad operare in maniera "indiretta", ossia, servendosi di propri fidati *broker*, intermediari presenti sul posto e aventi il compito di curare i rapporti e le trame commerciali con i gruppi criminali organizzati già affermati localmente<sup>30</sup>.

I clan calabresi, in sostanza, interagiscono, stanno a stretto contatto con i nuclei delinquenziali "padroni del territorio" al fine di intessere, con gli stessi, nuovi rapporti di collaborazione economica oppure di consolidare quelli già vigenti.

Tale situazione si manifesta, soprattutto, in contesti territoriali in cui è intensamente presente una malavita più stabile e consolidata rispetto alle neo-stanziate cosche calabresi.

---

<sup>29</sup> A. Sergi, *Traditional organised crime on the move*, cit. Molte delle famiglie emigrate continuarono a mantenere stretti e solidi contatti con le città calabresi d'origine. Proprio questo intrinseco cordone ombelicale rappresenta uno dei principali tratti distintivi della 'Ndrangheta. Le famiglie criminali stanziate in maniera definitiva all'estero, inoltre, si impegnarono a replicare anche nei nuovi territori le tradizioni, le usanze, lo stile di vita clanico propri dell'associazione e del *modus vivendi* affermatosi in Calabria. È in tal senso che può parlarsi di "colonizzazione".

<sup>30</sup> *Ibidem*.

Ed è quanto avviene negli Stati Uniti, con la storica presenza della mafia siciliana difficilmente “scalzabile”, e nei paesi dell’America Latina<sup>31</sup>, in cui i cartelli del narcotraffico non sono in alcun modo “spodestabili”.

Pertanto, si nota come la globalizzazione della mafia calabrese sia frutto della combinazione di due dimensioni differenti ma strettamente intrecciate: si parla di “*power syndicate*” da un lato, e di “*enterprise syndicate*” dall’altro<sup>32</sup>.

La prima espressione rimanda all’assoluto, totalizzante, maniacale controllo del territorio da parte dell’associazione ‘ndranghetista.

La seconda, invece, richiama la struttura organizzativa aperta e flessibile, capace di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente circostante che contraddistingue, più di ogni altra consorceria criminale, proprio la ‘Ndrangheta.

Un lato, quindi, maggiormente improntato all’aspetto economico, interessato primariamente alla gestione dei traffici illeciti e alle varie attività d’impresa da intraprendere o già intraprese.

In sostanza, ciò che ha permesso alla ‘Ndrangheta di estendere in maniera pressoché indisturbata il proprio raggio di presenza ed azione a livello mondiale è la coesistenza di due elementi chiave che la caratterizzano profondamente: in primo luogo, la rilevanza dell’appartenenza “etnica” e del “collante sociale” familiare, i quali hanno facilmente fatto accavallare i flussi migratori con le rotte seguite dagli uomini delle ‘ndrine in un’ottica più propriamente affaristica; in secondo luogo, la mobilità dettata da “fattori di agenzia” improntati a decisioni imprenditoriali.

---

<sup>31</sup> F. Aragona, *L’espansione internazionale della ‘Ndrangheta*, in “Gnosis-Rivista Italiana di Intelligence”, n. 4, 2015, pp. 121-126. I rapporti intercorrenti tra gli affiliati alla ‘Ndrangheta ed i membri dei “narco-cartelli” sudamericani sono stati messi in luce dall’operazione “Decollo” condotta a partire dal 2004 dalla DDA di Catanzaro. Grazie a questa mirata e complessiva attività investigativa sono emersi gli intensi contatti tra gli uomini delle ‘ndrine e gli esponenti delle AUC (*Autodefensas Unidas de Colombia*), qualificabili come un’organizzazione paramilitare di impronta terroristica, in virtù dei quali alla mafia calabrese sono state aperte le porte del commercio di cocaina, permettendole di controllare in prima persona le rotte marittime che collegano il Sud America all’Europa.

<sup>32</sup> La distinzione in questione venne elaborata per la prima volta dal professore americano Alan Block all’interno della sua opera “East Side-West Side. Organizing Crime in New York, 1930-1950”, pubblicata nel 1983. Tale linea teorica viene ripresa, analizzata, approfondita ed applicata al contesto mafioso italiano da R. Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009. Si tratta di sfere d’interesse distinguibili chiaramente sì, soprattutto dal punto di vista analitico-empirico, ma collegate da un intimo rapporto di reciproca funzionalità. I vicendevoli intrecci e sovrapposizioni sono evidenti, tanto da poter affermare, riferendosi al metodo mafioso in generale, che la durezza ai vertici del panorama mondiale della criminalità, proprio da parte delle organizzazioni mafiose, sia riconducibile, essenzialmente, all’abbinamento tra il dominio incontrastato del territorio e le varie attività lucrative economiche.

Ossia, alla possibilità di cogliere nuove occasioni di investimento, di orientare le attività dei clan verso determinati settori in via di sviluppo, di destinare i fondi delle casse dell'organizzazione verso precisi e specifici *business* in grande crescita o semplicemente più funzionali alle trame del riciclaggio<sup>33</sup>.

Se il primo elemento precede chiaramente il pervasivo e contemporaneo fenomeno della globalizzazione economica, il secondo, invece, può essere considerato a pieno titolo una delle sue espressioni più significative.

Più nello specifico, è evidente come siano aumentate a dismisura, grazie soprattutto al progresso tecnologico che ha ispirato fin da subito il processo di universalizzazione dei mercati e della finanza, le vie di investimento e di arricchimento.

In conclusione, è indubbio che i legami di sangue che innervano la composizione fortemente familistica della 'Ndrangheta abbiano giocato un ruolo di primo piano nel successo globale dell'intera associazione.

Fungendo da traino e da copertura per la massiva mobilità degli affiliati al sodalizio. A ciò, tuttavia, vanno aggiunte le immense opportunità create dall'economia globalizzata e dalla contestuale abilità della 'Ndrangheta di saperle individuare e cogliere sagacemente<sup>34</sup>.

In definitiva, l'espansione e l'insediamento internazionali della mafia calabrese vanno ricondotti, in egual misura, sia alla sua peculiare e distintiva formula strutturale, così profondamente radicata in Calabria e nei legami familiari, sia alla sua capacità

---

<sup>33</sup> Per un approfondimento analitico sul tema si veda R. Sciarrone, *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale*, in *L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società*, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, pp. 263-281. Ciò che preme sottolineare in tal sede, relativamente ai processi di radicamento e diffusione all'estero da parte della 'Ndrangheta, è che nell'ambito dei "fattori di agenzia" è possibile individuarne di intenzionali (come, ad esempio, le progettualità in senso economico) e di non intenzionali (i vasti flussi migratori). Entrambi vanno considerati come elementi di una più ampia rete di causazione, tenendo conto di ulteriori ed essenziali aspetti come il capitale sociale dell'organizzazione, la sua struttura organizzativa a geometria variabile, le risorse di cui essa dispone ed i vari meccanismi che sospingono l'espansione territoriale. Far prevalere una categoria di "fattori di agenzia" sull'altra non permetterebbe di avere una necessaria e completa visione d'insieme. Infatti, porre l'accento esclusivamente sui fattori di natura "non intenzionale" comporterebbe un grave accantonamento delle chiare, presenti ed esplicite strategie di espansione. Al contrario, focalizzarsi solamente sui fattori di matrice "intenzionale" farebbe prevalere oltremodo l'elemento strategico. Perdendo di vista il fatto che quest'ultimo, sia, il più delle volte, influenzato da opportunità contingenti, dal contesto geografico-sociale preso in considerazione e dalla concomitanza delle più varie modalità d'azione.

<sup>34</sup> Si veda N. Dalla Chiesa, *Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo*, Laurana, Milano, 2017, pp. 75-76. L'acume per gli affari dei boss 'ndranghetisti e, più in generale, l'intrinseca capacità dei membri dell'organizzazione di saper sfruttare qualsiasi tipo di opportunità che si palesi, può essere ben riassunta da un preciso episodio riportato all'interno delle pagine citate. Si fa riferimento ad una significativa intercettazione telefonica, effettuata nello stesso giorno in cui in Germania cadde il Muro di Berlino, dalla quale si sente chiaramente il boss di una delle 'ndrine originarie di San Luca, già da tempo stanziato nel Paese teutonico, suggerire ad un altro affiliato di recarsi nella parte Est della città e di comprare letteralmente "tutto". «Devi comprare tutto, tutto, tutto, compra discoteche, bar, pizzerie, tutto, tutto, tutto».

affaristica ed “imprenditoriale” diretta ad approfittare di ogni occasione potenzialmente remunerativa e redditizia, enormemente intensificate dalla globalizzazione dei circuiti economici.

### 3.1 *Le principali succursali estere della ‘Ndrangheta*

#### 3.1.1 *Germania*

Ad ulteriore testimonianza della plateale *vis* espansiva della consorterìa calabra al di fuori dei confini nazionali va ricordata la nota “strage di Duisburg” del 15 agosto 2007<sup>35</sup>.

Episodio che, senza dubbio, ha rappresentato uno dei momenti più importanti per la conoscenza dell’organizzazione a livello internazionale, dato che venne esposta sotto la luce dei riflettori mediatici la presenza stanziale e strutturata di due differenti famiglie ‘ndranghetiste sul suolo tedesco.

La vicenda, infatti, ha costituito l’apice di un duraturo conflitto intestino (iniziato nel 1991) tra due nuclei familiari (i Nirta-Strangio da una parte e i Pelle-Romeo-Vottari dall’altra) provenienti dalla stessa piccola località in provincia di Reggio Calabria: San Luca<sup>36</sup>.

Un “passo falso” storico e rilevante per un’associazione criminale che del muoversi nei più totali silenzio ed indifferenza e lungo i nascosti meandri dei sistemi globalizzati, ha fatto il proprio personale punto di forza.

Nonostante le ragioni della strage siano da ricondurre ad un mero “regolamento di conti” interno, l’avvenimento, di per sé, è emblematico della strenua capacità delle ‘ndrine di “esportare” all’estero la cultura ‘ndranghetista ed i valori, lo stile di vita, le

---

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 61. L’accaduto si verificò di fronte al ristorante italiano da “Bruno” costando la vita a sei giovani compresi tra i 17 ed i 39 anni. L’evento va inquadrato all’interno di uno scontro “fratricida”, una vera e propria faida tra famiglie appartenenti a ‘ndrine differenti ma provenienti dalla stessa città reggina (San Luca) che stavano fronteggiandosi violentemente anche nel paese d’origine in Calabria. Inoltre, il fatto che la strage si sia verificata appena al di fuori di un locale italiano non è un fatto secondario. La gestione di pizzerie e ristoranti è l’attività principale delle ‘ndrine sanlucote di stanza in Germania. Tali esercizi commerciali rivestono diverse e cruciali funzioni, come ad esempio: ospitare affiliati latitanti in fuga dalle autorità italiane; servire da basi logistiche per la “custodia” e lo smercio illegale di partite di droga o di armi; fungere da importante strumento per il riciclaggio di denaro.

<sup>36</sup> F. Aragona, *L’espansione internazionale della ‘Ndrangheta*, cit., p. 122.

ritualità, il modo d'agire e di comportarsi, le simbologie ad essa intimamente collegati<sup>37</sup>.

L'eccidio, lugubre espressione di una mal riuscita spartizione territoriale con annesse attività economiche, è fortemente sintomatico del notevole livello di radicamento territoriale, nonché delle capacità di operare in maniera intensa e penetrante in aree geografiche nuove, cioè non sottoposte ad uno storico e tradizionale controllo mafioso, assolutamente tipico delle 'ndrine calabresi<sup>38</sup>.

Nel *risiko* globale della 'Ndrangheta la Germania è la Lombardia d'Europa, una zona territoriale in cui le famiglie più rilevanti e di maggior peso sono tutte adeguatamente rappresentate, un'area nevralgica per la sua vicinanza sia ai grandi porti olandesi di Anversa e Rotterdam<sup>39</sup>, sia all'Austria, perno fondamentale della rotta balcanica dei traffici economici criminali<sup>40</sup>.

A partire da Amburgo si diramano le basi operative stabili delle 'ndrine in tutto il Nord Europa.

---

<sup>37</sup> N. Dalla Chiesa, *Mafia globale*, cit., pp 73-74. Anche in eventi di siffatta violenza, la simbologia assume un ruolo di primo piano. Il 15 agosto, data della strage, infatti, non venne scelto casualmente. Si trattava non solo del giorno del diciottesimo compleanno di una delle vittime, ma anche, ancor più significativo, di quello della sua ufficiale affiliazione nei ranghi del clan rivale. Tale ricostruzione è stata confermata dal ritrovamento di un "santino" raffigurante San Michele arcangelo, patrono della 'Ndrangheta, come concreta testimonianza del "battesimo" avvenuto poco prima (per una conoscenza dettagliata circa le varie fasi ed i diversi giuramenti che contraddistinguono il rito d'iniziazione 'ndranghetista si veda N. Gratteri, A. Nicaso, *La rete degli invisibili*, cit., pp. 146-150).

<sup>38</sup> R. Sciarrone, L. Storti, *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in Germany*, in "Crime, Law and Social Change", vol. LXI, n. 1, 2014, pp. 37 ss., 47-54. Operazioni che risultano particolarmente efficaci soprattutto grazie all'agevole e completa integrazione degli affiliati 'ndranghetisti nel tessuto socio-economico dei Paesi stranieri.

<sup>39</sup> *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2020*, p. 420, disponibile in <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf>, sito consultato il 27/5/2021. I porti olandesi vengono utilizzati strategicamente dalla 'Ndrangheta per gestire gran parte delle ingenti moli di sostanze stupefacenti, provenienti per di più dal Centroamerica. Essi, più nello specifico, fungono da luoghi di scalo per le massicce partite di cocaina da distribuire, poi, lungo tutto il continente europeo. Tale attività viene spesso realizzata in collaborazione con altri e diversi gruppi criminali. A riguardo, la relazione sopra citata afferma che «il 19 maggio 2020 la DDA triestina, nell'ambito dell'operazione "Eat Enjoy", ha colpito un sodalizio capeggiato da albanesi, con base operativa a Rotterdam (Olanda), che si avvaleva della collaborazione di un qualificato esponente della cosca GALLICO, per le forniture di eroina e cocaina, da inviare in Italia attraverso le frontiere di Tarvisio e Ponte Chiasso».

<sup>40</sup> *Ivi*, pp. 420-423. L'eroina e le armi prodotte illegalmente che provengono dalla zona mediorientale e della Turchia raggiungono il crocevia austriaco per poi essere smistate dagli uomini della 'Ndrangheta verso i Paesi dell'Est Europa. In relazione all'operatività mafiosa nella nostra Regione, la stessa relazione afferma chiaramente che per quanto riguarda i traffici internazionali di armi, nei confronti dei quali sono forti gli interessi anche della Camorra, diretti ad approvvigionare le zone europee, questi giungono in Italia «attraverso il territorio austriaco passando per il confine con la provincia di Udine».

Sempre più centro gravità degli affari e degli interessi delle cosche calabresi che, nel tempo, si sono impossessate dei suoi principali scali portuali utilizzandoli come alternativa al “porto di casa”, ossia quello di Gioia Tauro, per organizzare le attività di importazione e ripartizione delle sostanze stupefacenti provenienti dall’America Latina.

Il Vecchio Continente, Germania *in primis*, ospita il cuore pulsante della multinazionale ‘ndranghetista, tanto attiva quanto “invisibile” agli occhi di realtà nazionali affatto abituate a dover fronteggiare una radicata presenza mafiosa.

Uno dei fattori che permette alla mafia calabrese di spadroneggiare nei mercati illeciti, infatti, è proprio la difficoltà dei paesi europei nel colmare i propri *deficit* culturali e normativi relativi all’organizzazione di un’efficace azione di contrasto, con particolare riferimento ai regimi di prevenzione, confisca e congelamento dei patrimoni illegali<sup>41</sup>. Anche la legislazione antimafia tedesca è in affannoso ritardo.

I passi avanti sono davvero esigui di fronte alla presenza ultra cinquantennale della ‘Ndrangheta che percorre l’intero paese da Nord a Sud e, soprattutto, da Est a Ovest incentrandosi nei grandi distretti industriali della Sassonia e del Nord Reno-Vestfalia. Le difficoltà, dovute a particolari ritrosie di carattere culturale, sono notevoli.

Ad esempio, il ricorso ad importanti ed utili strumenti investigativi, come le intercettazioni<sup>42</sup> ed i provvedimenti di sequestro e confisca, si considerano eccessivamente invasivi e lesivi del concetto di *privacy* personale, quasi a rappresentare un preoccupante ritorno a pratiche autoritarie che lo stato tedesco ha già vissuto, in passato, sulla sua stessa pelle.

---

<sup>41</sup> Per un *focus* attento sulla situazione di “arretratezza”, comune a gran parte dei paesi europei, circa l’approccio alla criminalità organizzata di stampo mafioso ad opera delle pubbliche istituzioni e la percezione della stessa da parte dei singoli organi di stampa nazionale, si veda F. Sarno, *Italian mafias in Europe: between perception and reality. A comparison of press articles in Spain, Germany and the Netherlands*, in “Trends in Organized Crime”, vol. XVII, n. 4, 2014, pp. 313-337.

<sup>42</sup> Si veda *La disciplina delle intercettazioni in Germania dopo la riforma del 2007*, 24 settembre 2010, in <http://magna-carta.it/articolo/la-disciplina-delle-intercettazioni-in-germania-dopo-la-riforma-del-2007/>, sito consultato il 28/5/2021. Il regime normativo delle intercettazioni telefoniche ha subito una fondamentale modifica nel 2007 (*Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG – BGBl.*, I, S. 3198), superando le maglie strettissime dell’art. 10 della *Grundgesetz* (ossia la Costituzione della Repubblica Federale di Germania) ai sensi del quale il segreto della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni è inviolabile in maniera assoluta, fatta eccezione per le potenziali situazioni di pericolo e minaccia alla pubblica sicurezza dei *Länder*. Proprio nel 2007 tale principio è stato rimodellato in maniera significativa, consentendo di utilizzare le intercettazioni, senza preavvisare l’indagato, nei confronti di un corposo numero di illeciti penali (corruzione, falso in bilancio, evasione fiscale, frode commerciale, pedofilia, tratta di essere umani) tra i quali, tuttavia, non venne fatta rientrare la fattispecie associativa di natura criminale.

Se a ciò si aggiunge che in Germania manca completamente una fattispecie che permetta, in primo luogo, di incriminare la partecipazione ad un'associazione specificatamente mafiosa e, in secondo luogo, di attuare la confisca obbligatoria dei beni qualificabili come “proventi” o “strumenti” del reato riconducibile all'entità criminale organizzata (quindi, in sostanza, paragonabile a quella italiana consacrata nell'art. 416 *bis* c.p.) e che, inoltre, la branca del diritto penale d'impresa è completamente assente<sup>43</sup>, il quadro generale, tenuto conto della sempre più decisa “finanziarizzazione” ‘ndranghetista, non risulta per niente roseo.

Duisburg, assieme alle grandi città dei *Länder* tedeschi nord-occidentali, situate a pochi chilometri dal confine con il Belgio e l'Olanda<sup>44</sup>, funge da cruciale giuntura per le rotte del vastissimo traffico mondiale di cocaina<sup>45</sup>.

Un ruolo simile, dunque, a quello ricoperto dalle città situate negli stati tedeschi orientali e limitrofi ai paesi dell'ex blocco sovietico (come Dresda, Lipsia ed Erfurt), vere e proprie “porte di ingresso” del mercato europeo per l'eroina e l'*hashish* provenienti dal Pakistan e dall'Afganistan. Sostanze stupefacenti dapprima “filtrate” dalle basi logistiche gestite dai nuclei criminali organizzati turchi, fondamentali *partner* commerciali della ‘Ndrangheta nell'ambito delle reti del narcotraffico dalla stessa gestite.

Concludendo, San Luca-Duisburg è un binomio affermato e vincente da almeno una ventina d'anni e, in ogni caso, sempre al centro delle indagini delle autorità tedesche. Basti pensare che le prime attività investigative del BKA (*Bundeskriminalamt*, ovvero la Polizia Federale tedesca) risalgono al 2000<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> N. Dalla Chiesa, *Mafia Globale*, cit., pp. 80-84. Infatti, in Germania, è possibile perseguire e, se del caso, sanzionare penalmente, solo azioni commesse da individui razionali. Presa di posizione concettuale che mal si abbina con le basi del diritto penale d'impresa, dal momento che una qualsiasi azienda esprime, giuridicamente e non, una volontà che è frutto sostanziale di un insieme di volontà diverse.

<sup>44</sup> Non è affatto casuale che i responsabili delle strage di Duisburg siano stati ritrovati ed arrestati proprio ad Amsterdam, capitale europea sede dei maggiori interessi ‘ndranghetisti in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Per un approfondimento sulla rilevanza del ruolo ricoperto da questi paesi nello scacchiere criminale internazionale gestito dalla ‘Ndrangheta si veda E. R. Kleemans, M. De Boer, *La mafia italiana in Olanda*, in “Sicurezza e Scienze Sociali”, n. 3, 2013, pp. 17-32.

<sup>45</sup> Per le modalità operative seguite in tale ambito criminale dalla mafia calabrese si veda il caso di studio presente in F. Calderoni, *The structure of drug trafficking mafias: the ‘Ndrangheta and cocaine*, in “Crime, Law e Social Change”, vol. LVIII, n. 3, 2012, pp. 321 ss. (in particolare pp. 339-347).

<sup>46</sup> F. Forgione, *Mafia Export*, cit., pp. 123-143. Il rapporto datato 30 gennaio del 2000 venne intitolato “Analisi su San Luca”, mentre, un secondo maxi-resoconto risalente all'aprile 2009, venne chiamato “Analisi sull'attività in Germania dei clan originari di San Luca”. Inoltre, nell' arco temporale di mezzo la cooperazione tra le autorità tedesche ed italiane fu abbastanza attiva. Si registrano, soprattutto, le numerose informative del gruppo dei ROS dei Carabinieri di Reggio Calabria, nonché la dettagliata relazione della Squadra Mobile reggina incentrata specificatamente proprio sull'andamento della faida tra le ‘ndrine poi protagoniste della Strage di Duisburg.



Duisburg, Colonia, Düsseldorf, Kaarst, Dortmund, Erfurt, Eisenach, Weimar, Stoccarda, Francoforte, Dresda, Lipsia. L'Aspromonte si sposta lontano dalla Calabria.

### 3.1.2 Nord America

La 'Ndrangheta detiene il predominio assoluto nel settore del traffico mondiale di sostanze stupefacenti, grazie, soprattutto, alle sempre più consolidate relazioni con i narcotrafficienti sudamericani.

Le ingenti quantità di sostanze stupefacenti, cocaina su tutte, vengono ridistribuite capillarmente lungo tutto il planisfero attraverso reti di trasporto e punti di sbarco strategici presenti tanto in Europa (Spagna, Olanda, Francia, Belgio, Germania, Svizzera) quanto in Nord America (Stati Uniti e Canada).

Proprio in quest'ultima area territoriale la piena infiltrazione 'ndranghetista appare ormai cosa fatta<sup>47</sup>. E da tempo<sup>48</sup>.

Le cosche calabresi qui hanno acquisito un ruolo di primissimo piano nella pianificazione di articolati affari criminali, ergendosi ad autorevoli interlocutori delle organizzazioni "locali" dedite al crimine transnazionale.

---

<sup>47</sup> Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015–30 giugno 2016*, 12 aprile, 2017, pp. 31-38 disponibile per intero in <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf>, sito consultato il 28/5/2021. La capacità della 'Ndrangheta di spostare carichi immensi di stupefacenti a partire dal Nuovo Continente è stata documentata dettagliatamente, dall'indagine statunitense denominata "Operazione *Columbus*". In virtù delle cui attività investigative (svolte tra il febbraio 2014 ed il maggio 2015) è stato possibile sequestrare circa 3.200 chili di cocaina.

<sup>48</sup> È di pochi giorni fa (24 maggio 2021) la notizia dell'arresto del "signore della cocaina" Rocco Morabito. Boss nativo di Africo, padrone indiscusso del traffico di stupefacenti che dal Sudamerica si diramava verso la Sicilia e la Calabria, risalendo la penisola sino alla Lombardia. Considerato uno dei dieci latitanti più ricercati al mondo, è stato arrestato in Brasile, dove risiedeva dal 1994 ed era noto con l'*alias* di "*Souza*", grazie ad una operazione congiunta dei carabinieri del ROS e del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, con la collaborazione di DEA, FBI e del Dipartimento di Giustizia statunitense. Si veda A. Candito, *'Ndrangheta, arrestato in Brasile Rocco Morabito: era il numero 2 dei latitanti italiani dopo Messina Denaro*, 24 maggio 2021, in [https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/ndrangheta\\_arrestato\\_in\\_brasile\\_rocco\\_morabito\\_era\\_il\\_numero\\_2\\_dei\\_latitanti\\_dopo\\_messina\\_denaro-302626463/](https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/ndrangheta_arrestato_in_brasile_rocco_morabito_era_il_numero_2_dei_latitanti_dopo_messina_denaro-302626463/) e L. Musolino, *Arrestato il boss latitante Rocco Morabito: chi è il "fantasma Tamunga" evaso nel 2019 scavando un tunnel nel carcere di Montevideo*, 25 maggio 2021, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/25/arrestato-il-boss-latitante-rocco-morabito-chi-e-il-fantasma-tamunga-evaso-nel-2019-scavando-un-tunnel-nel-carcere-di-montevideo/6208840/>. Entrambi i siti consultati il 29/5/2021.

In particolar modo, la presenza tra Stati Uniti e Canada è stata ampiamente sfruttata per instaurare rapporti commerciali e costruire strutture logistiche funzionali al coordinamento ed al controllo dei flussi di sostanze stupefacenti provenienti dai vicini paesi del Centro e Sud America (Costa Rica, Repubblica Dominicana, Brasile, Venezuela).

È così che la 'Ndrangheta ottiene un agile e continuo approvvigionamento di cocaina direttamente dai luoghi di produzione, predisponendo, in conseguenza, un'organica ramificazione dei trasporti finalizzati all'esportazione della sostanza verso il Nord America, l'Africa Occidentale ed il Vecchio continente.

La radicata presenza ed operatività di fiduciari e *broker* 'ndranghetisti in tali territori ha spinto gli USA ad inserire nel 2008 la 'Ndrangheta (prima organizzazione criminale italiana a rientrarvi) all'interno dell'elenco relativo alle "*narcotics kingpin organizations*".

La forte preoccupazione del governo americano per il filo diretto tra mafia calabrese e *narcos* colombiani, elemento di grande rafforzamento ed arricchimento per questi ultimi, ha fatto sì che il sodalizio aspromontano venisse ricompreso nell'annuale lista nera delle principali e più pericolose associazioni criminali impegnate nei circuiti del narcotraffico mondiale<sup>49</sup>.

La vera roccaforte della 'Ndrangheta in Nord America, però, è il Canada, dove fin dagli anni Cinquanta i primi emigrati dalla città di Siderno si inserirono nel cd. "*padron system*<sup>50</sup>", reclutando manodopera a basso costo per i cantieri delle grandi costruzioni gestite dalle compagnie minerarie e ferroviarie.

La regione naturale dell'Ontario ricorda non poco il "domestico" Aspromonte.

Per di più, la vicinanza agli Stati Uniti, conquistati già da tempo dalla mafia siciliana, e la presenza di grandi, aperte zone portuali (Halifax, Thunder Bay, Windsor, e Montréal), nonché quella delle riserve indiane nella regione del Québec che rendono assai meno problematico l'attraversamento della frontiera con gli Stati Uniti, sono state occasioni a dir poco allettanti per l'impostazione di nuove attività e per la creazione di nuovi traffici.

Il Canada, come visto in precedenza, divenne sin da subito la "filiale distaccata" dell'organizzazione improntata principalmente al riciclaggio di denaro derivante dai sequestri di persona compiuti in Italia.

---

<sup>49</sup> F. Forgione, *Mafia Export*, cit., pp. 189-191.

<sup>50</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della 'Ndrangheta*, pp. 201 ss.

I soldi, in sostanza, venivano convertiti in valuta canadese da agenzie di viaggio accomodanti, trasferiti nei circuiti di alcune banche statunitensi e, poi, utilizzati per investire in qualsiasi settore produttivo (legale e non): esercizi commerciali, beni immobili, edilizia, usura, gioco d'azzardo e così via<sup>51</sup>.

Con il crescere della portata degli affari nel Nuovo Continente<sup>52</sup> ben presto si rese necessario creare una sorta di “camera di controllo e compensazione” al fine di coordinare l'azione e la programmazione criminale delle varie famiglie calabresi stanziatesi, oramai, in modo definitivo oltreoceano.

Tale “sovrastruttura”, che venne ribattezzata dalle autorità investigative canadesi “*Siderno Group*”<sup>53</sup>, si ramificò rapidamente anche in Australia e negli Stati Uniti<sup>54</sup>, dove si crearono rispettivamente altrettanti “macro-sottogruppi” a conduzione, ovviamente, familiare.

Siderno come San Luca e Canada come la Germania. Anche oltreoceano le famiglie calabresi si sono letteralmente spartite a tavolino le diverse aree di competenza territoriale in modo da gestire nel modo più efficiente possibile il narco-commercio mondiale.

Le 'ndrine si sono diffuse a macchia d'olio nelle aree metropolitane di Toronto, sede di nove delle undici “locali” canadesi accertate, di Ottawa e di Montréal, nonché nelle province dell'Alberta e della British Columbia<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> Per una più ampia e completa panoramica circa la presenza dei diversi nuclei di criminalità organizzata in Nord America si veda J. S. Albanese, *North American Organized Crime*, in “Global Crime”, vol. VI, n. 1, 2004, pp. 8-17.

<sup>53</sup> v. A. Sergi, *What's in a name? Shifting identities of traditional organized crime in Canada in the transnational fight against the Calabrian 'Ndrangheta*, in “Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice”, vol. LX, n. 4, 2018, pp. 427 ss.

<sup>54</sup> Grazie all'operazione “*New Bridge*” del 2014 (condotta, per la parte italiana, dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria e, per la giurisdizione americana, dalle forze dell'FBI) sono emersi gli stretti rapporti di collaborazione tra le 'ndrine calabresi ed i nuclei di Cosa Nostra attivi negli States. La cooperazione tra i gruppi mafiosi italiani riguardava un bacino d'affari davvero molto ampio, incentrato sul traffico internazionale di stupefacenti che finiva per coinvolgere anche numerosi paesi del Sudamerica. Il sostanzioso ricavato, a testimonianza della forza criminale che contraddistingue anche all'estero la 'Ndrangheta, veniva sistematicamente reinvestito nel settore della distribuzione alimentare statunitense. I soldi della mafia calabrese, infatti, raggiunsero anche le grandi catene del settore alimentare come *Walmart* e *Costco*. In merito si veda *Operazione New Bridge: fiumi di droga tra Italia e Stati Uniti*, in <https://www.poliziadistato.it/articolo/operazione-new-bridge--fiumi-di-droga-tra-italia-e-stati-uniti>, sito consultato il 29/5/2021.

<sup>55</sup> *Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo luglio-dicembre 2017*, p. 240, in <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf>, sito consultato il 29/5/2021.

Replicando, ancora una volta, dalla costa atlantica a quella pacifica, la natura, l'ambiente, la struttura e la cultura della propria comunità locale d'origine.

Tale clonazione, oramai lo si è inteso, è lo strumento concreto con cui l'organizzazione calabrese si preserva per rigenerarsi.

L'irrinunciabile e vitale legame con la propria terra natia ha, quindi, la funzione fondamentale di trasmettere alle nuove generazioni, nate e cresciute lontane dalla Calabria ed in contesti sempre più cosmopoliti e globalizzati, lo stesso identico bagaglio culturale e valoriale delle origini.

### 3.1.3 Australia

Il “*Siderno Group*” mette in stretto collegamento due poli opposti del planisfero. Sedicimila chilometri di distanza e quattordici ore di differenza. Canada ed Australia. Toronto e Sidney sono i due massimi estremi di uno stesso telefono senza fili che si attiva, funziona nei terreni meno battuti, nel sottosuolo della globalizzazione.

Uniti da un'immensa, interminabile, impercettibile linea rossa: la ‘Ndrangheta<sup>56</sup>.

L'evoluzione ‘ndranghetista in Australia presenta importanti tratti simili<sup>57</sup> a quella verificata storicamente in Nord America. Come in Canada, così in Australia, la presenza della mafia calabrese affonda solide radici da molto tempo. Anche lo stato-continente ha la “sua” Siderno: si tratta della piccola cittadina di Plati.

Da quest'ultima, a causa della violenta alluvione che nel 1951 spazzò via larga parte della località, emigrarono verso i territori australiani quasi i due terzi dell'intera popolazione<sup>58</sup>.

Nuovamente, come in Canada e così in Australia le famiglie calabresi si sono “scientificamente” spartite un territorio immenso con l'intenzione di mettere immediatamente le mani sulle attività portuali e sul settore del trasporto marittimo,

---

<sup>56</sup> Per una visione completa, dettagliata ed accurata sulla declinazione australiana della ‘Ndrangheta si veda diffusamente E. Ciconte, V. Macrì, *Australian ‘Ndrangheta. I codici di affiliazione e la missione di Nicola Calipari*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.

<sup>57</sup> Sulla pervasiva e radicata presenza della ‘Ndrangheta in questi due contesti territoriali si veda: *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2018*, pp. 349-356, in <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf>, sito consultato il 30/5/2021.

<sup>58</sup> F. Forgione, *Mafia Export*, cit., pp. 205-209.

attraverso l'apertura di apposite e collegate: reti societarie, attività commerciali ed imprese di *import-export*.

E le somiglianze non si esauriscono qui.

Considerate le ciclopiche dimensioni dell'area geografica australiana e l'immenso sforzo che sarebbe stato necessario alle singole 'ndrine per organizzare un efficiente controllo totalitario del territorio, vero marchio di fabbrica della mafia calabrese, anche in Australia venne istituita una struttura di riferimento, supporto e coordinamento per l'azione criminale<sup>59</sup>.

Si tratta di una pratica ricorrente negli schemi operativi 'ndranghetisti, diretta ad incrementare concretamente la forza e l'influenza della consorceria all'interno di contesti territoriali diversi e molto lontani dalle "madrepatria" calabrese.

Alla stregua di quanto avvenuto in Canada col "*Siderno Group*" ed in Nord Italia con "La Lombardia". L'esistenza di siffatte "camere di controllo", oltre a consentire un'azione criminale il più possibile complessiva, organica ed unitaria, e, pertanto, più proficua e sostenibile, serve altresì a ribadire la primazia gerarchica della componente più propriamente calabrese della 'Ndrangheta.

La loro funzione principale, infatti, è quella di garantire e salvaguardare un costante confronto, un continuo e persistente contatto con quella che può definirsi la "direzione strategica" dell'organizzazione che rimane intoccabile, indiscutibile ed insostituibile in Calabria<sup>60</sup>.

I massimi rappresentanti delle sei macro-locali di 'Ndrangheta insediate in Australia (ciascuna delle quali corrispondente ad una precisa porzione territoriale: *South Australia, New South Wales, Canberra, Griffith, Melbourne, Adelaide*) prendono parte a pieno titolo, allo stesso modo degli esponenti dei gruppi criminali canadesi, alla vera e propria pianificazione della politica criminale da perseguirsi che si tiene annualmente in Calabria presso il Santuario della Madonna di Polsi a San Luca.

In un mondo governato dalle dinamiche della globalizzazione, anche le organizzazioni criminali transnazionali non possono in alcun modo prescindere dal compiere scelte e decisioni di risonanza mondiale.

---

<sup>59</sup> v. A. Sergi, *The 'Ndrangheta down under: constructing the Italian Mafia in Australia*, in "The European Review of Organised Crime", vol. V, n. 1, 2019, pp. 60 ss. "Camera di controllo" smascherata all'inizio degli anni Ottanta e, da lì in poi, studiata ed indagata da parte dell'*Australian Bureau of Criminal Intelligence*.

<sup>60</sup> v. A. Sergi, *Countering the Australian 'Ndrangheta: The criminalisation of mafia behaviour in Australia between national and comparative criminal law*, in "Australian & New Zealand Journal of Criminology", vol. L, n. 3, 2017, pp. 321-340.

E ciò è testimoniato proprio dal diretto ed intimo coinvolgimento delle principali “filiali estere” nelle trame del complessivo processo di *decision-making* interno all’associazione.

Nel mondo globale, quindi, anche la ‘Ndrangheta si è fatta globalizzata, saggiando e mettendo in pratica le forme più evolute di questa innovazione<sup>61</sup>.

L’Australia non è affatto immune all’azione criminale della ‘Ndrangheta.

Le immense aree verdi abbandonate nel sud del paese, infatti, sin dagli Ottanta, sono state trasformate dagli uomini delle ‘ndrine in redditizi campi di canapa indiana.

I boss calabresi assurgono, così, a veri e propri “baroni della marijuana” che, grazie al pieno controllo dei principali scali portuali del Paese, riescono facilmente a caricare e a far partire al di fuori del continente.

La situazione raggiunse in fretta i toni della drammaticità.

Già nel 1979 venne redatto un capillare rapporto relativo alle rotte del narcotraffico che interessavano, nello specifico, lo stato del *New South Wales*, su iniziativa di un’apposita “*Royal Commission*”<sup>62</sup>. Ai sensi del quale, venne stimato che gran parte della popolazione della città di Griffith, più o meno il 40%, poteva essere tranquillamente associato a famiglie di origine calabrese.

Non solo per i più stretti legami di sangue e parentela, ma anche per le comuni origini etniche, culturali e geografiche, nonché, quale fattore “esterno”, per i condivisi interessi di natura criminale.

Inoltre, dal rapporto in questione emerse che nella stessa zona territoriale, a cavallo tra anni Settanta ed Ottanta, crebbe a dismisura il numero di piantagioni di canapa indiana (per un totale di quasi duecento coltivazioni) gestite dagli stessi italo-australiani e che,

---

<sup>61</sup> Per un confronto tra due elementi solo apparentemente contrastanti come, da un lato, i processi di globalizzazione, anche, ovviamente, criminali e, dall’altro, l’approccio agli stessi da parte delle secolari dinastie familiari ‘ndranghetiste si veda: A. Sergi, *‘Ndrangheta dynasties: a conceptual and operational framework for the cross-border policing of the calabrian mafia*, in “Policing: a Journal of Policy and Practice”, pubblicato l’11 dicembre 2020, pp. 1 ss., disponibile in <https://academic.oup.com/policing/advance-article/doi/10.1093/police/paaa089/6031417>.

<sup>62</sup> Le “Commissioni Reali”, nell’ordine geopolitico del *Commonwealth*, costituiscono delle importanti e significative operazioni d’inchiesta e d’indagine incentrate su specifiche questioni d’interesse pubblico. Possono essere paragonate alle “commissioni d’inchiesta” attive ed operanti, soprattutto, nel contesto dei paesi di *Civil Law*. I poteri attribuiti alle *Royal Commissions* sono particolarmente incisivi, potendo, le stesse: svolgere attività di ricerca, d’accertamento e di rilevamento con l’ausilio di soggetti esperti del settore in questione; provvedere a consultazioni pubbliche al fine di permettere a persone con un interesse nella vicenda trattata di offrire un contributo per le attività da svolgersi; redigere una lista di potenziali testimoni per il caso seguito; richiedere documenti necessari alle indagini alle varie autorità pubbliche; assumere elementi di prova sotto giuramento. In <https://www.mondaq.com/australia/government-policy-public-finance/900402/what-is-a-royal-commission-in-australia>, sito consultato il 31/5/2021.

secondo le valutazioni generali della Commissione, producevano un guadagno netto annuo allora stimato in più di un miliardo di dollari australiani<sup>63</sup>.

Soldi reinvestiti sistematicamente, poi, nei più vari settori dell'economia legale andando, in tal modo, ad alterare i circuiti dell'intero mercato economico nazionale<sup>64</sup>. Griffith divenne, così, la "capitale australiana della marijuana" e, contestualmente, una delle primarie casseforti internazionali della 'Ndrangheta.

Come si è visto più volte, l'aumento esponenziale di ricchezza a disposizione delle 'ndrine porta le stesse a raggiungere un livello di influenza economica tale da gettare le basi per un allarmante avvicinamento alla sfera della cosa pubblica.

Le vastissime risorse economiche della mafia calabrese, ancora una volta, senza alcuna differenza tra Europa, Nord America ed Australia, scardinano le porte del sistema politico-amministrativo locale, aprendo quelle del potere e dell'"area grigia".

L'Australia, come ogni singolo territorio conquistato dalla 'Ndrangheta, diventa luogo di violenza, di riciclaggio e di affari criminali.

Per spiegare e comprendere il graduale e progressivo incancrenimento del tessuto sociale australiano non è possibile prescindere da alcuni significativi episodi.

La 'Ndrangheta in Australia ha scatenato il suo lato più atavico e brutale, difficilmente rinvenibile, in modo così chiaro e sistematico, nella storia del suo lungo ed articolato processo d'espansione internazionale, rendendosi protagonista di alcuni omicidi eccellenti.

---

<sup>63</sup> F. Forgione, *Mafia Export*, cit., pp. 210-214. L'apporto della "Commissione Woodward" fu cruciale per svelare e comprendere le reti del metodo mafioso che si erano diffuse in Australia. L'unico, ma, purtroppo, fondamentale neo di questa prima grande attività d'inchiesta sulla criminalità organizzata fu il fatto di non riuscire a dimostrare chiaramente e formalmente la riconducibilità delle diversificate attività criminali realizzate dal nutrito gruppo di italo-australiani, che avevano letteralmente colonizzato la città di Griffith e le contee limitrofe nel Nuovo Galles del Sud fino ad arrivare alle porte di Sidney, al sodalizio della 'Ndrangheta. Anche se un tale collegamento venne, quantomeno, convintamente ipotizzato in relazione agli introiti prodotti dalle azioni delinquenti considerate. Le quali, almeno in parte, erano destinate alla macro-cassa comune 'ndranghetista.

<sup>64</sup> P. Spagnolo, *L'ascesa della 'Ndrangheta in Australia*, in "Altreitalie-Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo, n. 40, 2010, in [https://www.altreitalie.it/pubblicazioni/rivista/numeri\\_arretrati/n\\_40/altreitalie\\_40\\_gennaioogiugno\\_2010.kl](https://www.altreitalie.it/pubblicazioni/rivista/numeri_arretrati/n_40/altreitalie_40_gennaioogiugno_2010.kl), sito consultato il 31/5/2021. Segni "premonitori" sulla rilevanza de flussi criminali controllati dai gruppi calabresi si ebbero anche nell'anno precedente alla stesura del rapporto ufficiale da parte della Commissione Woodward. Nel 1978, infatti, nel corso di un'indagine antidroga portata avanti dalla Polizia Federale Australiana (denominata "Operazione Gaglight") si scoprì l'esistenza di un vero e proprio registro (noto come "Blue Book") tenuto dalle autorità nazionali, finito colpevolmente nel "dimenticatoio" a causa della non abitudine al rapportarsi in modo sistematico con le organizzazioni criminali di stampo mafioso. All'interno del quale erano indicati nero su bianco non solo i nominativi dei singoli soggetti coinvolti nelle dinamiche delinquenti delle associazioni criminali operanti in Australia, ma anche, soprattutto, i legami esistenti con i membri del "Siderno Group" attivo in Nord America.

Uscendo insolitamente, in tal modo, dal suo fisiologico *habitat* naturale operativo, racchiuso da un vasto, denso ed impenetrabile cono d'ombra.

La prima vittima fu un esponente del partito liberale: Donald Bruce MacKay<sup>65</sup>, strenuamente impegnato in una campagna di sensibilizzazione sociale e di mobilitazione politica contro l'abuso di sostanze stupefacenti e, soprattutto, contro la produzione interna delle stesse, imputabile, per la maggior parte del quantitativo, alle immense piantagioni di canapa indiana gestite dalle 'ndrine calabresi.

Il deputato australiano non si limitò alle semplici, quanto mai meramente teoriche, accuse di stampo politico, nonostante il suo impegno godesse di una notevole risonanza a livello nazionale. MacKay, infatti, andò oltre ai semplici proclami. Denunciò personalmente una vastissima piantagione di marijuana, scoperta da lui in prima persona, nella piccola cittadina di Coleambally, a nemmeno un'ora di auto da Griffith.

Denuncia che portò all'arresto di cinque persone, tra cui ben tre boss di alto rango, rappresentando un'onta difficilmente sopportabile per i clan calabresi.

A tale "sgarro" è riconducibile la scomparsa dell'attivista nel luglio del 1977. Solo successivamente alcuni collaboratori di giustizia attribuirono l'omicidio dello stesso ad uno dei boss arrestati in seguito alla sua denuncia.

Tuttavia, tali dichiarazioni non furono mai sostanzialmente corroborate da concreti elementi di prova diretti a sostenere un'incriminazione.

Nel gennaio del 1989 la stessa sorte toccò al Vice Capo della Polizia Federale australiana (AFP) Colin Winchester. Quest'ultimo aveva più volte, anche pubblicamente, messo sotto accusa senza giri di parole la 'Ndrangheta, considerandola la forma di criminalità più potente e pericolosa tra quelle operanti sul territorio australiano. Le sue dichiarazioni e le sue indagini lo resero il principale bersaglio di cui divenne vitale liberarsi.

Le seconde, in particolare, riguardarono l'acquisto, effettuato grazie al denaro derivante dai sequestri di persona realizzati perlopiù in Lombardia, di vari terreni da parte di alcune famiglie originarie della Locride da destinarsi alla coltivazione di canapa indiana.

---

<sup>65</sup> Sulla vicenda e le conseguenze prodotte dalla stessa si veda A. Sergi, *Polycephalous 'Ndrangheta: crimes, behaviours and organisation of the calabrian mafia in Australia*, in "Australian & New Zealand Journal of Criminology", vol. LII, n. 1, 2019 pp. 3-22.



Una situazione, quindi, insostenibile per la fitta e florida rete di affari e traffici commerciali illeciti che le famiglie calabresi avevano, oramai, avviato in tutto lo Stato<sup>66</sup>.

Nel marzo del 1994 la 'Ndrangheta mieté un'altra vittima eccellente. Si tratta di Geoffrey Bowen, investigatore della National Crime Authority (NCA) di Adelaide, capitale dello stato della *Southern Australia*. Sede di uno dei principali baluardi locali delle famiglie calabresi<sup>67</sup>.

Bowen venne ucciso da un pacco bomba, dotato di un detonatore attivabile a distanza, recapitatogli proprio nell'ufficio in cui quotidianamente svolgeva le proprie funzioni. Il sergente, il giorno successivo, avrebbe dovuto rendere una testimonianza cruciale per l'esito di un processo che vedeva coinvolti diversi membri ed affiliati della famiglia dei Perre<sup>68</sup>, la cui condanna avrebbe fortemente destabilizzato la struttura e le reti affaristiche dell'intera cellula criminale.

Si tratta, per di più, di una delle storiche 'ndrine australiane, presenti sul territorio dagli anni Cinquanta e con le mani non solo sulla produzione di marijuana, di cui gestiscono il "brokeraggio" ed il traffico su scala internazionale, ma anche in numerose attività commerciali legali utili alla ripulitura del denaro sporco.

Anche questa volta le inchieste e le cospicue attività d'indagine, come negli altri due delitti citati (sebbene nel caso Winchester la giustizia abbia conseguito una condanna definitiva) non riuscirono a dimostrare una connessione inequivocabile con la 'Ndrangheta. Senza dubbio mente e braccio degli omicidi che misero la parola fine all'epoca dell'estraneità e dell'innocenza in Australia<sup>69</sup>.

Concludendo, non c'è modo più incisivo per descrivere la forza della penetrazione e dell'affermazione della mafia calabrese.

---

<sup>66</sup> Camera e Senato della Repubblica, *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Relazione annuale sulla 'Ndrangheta*, XV Legislatura, Doc. XXIII, n. 5, 19 febbraio 2018, pp. 43-51, disponibile per intero in

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/200771.pdf>, sito consultato il 31/5/2021. Le indagini delle autorità australiane si indirizzarono subito verso le famiglie calabresi originarie di Platì, considerate i probabili mandanti ed esecutori dell'omicidio.

<sup>67</sup> Sulla vicenda si veda N. Gratteri, A. Nicaso, *Storia segreta della 'Ndrangheta*, cit., pp. 204- 205 e F. Forgione, *Mafia Export*, cit., pp. 214-217.

<sup>68</sup> *Ivi*. Quella dei Perre è una delle 'ndrine che costituisce il più ampio clan dei Barbaro, originario di Platì e considerato tutt'ora uno dei gruppi criminali più potenti interni alla 'Ndrangheta grazie ai suoi radicati rapporti con le famiglie Papalia e Paparo in Lombardia e con quella dei Sergi proprio in Australia.

<sup>69</sup> A. Zolea, *La 'Ndrangheta in Australia*, 13 luglio 2013, in <https://www.stampoantimafioso.it/2013/07/31/la-ndrangheta-in-australia/>, sito consultato il 31/5/2021.

Italia, Canada, Germania, Australia, non fa alcuna differenza. Il *modus operandi* criminale e l'approccio ai nuovi contesti geografici è lo stesso e continua a riprodursi cronicamente nelle medesime forme.

#### 4. *Il progetto I-Can e le vie della cooperazione internazionale*

Nell'ottica di una strutturata ed efficace cooperazione internazionale contro quella che è da considerarsi la criminalità organizzata più temibile a livello globale, un'ottima risposta è stata fornita con l'istituzione del progetto "I-Can" (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) fortemente voluto e finanziato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza italiano.

Si tratta di un'iniziativa triennale (2020-2023), ufficialmente avviata a fine gennaio 2020<sup>70</sup>, finalizzata a migliorare il livello di consapevolezza e di comprensione della 'Ndrangheta, delle sue forme di radicamento all'estero, nonché delle sue metodologie operative criminali e d'infiltrazione nei circuiti dell'economia legale.

Una nuova ed evoluta dimensione di cooperazione multilaterale operativa su scala mondiale che sfrutta le capacità, le competenze e gli strumenti analitici messi a disposizione dall'INTERPOL allo scopo precipuo di condividere e mettere a disposizione le differenti pratiche investigative ed attività di intelligence proprie di ciascun Stato aderente al progetto.

L'I-Can è strutturato attorno a tre concetti-pilastro fondamentali<sup>71</sup>: il "Contenuto" si basa sull'imprescindibile esperienza e conoscenza diretta in materia dell'Italia; l'"Accesso" consiste nel mettere a disposizione in tempo reale le essenziali informazioni raccolte dalle rispettive nazionali autorità di polizia per individuare modelli e tendenze comportamentali, nonché potenziali *target* raggiungibili dalle forze di *law enforcement*; l'"Azione", invece, è progettata in modo da pervenire all'identificazione di soggetti latitanti e all'arresto di persone ricercate ed associabili ad una delle numerose attività riconducibili all'alveo criminale 'ndranghetista.

---

<sup>70</sup> Si veda:

<https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Italy-and-INTERPOL-launch-global-project-to-combat-Ndrangheta>, sito consultato il 31/5/2021.

<sup>71</sup> Si veda:

<https://www.interpol.int/Crimes/Organized-crime/INTERPOL-Cooperation-Against-Ndrangheta-I-CAN>, sito consultato il 31/5/2021.

Il periodo storico di pandemia globale da COVID-19 che si sta attualmente vivendo, come qualsiasi contesto che dell'urgenza e della crisi fa la propria normalità<sup>72</sup>, ha di per certo acuito le problematiche di contrasto alla 'Ndrangheta ed alla criminalità organizzata in generale.

I cd. “faccendieri dell'emergenza” non hanno tardato a palesarsi sfruttando una grandissima opportunità per insinuarsi in nuove aree di mercato e di riciclaggio. Le conseguenze che vengono a prodursi hanno un riverbero tanto istantaneo, quanto proiettato al futuro.

Dal primo punto di vista, le mafie si sono immediatamente preoccupate di accumulare morbosamente risorse materiali di ambito medico utili alla lotta contro la pandemia, rappresentando una soluzione alternativa, in senso illegale e non autorizzato, per il soddisfacimento della domanda in continua crescita esponenziale di medicinali e dispositivi di protezione individuale come mascherine di qualsiasi tipo (chirurgiche, FFP2, FFP3), gel disinfettanti, camici monouso, guanti in lattice e così via<sup>73</sup>.

Dal secondo punto di vista, ciò che preoccupa maggiormente è la vera e propria “caccia” che la criminalità organizzata, 'Ndrangheta soprattutto, sta mettendo in atto al fine di penetrare e, successivamente, acquisire imprese in forte stato di difficoltà. Facendo leva sulla cronica carenza di liquidità che imprenditori e commercianti soffrono da oramai un anno e mezzo e ponendosi come valida opzione per subitane ed apparentemente incondizionate “iniezioni finanziarie<sup>74</sup>”.

È nella crisi post-emergenziale, infatti, che possono assumere ancora più rilevanza le massive quantità di denaro sporco, decontaminato dalle operazioni di riciclaggio, abilmente offerte, messe a disposizione delle piccole e medie imprese soffocate dalle loro incombenze economico-finanziarie e spesso non in grado di provvedervi<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Ossigeno illegale. Come le mafie approfitteranno dell'emergenza Covid-19 per radicarsi nel territorio italiano*, Mondadori, Milano, 2020, pp. 19-33.

<sup>73</sup> Si veda

[https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5547876/Cre-s-20200329-](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5547876/Cre-s-20200329-Gioia+Tauro+materiale.pdf/789ce815-969f-4143-a7d0-20338aaf234c?version=1.0)

[Gioia+Tauro+materiale.pdf/789ce815-969f-4143-a7d0-20338aaf234c?version=1.0](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5547876/Cre-s-20200329-Gioia+Tauro+materiale.pdf/789ce815-969f-4143-a7d0-20338aaf234c?version=1.0),

sito consultato l'1/6/2021. Da sottolineare è anche la conseguente impennata dei casi di truffa. Il 28 marzo 2020, ad esempio, in un'operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gioia Tauro, sono stati sequestrati due ingenti carichi di materiale medico-sanitario. Nello specifico 364.200 paia di guanti sterili per uso chirurgico provenienti dalla Malesia e 9.720 dispositivi endotracheali, provenienti dalla Cina, utilizzati per l'intubazione dei pazienti in gravi condizioni.

<sup>74</sup> N. Gratteri, A. Nicaso, *Ossigeno illegale*, cit., pp. 63-70.

<sup>75</sup> Sulla questione:

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/i-can-progetto-interpol-contro-ndrangheta-assicura-9-latitanti-alla-giustizia>, sito consultato l'1/6/2021.

Considerando il contesto appena descritto, per tali ragioni il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano ha deciso di farsi non solo promotore, ma anche finanziatore dell'iniziativa I-Can che, a fine giugno 2020, ha visto realizzata la prima riunione di coordinamento tra i capi delle forze di polizia nazionali dei dodici paesi partecipanti: Italia, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Australia, Canada, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Colombia ed Uruguay<sup>76</sup>.

Mentre altri Paesi (come Belgio, Olanda e Polonia), pur non avendovi ancora aderito ufficialmente, hanno già espresso deciso interesse nei confronti del progetto.

La lotta contro la 'Ndrangheta, così come l'estensione di quest'ultima, non ha più confini, vedendo direttamente ed attivamente coinvolte nella lotta di contrasto realtà nazionali che spaziano dall'Europa al Pacifico, per raggiungere anche l'America Latina e quella Centrale.

Uno dei motivi principali alla base del progetto I-Can, se non addirittura la ragione principale, è stata sicuramente l'estrema versatilità, accertata da innumerevoli inchieste giudiziarie, non sempre di esito positivo, che hanno configurato la 'Ndrangheta come un fenomeno criminale "ipermobile" capace di stanziarsi in maniera radicata in ben 32 nazioni ed in cinque diversi continenti<sup>77</sup>.

Tra i paesi aderenti va fatta un'importante distinzione.

Sei di questi (Italia, Germania, Svizzera, Australia, Canada e USA) sono stati oggetto di una vera e propria operazione di "colonizzazione". Nei loro territori è possibile, infatti, riscontrare nuclei criminali 'ndranghetisti profondamente inseriti nel tessuto economico-sociale grazie alla propria struttura familiare ed alle reti relazioni tipiche dei clan<sup>78</sup>.

Per quanto riguarda i restanti cinque Paesi, invece, la portata della 'Ndrangheta sembra manifestarsi soprattutto in relazione ad opportunità ed interessi affaristici e commerciali, in particolar modo collegati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, vero elemento chiave per il successo del sodalizio mafioso calabrese.

Oppure, come accaduto in Francia e Svizzera, ad esempio, tale manifestazione assume importanza per la costituzione di forme "ibride" di criminalità organizzata, dovute allo

---

<sup>76</sup> Vedasi <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-hosts-police-chiefs-meeting-to-combat-Ndrangheta>, sito consultato l'1/6/2021.

<sup>77</sup> In materia: <https://www.poliziadistato.it/articolo/165e32c6e77d9ef161902306>, sito consultato l'1/6/2021.

<sup>78</sup> A. Sergi, *'Ndrangheta dynasties*, cit.

stretto contatto tra gli affiliati della ‘Ndrangheta stessa e gli esponenti dei vari gruppi delinquenziali locali<sup>79</sup>.

Pertanto, nei cinque “residuali” contesti territoriali in cui la presenza della ‘Ndrangheta è meno stabilizzata, innervata, ramificata, è opportuno volgere lo sguardo sull’aspetto più strettamente “imprenditoriale” della mafia calabrese, concentrandosi sulle trame con cui muove i suoi *business* più redditizi, sulla dimensione da vera e propria *holding* criminale che la contraddistingue, piuttosto che sulla sua tipica resilienza strutturale tangibile e percepibile nei territori “colonizzati”.

In conclusione, è proprio la cooperazione internazionale a rappresentare la decisiva chiave di volta per l’azione di contrasto alle organizzazioni criminali, soprattutto alla luce della loro attuale dimensione sempre più globale e transnazionale.

La sconfinata espansione territoriale della ‘Ndrangheta, realizzatasi letteralmente in tutto il mondo senza grossi ostacoli ed impedimenti, ha fatto venire a galla importanti lacune e significative mancanze normative, di coordinamento e di confronto tra i singoli Paesi direttamente interessati dalla presenza di gruppi che ricorrono al cd. “metodo criminale mafioso”, ma non solo.

La generalizzata situazione di *deficit* culturale e legislativo, che ha riguardato *in primis* proprio l’approccio alla mafia calabrese, può essere colmata solamente attraverso attente azioni di consapevolizzazione e di avvicinamento normativo di cui l’Italia, per fisiologici motivi, deve assumere il ruolo di nazione “trainante”.

Ed è la strada che sembra aver convintamente imboccato la comunità internazionale.

---

<sup>79</sup> In tal senso si veda: *Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo luglio-dicembre 2019*, disponibile nella sua interezza i <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>, pp. 654-656, sito consultato il 2/6/2021. Gli occhi della criminalità organizzata italiana, non solo della ‘Ndrangheta, ma anche di Cosa Nostra, storicamente si sono posati soprattutto sull’area della Costa Azzurra. Sbocco sul mare fondamentale, vero e proprio crocevia per le rotte del narcotraffico provenienti dal Nord Africa o dalla Spagna e destinati a giungere in Italia attraverso il “valico” costituito dalla riviera ligure.



## CAPITOLO V

### La Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo e le prospettive della lotta alla criminalità organizzata transnazionale

#### 1. *Le sfide poste dal crimine organizzato contemporaneo*

##### 1.1 *L'altra faccia della globalizzazione: la criminalità si fa transnazionale*

Il fenomeno multiforme della criminalità organizzata ha sfruttato, per il suo sconfinato sviluppo, le nuove pervasive dinamiche del mondo globalizzato. I tratti distintivi di questa imponente trasformazione planetaria hanno, indubbiamente, inciso in maniera determinante sulla sua propagazione senza confini.

La caduta pressoché totale dei controlli alle frontiere, l'estrema velocità di circolazione delle persone e delle merci, il carattere istantaneo e capillare dei mezzi di comunicazione, capaci di mettere in contatto in pochi secondi interlocutori situati ad estremità opposte del globo, sono tutti fattori che hanno determinato un'intima e profonda interazione tra le singole realtà nazionali esistenti.

Il ragguardevole progresso tecnologico è stato sin da subito seguito da intensi processi di globalizzazione, da intendersi sostanzialmente come l'integrazione generalizzata e totalizzante dei mercati economici mondiali con la relativa liberalizzazione della movimentazione dei capitali.

I meccanismi "portanti" della globalizzazione sono di matrice essenzialmente economica, come sottolineato dallo spadroneggiare dell'oramai inflazionato concetto di "ricchezza senza nazione".

Vi è quello di natura commerciale, inerente al mercato delle merci; quello relativo al mondo del lavoro e dei suoi processi produttivi (che prende corpo attraverso le molteplici forme della delocalizzazione); ed infine, quello riguardante il mercato finanziario dei capitali, che origina una ciclopica massa di ricchezza intangibile, immateriale, senza una precisa e specifica collocazione territoriale.

In tale contesto contemporaneo, le conseguenze di queste radicali trasformazioni, e delle loro ricadute di carattere negativo, impattano nettamente anche sul mondo della criminalità<sup>1</sup>.

Quest'ultima, approfittando delle immense aperture generate dall'approccio globalizzato, è divenuta sempre più: "transnazionale", nel senso che il suo campo operativo supera regolarmente i confini di un singolo stato; ed anche "internazionale", in quanto la sua azione criminosa, estendendosi a vista d'occhio, aggredisce facilmente più realtà statali allo stesso tempo.

Nel mondo globalizzato d'oggi, a disposizione di chiunque attraverso un semplice e rapido *click*, anche la criminalità organizzata di matrice mafiosa si evolve "tecnologicamente", si trasforma camaleonticamente per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati di respiro globale.

I gruppi a trazione familiare, tradizionale e tendenzialmente verticistica, si sono convertiti, progressivamente, in strutture criminali più elastiche, snodate e reticolari. Non mancando di coinvolgere in maniera stabile figure professionali di appoggio e di supporto per sondare nuovi terreni assoggettabili alla loro azione, prima, e per mettere in pratica, poi, nuovi schemi di natura criminale.

Organizzazioni storicamente radicate in zone geografiche circoscritte, come quelle mafiose, hanno iniziato ad espandere in maniera preoccupante la loro presenza e la loro influenza. "Colonizzando"<sup>2</sup> nuovi territori e "contagiando"<sup>3</sup> nuovi settori economici di scambio e commercio.

Le opportunità di riproduzione si realizzano, essenzialmente, sfruttando due differenti canali: da un lato, la commissione di illeciti transnazionali per loro ontologica natura (come il contrabbando e la gestione delle rotte del traffico di esseri umani); dall'altro,

---

<sup>1</sup> P. Martucci, D. Ripoti, *Nuove pagine di criminologia: dalle origini agli orizzonti del terzo millennio*, Wolters Kluwer Italia, Assago, 2017, pp. 253-256. Gli aspetti più recenti e preoccupanti riguardano proprio la dimensione economica della criminalità. Sia perché i gruppi delinquenziali si muovono agevolmente, oramai, nei circuiti dell'economia legale ed ufficiale; sia perché la mentalità e le pratiche diffuse di delocalizzazione le permettono di realizzare un aggressivo "shopping giuridico". Ossia, il mondo della criminalità organizzata radica la sua operatività in paesi in cui le legislazioni sono più arretrate, nebulose ed inefficaci, in cui l'approccio delle forze dell'ordine risulta essere particolarmente "tollerante" ed in cui l'atteggiamento delle autorità competenti si configura come refrattario alla cooperazione investigativa.

<sup>2</sup> Tra i principali approfondimenti analitici relativi alla tematica dell'espansiva "colonizzazione mafiosa" v. N. Dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Gruppo Abele edizioni, Torino, 2016 e R. Sciarrone, *Mafie vecchie mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2011.

<sup>3</sup> Per l'analisi e la spiegazione dell'estensione della criminalità organizzata mafiosa, attraverso il ricorso ad un particolarmente efficace immaginario di ambito strettamente medico, secondo cui sarebbe in atto un vero e proprio "contagio", si veda v. G. Pignatone, M. Prestipino, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, Bari-Roma, 2012.



si fa riferimento a fatti illeciti che si prestano facilmente e vantaggiosamente ad essere realizzati all'interno di uno scenario più propriamente transnazionale (quali il riciclaggio, i reati informatici ed il traffico di armi e stupefacenti).

Le consorterie mafiose, in sostanza, non si sono lasciate sfuggire le enormi possibilità di trasferire in una dimensione globalmente transfrontaliera la portata ed il raggio d'azione delle proprie attività illecite.

La locupletazione transnazionale della criminalità organizzata mafiosa va affrontata e strenuamente combattuta sul medesimo campo di battaglia, ossia sul piano transnazionale.

Si introduce, in tal modo, la problematica, sempre più attuale, relativa alle grosse difficoltà dei singoli ordinamenti nazionali nel trovare una soluzione, o quantomeno una risposta adeguata al processo di “transnazionalizzazione” della criminalità organizzata, di tipo tanto preventivo, quanto repressivo.

Un intervento di natura meramente interna, comunque, non basterebbe. Infatti, nonostante questo possa rappresentare un importante e per nulla scontato punto di riferimento e di partenza, non sarebbe dotato, in ogni caso, della capacità di intervenire velocemente, e, più in generale, di operare agevolmente all'interno di una dimensione transnazionale.

Quindi, per fronteggiare il più efficacemente possibile una criminalità organizzata anche, se non soprattutto, di stampo operativo mafioso, di respiro sempre più palesemente globale e transnazionale, è di vitale importanza mettere a punto strumenti di contrasto tanto globali che transnazionali.

È su questi binari che si muove la Convenzione delle Nazioni Unite sottoscritta a Palermo nel 2000<sup>4</sup>.

Grazie, soprattutto, all'identificazione di un minimo comun denominatore attorno a cui far ruotare l'azione dell'intera comunità internazionale, rappresentato dalla definizione di “gruppo criminale organizzato”.

Recepita, ad oggi, nella legislazione di moltissimi degli stati membri del collettivo internazionale.

---

<sup>4</sup> F. Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, pp. 74-87.

L'esplosione delle forme criminali transnazionali rappresenta il fenomeno collaterale principale dei processi di globalizzazione che attraversano il mondo occidentale oramai da circa trent'anni<sup>5</sup>.

Tale deflagrazione ha comportato l'annullamento del concetto di confine geografico nazionale, considerato, da parte delle organizzazioni criminali, come un'inutile ed ostativa barriera all'affermazione dei mercati illeciti internazionali su cui si concentrano le loro mire e i loro interessi.

È evidente, concludendo, che se il complesso delle risorse di cui si nutre il mercato globale ha origine da un sistema produttivo e da una rete commerciale aperti, per nulla circoscritti in un luogo fisico, il contrasto allo sfruttamento criminale di queste risorse non può che originare da una visione internazionalistica del diritto penale e degli strumenti normativi specificatamente diretti alla lotta contro i fenomeni criminali transnazionali.

## 1.2 *La dimensione transnazionale del crimine organizzato: lo scontro col Diritto penale (italiano) classico*

### 1.2.1 *L'extraterritorialità*

In quest'ottica, le scelte di politica legislativa devono essere orientate al superamento dei dogmi tradizionali della sovranità nazionale in materia penale e del principio di territorialità nell'applicazione della legge penale<sup>6</sup>.

È indispensabile, pertanto, operare uno sforzo culturale che snaturi l'impianto tradizionale del diritto penale classico, dinanzi ad una crisi irreversibile palesata dall'incapacità di inquadrare e dare concrete spiegazioni alle forme moderne della criminalità.

---

<sup>5</sup> P. Willis, E. Savona, *Transnational organized crime*, in P. D. Williams, M. McDonald (eds.), *Security Studies: an introduction*, Routledge, Londra-New York, 2013, pp. 507-514.

<sup>6</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 11-24. Come ricordato, da sempre, da gran parte del mondo scientifico, la branca del diritto penale ed il conseguente monopolio statale della potestà punitiva, rappresentano la più compiuta espressione della sovranità nazionale. Tuttavia, l'affermazione dell'ideologia del mercato globale ha lentamente eroso tale principio cardine della sovranità territoriale, dominante sin dal post-Rivoluzione francese, in favore di una sempre più diffusa internazionalizzazione del diritto.

Le quali, si caratterizzano sempre più per l'emersione di dinamiche operative e di funzionamento particolarmente complesse ed evolute che presuppongono il pregiudizio di interessi tutelati all'interno di plurimi ordinamenti nazionali.

In sostanza, le manifestazioni del crimine organizzato globalizzato non possono affrontarsi, e tantomeno risolversi, con approcci di tipo puramente nazionalistico, essendo imprescindibile, per un'azione di contrasto efficace, l'elaborazione di soluzioni dirette a realizzare un avvicinamento normativo tra gli ordinamenti dei vari paesi della comunità internazionale<sup>7</sup>.

Esigenza che investe, prima di ogni cosa, il problema dell'individuazione del luogo fisico in cui si verifica concretamente la commissione dell'attività illecita e, successivamente, quello dello spazio giuridico all'interno del quale allocare le condotte attinenti alla sfera operativa di un gruppo criminale transnazionale.

L'interesse generale della comunità internazionale, quindi, dev'essere necessariamente diretto alla ricerca di una matrice sovranazionale di valori comuni alle loro legislazioni penali e non solo.

Per quanto riguarda il quadro giuridico-penalistico italiano, portando un esempio concreto, i principi generali sanciti dagli articoli 3, 4 e 6 del Codice penale (incentrati rispettivamente sul principio dell'obbligatorietà della legge penale, sulla nozione di territorio dello Stato e sull'applicazione territoriale della legge penale) dovrebbero necessariamente andare incontro ad un processo evolutivo imposto dalla natura ontologica dei reati transnazionali.

La criminalità organizzata transnazionale presenta, infatti, caratteristiche del tutto nuove ed originali rispetto alla tradizionale impostazione su cui è stato costruito il settore penalistico del nostro ordinamento, incardinato sulla rilevanza e sull'interesse verso le fattispecie incriminatrici monosoggettive.

Tanto da considerare, da sempre, le fattispecie associative come un "imprevisto", una deviazione dallo stabile modello di tipizzazione del reato, a cui si è fatto fronte, storicamente, con strumenti normativi di tipo emergenziale<sup>8</sup>. I quali, data la loro

---

<sup>7</sup> È stata trattata nel dettaglio, già da tempo, la rilevante tematica dell'armonizzazione e dell'adattamento non solo dei singoli strumenti diretti al contrasto delle forme di criminalità organizzata transnazionale, ma di intere parti del diritto penale tipicamente interno. Nella prospettiva di una più ampia politica criminale comune incentrata sull'indispensabile ravvicinamento legislativo degli ordinamenti dei paesi occidentali. In tal senso si veda F. De Leo, *Da Eurojust al Pubblico Ministero europeo*, in "Cassazione penale", vol. XLIII, n. 4, 2003, pp. 1432 ss. e M. Donini, *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, in "Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia", vol. XV, n. 3, 2002, pp. 477-499.

<sup>8</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, cit., pp. 44-54.

congenita natura occasionale, hanno fatto sì che divenisse estremamente difficoltosa la creazione di un preciso quadro normativo di riferimento.

In tale contesto, il combinato disposto degli artt. 3 e 6 risulta essere del tutto anacronistico ed inadatto ad affrontare l'emergente sfida rappresentata dalla transnazionalità del crimine organizzato<sup>9</sup>.

Tali disposizioni, infatti, delineano una realtà giuridica chiusa, esclusiva, espressione della ristretta e limitata visione territoriale del diritto penale italiano (cosa che accade, comunque, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali). Una visione del tutto superata dai tempi attuali, improntati ad una vocazione internazionale del diritto.

Un' inadeguatezza che si esprime anche nei confronti del cambiamento che investe la tipologia di illeciti commessi ed il loro ambiente.

Lo sfondo geografico ed extraterritoriale delle condotte illecite transnazionali è rappresentato dal mondo dell'economia, in cui le consorterie criminali danno dimostrazione di una sagace trasmutazione, attraverso attività di vera e propria "ingegneria finanziaria".

Il territorio fisico, quale spazio geografico di commissione dell'atto penalmente illecito, a cui si riferiscono gli articoli suddetti del nostro Codice penale, non è lo stesso di quello in cui si realizzano i reati transnazionali contemporanei.

La sede naturale di quest'ultimi è il *network* della finanza globale, la quale ospita interi *marketplace* strutturati attorno e sorretti da ingenti somme di capitale che circolano all'interno di circuiti virtuali, informatici o telematici.

L'art. 6 c.p., ossia il criterio base "ispiratore" dei limiti di efficacia del diritto penale italiano nello spazio, sancisce che «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana».

Sono proprio queste poche righe a racchiudere, in breve, la dimostrazione dell'ontologica incompatibilità tra le figure delittuose associative transnazionali ed un sistema di diritto penale (nel caso quello italiano) ad impostazione squisitamente nazionale.

---

<sup>9</sup> v. M. Angioni, *L'influenza della criminalità organizzata transnazionale sulla globalizzazione*, in "Sicurezza e scienze sociali", vol. VII, n. 2, 2019, pp. 151-161. La dimensione transnazionale del crimine è stata frutto del notevole aumento, in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi (ossia in termini di complessità), delle potenziali opportunità, per le consorterie organizzate, di ampliare i propri "giri d'affari". Inoltre, questi, risultano essere sempre più interdipendenti e concatenati tra di loro. Il risultato è il formarsi di un'unica macro-dimensione criminale, non propriamente spaziale, in cui il riciclaggio, la corruzione, la violenza, la frode, sono uno il prodotto dell'altro. Per tale motivo l'attenzione va rivolta sui meccanismi globalizzati di funzionamento ed alimentazione dei mercati, sull'utilizzo e lo sfruttamento delle nuove tecnologie informatiche e comunicative, nonché sulle reti gestionali delle informazioni.

Un reato di matrice transnazionale deve necessariamente considerarsi come il “naturale” prodotto di una più vasta e complessa manifestazione criminale, rispetto alla quale la singola organizzazione<sup>10</sup> ricopre il ruolo di apice decisionale, capace di farsi portatrice dell’interesse di un’ampia pluralità di soggetti che si mantengono in contatto tra loro nei territori di diversi stati al fine di controllare e governare uno dei tanti mercati illeciti posti sotto il loro controllo.

Prende, così, vita un vero e proprio sistema criminale planetario. La stessa, transnazionalità, dunque, presuppone il concetto di sistema criminale<sup>11</sup>.

È tale approccio sistematico che deve essere seguito e fatto proprio dai singoli ordinamenti nazionali, al fine di fronteggiare nel modo più efficace possibile il progressivo prender forma di un impianto autonomo e specifico di criminalità.

Nel cui ambito si inquadrano differenti esternazioni delinquenziali (quali il controllo dell’immigrazione clandestina e le operazioni di riciclaggio internazionale) che rappresentano gli aspetti collaterali e secondari dei processi di globalizzazione tanto affermati, quanto ancora in corso.

Va valorizzata la dimensione organizzativa dell’associazione criminale, anziché quella meramente territoriale, la quale, non fa altro che accentuare l’inadeguatezza dell’art. 6 c.p. e, più in generale, dell’impostazione criminale tradizionale.

---

<sup>10</sup> Le caratteristiche convenzionali e strutturali delle organizzazioni criminali transnazionali sono ampiamente precisate da S. Aleo, *Causalità, complessità e funzione penale. Per un’analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2003. L’organizzazione si costruisce attorno ad un nucleo coordinato di attività, costituendo, in tal senso, l’insieme degli accordi e delle intese di massima che, caso per caso, guidano il compimento di tali attività di matrice criminale. L’organizzazione, in sostanza, è retta da un insieme di relazioni funzionali che possono derivare da un generale “affiatamento concordato” e che possono esprimersi dalla ricorrenza e dal consolidamento di dati comportamenti.

<sup>11</sup> Per una concreta presa visione dei maggiori ambiti criminali gestiti dalle grandi consorterie organizzate si veda C. May, *Transnational Crime and the Developing World*, Global Finance Integrity, Washington D.C., 2017, pp. 1-30, disponibile per intero in <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/GFI-Transnational-Crime-and-the-Developing-World-2017.pdf>, sito consultato il 3/3/2021. Gli interessi delle organizzazioni criminali che operano transnazionalmente, palesati dai campi operativi (specialmente i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, di armi e di vite umane) aggrediti dalla loro azione, spingono a ritenere che ci si trovi dinanzi a condotte illecite plurime, funzionalmente e strutturalmente collegate tra di loro. Le quali, se considerate isolatamente, perderebbero di “senso criminale”. Per questo motivo l’agire transnazionale è difficilmente recintabile all’interno di una singola, seppur ampia, fattispecie penalistica. È più appropriato assumere consapevolezza di star fronteggiando una “fenomenologia criminale”. Da analizzarsi, quindi, come un complesso di vicende delittuose che nel loro concreto realizzarsi danno forma ad un tangibile apparato organizzativo.

La disposizione in esame, semplicemente, incarna una concezione penalistica oramai obsoleta, antiquata, da considerarsi oltrepassata dall'approccio universalistico alla tematica della criminalità organizzata transnazionale fatto proprio, come si vedrà più avanti, dalla Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo<sup>12</sup>.

### 1.2.2 *La criminalità derivata*

Dopo l'extra-territorialità e l'immaterialità spaziale come cornici principali dell'azione delle consorterie criminali transnazionali, vi è un'altra importante ragione che depone a favore dell'impossibilità di contrastare tali fenomeni sulla base di strumenti normativi propri del diritto interno ed applicabili ad un solo circoscritto ambito territoriale.

O meglio, si fa riferimento in tal sede ad una delle più compiute espressioni materiali dell'agire transnazionale del mondo criminale: la cd. criminalità derivata.

Questa può essere definita come quell'insieme di condotte delittuose poste in essere in un individuato spazio geografico, al fine di regolare il funzionamento di uno o più mercati illeciti, da parte di un gruppo criminale transnazionale<sup>13</sup>.

Tale nuovo ambito criminale, concentrandosi sul contesto italiano occupato dalle associazioni mafiose, il più delle volte è affidato ad esponenti di sempre più numerosi nuclei delinquenziali di origine estera operanti all'interno del nostro Paese<sup>14</sup>.

Il relativo aumento della presenza della criminalità estera sul nostro suolo nazionale deve ritenersi diretta conseguenza di due fattori: da un lato, del controllo operato su mercati e traffici illeciti sempre più vasti da parte delle organizzazioni mafiose; dall'altro, delle dimensioni organizzative sempre più tentacolari delle stesse.

L'incremento della presenza di gruppi criminali stranieri sul territorio italiano, oltre a rafforzare l'affermazione dell'azione transnazionale delle grandi associazioni

---

<sup>12</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, cit., p. 62. Più nello specifico, dalla legge interna di recepimento della Convenzione: la L. 16 marzo 2006, n. 146. All'art. 3, infatti, è contenuta una formale definizione di "reato transnazionale" che tiene precisamente conto di tutti gli aspetti di necessaria innovazione fin ad ora sottolineati.

<sup>13</sup> v. J. Van Dijk, T. Spapens, *Transnational organized crime networks*, in P. Reichel, J. S. Albanese (eds.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, SAGE, Thousand Oaks, 2005, pp. 213-226.

<sup>14</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, cit., pp. 64-69. Pertanto, la criminalità derivata, in un certo senso, deve intendersi come un prodotto "deviato", un'ulteriore anomalia fenomenologica dell'azione transnazionale del crimine organizzato.

criminali mafiose, è sostanzialmente funzionale alla gestione dei mercati oggetto dell'interesse delle stesse.

È evidente espressione della loro continua bramosia espansiva.

In definitiva, sono le diramazioni territoriali e l'utilizzo ramificato delle risorse criminali dei gruppi mafiosi, oramai di matrice transnazionale, ad alimentare e a "responsabilizzare" la criminalità derivata presente nel nostro spazio geografico<sup>15</sup>.

Nel mosaico della criminalità organizzata globale, i singoli tasselli che lo compongono, unendosi, strutturano un'inafferrabile rete delittuosa, al cui interno si fondono realtà delinquenziali (di natura etnica o più strettamente gerarchica, di stampo tipicamente gangsteristico, oppure di forma occasionale e meno definita) e *pattern* operativi (coordinati da un unico attore criminale, combinati tra numerose cellule più o meno indipendenti, realizzati da un reticolo di entità autonome che agiscono congiuntamente sulla base di un accordo o di una transazione) vastamente eterogenei<sup>16</sup>. A causa delle varietà, delle sfumature, della combinazione di diversi modelli criminali e della flessibilità del fenomeno, persino i più innovativi ed aggiornati tentativi di delineare una tassonomia della criminalità organizzata transnazionale risulterebbero non sufficientemente descrittivi o esaustivi.

Sono, infatti, numerosi i fattori che determinano una rapida obsolescenza delle tipologie di crimine organizzato: la loro stessa natura transnazionale che ne determina la complessità organizzativa, i mutevoli "reati- fine" che incidono sugli aspetti operativi e strutturali dei singoli gruppi e la rapida evoluzione dei mercati illeciti<sup>17</sup>.

Sarebbe ancor più vano ed inutile, *fortiori ratione*, un approccio normativo fondato su una concezione generale ed estratta di responsabilità penale, prefigurata da una singola norma di "parte speciale", e sulla punibilità di tali macro-fattispecie in ragione di una "banale" prospettiva territoriale.

---

<sup>15</sup> Un esempio concreto viene riportato da N. Dalla Chiesa, *Le organizzazioni criminali balcaniche. Tra storia, guerre e politica*, in *Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo*, Laurana, Milano, 2017, pp. 129-164, facendo riferimento ai gruppi criminali balcanici (specie di provenienza serba ed albanese) immessi all'interno del traffico di stupefacenti su larga scala grazie al continuo contatto ed avvicinamento ai sodalizi di stampo mafioso. Il punto di forza di tali gruppi risiede nella loro forte esperienza "militare" maturata nel corso delle frequenti situazioni di guerra che soprattutto negli anni Novanta hanno martoriato il loro territorio di provenienza. Pertanto, proprio la loro indelebile *forma mentis*, che li spinge ad atteggiarsi come soggetti appartenenti a forze speciali, ed il loro retroterra "culturale", manifestato nell'adozione di tattiche, mezzi e sistemi di comportamento precisi, li direziona verso un naturale accostamento all'azione dei gruppi criminali mafiosi.

<sup>16</sup> v. J. S. Albanese, *Organized crime: From the mob to transnational organized crime*, Routledge, Londra-New York, 2015, pp. 105-118.

<sup>17</sup> In tal senso *Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese*, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine, New York, 2012, pp. 14-23.

Concludendo, una rivisitazione del patrimonio normativo interno esistente, in materia di fattispecie associative, appare irrinunciabile in ragione di alcune imprescindibili considerazioni. Non solo, infatti, la criminalità organizzata, attualmente, opera e gestisce la propria mole di affari lungo direttrici geografiche e telematiche che ben prescindono dai singoli confini nazionali.

Ma in più, come visto nelle ultime righe, possono anche non prendere parte attivamente alle fasi più strettamente esecutive del controllo dei mercati criminali soffocati dalle loro redini.

Possono, infatti, limitarsi a fungere da *longa manus*, a delegare questi compiti pratici ad altre organizzazioni criminali “minori”, presenti sul territorio del singolo Stato di interesse, con le quali rimangono in perenne e morboso contatto.

## 2. *L'indispensabile approccio globale nel contrasto alla criminalità transnazionale*

### 2.1 *L'inizio di un'armonizzazione*

Sino ad ora si è fatto riferimento alla crisi esistenziale del modello di diritto penale classico, imperniato sul principio cardine dell'applicazione territoriale delle norme dallo stesso promananti, e alle molteplici cause della sua inidoneità per approcciarsi ed inquadrare giuridicamente le attività illecite delle organizzazioni criminali transnazionali.

Riassumendo, il criterio valutativo di tipo individualistico, proprio del nostro, e non solo, Codice penale, che tende a tratteggiare come eccezionali i comportamenti di matrice collettiva, o comunque espressivi di un sistema criminale articolato e complesso, non sono in grado di cogliere le manifestazioni della criminalità transnazionale.

Essa esprime un metodico superamento, quanto a presenza ed operatività, degli spazi geografici tradizionali rivelandosi piena espressione del processo di globalizzazione che vive il mondo occidentale.

Per superare tale *impasse*, occorre valutare e porre al centro delle riflessioni in materia gli elementi della dimensione organizzativa utilizzata dalle varie associazioni transnazionali e delle dinamiche relazionali funzionali alla loro propagazione.

Imprescindibile è, dunque, un approccio globale ed universalistico alla problematica in questione.



Per l'elaborazione di un efficace schema di contrasto è maturato, nel corso tempo, in seno alla comunità internazionale, un insieme di strategie coordinate che propugnano e favoriscono la collaborazione tra i singoli Stati, soprattutto nell'azione di prevenzione e repressione<sup>18</sup>.

Sono due le direttrici che hanno ispirato, e continuano a farlo, l'enucleazione di questa essenziale e concertata risposta globale al crimine transnazionale: l'armonizzazione, o quantomeno, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di individuazione e "costruzione" dell'assetto delle fattispecie incriminatrici in materia; ed il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione interstatale.

Nel primo caso è bene far presente che "armonizzazione" non deve affatto intendersi come "totale uniformità", ma più in generale come "flessibilizzazione"<sup>19</sup>.

Ossia, come pratica di attenuazione delle differenze e di riduzione del *gap* esistente tra le singole legislazioni interne.

Nel secondo caso, va sottolineato che la cooperazione richiamata deve investire non solo il classico ambito giudiziario, ma anche i vari organismi nazionali preposti al compimento di attività investigative, le autorità amministrative<sup>20</sup> ed i corpi di polizia.

Un coinvolgimento pluridisciplinare, a tutto tondo, quindi, è l'unica via percorribile per erodere in maniera efficace la presenza e l'azione transnazionale delle associazioni criminali.

---

<sup>18</sup> C. Ponti, *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. I, n. 1, 2015, pp. 23-36. Cooperazione che si è strutturata, grazie all'adozione di numerosi strumenti giuridici, seguendo un duplice binario: quello internazionale, nello spazio delle Nazioni Unite; e quello regionale, nel quadro delle istituzioni dell'Unione Europea. Nel primo ambito, un primo punto di riferimento venne rappresentato dal Programma per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, definito nel 1991. La struttura del Programma si basava, essenzialmente, sull'azione di due organi principali: la Commissione intergovernativa per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale (con funzioni politiche); e l'Ufficio permanente per la prevenzione del crimine e la lotta alle droghe. Nel secondo ambito, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, sono state apportate importanti modifiche all'interno dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo Quinto TFUE, circa la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia). Tanto da un punto di vista istituzionale (con un ruolo più centrale della Commissione, del Parlamento e della Corte di giustizia), quanto dalla prospettiva degli strumenti legislativi, con la possibilità per le istituzioni dell'Unione di adottare in questo settore regolamenti e direttive.

<sup>19</sup> F. Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso*, cit., pp. 76-77. Una dilagante omogeneità, infatti, non aiuterebbe per nulla a migliorare la situazione, anzi, genererebbe inutili ed ulteriori risvolti negativi, considerando che la norma giuridica, nel caso di specie di ordine penale, deve pur sempre essere frutto ed adeguarsi alla realtà socioculturale in cui è destinata ad intervenire.

<sup>20</sup> *Ibidem*. Si pensi agli enti corrispondenti alle "nostre": Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità nazionale anticorruzione, Consob, Agenzia delle Dogane, Banca d'Italia etc.

## 2.2 L'ostacolo principale: una definizione unitaria di criminalità organizzata

La più grande difficoltà che tale complesso lavoro di armonizzazione è chiamato ad affrontare è, di per certo, il rapportarsi con una diversificata moltitudine di rappresentazioni ed istituti giuridici in cui fisiologicamente ci si imbatte ogniqualvolta si intende dar seguito concreto a quelli che altrimenti rimarrebbero “meri proclami” di allineamento legislativo.

La confusione terminologica e concettuale non risparmia nemmeno il nostro ordinamento, all'interno del quale manca completamente una definizione di “criminalità organizzata<sup>21</sup>”.

Più precisamente, in verità, il silenzio assordante del Codice penale in materia viene controbilanciato, anche se non propriamente a dovere, dalle previsioni contenute nel Codice di procedura penale<sup>22</sup> e in varie leggi complementari (come, ad esempio, la L. 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario e la L. 20 ottobre 1990, n. 302 recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Tali riferimenti normativi, infatti, non esitano ad utilizzare il concetto “astratto” di “criminalità organizzata”, senza, però, fornirne, nemmeno in tal caso, una definizione sostanziale.

Le organizzazioni criminali transnazionali, pur rappresentando una presenza oramai tangibile nella quotidianità dell'intera comunità internazionale, sarebbero prive di un'espressa ed individuata definizione.

Un primo punto d'approdo, tuttavia, è stato raggiunto dalla nostra giurisprudenza nell'attività di interpretazione delle suddette disposizioni recanti l'espressione “criminalità organizzata”, fornendo un'importante precisazione.

Nel 2005, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che «la nozione di reati di criminalità organizzata [...] identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle

---

<sup>21</sup> Su tale assenza si concentra G. Panebianco, *Repressing organized crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal law*, in “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, vol. CXXIX, n. 4, 2017, pp. 1156-1184.

<sup>22</sup> *Ibidem*. All'interno del c.p.p., le singole disposizioni che fanno esplicito riferimento alla “criminalità organizzata” sono: l'art. 54-ter (solo nella rubrica e non nel testo) in materia di contrasti tra pubblici ministeri relativi alla giurisdizione; l'art. 90-*quater* relativo alla valutazione, da parte del giudice, delle condizioni di particolare vulnerabilità in cui versa la vittima del reato per cui si procede; l'art. 274 lett. c circa le esigenze cautelari (la cui sussistenza è imprescindibile per l'applicazione di una delle misure cautelari tassativamente previste); l'art. 371-*bis* comma 3 lett. c in relazione all'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione<sup>23</sup>».

Muovendo lo sguardo al di fuori dei confini nazionali ci si imbatte in un vero e proprio “*risiko*” di approcci, pseudo-definizioni, regolamentazioni che variamente intendono e danno significato all’idea di “criminalità organizzata<sup>24</sup>”.

Già solo in ambito eurocomunitario si incontrano palesi divari in merito alle scelte di politica legislativa-criminale compiute dai singoli stati membri in tema di associazioni delittuose<sup>25</sup>.

A titolo esplicativo<sup>26</sup>: alcuni Paesi non concepiscono un’autonoma forma di incriminazione a cui assoggettare il gruppo criminale “individualisticamente” inteso, ossia senza che sia ulteriormente necessario dimostrare il compimento di vari ed eventuali “reati-fine” per mezzo dei quali l’organizzazione manifesta, verso l’esterno, la propria presenza (come accade in Danimarca e Svezia); i Paesi di *common law*, invece, sulla base della specie delittuosa della “*conspiracy*” considerano come “criminalità organizzata” anche il semplice accordo tra due o più persone al fine di porre in essere anche solamente una singola condotta penalmente illecita.

Le difformità sussistono anche laddove si configuri uno specifico reato di associazione per delinquere (sullo stampo del nostro art. 416. c.p.).

I tratti differenziali vanno dal numero di persone considerato necessario per potere configurare l’organizzazione come criminale, dall’entità dei reati-fine verso i quali è teso il programma criminale del gruppo, sino, infine, all’individuazione di precisi elementi normativi o “morfologici” (come possono essere il tempo di vita

---

<sup>23</sup> Così Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 22 marzo 2005, n. 17706, in CED Cassazione, 2005. Nel caso di specie la Suprema Corte venne chiamata a determinare il campo d’applicazione dell’art. 240 *bis*, comma 2, disp. coord. c.p.p., ai sensi del quale si derogava alla sospensione dei procedimenti nel periodo feriale qualora si fosse trattato di “procedimenti per reati di criminalità organizzata”. In materia definitoria di “criminalità organizzata”, più recentemente, anche Cass. pen., (Sez. II), Sent. 16 febbraio 2016, n. 6321, in CED Cassazione, 2016.

<sup>24</sup> Il marasma concettuale che accompagna la materia viene ben rappresentato dal criminologo tedesco Klaus Von Lampe, il quale ha raccolto più di 200 differenti definizioni di “criminalità organizzata” (in <http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm>). Non mancando di elaborarne una propria personale che sa molto di “chiosa tragicomica”: «*organized crime is what people so label*» (letteralmente: «la criminalità organizzata è ciò che la gente va etichettando in tal modo»).

<sup>25</sup> In tal senso si sottolinea la ricerca a cura dell’Università di Palermo - Dipartimento di Giurisprudenza, coordinata da V. Militello, i cui risultati sono stati pubblicati in *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione Europea: percorsi di armonizzazione*, Palermo, 2015.

<sup>26</sup> Si faccia riferimento allo studio guidato dalla Commissione europea a partire dal 2014, coordinata da A. Di Nicola, P. Gounev, M. Levi, J. Rubin, B. Vettori, *Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal measures targeting organised crime. Final Report* (rinvenibile in <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a1183e4b-1164-4595-a742-fb4514ddd10d>).

dell'associazione, il grado di organizzazione, la presenza riconoscibile o meno di una suddivisione di ruoli, l'*imprinting* armato o meno dell'organizzazione, etc.).

Pertanto, se un gruppo così massiccio ed inestricabile di differenze sussiste solo in relazione alle legislazioni dei Paesi membri dell'Unione Europea, è prevedibile che le stesse continuino ad esistere, in misura addirittura maggiore, se si allarga la prospettiva d'analisi ad un panorama più ampiamente globale.

È proprio al fine specifico di risolvere questo disomogeneo *puzzle* concettuale che intervenne la Convenzione di Palermo coi suoi tre protocolli integrativi<sup>27</sup>.

### *2.3 L'intervento rivoluzionario della Convenzione di Palermo: gli elementi costitutivi della definizione di "gruppo criminale organizzato" e relative osservazioni*

Alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, sottoscritta a Palermo ed adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre del 2000, va attribuito l'immenso merito di aver sapientemente elaborato e consacrato al suo interno un elemento minimo comune, a livello planetario<sup>28</sup>, circa il "concetto di criminalità organizzata", rappresentato da un'espressa, specifica, analitica e puntuale definizione di "gruppo criminale organizzato".

Ai sensi dell'art. 2 lett. *a* della Convenzione, con il termine "gruppo criminale organizzato" si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

---

<sup>27</sup> I quali riguardano: la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli; la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni; il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria.

<sup>28</sup> La portata assolutamente globale della Convenzione di Palermo può essere dimostrata, tra le altre cose, anche dal numero di Paesi che vi hanno, nel corso del tempo, formalmente aderito: ben 190 (stando al sito ufficiale della Convenzione stessa, aggiornato al 26 luglio 2018, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>).

L'importanza vitale di tale definizione<sup>29</sup> si evince, non solo dalla rivoluzione copernicana messa in atto nell'approccio della comunità internazionale al mondo della criminalità organizzata transnazionale, ma anche dal fatto che attorno ad essa si stringe un'articolata e complessa disciplina integrativa composta da disposizioni di varia natura, riferibili a differenti "campi d'azione normativi".

Lungo il testo della Convenzione, infatti, si rinvencono disposizioni di carattere: sostanziale (relative, ad esempio, all'ambito sanzionatorio, alla misura della confisca dei beni e dei proventi dei reati commessi dalle organizzazioni, alla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche); strettamente processuale (riguardanti, tra le altre cose, regole di giurisdizione, mutua assistenza giudiziaria, meccanismo d'extradizione, indagini comuni a più Stati e relative tecniche di investigazione); operativo-funzionale (ovvero quelle inerenti all'attività di prevenzione, intesa nel senso più ampio possibile, e all'applicazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica tra i Paesi firmatari).

La portata e la rilevanza di una siffatta conquista concettuale possono essere comprese appieno prendendo in analisi gli elementi fondanti tale definizione.

Il punto di partenza è rappresentato dalla clausola finalistica conclusiva («al fine di ottenere, direttamente o, indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale»).

Il cui portato di dimensioni vastissime rischia, nella prassi riuscendoci, di ridurre al minimo la forza selettiva della disposizione nei confronti delle specifiche condotte criminali da considerarsi<sup>30</sup>.

Ben più carica di significato, invece, è la seconda clausola finalistica che mette in luce le finalità di «commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione».

---

<sup>29</sup> S. Carrer, *Unione Europea e lotta alla criminalità organizzata: tempo di bilanci per la Commissione Europea*, in "Giurisprudenza Penale", n. 7-8, 2016, rinvenibile in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/07/28/unione-europea-lotta-alla-criminalita-organizzata-tempo-bilanci-la-commissione-europea/>, sito consultato il 5/3/2021.

Tale definizione è stata sostanzialmente accolta, sebbene non *tout court*, anche dalle istituzioni dell'Unione Europea, all'interno della Decisione Quadro del Consiglio UE del 2008 sulla lotta al crimine organizzato (2008/841/GAI del 24 ottobre 2008 disponibile in [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec\\_framw/2008/841/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj)), ai sensi della quale, infatti (art. 1, n. 1), per «"organizzazione criminale"» si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

<sup>30</sup> In tal senso v. V. Militello, *La rilevanza della nozione*, cit., pp. 10-13.

I “reati gravi” sono definiti dall’art. 2 lett. *b* come «i reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni».

Anche in tal caso è possibile riscontrare una “complicazione”, nel senso che il riferimento a-specifico ad un mero criterio numerico fisso, per qualificare un reato di natura transnazionale come “grave”, produce fisiologicamente un’ampia assimilazione tra fatti ed attività criminali molto differenziate tra loro all’interno dei sistemi penali propri di ogni singolo stato membro.

Si verifica, in tal modo, un’opera non di armonizzazione, ma di “uniformazione forzata”, che soprassiede alle specifiche *rationes* sottese ai diversi trattamenti sanzionatori individuabili nel panorama globale<sup>31</sup>.

Quanto ai «reati stabiliti dalla Convenzione», i quali rientrano in ogni caso nel campo applicativo della disciplina della stessa indipendentemente dal *quantum* di pena stabilito a livello nazionale, questi sono espressamente individuati.

Si fa riferimento ai reati di: *conspiracy* e di partecipazione ad associazione per delinquere all’art. 5 (conciliando, così, gli approcci tipici delle tradizioni, rispettivamente, di *common* e *civil law*); riciclaggio dei proventi del reato all’art. 6; corruzione all’art. 8; intralcio alla giustizia all’art. 23<sup>32</sup>.

Ad essi, inoltre, vanno necessariamente affiancati gli illeciti dotati di rilevanza penale secondo quanto previsto dai protocolli integrativi della Convenzione, ossia: i reati in ambito di tratta di esseri umani, in materia di traffico di migranti ed in relazione alla fabbricazione e al traffico illegali di armi da fuoco.

Successivamente, la definizione pone un chiaro, ma indefinito presupposto di matrice temporale, ossia, il gruppo criminale organizzato deve necessariamente esistere «per un certo periodo di tempo».

L’indeterminatezza con cui viene delineato tale requisito definitorio, tuttavia, ha una precisa funzione.

In tal modo, infatti, si intendono escludere dalla nozione quei nuclei delinquenti che si improvvisino criminali, che si dedichino al compimento di attività illecite in maniera “artigianale”, incostante ed instabile, su piccola scala.

---

<sup>31</sup> Sull’argomento si veda V. Militello, *Partecipazione all’organizzazione criminale e standard internazionali d’incriminazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, vol. XLVI, n. 1-2, 2003, pp. 184 ss.

<sup>32</sup> Per un confronto col testo in italiano della Convenzione si veda <https://antidroga.interno.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/Convenzione-ONU-Palermo-2000.pdf>.

Del tutto sprovvisti, quindi, di una significativa dimensione operativa temporale necessaria a mettere in pratica il proprio “canovaccio” criminale.

Inoltre, la definizione di “gruppo criminale organizzato” si sofferma sul fatto che i membri dello stesso devono essere «almeno tre» e devono agire «di concerto».

Tale fattore richiede in maniera evidente, da un lato, sul piano strettamente oggettivo, la convergenza di una pluralità di contributi individuali per dare esecuzione concreta al progetto criminale complessivamente inteso<sup>33</sup>.

Dall'altro lato, sul piano soggettivo, invece, comporta una chiara consapevolezza e volontà, da parte di ciascun appartenente al gruppo, di integrarsi, con la propria azione, nel compimento della condotta criminale collettiva<sup>34</sup>.

Infine, il gruppo criminale organizzato, per essere considerato tale, deve essere «strutturato». Ossia, ai sensi dell'art. 2 lett. c deve trattarsi di un sodalizio che «non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato» ma che, d'altra parte, «non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

Con l'ultima precisazione esclusiva, si potrebbe osservare che il requisito strutturale organizzativo (ovvero, l'insieme degli aspetti relativi alla suddivisione di ruoli e compiti operativi, con conseguente “ottimizzazione” dell'azione criminale) sarebbe eccessivamente sminuito dal momento che, invece, rappresenta, il fulcro, l'elemento chiave che attribuisce al gruppo stesso una profonda carica criminogena.

Molto probabilmente tale esclusione si spiega facendo riferimento al necessario, seppur complicato, lavoro di compromesso tra i sistemi penali di *civil law* e quelli di *common law*, nei quali il reato di *conspiracy* ricomprende al suo interno anche i casi di accordo fra due persone volto alla commissione di un singolo fatto illecito oppure di un fatto lecito mediante mezzi illeciti, anche senza fatti esteriori penalmente rilevanti<sup>35</sup>.

La nozione di “criminalità organizzata transnazionale”, quindi, è stata cristallizzata all'interno di un unico strumento giuridico multilaterale che, a sua volta, ha fornito all'intera comunità internazionale una base minima comune per realizzare ed organizzare un'ampia e generalizzata azione di cooperazione.

---

<sup>33</sup> V. Militello, *La rilevanza della nozione*, cit., pp. 10-11.

<sup>34</sup> *Ivi*, pp.13-14.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

Il profilo definitorio, infine, deve necessariamente integrarsi ad un terzo punto di riferimento ulteriore rispetto alla nozione di “reato grave” (art. 2 lett. *b*) e a quella di “gruppo strutturato” (art. 2 lett. *c*): l’art. 3.2 relativo all’individuazione del concreto ambito applicativo della terminologia normativa sino ad ora analizzata.

Tale disposizione racchiude al suo interno quelle precondizioni, quei presupposti alla cui presenza è possibile qualificare una condotta delittuosa come transnazionale.

In poche parole, l’art. 3.2 esprime il concetto della “transnazionalità” di un reato, o meglio ancora, contiene la nozione di “reato transnazionale”.

Infatti, «[...] un reato è di natura transnazionale se: è commesso in più di uno Stato; è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato».

### 3. *La Convenzione di Palermo tra profili innovativi, comparativi e problematici*

#### 3.1 *Il cambio di rotta*

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale venne adottata il 15 novembre del 2000 nella cornice geografica offerta dalla città italiana di Palermo entrando in vigore, poi, il 29 settembre 2003 con l’adesione, ad oggi, di 190 Stati dell’Onu su 193.

Si compone di 41 articoli e si prefigge, secondo quanto disposto dal suo primo articolo, l’obiettivo dichiarato di «promuovere la cooperazione (tra gli Stati) per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace» (ossia con forme e modalità adeguate).

La Convenzione di Palermo rappresenta, indubbiamente, il “telaio” giuridico più ampio e resistente, nonché lo strumento più attuale e rilevante per la cooperazione globale nel contrasto al crimine organizzato.



Nell'intesa è confluito il *know-how* di ciascuno Stato firmatario, dando vita ad un anello di congiunzione che ha scavalcato le barriere dei confini nazionali, mettendosi al servizio della legalità, della sicurezza e della giustizia di prospettiva planetaria<sup>36</sup>.

Pertanto, la lotta contro un fenomeno privo di un'identità, di un'appartenenza territoriale è stata così formalmente universalizzata, abbandonando definitivamente un campo d'azione isolato e solitario.

Ogni Stato, infatti, da più di vent'anni può contare sulla collaborazione degli altri Paesi e sulla condivisione delle rispettive competenze ed esperienze.

Il percorso normativo e diplomatico<sup>37</sup> che ha portato all'approvazione della Convenzione di Palermo si è fondato sulla primaria necessità di riconoscere ufficialmente la gravità e la diffusività territoriale delle manifestazioni illecite riconducibili alle sfere operative della criminalità organizzata transnazionale.

Il riconoscimento del carattere duraturo ed endemico di quest'ultima, grazie alle primarie disposizioni contenute nell'art. 2, è passato per l'identificazione del suo fondamento giuridico, ossia l'esistenza di una chiara e percettibile struttura associativa.

La Convenzione di Palermo, in sostanza, ha incarnato un'esigenza di politica criminale non ulteriormente rinviabile. Gli accordi in materia di diritto penale internazionale ad essa precedenti esprimevano una profonda disomogeneità di strategie da attuare ed un'incoerenza negli obiettivi da perseguire.

Per di più, non delineavano modelli normativi uniformi e non prescrivevano ai singoli Stati pari obblighi di criminalizzazione dei comportamenti che si volevano configurare come illeciti.

---

<sup>36</sup> A testimonianza di ciò, recentemente (il 16 dicembre 2020), anche i ministri degli Esteri Di Maio, dell'Interno Lamorgese ed il precedente ministro della Giustizia Bonafede, in occasione del ventennale anniversario della firma della Convenzione, hanno sottolineato, all'interno di una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, il significato più che mai attuale di questo trattato multilaterale. In <https://www.interno.gov.it/it/notizie/convenzione-palermo-venti-anni-lotta-alla-criminalita-internazionale>, sito consultato il 9/3/2021.

<sup>37</sup> A. Nunzi, *La Convenzione di Palermo. Il percorso. La cooperazione intergovernativa degli anni '90*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. V, n. 2, 2019, pp. 6-20. Il primo passo venne compiuto con l'istituzione nel 1992 della Commissione per la prevenzione sulla criminalità e per la giustizia penale, nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite sulla criminalità e per la giustizia penale. Il punto di svolta concreto si ebbe due anni dopo durante la Conferenza ministeriale mondiale sulla criminalità organizzata tenutasi a Napoli tra il 21 ed il 23 novembre 1994. In conclusione, della quale, infatti, vennero adottati la Dichiarazione politica ed il Piano di azione globale contro il crimine organizzato transnazionale. In tal modo, si diede forma ad un'essenziale piattaforma programmatica di riferimento, sulla base della quale, sei anni dopo, venne approvata la Convenzione di Palermo.

Peraltro, le condotte oggetto delle disposizioni che formavano i Trattati precedenti all' "archetipo palermitano" non si configuravano come delitti internazionali e transnazionali.

Con la conseguenza che tali previsioni finivano per definire una misura ed una prassi applicativa a sé stante, distinta, limitatamente interna al quadro ordinamentale di ogni singolo Stato<sup>38</sup>.

La linea di demarcazione con la tradizione passata, nonché la natura plurale e coinvolgente del progetto palermitano, venne a formarsi con il *meeting* di Palermo del 1997, vero spartiacque ideologico per la nascita della Convenzione, nella più ampia cornice di una serie di seminari internazionali avviati dalle Nazioni Unite al fine di esaminare le modalità ed il percorso da seguire per arrivare alla formulazione di un disegno definitivo di convenzione sul crimine transnazionale.

Proprio a seguito dell'incontro di fine anni Novanta<sup>39</sup>, si elaborarono alcuni parametri di massima per fissare precisamente la nozione di "gruppo criminale organizzato" che avrebbero costituito, poi, l'anticipazione disciplinatoria del concetto consacrato dall'art. 2 lett. *a* della Convenzione, compiendo, in tal modo, il passo decisivo verso la sua stesura.

---

<sup>38</sup> Si veda nel complesso G. Michellini, G. Polimeni, *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in E. Rosi (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo*, Ipsoa, Assago, 2007. Le Nazioni Unite, in preparazione alla scrittura del testo della Convenzione di Palermo, incentrarono il proprio lavoro, invece, sulla ricerca dei più significativi tratti comuni della criminalità organizzata, allo scopo di implementare le capacità di comprensione e prevenzione della stessa, nonché di vigilare sui pericoli da questa prodotti nei confronti sia dei singoli Stati, che della comunità internazionale nella sua interezza.

<sup>39</sup> A. Nunzi, *La Convenzione di Palermo*, cit., p. 16. In realtà, il primo fondamentale avvicinamento alla Convenzione si verificò durante la Conferenza ministeriale mondiale sulla criminalità organizzata del 1994 a Napoli. A conclusione della stessa venne adottata una Dichiarazione politica contenente accorti caratteri distintivi della criminalità organizzata transnazionale che, fuor dubbio, rappresentarono l'embrione della tanto attesa definizione. La Dichiarazione in questione fece riferimento a veri elementi connotanti: l'esistenza di un'organizzazione al fine precipuo di commettere atti illeciti; la presenza di una strutturazione di tipo gerarchico; il ricorso a precisi strumenti operativi per l'imposizione della propria azione criminale (violenza, intimidazione e corruzione); lo svolgimento di attività di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati commessi e le conseguenti operazioni di investimento nel circuito dell'economia legale; l'irrepressibile espansione internazionale; l'inevitabile cooperazione con altre consorterie criminali.

### 3.2 *La cooperazione internazionale come meccanismo essenziale per il funzionamento della Convenzione di Palermo*

Le linee guida che orientano la politica criminale alla base della Convenzione di Palermo e che rappresentano il fondamento giuridico del diritto penale transnazionale sono contenute nel testo dell'art. 1, ai sensi del quale «lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace<sup>40</sup>».

Tale disposizione palesa la convinta idea che l'azione di lotta alla criminalità transnazionale possa e debba essere realizzata solo attraverso la costruzione di un pervasivo meccanismo di incentivazione e coordinamento della collaborazione interstatale, per mezzo dell'intensificazione delle relazioni tra gli Stati firmatari e l'allineamento degli strumenti di contrasto.

Esigenza che per lunghissimo tempo è stata limitata all'unico strumento giuridico dell'extradizione che, pur ricoprendo un ruolo di centrale importanza anche nel testo della Convenzione, ad oggi rappresenta semplicemente uno degli elementi costitutivi della flessibile ed articolata rete di cooperazione internazionale.

L'intero apparato di cooperazione, attualmente, può dirsi retto da due diverse forme collaborative: da un lato, il sistema di esecuzione indiretta (*"indirect enforcemenet system"*) che sta ad indicare il fatto che l'applicazione dei principi del diritto penale internazionale ha luogo attraverso il filtro dei singoli ordinamenti giuridici nazionali.

Dall'altro lato<sup>41</sup>, si può parlare più strettamente di "cooperazione interstatale di matrice penale" dal momento che con tale termine si fa riferimento alle concrete modalità con cui i singoli Stati danno esecuzione alle disposizioni delle rispettive

---

<sup>40</sup> v. R. Barberini, *L'entrata in vigore della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale*, in "Questione Giustizia", n. 5, 2003, pp. 1031-1038. Fin da subito viene messo in risalto l'intenzione principale della Convenzione che sottende al suo intero apparato normativo. Ossia, quella di promuovere e rafforzare la cooperazione internazionale tra tutti gli Stati firmatari al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale nella maniera più efficiente ed efficace possibile.

<sup>41</sup> In tal senso M. C. Bassiouni, *Le modalità di cooperazione internazionale in materia penale: il sistema di esecuzione indiretta ed i regimi di cooperazione interstatale in materia penale*, in M. C. Bassiouni (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33- 92. I due istituti si applicano rispettivamente ai casi di realizzazione di reati internazionali e a quelli meramente interni. La differenza sostanziale si rinviene nella fonte da cui originano le relative prescrizioni, dal momento che le loro modalità di attuazione sono le medesime richiamate espressamente dal testo della Convenzione. Entrambi gli istituti, infatti, trovano applicazione attraverso: l'extradizione, l'assistenza giudiziaria, l'esecuzione di sentenze penali straniere, il riconoscimento di giudizi penali stranieri, il trasferimento di procedimenti penali, il sequestro e la confisca dei proventi illeciti da reato, lo scambio di informazioni a livello di intelligence e di forze di polizia e la creazione di appositi spazi giudiziari creati "ad hoc".

legislazioni penali nell'ambito delle loro relazioni bilaterali. Quanto affermato dall'art. 1 della Convenzione può essere letto seguendo due differenti punti di vista, ovvero: non solo concentrandosi sulle specifiche norme contenute nella Convenzione relative alla collaborazione operativa di *law enforcement* (cioè quella che viene messa in atto dalle singole autorità nazionali giudiziarie e di polizia); ma anche mettendo a fuoco quelle norme dirette all'implementazione dell'azione e della prevenzione penale a livello nazionale<sup>42</sup>.

In relazione a quest'ultimo dato, la Convenzione rappresenta, quindi, lo strumento principale attraverso il quale i singoli Stati possono introdurre misure effettive di contrasto alla criminalità organizzata in qualsiasi campo di intervento interno.

Non solo, dunque, nel settore adibito alla cooperazione internazionale.

Molti paesi hanno risposto attivamente e positivamente a questo importantissimo *input* offerto dalla Convenzione, aderendo su larga scala al suo obiettivo generale attraverso mirati interventi di riforma dei propri sistemi giuridici.

Inoltre, sono molte le disposizioni del Trattato di Palermo dedicate espressamente alla disciplina delle operazioni coordinate degli organismi di polizia e giudiziari nell'ambito di una cornice globale.

L'art. 7 in materia di lotta al riciclaggio di denaro; l'art. 13 in relazione alla cooperazione finalizzata agli interventi repressivi di confisca; l'art 16 circa la già citata estradizione<sup>43</sup>; l'art. 17 relativo al trasferimento delle persone condannate; l'art. 18 che regola lo strumento multifunzionale dell'assistenza giudiziaria reciproca<sup>44</sup>; l'art. 19 sulle indagini comuni e l'art. 20 sulle tecniche investigative speciali<sup>45</sup>; l'art. 21

---

<sup>42</sup> Ivi, A. Nunzi, *La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, pp. 213-232. La Convenzione, non a caso, contiene un gruppo di norme specificatamente diretto a regolamentare la materia dell'assistenza tecnica internazionale come veicolo di supporto e potenziamento dei sistemi nazionali di diritto in materia.

<sup>43</sup> Si veda M. C. Bassiouni, *Le modalità di cooperazione*, cit., pp. 50-55. L'extradizione, ad oggi, dopo essere stata per moltissimo tempo lo strumento di cooperazione internazionale per antonomasia, sta vivendo un periodo storico di vera e propria crisi. Sono sempre più numerosi gli Stati che non riconoscono la possibilità di accordarla ad un Paese straniero precedente.

<sup>44</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, pp. 160. Realizzata il più delle volte attraverso lo strumento delle "letters rogatory" (ossia delle rogatorie internazionali) la cui prassi di utilizzo è cresciuta talmente tanto nel tempo da indurre molti Stati a concludere accordi bi/plurilaterali al fine di regolarne l'uso e le modalità di esecuzione. Un esempio in tal senso è offerto dalla "Convenzione europea sulla mutua assistenza giudiziaria" del 1959.

<sup>45</sup> v. *Digesto di casi di criminalità organizzata*, cit., pp. 44-50. Così denominate perché il loro impiego richiede competenze specifiche e conoscenze tecnologiche avanzate. Inoltre, il loro utilizzo può suscitare problematiche etiche, mettere in pericolo gli operatori che le eseguono oppure violare taluni diritti fondamentali della persona. In sostanza sono da considerarsi delle *extremae rationes* a cui ricorrere solo in casi eccezionali di mancanza di alternative investigative meno invasive. Si fa riferimento, oltre che alla classica tecnica della consegna controllata, anche alle operazioni sotto copertura e alla sorveglianza elettronica o di altro tipo.

incentrato sulle modalità di trasferimento di un procedimento penale da uno Stato verso l'altro (fondato chiaramente sul riconoscimento che il Paese a favore del quale si attua la rinuncia alla potestà giurisdizionale dimostri di possedere un legame più coerente e pertinente con le parti processuali); e infine la clausola generale di chiusura dell'art. 27 che incoraggia le forme più varie che la cooperazione di polizia può assumere secondo la discrezionalità riservata ai Paesi membri («gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione [...]» ). Tuttavia, purtroppo, la costruzione “artificiale” di una robusta base giuridica di riferimento, non è bastevole, di per sé, allo sviluppo di un'affermata prassi collaborativa internazionale.

### 3.2.1 *Gli aspetti incompiuti della cooperazione internazionale*

Una volta poste le basi per il funzionamento del sistema di cooperazione, è necessario “attivare la macchina”. Ossia, occorre compiere un ulteriore passo avanti di natura “culturale”.

Bisogna non solo alimentare una predisposizione professionale di più ampio respiro, abituare gli operatori ad agire tenendo ben a mente le possibilità e gli strumenti offerti dalla Convenzione; ma anche investire maggiori risorse operative per il coordinamento tra le singole autorità nazionali.

Elementi sui quali la comunità internazionale sembra essere ancora troppo indietro.

La mancanza di questi due elementi rischia, ovviamente, di compromettere il lavoro accurato e meticoloso della Convenzione.

Non solo diminuendo la qualità della risposta che si può ricevere in caso di richiesta di assistenza ad un altro Stato, ma anche, in conseguenza, rendendo gli Stati meno propensi ad avanzare domande di cooperazione.

Un altro aspetto problematico è rappresentato dal carattere sostitutivo-integrativo che gran parte dei Paesi attribuiscono al sistema di cooperazione delineato dalla Convenzione<sup>46</sup>.

Nel senso che, in tale ambito, gli stessi sembrano prediligere l'elaborazione di atti normativi nazionali o la sottoscrizione di accordi regionali, rispetto alla stipulazione di trattati internazionali che viene caldeggiata, invece, dalla Convenzione.

La tendenza, da considerarsi fisiologica ma quantomeno frustrante nei confronti degli obiettivi dell'Intesa di Palermo, si spiega sulla base di varie motivazioni.

In primo luogo, le leggi interne e gli accordi regionali, di per certo, vengono delineati "su misura", ovvero, rispondono a necessità specifiche ed individuate di singoli o di un numero ristretto di Stati appartenenti a comunità geografiche e socioculturali più vicine tra loro. Rendendo, in tal modo, l'individuazione di esigenze comuni e di soluzioni di compromesso molto più agevole.

Inoltre, tali strumenti consentono un minor stravolgimento dei metodi operativi a cui si ricorre usualmente, facendo uso di un *modus operandi* a cui si è abituati, sperimentato da tempo assai più lungo.

Conseguentemente, il compito più arduo in materia di cooperazione internazionale di aspetto giudiziario, consiste nel coordinare tutti gli elementi in presenza di potenzialmente numerosi strumenti giuridici attivabili, di più canali di comunicazione utilizzabili e, soprattutto, di non poco differenti tempi di reazione a seconda delle procedure seguite da ogni singolo paese<sup>47</sup>.

Tale considerazione permette di individuare un aspetto della Convenzione di Palermo che, molto probabilmente, è stato ampiamente non considerato, ossia, la possibilità di provvedere ad una sua applicazione generale senza particolarismi.

---

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 59. In realtà, è il paragrafo 7 dell'art. 18 a riassumere l'autoconfigurazione da parte della stessa Convenzione come soluzione alternativa rispetto agli accordi bilaterali e regionali conclusi dagli Stati firmatari in materia di assistenza giudiziaria reciproca: «I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca [...]. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione». Una previsione analoga è contenuta nell'art. 27.2 in riferimento alla cooperazione in attività di polizia: «[...] gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine [...]. In mancanza di tali accordi o intese è [...] le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa [...]».

<sup>47</sup> v. E. Marotta, *La cooperazione di polizia secondo la Convenzione di Palermo*, in M. C. Bassiouni (a cura di), *Le modalità di cooperazione*, cit., pp. 233-240.

Il che, nonostante le evidenti differenze con la cooperazione di ambito regionale<sup>48</sup>, risulterebbe un fattore determinante per la collaborazione globale.

Non sarebbe un'assurdità affermare che nel campo della cooperazione giudiziaria le varie autorità nazionali non siano del tutto consapevoli delle potenzialità che risiedono nella Convenzione in questione o in altre, sempre di natura multilaterale, che la stessa spinge, incentiva a concludere in materia penale.

Concludendo, le attività di cooperazione risultano fondamentali anche perché si prestano ad essere applicate pure in relazione a quei processi aventi ad oggetto reati non propriamente transnazionali che però, al contempo, richiedono il compimento all'estero di attività procedurali per le quali manca, ovviamente, la relativa giurisdizione<sup>49</sup>.

Spesso, infatti, le autorità dei singoli Paesi richiedono assistenza per casi di specie che in realtà riguardano reati di matrice interna, ma che presuppongono attività di indagine che coinvolgono la sfera internazionale.

Come, ad esempio: eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale quando il soggetto indagato o imputato si trovi all'estero; acquisire imprescindibili elementi o fonti di prova che "risiedono" in un differente territorio nazionale; oppure ancora, procedere all'individuazione, sequestro e confisca di proventi del reato situati nello spazio geografico di un altro Stato.

In sostanza, la conferma, anche sotto questo punto di vista, del valore della Convenzione di Palermo come strumento cruciale per avvicinare ed armonizzare le pratiche e le procedure di collaborazione tra singoli Stati appartenenti alla comunità internazionale, non deve adombrare gli importanti profili cooperativi che non sono stati ancora "scoperti", approfonditi, sperimentati.

---

<sup>48</sup> Ivi, L. Salazar, *Misure di contrasto alla criminalità organizzata elaborate dall'Unione Europea*, pp. 125 ss. Il livello d'efficacia della cooperazione internazionale regionale è, da tempo, ben più alto di quello globale. Un esempio in tal senso è offerto dalla "Convenzione Europea relativa all'Assistenza Giudiziaria in Materia Penale" del 1959. Essa, ampiamente utilizzata per decenni dai paesi membri dell'UE, ha plasmato i metodi di assistenza reciproca creando concetti e criteri giuridici essenziali che, ad oggi, fanno parte di un ampio bacino culturale comune in materia e che hanno avuto un ruolo chiave nell'elaborazione dei relativi sistemi nazionali.

<sup>49</sup> v. *Digesto di casi di criminalità organizzata*, cit., p. 60.





## CAPITOLO VI

### Il rapporto tra la Convenzione di Palermo ed il contesto giuridico italiano

1. *“Il gruppo criminale organizzato” dell’art. 2 della Convenzione di Palermo e l’“associazione di tipo mafioso” ai sensi dell’art. 416 bis Codice penale: analisi di un confronto*

La definizione di “gruppo criminale organizzato” espressa dalla Convenzione di Palermo, rispetto alle tipologie normative del contesto giuridico italiano, si posiziona a metà strada tra: il semplice concorso di persone (rispetto al quale rappresenta un evidente *quid pluris*) e l’istituto dell’associazione per delinquere (al cospetto del quale, al contrario, costituisce un *quid minoris*<sup>1</sup>).

In tale direzione si è espressa anche la Corte di Cassazione nella sua composizione a Sezioni Unite, affermando chiaramente che «il gruppo criminale organizzato [...] è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi<sup>2</sup>: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale».

Per di più, all’interno della sezione motivazionale della sentenza, la Suprema Corte ha posto l’accento sul fatto che il gruppo criminale organizzato configuri, di per certo, un *quid pluris* rispetto al mero concorso di persone e che, al contempo, si differenzi pure dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p., il quale postula la configurazione: di un’organizzazione strutturale, seppure in forma minima o elementare, tendenzialmente stabile e permanente; di una precisa ripartizione di ruoli; e della pianificazione di una serie indeterminata di reati.

---

<sup>1</sup> F. Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, p. 84.

<sup>2</sup> Si veda il commento di F. Fasani, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in “Diritto Penale e Processo”, vol. XIX, n. 7, 2013, pp. 799-808 in relazione a Cass. pen., (Sez. Un.) Sent., 23 aprile 2013, n. 18374, in CED Cassazione, 2013.

Tratti caratterizzanti che sono sì individuati dalla Convenzione, ma in modo esageratamente ampio e generale. Aspetti teorici che abbassano significativamente la carica valoriale e teorica della definizione.

Pertanto, se il concetto di “gruppo criminale organizzato” di fonte internazionalistica, integra gli estremi di un *quid minoris* rispetto all’associazione per delinquere “semplice” prevista e disciplinata dal nostro ordinamento, *fortiori ratione* risulta sprovvisto di quei requisiti strutturali ben più precisi e stringenti richiesti dalla forma “speciale” di associazione per delinquere: quella di stampo mafioso ex art. 416 *bis* c.p. Giova ricordare, comunque, che nel corso dei lavori preparatori alla Convenzione di Palermo si discusse ampiamente, su iniziativa della delegazione italiana, in nome di una notevole esperienza in materia, circa la possibilità di delineare, tra i criteri strutturali del “gruppo criminale organizzato”, il connotato tipico<sup>3</sup> delle associazioni mafiose: vale a dire la forza d’intimidazione.

In proposito si espressero, in primo luogo, il Piano globale d’azione contro il crimine organizzato transnazionale, adottato in senso alla Conferenza ministeriale mondiale sul crimine transnazionale organizzato, tenutasi a Napoli nel 1994 (i cui risultati furono poi accolti in una specifica risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU<sup>4</sup>).

All’interno di un suo specifico passaggio, infatti, si fa chiaro ed espresso riferimento al fatto che «per combattere efficacemente il crimine organizzato gli Stati devono vincerne l’omertà e sconfiggerne il potere di intimidazione<sup>5</sup>»

Secondariamente, anche il Comitato intergovernativo ideato *ad hoc* per guidare e presiedere alla stesura del progetto definitivo della Convenzione di Palermo prese chiara posizione in tal senso.

---

<sup>3</sup> G. Michellini, *La Convenzione di Palermo. Il ruolo dell’Italia nella redazione del testo finale*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 2, 2019, pp. 21-42. Sia Dottrina che Giurisprudenza sono concordi nell’assegnare alla “forza di intimidazione” il carattere chiave di tratto primario e immancabile delle associazioni di tipo mafioso.

<sup>4</sup> Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU, A/RES/49/159 del 23 dicembre 1994, consultabile in <https://undocs.org/en/A/RES/49/159>.

<sup>5</sup> Nella versione originale del Piano Globale, redatta in inglese e disponibile in <https://www.imolin.org/imolin/naples.html>, si afferma «*in order to effectively combat organized crime, States must overcome its code of silence and intimidation*». Inoltre, per un approfondimento analitico sulla tematica v. G. Michellini, G. Polimeni, *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in E. Rosi (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo*, Ipsoa, Assago, 2007.

Questo, infatti, in una delle ultime versioni del testo provvisorio della Convenzione<sup>6</sup>, elaborò un principio di definizione di “gruppo criminale organizzato” incentrata sul ricorso alla violenza e all’intimidazione quali componenti essenziali del *modus operandi* tipico e connotante l’azione delle associazioni criminali.

Tuttavia, queste significative dimostrazioni d’intenti nel voler seguire l’esempio legislativo italiano, in quanto prodotto di una radicata storia di confronto continuo con le consorterie criminali organizzate per antonomasia, quelle mafiose, non ebbero seguito.

A tal proposito, purtroppo, non venne mai trovato un punto di complessivo equilibrio, d’incontro definitivo.

Per tale ragione, nella continuazione dei lavori preparatori si abbandonò l’idea di riferirsi espressamente alla forza d’intimidazione generata ed utilizzata dalle organizzazioni criminali.

Nello scenario internazionale si è, dunque, ripresentata la situazione che aveva caratterizzato la legislazione italiana fino all’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre del 1982<sup>7</sup>. Ossia, quando il nostro ordinamento, nella sua interezza, non prevedeva alcuna forma di incriminazione specifica per le associazioni criminali mafiose.

Come già fatto presente nel corso del primo capitolo, questo alone di indecifrabilità e sfuggevolezza, che per lunghissimo tempo ha ostacolato l’individuazione di una chiara e razionale definizione di “metodo criminale mafioso”, venne una volta per tutte scacciato dall’introduzione nel nostro Codice penale della fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 *bis* c.p.

La sensazione è che attualmente, sul piano internazionale, non sussistano generalizzate convinzioni “culturali” erranee e scettiche intorno al concetto di criminalità organizzata come in passato, invece, ben diffuse e profonde erano quelle italiane in materia di criminalità, sempre organizzata, ma più specificatamente mafiosa.

Si può parlare in termini, però, di vera e propria “occasione persa”.

---

<sup>6</sup> La versione è quella prodotta al termine della terza sessione di lavoro concertato del Comitato, svoltasi a Vienna dal 28 aprile al 3 maggio 1999. Il complesso dei lavori preparatori delle varie sessioni del Comitato è visionabile in <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html>.

<sup>7</sup> F. Basile, *Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. II, n. 1, 2016, pp. 3-12.

La Convenzione di Palermo rappresentava l'occasione perfetta e difficilmente ripetibile di trasferire su un piano globale la rilevanza da attribuirsi a specifici tratti criminologici propri delle associazioni mafiose. In particolar modo alla loro sempre più preoccupante ed ingombrante vocazione imprenditoriale.

Tuttavia, la definizione di “gruppo criminale organizzato”, nonostante non sia stata costruita attorno al modello di criminalità di tipo mafioso, perlomeno da un punto di vista squisitamente “strutturale”, è pienamente in grado di includere al suo interno le manifestazioni criminali prodotte dai sodalizi mafiosi, così come vengono intesi dal nostro legislatore nazionale all'art 416 *bis* c.p.

Compiendo un ragionamento logico, infatti, le associazioni mafiose, come qualsiasi altra organizzazione delittuosa, vivono di criminalità.

La loro ragion d'essere si sostanzia nel commettere atti illeciti attraverso i quali rafforzare e propagare la propria forza e la propria presenza.

Partendo da questo assunto, pertanto, in termini puramente teorici, le associazioni criminali mafiose, non avrebbero alcun tipo di difficoltà nel rispondere alle caratteristiche di disvalore più generali tratteggiate nell'art. 416 c.p. in materia di associazioni per delinquere “semplici”.

Questo perché rappresentano una “fattispecie specializzata”, un *quid pluris* sostanziale di tale disposizione<sup>8</sup>.

*Fortiori ratione*, conseguentemente, le consorterie mafiose possono essere ricomprese nella definizione di “gruppo criminale organizzato” offerta dall'art. 2 della Convenzione, dal momento che, come sottolineato in precedenza, tale nozione fa riferimento e si fonda su tratti caratteristici molto più evasivi e generici se confrontati a quelli consacrati nel nostro art. 416 *bis* c.p.

In conclusione, nonostante l'occasione sfumata di poter “ufficializzare” nello scenario globale il metodo mafioso criminale, tale riflessione porta a considerare ancora una volta, nel complesso, come inestimabile l'apporto della Convenzione quale motore, propulsore principale nell'attività di lotta senza confini contro la criminalità transnazionale anche, se non soprattutto, di matrice mafiosa.

---

<sup>8</sup> Sul punto in maniera più ampia F. Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso*, cit., pp. 86-87.

2. *Il legame tra la circostanza aggravante della transnazionalità (ex art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146) e il suo rinvio all'art. 7 comma 2 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152*

Con la L. 16 marzo 2006, n. 146 l'ordinamento italiano ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale<sup>9</sup>.

Una delle sue più significative novità, nonché tematica altamente problematica, consiste nell'aver specificatamente previsto una circostanza aggravante da applicarsi ogniqualvolta sia stato commesso un reato di natura transnazionale, alla luce della definizione prevista dall'art. 3 della stessa legge.

Secondo quest'ultima, concentrandone il più possibile il portato normativo, un "reato transnazionale" avrebbe luogo tutte le volte in cui venga accertata l'ipotesi che il fatto illecito in questione sia stato ideato e organizzato in uno Stato e, poi, commesso materialmente in un altro; oppure quando il fatto illecito abbia prodotto i suoi effetti concreti in uno Stato diverso da quello in cui è stato materialmente compiuto; oppure ancora perché l'illecito di cui si tratta, a causa della sua stessa natura ontologica, per potersi verificare deve coinvolgere più Stati, nell'ambito di un medesimo *iter criminis*<sup>10</sup>.

È, dunque, palese l'intenzione di aggredire e contrastare tutti i delitti che si connotano per una transnazionalità *in re ipsa*.

Ossia reati (come il contrabbando ed il riciclaggio) che sono collegati ad un'inevitabile "fisicità transfrontaliera", comportando una naturale dimensione territoriale quantomeno duplice (se non plurima) del reato.

Il carattere definitorio della norma, tuttavia, assume significato solamente se accompagnato strutturalmente dalla previsione contenuta all'articolo successivo, cioè il n. 4, sempre della medesima Legge di Ratifica (la 146/2006).

---

<sup>9</sup> L'art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146 rubricato "Definizione di reato transnazionale", così prescrive: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». Il testo completo della Legge di Ratifica è consultabile in <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/06146l.htm>.

<sup>10</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 248-262. Palese è il richiamo alla Convenzione di Palermo come legge *a quo* di imprescindibile riferimento. Specie al fondamentale dato normativo dell'art. 3.2 lett. a, ai sensi del quale «[...] un reato è di natura transnazionale se è commesso in più di uno Stato».

Ai sensi della quale, sotto la rubrica “Circostanza aggravante” è previsto che: «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà».

In sostanza, la definizione di “transnazionalità del reato”, offerta dal combinato disposto degli artt. 3-4, può considerarsi come un elemento aggravante riferibile a qualsiasi atto delittuoso «a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera<sup>11</sup>».

Con queste poche righe la Corte di Cassazione ha schematizzato il composito dato normativo sulla transnazionalità.

Il profilo maggiormente problematico è racchiuso nel disposto del comma secondo dell’art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146, secondo il quale «si applica altresì il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni<sup>12</sup>».

Risultano evidenti le difficoltà interpretative dinanzi all’intersecazione tra il reato commesso in una situazione di transnazionalità e quello realizzato avvalendosi del metodo criminale mafioso.

O meglio, il dilemma che si pone è quello della convivenza, in un unico comportamento delittuoso, della sua matrice operativa mafiosa (così come intesa dall’art. 7 d.l. 152/1991 quale circostanza aggravante) e dei suoi profili di transnazionalità.

---

<sup>11</sup> In tal senso si veda Cass. pen. (Sez. Un.), Sent. 23 aprile 2013, n. 18374, con il commento di G. Romeo, *Le Sezioni Unite sull’aggravante della transnazionalità all’associazione per delinquere*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 12 maggio 2013. Sulla stessa sentenza si è espresso G. Cappello, *L’aggravante di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006 (di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). Sulla compatibilità con i delitti associativi*, in “Cassazione penale”, vol. LIV, n. 1, 2014, pp. 121-132. Il quadro giuridico della “transnazionalità” del reato è, quindi, applicabile ad ogni tipologia di fattispecie astrattamente ipotizzabile dal momento che le disposizioni della Legge di Ratifica non prevedono alcuna limitazione a livello “nominale”. Nel senso che, il loro portato applicativo non è circoscritto ad una precisa e ristretta categoria di illeciti nominativamente individuati.

<sup>12</sup> Si veda E. Reccia, *L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 2, 2015, pp. 251 ss. L’autrice sottolinea l’evoluzione giurisprudenziale del significato della disposizione in questione. Originariamente nata al fine di qualificare dal punto di vista normativo le più elusive condotte dei soggetti “sostenitori” dell’agire mafioso. Col tempo, per opera dell’attività interpretativa della giurisprudenza, ha finito per essere utilizzata come “contenitore giuridico” per inquadrare tutti i comportamenti non definibili attraverso il modello criminoso dell’art. 416 *bis* c.p.. Trasformando, in sostanza, tale previsione, da circostanza aggravante a vera e propria norma incriminatrice.

Ragionando in termini puramente astratti, dal momento che l'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 introduce una circostanza aggravante che rinvia apertamente ed impersonalmente al contenuto dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152<sup>13</sup>, una medesima condotta, al contempo, potrebbe sia ricadere nel campo d'applicazione della Legge di Ratifica (venendo così assoggettata agli effetti normativi dalla stessa previsti), sia palesare gli elementi tipici dello sfruttamento del metodo mafioso.

Non vi sono riferimenti normativi, né quelli direttamente operanti in questione né altri, che impediscono il verificarsi di un potenziale concorso tra le due discipline.

Al contrario, è la stessa formulazione letterale dell'art. 4 comma secondo L. 146/2006 ad equiparare apertamente, quantomeno in una prospettiva sanzionatoria (l'aumento di pena è in entrambi i casi previsto in una forbice che va da un terzo alla metà), i fatti realizzati da un "gruppo criminale transnazionale" (o meglio, letteralmente, secondo il testo della disposizione, che sia stato fornito un contributo a tale realizzazione da parte di «gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato») a quelli commessi seguendo lo schema criminogeno più propriamente mafioso. Una scomoda sovrapposizione che può considerarsi frutto della disarmonia esistente tra i concetti di "gruppo criminale organizzato", a cui fa ricorso il diritto internazionale, e di "associazione per delinquere", utilizzata storicamente dal nostro ordinamento<sup>14</sup>, nata dall'"obbligato recepimento", e conseguente traduzione, della prima definizione nel contesto giuridico italiano.

Il generico riferimento operato dall'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 al coinvolgimento del gruppo criminale organizzato, senza alcun tipo di specificazione sulle sue modalità d'azione, alimenta l'idea di una pacifica convivenza ed una potenziale applicazione contestuale delle due previsioni aggravatrici.

---

<sup>13</sup> La disposizione afferma, al primo comma, che «per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Al secondo comma, invece, prevede che «le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante». Il testo completo del Decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 è rinvenibile in [https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0426\\_DECRETO\\_LEGGE\\_13\\_maggio\\_1991\\_n.152.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0426_DECRETO_LEGGE_13_maggio_1991_n.152.pdf). Giova ricordare, inoltre, che il secondo comma è stato oggetto di riforma in conseguenza della previsione contenuta nell'art. 5.1 della Legge 14 febbraio 2003, n. 34 che ha aggiunto il riferimento alle circostanze attenuanti dell'art. 114 del Codice penale (a vantaggio di chi abbia concorso alla realizzazione di un reato fornendo un apporto di minima importanza), oltre a quello già previsto in riferimento alle attenuanti dell'art. 98 (in favore del soggetto minore di quattordici anni).

<sup>14</sup> v. S. Aleo, *La definizione della criminalità organizzata nella prospettiva internazionalistica. I problemi metodologici per un approccio di carattere generale e sistematico*, in M. C. Bassiouni (a cura di), *La cooperazione internazionale*, cit., pp. 159 ss.

Se infatti l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 fa chiara menzione alle associazioni criminali di tipo mafioso descritte dall'art. 416 *bis* c.p., l'art. 4 L. 146/2006 non ha ritenuto che i tre pilastri su cui si fonda lo stesso reato associativo (forza di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) dovessero connotare anche la metodologia operativa del gruppo criminale internazionale<sup>15</sup>.

Il che, ovviamente, induce, di primo acchito, a ritenere completamente indipendenti le forme di associativismo criminale previste dalle due disposizioni qui a confronto.

L'autonomia sistematica che si delinea incoraggia, non poco, l'idea che la relazione tra queste fattispecie aggravanti sia governata non da un rapporto esclusivo di specialità, bensì, da un rapporto inclusivo di concorso formale che consentirebbe la loro applicazione congiunta.

Pertanto, sarebbe alquanto verosimile rapportarsi a casi di specie in cui un'associazione mafiosa realizzi attività criminali in più di uno Stato, come al giorno d'oggi spessissimo avviene, risultando, quindi, "transnazionale" *ex art.* 3 L. 16 marzo 2006, n. 146.

Tali casi verrebbero risolti con l'applicazione contestuale di entrambe le aggravanti ad effetto speciale, dato il loro riferimento a condotte strutturalmente differenti: quella dell'art. 4 della Legge di Ratifica e quella dell'art. 7 d.l. 152/1992.

Pertanto, nei confronti del delitto commesso, ricorrerebbe due volte l'aggravio della pena da un terzo alla metà<sup>16</sup>.

A risolvere la davvero intricata questione venutasi a delineare ci ha pensato la Corte di Cassazione, escludendo la doppia applicazione delle aggravanti seppur coerente coi dati legislativi analizzati.

La Suprema Corte<sup>17</sup>, infatti, ha ristretto l'ambito operativo dell'aggravante della transnazionalità *ex art.* 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 ritenendo che questa sia stata costruita attorno ad una sola delle declinazioni definitorie prospettate dall'art. 3, ossia quella alla lett. *c*, ai sensi della quale un reato può configurarsi come transnazionale quando «sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

---

<sup>15</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, cit., pp. 298- 300.

<sup>16</sup> A. Apollonio, *Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero: il problema dei rapporti tra l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e quella della transnazionalità (art. 4 L. 146/2006)*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 1, 2018, pp. 16-18.

<sup>17</sup> Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 23 aprile 2013, n. 18374, cit.



Pertanto, la circostanza aggravante in questione riguarderebbe i soli reati-fine perpetrati dalle organizzazioni criminali transnazionali.

In molti ritengono, tuttavia, che l'intervento della Corte sia tutt'altro che risolutore. Sarebbe, infatti, molto più coerente con l'intima *ratio* della Convenzione di Palermo provvedere alla repressione dei fenomeni mafiosi che proiettano la loro azione al di fuori dei confini dei singoli Stati, piuttosto che "aggravare" le condotte illecite di commissione di "semplici" reati-fine.

Può considerarsi, invero, una frustrazione non lieve del portato ideologico della Convenzione la scelta di dar maggior risalto, in termini sanzionatori, ai delitti-scopo eseguiti dai membri dell'organizzazione, piuttosto che proprio al "complessivo" reato associativo di dimensioni transnazionali<sup>18</sup>.

Ad avvalorare tale impostazione logica vi è una considerazione tanto semplice quanto indiscutibile. L'inquadramento e la qualificazione giuridica di un fatto illecito non sono tutto; molto lo fanno anche i contesti e le cd. "circostanze ambientali" di riferimento, specie per quanto riguarda un reato profondamente radicato a livello storico-culturale come quello di ordine mafioso.

Quindi, un unico reato commesso, più o meno simultaneamente, lungo un filo spaziale che collega territori diversi, può benissimo non avere il medesimo valore.

L'"etichetta giuridica" della condotta illecita può tanto coincidere, per essenziali ragioni di armonizzazione, quanto differenziarsi per la valenza della sua dimensione fenomenologica.

Il reato di stampo mafioso ha un significato profondamente diverso a seconda che attecchisca in un contesto nazionale in cui trova terreno fertile per esplicitarsi e riprodursi, oppure in un diverso ambito che per svariate ragioni storico-sociali non gli permetta di affermarsi e crescere in rapidità<sup>19</sup>.

In sostanza, quindi, sarebbe più consono prediligere un *focus* giuridico di contrasto al fenomeno più ampio dell'associativismo criminale, piuttosto che un'attenzione particolare alle sue manifestazioni, dal momento che queste si possono cogliere in termini di disvalore davvero differenti.

---

<sup>18</sup> Per una visione critica sui problemi interpretativi relativi all'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 e sull'orientamento della Corte di Cassazione in materia v. A. Mingione, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere. Poche certezze e molte contraddizioni*, in "Diritto penale e contemporaneo", n. 2, 2018, pp. 17-20.

<sup>19</sup> A. Apollonio, *Il metodo mafioso nello spazio spaziale*, cit., pp. 18-19.

Se è vero che con l'aggravante dell'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 il legislatore italiano ha voluto riconoscere, coerentemente con l'impostazione della Convenzione, un carattere preminente al concetto della transnazionalità del crimine, aggravando il profilo sanzionatorio per quei reati espressivi di un disvalore che si diffonde a macchia d'olio nel territorio di plurime realtà statali, è altrettanto vero che tale disciplina andrebbe appositamente “(ri)modellata” dal punto di vista operativo.

Ossia, il carattere transnazionale dei reati commessi dalle organizzazioni criminali internazionali andrebbe considerato prescindendo dai casi in cui l'esistenza di una specifica circostanza possa mutare, se non addirittura distorcere, storpiare la natura del reato base a cui si riferisce, rendendolo così di portata differente a seconda del territorio in cui proietta i suoi effetti<sup>20</sup>.

In conclusione, la formulazione vaga ed astrusa dell'art. 4 L. 146/2006, per nulla migliorata dall'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, rende necessario un intervento legislativo chiarificatore che vada a delimitare con precisione i limiti applicativi della norma e ad eliminare le sue attuali incongruenze.

Partendo dal presupposto che non sempre si può parlare di transnazionalità.

Non lo si può fare quando, ad esempio, come sottolineato in precedenza, lo stesso reato si manifesta attraverso comportamenti con valore e significato completamente diversi sui territori in cui si riverberano i suoi effetti.

Tanto differenti che il comportamento in questione, in un contesto territoriale è affiancato da una circostanza aggravante (quella del metodo mafioso) e nell'altro, invece, no.

Di fatto, nei casi in cui la presenza di una siffatta circostanza muti profondamente la natura e la percezione del reato, non è congruo identificare quell'ulteriore disvalore individuato dall'aggravamento sostanziale di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*. Il più classico degli esempi è fornito proprio dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, norma che nonostante la snella formulazione letterale, gode di ampia portata applicativa dal momento che prevede l'aumento della pena da un terzo alla metà per i delitti commessi «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del Codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». Il suo carattere di circostanza “incidente” sulla natura “intrinseca”, e non legale del reato a cui accede, emerge soprattutto in relazione alla cd. “estorsione ambientale” ex art. 629 c.p.. In sostanza, ci si riferisce ai casi in cui l'estorsione è realizzata da un affiliato all'organizzazione mafiosa nell'ambito di un contesto in cui la presenza della stessa è storicamente e socialmente ben affermata e riconosciuta. In questi casi, dunque, la minaccia può essere decifrata anche solo tenendo presente l'ambiente in cui ha luogo. Pertanto, delle due l'una: o l'estorsione si verifica in concreto, per di più affiancata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7, oppure non vengono proprio integrati gli estremi di uno degli elementi costitutivi del reato (ovvero la minaccia, che non potrebbe essere diversamente carpita). O reato aggravato o situazione penalmente irrilevante.

### 3. *Le eredità e la dimensione contemporanea della Convenzione di Palermo*

#### 3.1 *Il meccanismo di revisione (Review Mechanism)*

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ha, senza dubbio, rappresentato una svolta, un cambio di marcia senza precedenti.

Il Trattato firmato a Palermo incarna una presa di consapevolezza fondamentale da parte della comunità internazionale, ossia che il crimine organizzato, colpendo e propagandosi in ogni angolo dei vari continenti, rappresenta una minaccia comune.

Minaccia che, quindi, comincia ad essere affrontata in maniera globale, con un approccio universalistico, attraverso strategie di contenimento e contrasto multidisciplinari e multilivello.

In tale prospettiva gli obiettivi “programmatici” principali che si pone la Convenzione sono: da un punto di vista macroscopico, il potenziamento della cooperazione internazionale, attraverso un percorso di mutua assistenza reciproca; in un’ottica più propriamente “individuale”, invece, il miglioramento delle capacità delle autorità di ogni singolo Stato parte nella lotta alle concrete manifestazioni del crimine organizzato transnazionale<sup>21</sup>.

La Convenzione, in sostanza, rappresenta un vero e proprio sistema giuridico completo ed autosufficiente<sup>22</sup> che tocca ogni aspetto dell’azione di contrasto alla criminalità associativa extranazionale, spaziando dai profili preventivi, a quelli repressivi.

Si tratta di un portato non solo normativo, ma anche ideologico, che non ha eguali. Nella storia del diritto internazionale non è possibile rinvenire strumenti equivalenti, tanto meno nel panorama dei precedenti accordi conclusi, in materia penale, sotto l’egida delle Nazioni Unite (le cd. *suppression conventions*).

Il valore aggiunto ed il cambio di passo innovativo, in materia di approccio e produzione normativa sovranazionale, che caratterizzano non solo la struttura, ma anche l’essenza della Convenzione, sono rappresentati da tre caposaldi di riferimento<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> M. A. A. Sabbatini, *La Convenzione di Palermo e i negoziati per il rafforzamento della cooperazione internazionale*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, pp. 30-34.

<sup>22</sup> C. Ponti, *Le prospettive della Convenzione di Palermo e il ruolo della società civile dopo l’istituzione del Review Mechanism*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, p. 55.

<sup>23</sup> M. A. A. Sabbatini, A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità organizzata dopo l’approvazione del Meccanismo di riesame ad opera delle Conferenza delle Parti*, in “Diritto Penale contemporaneo”, n. 12, 2018, p. 114.

In primo luogo, l'estensione del suo concreto campo d'applicazione oggettivo: sanzioni, infatti, come abbiamo ben visto, sono previste non solo per i reati riconducibili direttamente all'azione del gruppo organizzato, ma anche per la vastissima categoria dei cd. "reati gravi" (ovvero quelli nei confronti dei quali sia astrattamente applicabile una pena detentiva massima di almeno quattro anni, purché abbiano natura transnazionale e vedano coinvolto un gruppo criminale organizzato). In secondo luogo, l'altissimo numero di Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo: ben 190 su un totale di 193 Stati membri dell'Onu. Il che riflette un'evidente "universalità" dello strumento.

Infine, i numerosi, penetranti ed efficaci vincoli previsti ed imposti dalla stessa Convenzione agli Stati firmatari.

I quali, comprendono, tra le altre cose, l'obbligo di "criminalizzare" determinate fattispecie delittuose, di attuare varie forme di cooperazione giudiziaria e di polizia, di eseguire attività di raccolta e di scambio di analisi ed informazioni, nonché di assistenza tecnica al fine di prevenire e reprimere il più efficientemente e rapidamente possibile le manifestazioni criminali delle consorterie transnazionali.

È indiscutibilmente per queste ragioni che nella Convenzione di Palermo si materializza il tanto atteso "salto di qualità" nel confronto con l'Idra della delinquenza organizzata senza confini, che mai prima del 2000 era stata oggetto, in simili strumenti di diritto internazionale, di un'attenta e specifica trattazione.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio, la centralità della Convenzione, nonché l'interesse e le preoccupazioni, da parte della comunità internazionale, nei confronti del crimine organizzato sembrano si siano attenuate, indebolite<sup>24</sup>.

La lotta di contrasto sembra aver perso quell'entusiastica spinta propulsiva iniziale e, di conseguenza, appare tremendamente meno incisiva, efficace<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> L'ultimo rapporto complessivo e dettagliato realizzato dagli uffici operativi ed amministrativi delle Nazioni Unite relativo all'analisi dello status della criminalità organizzata transnazionale è: *The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, UNODC, Vienna, 2010, consultabile in [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

<sup>25</sup> C. Ponti, *Le prospettive della Convenzione di Palermo*, cit., p. 56. Le ragioni in questione sono sicuramente molteplici anche se una di queste sembra prevalere sulle altre. Difatti, dopo l'attentato alle *twin towers* newyorchesi del 2001, l'allarme rappresentato dalla minaccia del terrorismo internazionale, ha profondamente orientato l'impegno e l'azione degli Stati. Saturando, in un certo senso, i programmi e le pianificazioni in materia di *crime governance*.

In questa situazione di generale affievolimento, risalta la notizia dell'adozione, in tempi davvero recenti, del cd. "Meccanismo di riesame" quale procedura attraverso cui rilanciare in maniera convinta e decisa il ruolo della Convenzione<sup>26</sup>.

Dando, così, finalmente un'attuazione effettiva a quanto previsto dall'art. 32 della Convenzione medesima, ai sensi del quale la Conferenza degli Stati parte si impegna ad istituire un meccanismo per la revisione periodica dell'implementazione della Convenzione.

Tale disposizione si fonda sulla necessità di prevedere e regolamentare specifiche procedure di controllo del livello espresso da ogni Stato membro circa la concreta osservanza ed applicazione degli impegni sottoscritti.

Si tratta di un essenziale presupposto finalizzato a garantire un'efficace attuazione della Convenzione (e degli Accordi internazionali in genere), in mancanza del quale il suo portato valoriale e normativo verrebbe completamente svuotato di significato.

Pertanto, la Convenzione stessa ha attribuito ad un apposito organo politico intergovernativo, ossia la Conferenza degli Stati parti (*Conference Of the Parties*, COP), il compito sia di vigilare sulle capacità che gli Stati membri esprimono e mettono in pratica per l'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale, sia quello di individuare eventuali aspetti problematici nell'attuazione della Convenzione, incentivandone un'analisi di confronto congiunta.

La COP si riunisce con cadenza biennale ed assolve a tale sua precipua funzione in due modi: in maniera "diretta", ossia attraverso procedure di riesame periodico (per mezzo delle quali, tramite raccomandazioni e suggerimenti, si invitano gli Stati parte ad ottimizzare lo scambio di pratiche ed informazioni, o, più in generale, l'attuazione di specifiche previsioni della Convenzione); oppure "indirettamente" tramite quelli che vengono individuati come «i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti» (art. 32.4 della Convenzione)<sup>27</sup>.

Prima dell'istituzione ufficiale del Meccanismo di riesame si era fatto ricorso a metodologie operative di controllo improduttive, poco efficaci.

---

<sup>26</sup> M. A. A. Sabbatini, A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo*, cit., p. 115. Si tratta di una disposizione "tipo", presente in molte altre Convenzioni multilaterali internazionali (come, ad esempio, quella delle Nazioni Unite, firmata a Mérida nel 2003, contro la corruzione) che hanno sospinto importanti interventi di riforma negli ordinamenti dei singoli Stati parte.

<sup>27</sup> v. I. Tennant, P. Mahadevan, *The implementation Review Mechanism for the UN Convention against transnational organized crime (UNTOC): What role for the civil society?*, in "Brill Research Perspectives in Transnational Crime", vol. III, n. 2-3, 2021, pp. 39-54.

Ad esempio, tra il 2004 ed il 2008<sup>28</sup>, la COP realizzò una serie di attività di monitoraggio dal carattere, però, “informale”, dal momento che le stesse poggiavano su semplici auto-valutazioni compiute in prima persona dagli stessi Stati interessati<sup>29</sup>. A questi venne attribuito il compito di analizzare e stimare i propri “rendimenti”, in termini di ottemperanza applicativa delle disposizioni della Convenzione, attraverso la compilazione di appositi questionari forniti dalla Conferenza delle Parti.

All'interno dei quali venivano specificate le misure introdotte a livello nazionale, nonché le più delicate problematiche rilevate ed i punti di maggior difficoltà in relazione ai quali si faceva espressa richiesta di assistenza.

Tale operazione produsse esiti del tutto infruttuosi, sterili<sup>30</sup>.

Le risposte incomplete e lacunose fornite dagli Stati<sup>31</sup>, impedirono alla Conferenza delle Parti di raffrontarle tra loro e confrontarsi con informazioni valide ed esaurienti circa la situazione relativa all'attuazione, sia sul piano meramente interno che nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, delle previsioni della Convenzione.

Il fallimento aumentò la consapevolezza delle necessità di dotarsi di un meccanismo di controllo strumentale obiettivo e formale.

Pertanto, a partire dal 2008, i lavori della Conferenza della Parti si sono incentrati sul progetto di quello che poi, dieci anni dopo, ha preso il nome ufficiale di *Review Mechanism*.

---

<sup>28</sup> C. Ponti, *Le prospettive della Convenzione di Palermo*, cit., pp. 61-62. Un tentativo che andava a configurarsi, sin dal principio come una “falsa partenza”, data l'eccessiva macchinosità dei questionari, le difficoltà per organizzare a livello interno la raccolta delle risposte, nonché quelle relative al ritrovamento delle informazioni da considerare e processare. Ad una situazione per nulla rosea, si aggiungeva la sistematica carenza di risorse umane e tecniche da destinare a tale massiva attività.

<sup>29</sup> Si veda il rapporto riassuntivo stilato dalla stessa Conferenza delle Parti al termine della quarta sessione di lavori tenutasi a Vienna tra l'8 ed il 17 ottobre 2008, *Development of tools to gather information from States on the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and each of the Protocols thereto. Report of the Secretariat*, CTOC/COP/2008/2, 25 July 2008, disponibile in [https://www.unodc.org/documents/treaties/organized\\_crime/CTOC\\_COP\\_2008\\_2\\_final\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_2008_2_final_E.pdf).

<sup>30</sup> Il sostanziale insuccesso viene attentamente documentato nelle relazioni redatte dall'Ufficio della Conferenza delle parti. *Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: consolidated information received from States for the first reporting cycle. Report of the Secretariat*, CTOC/COP/2005/2/Rev.2, 25 August 2008, in <https://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202005%202%20Rev2%20Final%20E.pdf>; *Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: consolidated information received from States for the second reporting cycle. Report of the Secretariat*, CTOC/COP/2006/2/Rev.1, 1 September 2008, in <https://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202006%202%20Rev1%20Final%20E.pdf>.

<sup>31</sup> *Ibidem*. La prima fase di raccolta dei questionari vide almeno la metà degli Stati non completare per tempo il questionario fornito dalla COP. Nella fase successiva, il numero degli Stati “adempienti” diminuì drasticamente ad un terzo di quelli coinvolti.

Quest'ultimo assume le connotazioni di un vero e proprio “*treaty monitoring body*” il cui funzionamento<sup>32</sup> è ispirato da precisi principi generali che guidano l'attività di verifica ed osservazione (ossia quelli di imparzialità, trasparenza e inclusività), dai quali discende la qualificazione dello stesso come non intrusivo, non classificatorio e non sanzionatorio<sup>33</sup>.

Il Meccanismo di Revisione risponde al perseguimento di quattro specifici obiettivi: in primo luogo, osservare in maniera continuativa e costante la legislazione dei 190 Paesi aderenti la Convenzione; secondariamente, coordinare lo scambio delle informazioni necessario al funzionamento della cooperazione internazionale; individuare le difficoltà principali in cui si gli Stati si imbattono nell'organizzazione e nella realizzazione dell'azione di contrasto globale ai gruppi criminali organizzati transnazionali; ed infine, incoraggiare le necessarie ed eventuali riforme dirette a migliorare l'approccio alla materia da parte dei singoli ordinamenti nazionali<sup>34</sup>.

Il meccanismo, inoltre, ruota attorno a due differenti modalità di controllo: da un lato, una di carattere generale (*general review*) attribuita alla Conferenza degli Stati parte nella sua composizione plenaria; dall'altro, una specificamente incentrata sulla revisione dell'assetto giuridico interno proprio di ciascuno Stato (*country reviews*).

È bene sottolineare che quest'ultime hanno luogo con il metodo della *peer review* (ossia, in sostanza, con una revisione tra “pari”).

Secondo la quale l'applicazione della Convenzione, e dei suoi Protocolli integrativi, da parte di ciascuno Stato, viene analizzata da altri due diversi Stati membri nel corso di un capillare percorso di giudizio diviso in quattro differenti macro-fasi tematiche, da concludersi entro un periodo di otto anni con la redazione di appositi rapporti valutativi intermedi al termine di ognuna fase<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Sono tre le risoluzioni decisive adottate dalla Conferenza delle Parti relative agli aspetti essenziali del Meccanismo di revisione: una in merito all'intenzione di provvedere alla sua istituzione (la 8/2 del 2016, “*Mechanism for the review of the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*”, nel corso dell'ottava sessione di lavoro della COP); una circa la presentazione del progetto normativo che ne avrebbe portato alla creazione (la 9/1 del 2018, “*Establishment of the mechanism for the review of the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*”, in seno alla nona sessione di lavoro della COP); infine, la più recente, dedicata alla formalizzazione del suo avviamento operativo (la 10/1 del 2020, “*Launch of the review process of the Mechanism for the Review of the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*”, emanata al termine della decima sessione di lavoro della COP).

<sup>33</sup> v. C. Rose, *The creation of a Review Mechanism for the UN Convention against transnational organized crime and its protocols*, in “*The American Journal of International Law*”, vol. CXIV, n. 1, 2020, pp. 51-67.

<sup>34</sup> M. A. A. Sabbatini, *La Convenzione di Palermo*, cit., pp. 43-44.

<sup>35</sup> M. A. A. Sabbatini, A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo*, cit., p. 116.

Alla palese natura intergovernativa del sistema di controllo, si aggiunge un elemento profondamente innovativo: il coinvolgimento della società civile (individuata in un gruppo molto ampio di soggetti, composto dalle organizzazioni non governative, dal mondo accademico e dal settore privato).

Ad essa si riserva la facoltà di poter instaurare un dialogo costruttivo, nell'ambito delle attività svolte dai Gruppi di lavoro operanti in seno alla Conferenza delle parti<sup>36</sup>.

Nel complesso, l'istituzione del *Review Mechanism* è il più chiaro sintomo della lungimiranza che pervade la Convenzione di Palermo.

Uno strumento giuridico che già vent'anni fa veniva ideato con una chiara propensione al futuro.

È inutile negare che la Convenzione, al giorno d'oggi, stia vivendo una "seconda giovinezza", anche grazie all'analizzato Meccanismo di riesame.

Il quale, contribuisce a rinvigorire il portato della Convenzione, configurandola come un apparato normativo "vivente" connotato da una predisposizione universalistica, unica nel suo genere, per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale<sup>37</sup>.

### 3.2 *La prospettiva economica della criminalità organizzata transnazionale alla base di una nuova efficace azione di contrasto*

#### 3.2.1 *La figura e le idee di Giovanni Falcone: i capisaldi dell'approccio innovativo della Convenzione di Palermo*

Quando si tratta, o meglio, si prova a trattare, l'ampia tematica relativa al ruolo ricoperto e all'impatto avuto dalla Convenzione di Palermo all'interno del panorama del diritto internazionale, non è possibile prescindere dalla figura di Giovanni Falcone. Sono, senza dubbio, le sue convinzioni pionieristiche, i suoi ideali *ante tempus* e la modernità del suo modo di vedere e studiare la criminalità organizzata ad aver costruito le solide fondamenta su cui oggi si poggia la Convenzione.

---

<sup>36</sup> C. Ponti, *Le prospettive della Convenzione di Palermo*, cit., p. 69-70.

<sup>37</sup> Considerazioni più ampie e differenziate sulla tematica della Convenzione di Palermo quale sistema più che mai attuale, moderno, duttile e "multiforme" esistente nel panorama del diritto internazionale viene affrontato complessivamente da A. Balsamo, *Twenty years later: the new perspectives of the Palermo Convention*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. VI, n. 3, 2020, pp. 6-31.



Il magistrato italiano, poco prima della strage di Capaci in cui perse la vita, prese parte alla Prima Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della Criminalità e sulla Giustizia Penale, tenutasi a Vienna tra il 21 ed il 30 aprile 1992. In tal sede ebbe luogo la svolta decisiva nell'azione delle Nazioni Unite nel settore del diritto penale<sup>38</sup>.

Infatti, grazie all'esperienza sul campo e alla visione anticipatrice di Falcone, recepita dalla comunità internazionale, l'azione di contrasto alla criminalità organizzata cominciò ad essere coordinata globalmente, congiunta, guidata da precise forme e strumenti di cooperazione tra Stati.

In poche parole, venne sancito il fondamentale passaggio da una concezione "individualistica" dei fenomeni criminali associativi, ad una prospettiva collettiva incentrata sulla valutazione dei loro aspetti strutturali ed economici.

La rivoluzione copernicana messa in atto dal pensiero di Falcone consistette essenzialmente nell'"allontanare" l'attenzione degli Stati dall'incriminazione delle condotte illecite del singolo individuo appartenente ad una consorteria criminale, per focalizzarla, invece, sulle basi economiche del gruppo complessivamente inteso.

Ovvero, su quell'incommensurabile *asset* patrimoniale e relazionale utilizzato dai sodalizi per preservare e diffondere l'esercizio del proprio potere criminale.

Falcone, dunque, si fece portatore di un chiaro messaggio per il futuro messo nero su bianco, però, già nel 1983, in uno scritto che ha radicalmente "sconvolto" l'impostazione del mondo giudiziario e scientifico nei confronti della criminalità di stampo mafioso.

"Tecniche di indagine in materia di mafia", scritto in collaborazione col magistrato milanese Giuliano Turone, infatti, mise in primo piano l'indispensabile intervento di indagini di natura patrimoniale, considerate la chiave di volta fondamentale per rafforzare ed adattare l'azione giudiziaria alla dimensione sempre più aziendale ed

---

<sup>38</sup> M. A. A. Sabbatini, *La Convenzione di Palermo*, cit., pp. 31-35. In quella che molto probabilmente è stata la sua ultima apparizione istituzionale pubblica, Giovanni Falcone avanzò l'idea di un incontro politico di dimensioni mondiali per elaborare di comune accordo strategie e programmi di cooperazione diretti a contrastare apertamente la piaga della criminalità organizzata ormai, già al tempo, proiettata in un'ottica operativa non più semplicemente nazionale. Proposta che, come si è fatto presente in precedenza, non tardò ad essere accolta, sostanziandosi nella Conferenza Ministeriale Mondiale di Napoli sulla Criminalità Organizzata Transnazionale del 1994. Evento che diede la spinta definitiva per il decollo del progetto della Convenzione di Palermo.

imprenditoriale dei gruppi criminali mafiosi nel loro collegamento ai traffici internazionali illegali<sup>39</sup>.

Venne a delinarsi, così, quello che nel tempo è stato inquadrato e conosciuto come il “metodo Falcone” che con la sua propria attitudine “glocale”, capace di accorpere efficientemente sia la profonda conoscenza delle realtà locali di storico radicamento delle “mafie”, sia una loro concezione mobile, contemporanea e globale, è diventato il faro, la pietra miliare della lotta internazionale al crimine organizzato.

In conclusione, la presenza e la partecipazione di Giovanni Falcone ad iniziative internazionali sulla materia, nonché la genuina condivisione del suo patrimonio esperienziale ed ideologico, ha guidato la comunità internazionale verso un cruciale cambio di rotta di cui oggi si godono appieno gli effetti<sup>40</sup>.

La dedizione e l’abnegazione di Giovanni Falcone, quindi, furono animate dalla forte intenzione di lasciare un’impronta precisa, un’eredità, un “metodo” concreto dal quale partire per progettare una risposta moderna ed efficace ad un’urgenza comune all’intero mondo occidentale e non solo.

In modo da connettere e collegare tra loro tutti i più differenti contesti in cui la criminalità organizzata ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare una minaccia soffocante.

---

<sup>39</sup> G. Falcone, G. Turone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, ripubblicato di recente in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. I, n. 1, 2015, p. 125. La convinzione di fondo che spinge i due magistrati ad impostare in termini prettamente economici la lotta alla criminalità mafiosa può essere ben rappresentata da questo passaggio del testo. «Il vero “tallone d’Achille” delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività probatoria di tipo tradizionale diretta all’immediato accertamento della consumazione dei delitti».

<sup>40</sup> M. A. A. Sabbatini, A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo*, cit., p. 119. È bene ricordare che Giovanni Falcone presenziò a numerosi incontri organizzati dalle Nazioni Unite in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Come, ad esempio: la riunione di esperti in tema di confisca di prodotti e ricavi del traffico di droga, organizzata a Vienna dal 29 ottobre al 2 novembre 1984; l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tenutasi a New York dal 19 al 23 febbraio 1990, avente ad oggetto la cooperazione internazionale nella repressione del traffico internazionale di stupefacenti; le riunioni del gruppo di esperti intergovernativi per studiare le conseguenze economiche e sociali del traffico.

### 3.2.2 La “Risoluzione Falcone”, il “metodo economico” e la centralità della confisca

La crucialità del vissuto italiano in materia di criminalità organizzata, se ce ne fosse ulteriore bisogno, è stato confermato, a livello internazionale, nel corso della decima Conferenza degli stati Parte della Convenzione di Palermo tenutasi a Vienna tra il 12 ed il 16 ottobre 2020 e conclusasi con l’adozione di varie importanti risoluzioni.

Tra queste, in particolare, ne figura una<sup>41</sup> immediatamente “battezzata” dall’opinione pubblica italiana<sup>42</sup> come “Risoluzione Falcone”.

Non solo, semplicisticamente, perché al suo interno viene fatta espressa menzione<sup>43</sup> (cosa assai rara per i documenti ufficiali redatti in seno alle Nazioni Unite) all’esempio dell’impegno e del lavoro del giudice palermitano; ma anche, soprattutto, perché in essa sono contenuti strumenti e misure effettivamente attuativi del cd. “metodo Falcone”.

La portata innovativa della risoluzione è messa in luce dal suo stesso contenuto, il quale traccia chiaramente una puntuale linea programmatica per il futuro della lotta al crimine organizzato transnazionale.

Per di più, per la prima volta in assoluto un documento normativo internazionale ufficiale fa riferimento alla “dimensione economica della criminalità organizzata<sup>44</sup>”.

Tale espressione, di per certo la più utilizzata per provare a dare una spiegazione plausibile all’inesorabile dinamica espansiva, evolutiva, transfrontaliera del crimine organizzato<sup>45</sup> degli ultimi trent’anni, racchiude al suo interno diversi importanti aspetti<sup>46</sup>: l’individuazione dei traffici illeciti gestiti dalle consorterie criminali, nonché delle loro rotte e delle relative ragioni di consolidamento; l’insinuazione all’interno

---

<sup>41</sup> CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1, *Celebrating the twentieth anniversary of the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and promoting its effective implementation*. Testo completo disponibile in <https://undocs.org/CTOC/COP/2020/L.7/REV.1>.

<sup>42</sup> Si veda in tal senso A. Ribaudo, *L’Onu vota la «risoluzione Falcone». Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, 17 ottobre 2020, in [https://www.corriere.it/cronache/20\\_ottobre\\_17/onu-vota-risoluzione-falcone-metodo-giudice-ispirera-lotta-mafie-mondo-143da6a4-1093-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml](https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_17/onu-vota-risoluzione-falcone-metodo-giudice-ispirera-lotta-mafie-mondo-143da6a4-1093-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml).

Anche, *Mafie, ok a Vienna a "risoluzione Falcone". La sorella Maria: "Grande traguardo"*, 17 ottobre 2020, in [https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/mafie\\_ok\\_a\\_vienna\\_a\\_risoluzione\\_falcone\\_la\\_sorella\\_maria\\_grande\\_traguardo\\_-270859613/](https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/mafie_ok_a_vienna_a_risoluzione_falcone_la_sorella_maria_grande_traguardo_-270859613/).

<sup>43</sup> CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1, cit., p.2.

<sup>44</sup> *Ibidem*. Il testo originale in inglese parla di «*economic dimensions and manifestations of transnational organized crime*».

<sup>45</sup> Su tale riflessione si concentra F. Varese, *What is Organised Crime?*, in S. Carnevale, S. Forlati, O. Giolo (eds.), *Redefining Organised Crime. A Challenge for the European Union?*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2017, pp. 27 ss.

<sup>46</sup> A. Balsamo, *Twenty years later*, cit., p. 11.

dei circuiti dell'economia legale e la preoccupante aggressione ad interi settori di mercato; le conseguenze negative a livello macroeconomico che si riverberano sulle capacità di sviluppo e sulla libera concorrenza.

Il principio generale così sancito non è affatto un “contenitore vuoto”, una semplice astrazione ideologica. Esso esprime l'orientamento, l'indirizzo che deve seguire la politica criminale internazionale, avvalendosi di strumenti preventivi e repressivi adatti.

Il riferimento implicito, e nemmeno troppo velato, è alla metodologia investigativa utilizzata in Italia a partire dagli anni Ottanta.

Nel nostro paese, infatti, le indagini cominciarono a riguardare non più le semplici pedine operative delle organizzazioni mafiose, ossia le azioni dei loro singoli affiliati, ma coinvolsero il mondo patrimoniale, pecuniario: banche, istituti di credito, società. Si iniziò a seguire incessantemente, non i singoli criminali, ma i fiumi di denaro sporco dagli stessi generati, i capitali riciclati, ripuliti ed immessi nei più sicuri forzieri a livello planetario: le banche ed i loro flussi di investimento.

Dal *mantra* “*follow the money*” si è originato e sviluppato un vero e proprio metodo investigativo imperniato su un articolato sistema di sequestri e confische, nonché sull'uso “sociale”, a beneficio della comunità, dei beni sottratti alle mafie.

Tale *turning point* della storia giudiziaria italiana ha rappresentato un cambiamento epocale nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, inaugurando un nuovo orizzonte operativo globale.

È proprio a tale modello che la comunità internazionale ha inteso ispirarsi per progettare, gettare le basi per il futuro della lotta al crimine organizzato transnazionale. A vent'anni dalla firma della Convenzione di Palermo.

In tal senso la disposizione più significativa della Risoluzione è contenuta nel suo art. 7<sup>47</sup>, secondo cui si esortano gli Stati membri della Convenzione ad utilizzare la stessa come punto di riferimento normativo per un efficace cooperazione internazionale in materia di congelamento, confisca e sequestro dei proventi dei reati perpetrati dai gruppi criminali organizzati<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>48</sup> Le definizioni esatte di congelamento, sequestro e confisca sono contenute nell'art. 2 della Convenzione. Secondo la lettera *f* «Congelamento o sequestro indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente»; mentre la lettera *g* afferma che il termine confisca «[...] indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente».

L'istituto della confisca da applicarsi ai proventi del reato, sia sul piano teorico del diritto penale, che su quello della pratica giudiziaria dell'ultimo decennio, ha assunto una posizione di rilievo primario tra gli strumenti tecnici adoperati nell'attività di repressione e contrasto all'azione della criminalità organizzata.

In particolar modo, la confisca produce i suoi effetti più significativi nell'ambito della prevenzione.

È sentire comune, infatti, che tale misura rappresenti un valido deterrente per una criminalità sempre più mossa dall'idea di profitto e di ricavo, nonché un sistema alquanto efficace per privare i gruppi criminali di parte di quella massa di risorse materiali e finanziarie che utilizzano per continuare ad affermare la propria egemonia attraverso la ciclica e perseverante perpetrazione di atti illeciti.

Inoltre, la confisca, sempre in un'ottica preventiva, ostacola concretamente, a priori, le potenziali occasioni di reinvestimento dei proventi illecitamente ottenuti, dando, così, adito e forza alla strenua resistenza contro l'infiltrazione dei rami della criminalità organizzata nei gangli vitali del tessuto economico legale<sup>49</sup>.

Nel complesso, la confisca, con la sua funzione preventiva, può considerarsi come lo strumento principale che guida e traina una vera e propria politica di intervento diretta al paziente e meticoloso smantellamento della struttura economica di sostegno delle grandi organizzazioni criminali transnazionali.

Ed è proprio in relazione al settore operativo dell'istituto della confisca che la Convenzione di Palermo presenta uno dei suoi tratti maggiormente moderni ed efficaci.

La formulazione volutamente generica dell'art. 2 della Convenzione permette di ritenere che i procedimenti che governano l'applicazione ed il funzionamento della confisca non debbano necessariamente essere di matrice giudiziaria, dal momento che non si precisano né la natura giuridica che deve assumere la procedura di confisca, né quella dell'autorità preposta ad acconsentirla<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> *Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese*, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine, New York, 2012, pp. 93-96.

<sup>50</sup> A. Centonze, *Criminalità organizzata*, cit., pp. 184-195. La Convenzione di Palermo, in tal senso, realizza un salto qualitativo in avanti ulteriore rispetto alla precedente "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato" conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990. Ai sensi del cui art. 1 lett. d per "confisca" si intende «una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale». In sostanza, una misura strettamente criminalistica, ancorata alla commissione di uno o più illeciti penali, ordinata specificatamente da un tribunale. È, quindi, chiaro che il campo di applicazione della Convenzione di Palermo sia ben più ampio, ammettendo, implicitamente, la possibilità di ricorrere a differenti tipologie di confisca (come, ad esempio, quella di carattere amministrativo).

L'intento, nemmeno troppo velato, della Convenzione era sostanzialmente quello di accogliere al proprio interno le ipotesi delle cd. “*non-conviction based confiscation*” (il cui prototipo è rappresentato, più precisamente, dalla *civil forfeiture* sempre più diffusa ed utilizzata nei contesti di *common law*).

Queste forme di confisca presentano una significativa peculiarità: la loro applicazione ha luogo, al termine di una procedura d'ispezione che interessa il patrimonio oggetto di indagine, senza che intervenga, a titolo di preconditione essenziale, una condanna penale.

Rimanendo sempre necessaria, però, la determinazione della provenienza illegale dei proventi e degli strumenti del reato per cui si procede<sup>51</sup>.

In tal modo, alla confisca penale tradizionalmente nota, vengono ad aggiungersene nuove ulteriori tipologie, che non si limitano più ad attaccare il profitto generato dal compimento del singolo reato, ma si spingono oltre, ampliando il proprio raggio d'azione.

Operano relativamente a situazioni in corso di accertamento che presentano profili potenziali di dannosa pericolosità, fungendo, in un certo senso, da “misure cautelari”. Colpiscono interi fulcri nevralgici della complessiva capacità economica delle organizzazioni criminali, che per la loro dubbia origine o ambigua destinazione, giustificano incisive ed intense forme di controllo.

In sostanza, con queste alternative misure di confisca, l'oggetto del relativo giudizio si allarga notevolmente, sino a ricomprendere in generale qualsiasi “aspetto economico del fenomeno criminale<sup>52</sup>”, da intendersi nella loro più ampia accezione estensiva possibile.

La scelta della comunità internazionale di aprirsi alla forma della *non-conviction based confiscation* è il più chiaro sintomo della decisa volontà di rispondere con un'azione preventiva adeguata alla tentacolare dimensione economica e collettiva della criminalità transnazionale, oramai in grado di condizionare l'andamento di interi mercati, cavalcando il dinamismo proprio dell'economia globalizzata che permette di muovere in tempo reale beni e capitali, da una parte all'altra del planisfero, attraverso “liquide” reti telematiche e di comunicazione.

---

<sup>51</sup> M. A. A. Sabbatini, A. Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo*, cit., pp. 121-124.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

In conclusione, la Risoluzione Falcone ha consacrato, senza dubbio, un mutamento radicale nell'approccio alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, improntandolo ad una visione sistematica incentrata sul portato economico dell'azione criminale e sugli effetti dallo stesso prodotti a livello globale. La comunità internazionale, riconoscendo il valore del prezioso apporto offerto da Giovanni Falcone e, più in generale, dall'intera classe giudiziaria italiana, ha voluto costruire un vero e proprio "circolo virtuoso" di collaborazione tra le diverse istituzioni nazionali, impegnate in uno sforzo comune.

È un approccio di stretta matrice culturale a rappresentare non solo l'eredità di partenza, ma anche il necessario presupposto per compiere il futuro essenziale passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Su una possibile "svolta culturale" si concentra il lavoro di N. Boister, *Further reflections on the concept of transnational criminal law*, in "Transnational Legal Theory", vol. VI, n. 1, 2015, pp. 9-30 e I. Tennant, *Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, in "Journal of Illicit Economies and Development", vol. II, n. 1, 2021, pp. 53 ss. Gli autori evidenziano la possibilità di concentrare i più importanti principi del diritto penale transazionale in un unico macroordinamento giuridico di riferimento, ovviamente di matrice pluralista. Il quale dovrebbe ispirare, orientare ed integrare i singoli provvedimenti normativi di produzione nazionale. Nel rispetto, quindi, delle "promesse" elaborate nell'ambito della Convenzione di Palermo.





## CONCLUSIONI

Nel presente elaborato, in definitiva, si è affrontata la questione, quantomai attuale, della globalizzazione del crimine organizzato mafioso, incarnata alla perfezione dalla sconfinata espansione territoriale e dalle dinamiche operative-comportamentali proprie della 'Ndrangheta.

La mafia calabrese rappresenta la definitiva evoluzione di un modo di “fare crimine”. La radicale trasformazione della società contemporanea, abituata a vivere a portata di un semplice *click* ed in spazi non più delimitati da concetti oramai superati come quelli di “confine” e “barriera”, ha portato con sé un fisiologico mutamento genetico anche nella sua componente criminale.

Il profondo innervamento della 'Ndrangheta in contesti geografici non tradizionali, la stabile “alleanza” con le relative classi dirigenti economico-politiche locali, la conseguente dilagante penetrazione nei circuiti dell'economia legale - a cui si aggiunge l'impressionante capacità di ramificazione territoriale - sono il più chiaro sintomo di una generalizzata situazione a dir poco allarmante.

La 'Ndrangheta impersonifica l'affermazione del nuovo concetto di “metodo mafioso”, improntato ad una necessaria, vista l'epoca, “finanziarizzazione”, ma pur sempre memore delle proprie origini.

L'economia, linfa vitale dell'ordine mondiale globalizzato, è la nuova frontiera presa d'assalto dalla criminalità organizzata che, però, al contempo, non può prescindere dal classico e soffocante controllo capillare del territorio d'insediamento.

Riciclaggio ed usura. Investimenti finanziari e cantieri edilizi. Società *off-shore* e corruzione. Moderno ed antico.

La 'Ndrangheta è tutto questo. Una commistione coerente e funzionante tra passato e futuro.

È proprio in questo volto “*glocal*” che si rinviene l'indissolubile tratto connotante dell'intera organizzazione mafiosa calabrese.

---

<sup>1</sup> D. Hobbs, *Going down the glocal: the local context of organised crime*, in “The Howard Journal of Criminal Justice”, vol. XXXVII, n. 4, 1998, pp. 407-422.

Si è visto come l'azione della consorzeria 'ndranghetista sia composta da due differenti, ma complementari dimensioni: da un lato, una tipicamente "locale"; dall'altro, una attualmente "globale".

Nella 'Ndrangheta, quindi, sono intimamente racchiuse "località" e "globalità". Il governo "dittatoriale" del territorio in ogni suo aspetto (economico, sociale, politico-amministrativo) e la fitta rete criminale coinvolta nei narco-traffici mondiali coabitano e si completano a vicenda.

Si è sottolineato, inoltre, che questi due aspetti si ripercuotono in maniera importante sulla componente strutturale dell'associazione. Essa risulta impenetrabile, "chiusa a riccio" su sé stessa per resistere strenuamente alle pressioni esercitate sia dai naturali mutamenti socio-ambientali, sia dalle azioni di contrasto da parte di chi è davvero interessato a combatterla.

Allo stesso modo, e con medesima facilità, la stessa si apre verso l'esterno per intessere incessantemente trame relazionali di ogni tipo che le permettono di continuare a dominare il "gotha" della malavita mondiale.

Inoltre, la globalizzazione dell'azione criminale 'ndranghetista non può che essere testimoniata dal suo "fatturato" da svariate decine di miliardi all'anno.

La mafia calabrese non è più, come invece considerata per lunghissimo tempo in passato, sinonimo di subalternità, di arretratezza, di atavica violenza criminale, di semplice "folclore" locale, ma, al contrario, è un attore globale perfettamente integrato nelle più varie dinamiche politico-economiche.

Essa è diventata indubbiamente un vero e proprio "sistema di potere", la cui forza non deriva tanto da sé stessa, quanto, piuttosto, dalla fragilità e dall'inadeguatezza di quelle parti del mondo istituzionale, politico ed economico che con la 'Ndrangheta stessa hanno deciso deliberatamente e consapevolmente di convivere e scendere a patti.

È in questo preciso spazio relazione, posto al confine tra lecito ed illecito, che le più pure logiche di potere fanno incontrare ed intersecare una vastissima gamma di interessi squisitamente egoistici ed individuali.

È in questo spazio relazionale che affiora la voracità della 'Ndrangheta nell'accumulazione di risorse di ogni tipo: edilizia, appalti, grandi opere, trasporto su gomma, gestione del ciclo dei rifiuti, sanità, piccola e grande distribuzione commerciale.

Sono tutti settori in cui, indistintamente, la presenza della mafia calabrese è oramai prassi affermata.

Complessivamente, per tutte queste ragioni è da considerarsi vitale una reazione di riflesso da parte del mondo giuridico, non solo in termini “domestici”, ma anche - e non soprattutto – in un’ottica il più largamente internazionale possibile.

Nel corso dell’elaborato si è potuto vedere come, in entrambe le suddette dimensioni, siano stati fatti dei passi in avanti notevoli, seppur il più delle volte tardivi e non sempre risolutivi.

Il Diritto deve essere dinamico, mobile e flessibile tanto quanto sono mutevoli e cangianti le forme di manifestazione della criminalità organizzata.

La strada intrapresa dalla nostra Giurisprudenza, sempre più intimamente convinta nel dare una lettura attuale e contemporanea agli storici requisiti strutturali della fattispecie dell’associazione a delinquere di stampo mafioso - consacrati nell’art. 416 *bis* c.p. -, è l’unica via percorribile per affrontare efficacemente le più compiute espressioni di una criminalità organizzata oramai di forte respiro globale.

Così come, a livello internazionale, solo un’azione congiunta tra le più diverse realtà nazionali, nonché una macro-operazione di avvicinamento normativo - le cui solide basi sono state gettate con la stipulazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo nel 2000 – possono portare all’abbattimento dei cd. “paradisi normativi”.

In conclusione, quindi, solamente attraverso una condivisa presa di coscienza collettiva, secondo cui sono proprio l’inesistenza o la modestia dei regimi legislativi nazionali antimafia a favorire la locupletazione e la diffusione dei gruppi criminali organizzati lungo l’intero planisfero - ‘Ndrangheta su tutti -, è possibile iniziare ad indebolire la morsa mafiosa sul tessuto economico-sociale mondiale.

Ad una mafia globale vanno contrapposti sforzi, strumenti e rimedi altrettanto globali.



## BIBLIOGRAFIA

Albanese, J. S., *North American Organized Crime*, in “Global Crime”, vol. VI, n. 1, 2004, pp. 8-18.

Albanese, J. S., *Organized crime: From the mob to transnational organized crime*, Routledge, Londra-New York, 2015.

Aleo, S., *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2003.

Aleo, S., *La definizione della criminalità organizzata nella prospettiva internazionalistica. I problemi metodologici per un approccio di carattere generale e sistematico*, in M. C. Bassiouni (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005.

Alinei, M., *Origini pastorali e italiche della camorra, della mafia e della 'ndrangheta: un esperimento di archeologia etimologica*, in “Quaderni di Semantica”, n. 2, 2007, pp. 247-286.

Allum, F., Colletti, A., *Italian mafias in Europe: an information gap?*, in “The European Review of Organized Crime”, vol. II, n. 2, 2015, pp. 149-160.

Amato, G., *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza e criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 1, 2015, pp. 266-281.

Angioni, A., *L'influenza della criminalità organizzata transnazionale sulla globalizzazione*, in “Sicurezza e scienze sociali”, vol. VII, n. 2, 2019, pp. 151-161.

Apollonio, A., *Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero: il problema dei rapporti tra l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e quella della transnazionalità (art. 4 L. 146/2006)*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 1, 2018, pp. 10-20.

Aragona, F., *La 'Ndrangheta fenomeno sociale e giuridico anteriore alla Costituzione italiana*, in “Gnosis-Rivista italiana di Intelligence”, n. 2, 2015, pp. 141-148.

Aragona, F., *Il fenomeno della 'Ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, in "Gnosis-Rivista Italiana di Intelligence", n. 3, 2015, pp. 87-92.

Aragona, F., *L'espansione internazionale della 'Ndrangheta*, in "Gnosis-Rivista Italiana di Intelligence", n. 4, 2015, pp. 121-126.

Arcidiacono, D., Avola, M., *Le relazioni pericolose di un imprenditore di successo. La grande distribuzione commerciale a Catania*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Ascoli, U., Sciarrone, R., *Welfare, corruzione e mafie*, in "Politiche Sociali-Social Policies", n. 2, 2015, pp. 219-226.

Asmundo, A., *Indicatori e costi della criminalità mafiosa*, in R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Balsamo, A., Recchione, S., *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in "Diritto penale contemporaneo", 18 ottobre 2013, pp. 1-22.

Balsamo, A., *Twenty years later: the new perspectives of the Palermo Convention*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. VI, n. 3, 2020, pp. 6-33.

Barberini, R., *L'entrata in vigore della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale*, in "Questione Giustizia", n. 5, 2003, pp. 1031-1038.

Basile, F., *Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. II, n. 1, 2016, pp. 3-12.

Basile, F., *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. V, n. 4, 2019, pp. 74-89.

Bassiouni, M. C., *Le modalità di cooperazione internazionale in materia penale: il sistema di esecuzione indiretta ed i regimi di cooperazione interstatale in materia*

penale, in Bassiouni, M. C., (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005.

Becucci, S., *Le collusioni con la mafia nell'Italia odierna*, in "Quaderni di Sociologia", n. 64, 2014, pp. 153-157.

Boister, N., *Further reflections on the concept of transnational criminal law*, in "Transnational Legal Theory", vol. VI, n. 1, 2015, pp. 9-30.

Bouchard, M., Morselli, C., *Opportunistic structures of organized crime*, in Paoli, L. (ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Cabras, F., *La sanità settentrionale: tra contaminazioni mafiose e anomalie ambientali*, in Dalla Chiesa, N., *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Gruppo Abele edizioni, Torino, 2016.

Calderoni, F., *The structure of drug trafficking mafias: the 'Ndrangheta and cocaine*, in "Crime, Law e Social Change", vol. LVIII, n. 3, 2012, pp. 321-349.

Calderoni, F., Berlusconi, G., Garofalo, L., Giommoni, L., Sarno, F., *The Italian mafias in the world: a systematic assessment of the mobility of criminal groups*, in "European Journal of Criminology", vol. XIII, n. 4, 2016, pp. 413-433.

Campana, P., *Eavesdropping on the mob: the functional diversification of mafia activities across territories*, in "European Journal of Criminology", vol. VIII, n. 3, 2011, pp. 213-228.

Caneppele, S., Sarno, F., *La presenza internazionale della 'Ndrangheta secondo le recenti indagini*, in "Sicurezza e Scienze Sociali", n. 3, 2013, pp. 161-176.

Cappello, G., *L'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). Sulla compatibilità con i delitti associativi*, in "Cassazione penale", vol. LIV, n. 1, 2014, pp. 121-132.

Castagna, E., *Sangue e onore in digitale. Rappresentazione e autorappresentazione della 'Ndrangheta*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

Catanzaro, R., *Le mafie e le responsabilità della politica*, in “Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica”, n. 6, 2010, pp. 929-938.

Catino, M., *Colletti bianchi e mafie, Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia*, in “Stato e Mercato”, n. 1, 2018, pp. 149-188.

Catino, M., *Fare luce sulla zona grigia*, in “Criminalia-Annuario di scienze penalistiche”, 2018, pp. 65-103.

Catino, M., *Italian Organized Crime since 1950*, in “Crime and Justice”, n. 49, 2020, pp. 69-140.

Centonze, A., *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, Milano, 2008.

Centonze, A., *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, Giuffrè, Milano, 2013.

Chirico, D., Creazzo, G., Ciconte, E., *La 'Ndrangheta in chiaroscuro*, in G. Torre (a cura di), *L'insonnia della civetta. Dialoghi sulle mafie nella letteratura*, Edizioni Santa Caterina, Pavia, 2020.

Ciccarello, E., *Politica e 'Ndrangheta nel Nord Italia. Il caso di Leinì*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 79, 2014, pp. 221-241.

Ciccarello, E., *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 87, 2016, pp. 65-89.

Cicconi, I., *Edilizia, costruzioni e appalti nell'economia mafiosa*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. IV, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

Ciconte, E., *La criminalità di inizio Ottocento si trasforma e si organizza*, in Ciconte, E., *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

Ciconte, E., Macrì, V., *Australian 'Ndrangheta. I codici di affiliazione e la missione di Nicola Calipari*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.

Ciconte, E., *'Ndrangheta Padana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.



Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., *Le ragioni di un successo*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.

Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., *Al Nord dove la mafia c'è, ma la vedono in pochi*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., *Le mafie, l'economia, il potere*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura*, vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.

Ciconte, E., *La 'Ndrangheta dal cono d'ombra al proscenio internazionale*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.

Ciconte, E., *Imprenditori del Nord tra corruzione e 'Ndrangheta. Studio di un caso*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura*, vol. IV, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

Cusin, E., *Una 'Ndrangheta particolare: clan calabresi a Bollate*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. I, n. 1, 2015, pp. 56-83.

Dagnes, J., Donatiello, D., Sciarrone, R., Storti, L., *Le mafie italiane all'estero: un'agenda di ricerca*, in "Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali", n. 87, 2016, pp. 149-172.

Dalla Chiesa, N., *L'impresa mafiosa: tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012.

Dalla Chiesa, N., *A proposito di Mafia Capitale. Alcuni problemi teorici*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", vol. I, n. 2, 2015, pp. 1-15.

Dalla Chiesa, N., *L'espansione delle organizzazioni mafiose. Il Nord-Ovest come paradigma*, in M. Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna, 2015.

Dalla Chiesa, N., Dino, A., Gribaudo, G., Marmo, M., Santoro, M., Sciarrone, R., Massari, M., *La violenza delle mafie*, in "Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali", n. 90, 2017, pp. 255-292.

Dalla Chiesa, N., *Mafia globale. Le organizzazioni criminali nel mondo*, Laurana, Milano, 2017.

Dalla Chiesa, N., *La Mafia come virus. Insegnamenti involontari della pandemia (a proposito di un dibattito quasi antico)*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. VI, n. 1, 2020, pp. 6-22.

De Leo, F., *Da Eurojust al Pubblico Ministero europeo*, in “Cassazione penale”, vol. XLIII, n. 4, 2003, pp. 1432-1450.

Di Vetta, G., *L'assimilazione tra corruzione e criminalità organizzata nel declino della categoria del white-collar crime*, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 3, 2020, pp. 31-62.

*Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese*, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine, New York, 2012.

Donini, M., *L'armonizzazione del diritto penale nel contesto globale*, in “Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia”, vol. XV, n. 3, 2002, pp. 477-499

Donini, M., *Il concorso esterno “alla vita dell'associazione” e il principio di tipicità penale*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, pubblicato il 13 gennaio, 2017, pp. 1-26.

Falcone, G., Turone, G., *Tecniche di indagine in materia di mafia*, ripubblicato di recente in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. I, n. 1, 2015, pp. 116-152.

Fantò, E., *L'impresa mafiosa e la sua crisi*, in “Studi Storici”, vol. XXXIX, n. 4, 1998, pp. 1075-1095.

Fasani, F., *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in “Diritto Penale e Processo”, vol. XIX, n. 7, 2013, pp. 799-808.

Fiandaca, G., Di Chiara, G., *Sezione I penale; sentenza 30 gennaio 1992; Pres. Valente, Est. Schiavotti, P.M. Tranfo, D'Ambrosio, Martusciello (concl. parz. diff.); ric. Abbate ed altri e Proc. gen. Palermo. Annulla parz. con rinvio Assise app. Palermo 10 dicembre 1990*, in “Il Foro Italiano”, vol. CXVI, n. 2, 1993, pp. 15-45.

Fiandaca, G., *La Mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in “Il Foro Italiano”, vol. CXVIII, n. 2, 1995, pp. 21-54.

Forgione, F., *Mafia Export. Come 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno colonizzato il mondo*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.

Fornari, L., *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in "Diritto penale contemporaneo", pubblicato il 9 giugno 2016, pp. 1-33.

Giacopelli, L. A., *'Ndrangheta ed estorsioni. Il crime script del racket nella provincia di Milano*, in "Rassegna Italiana di Criminologia", n. 1, 2017, pp. 41-66.

Giannulli, A., *Mafia mondiale. Le grandi organizzazioni criminali al tempo della globalizzazione*, Ponte alle Grazie, Milano, 2019.

Gilmour, G., *Understanding money laundering: a crime script approach*, in "The European Review of Organised Crime", vol. I, n. 2, 2014, pp. 35-56.

Gittardi, C., Portanova, M., *'Ndrangheta in Lombardia*, in "Giustizia Insieme", n. 3, 2010, pp. 101-120.

Gratteri, N., Nicaso, A., *Fratelli di Sangue. La 'Ndrangheta tra arretratezza e modernità: da mafia agropastorale ad holding del crimine. La storia, la struttura, i codici, le ramificazioni*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2007.

Gratteri, N., Nicaso, A., *Oro bianco. Storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina*, Mondadori, Milano, 2015.

Gratteri, N., Nicaso, A., *Fiumi d'oro. Come la 'Ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale*, Mondadori, Milano, 2017.

Gratteri, N., Nicaso, A., *Storia segreta della 'Ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano, 2018.

Gratteri, N., Nicaso, A., *La rete degli invisibili. La 'Ndrangheta nell'era digitale: meno sangue, più trame sommerse*, Mondadori, Milano, 2019.

Gratteri, N., Nicaso, A., *Ossigeno illegale. Come le mafie approfitteranno dell'emergenza Covid-19 per radicarsi nel territorio italiano*, Mondadori, Milano, 2020.

Greco, C., *Mafia Capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p.*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 6, 2019, pp. 95-119.

Hobbs, D., *Going down the glocal: the local context of organised crime*, in “The Howard Journal of Criminal Justice”, vol. XXXVII, n. 4, 1998, pp. 407–422.

Leo, G., *Concorso esterno nei reati associativi*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 9 gennaio 2017, pp. 1-11.

Levi, M., Reuter, P., *Money Laundering*, in “Crime and Justice”, vol. XXXIV, n. 1, 2006, pp. 289-375.

Levi, M., *Money for crime and money for crime: financing crime and laundering proceeds*, in “European Journal on Criminal Policy and Research”, n. 21, 2015, pp. 275-297.

Macrì, V., *'Ndrangheta e destra eversiva*, in Cicone, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Mancini, M., *La 'Ndrangheta si eredita. Spirali generazionali in una terra orfana*, in “Minori giustizia”, n. 3, 2016, pp. 123-129.

Marotta, E., *La cooperazione di polizia secondo la Convenzione di Palermo*, in Bassiouni, M. C., (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005.

Martone, V., *La Camorra nelle società miste. Gestione dei rifiuti e governo del territorio nella provincia di Caserta*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Martucci, P., Riperti, D., *Nuove pagine di criminologia: dalle origini agli orizzonti del terzo millennio*, Wolters Kluwer Italia, Assago, 2017.

Meli, I., *La geografia degli incontri di 'Ndrangheta in Lombardia*, in “Polis- Ricerche e studi su società e politica”, vol. XXIX, n. 3, 2015, pp. 391-416.

Melorio, S., *Economia, mafie ed associazioni differenziali criminali*, in “Sociologia del Diritto”, n. 1, 2018, pp. 155-173.

Merenda, I., Visconti, C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 24 gennaio 2019, pp. 1-24.

Messina, F., *La mafia invisibile. Percezione e rappresentazione del fenomeno mafioso dall'Unità d'Italia alla Seconda Guerra Mondiale*, in "Carte Italiane-Department of Italian at UCLA", vol. II, n. 2, 2014, pp. 31-52.

Mete, V., *I lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il ruolo delle grandi imprese nazionali*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Mete, V., *Lo spergiuro di Ippocrate. Mafia, politica e carriere nel campo della sanità in Provincia di Reggio Calabria*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Michelini, G., Polimeni, G., *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in Rosi, E., (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo*, Ipsoa, Assago, 2007.

Michelini, G., *La Convenzione di Palermo. Il ruolo dell'Italia nella redazione del testo finale*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. V, n. 2, 2019, pp. 21-42.

Militello, V., *Partecipazione all'organizzazione criminale e standard internazionali d'incriminazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", vol. XLVI, n. 1-2, 2003, pp. 184-223.

Mingione, A., *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere. Poche certezze e molte contraddizioni*, in "Diritto penale e contemporaneo", n. 2, 2018, pp. 5-21.

Morosini, P., *Le mafie, le leggi, i giudici*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.

Morselli, C., Turcotte, M., Tenti, V., *The mobility of criminal groups*, in "Global Crime", vol. XII, n. 3, 2011, pp. 165-188.

Musacchio, V., *Il 416 bis va modificato, adeguato ai tempi e utilizzato in Europa*, in "Rivista giuridica del Mezzogiorno", n. 3-4, 2020, pp. 999-1003.

Nebiolo, M., Mareso, M., *'Ndrangheta e politica a Torino, la distanza breve*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Ninni, L., *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree "non tradizionali"*, in "Diritto penale contemporaneo", n. 6, 2019, pp. 23-35.

Nunzi, A., *La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, in Bassiouni, M. C., (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005.

Nunzi, A., *La Convenzione di Palermo. Il percorso. La cooperazione intergovernativa degli anni '90*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", vol. V, n. 2, 2019, pp. 6-20.

Padovano, S., *La criminalità organizzata in Liguria*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.

Palidda, R., *Lungo le rotte dei camion. Criminalità organizzata e trasporti nella Sicilia orientale*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Panbianco, G., *Repressing organized crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal law*, in "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft", vol. CXXIX, n. 4, 2017, pp. 1156-1184.

Paoli, L., *Mafia, Camorra and 'Ndrangheta*, in Jones, E., Pasquino, G. (eds.), *The Oxford Handbook of Italian Politics*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Paoli, L., *What makes Mafias different?*, in "Crime and Justice", n. 49, 2020, pp. 141-222.

Pignatone, G., Prestipino, M., *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, Bari-Roma, 2012.

Pignatone, G., Prestipino, M., *Cosa Nostra e 'Ndrangheta: due modelli criminali*, in Cicone, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Pignatone, G., Prestipino, M., *Piccolo glossario delle mafie tratto dai documenti ufficiali di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta*, in “Il Foro Italiano”, vol. CXXXVI, n. 11, 2013, pp. 290-297.

Pizzorno, A., *Lo scambio occulto*, in “Stato e Mercato”, n. 34, 1992, pp. 3-34.

Pomanti, P., *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in “Archivio penale”, n. 1, 2017, pubblicato il 28 febbraio 2017, pp. 1-45.

Ponti, C., *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. I, n. 1, 2015, pp. 23-36.

Ponti, C., *Le prospettive della Convenzione di Palermo e il ruolo della società civile dopo l'istituzione del Review Mechanism*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, pp. 54-73.

Pracchi, C., *“La Padania” e la mafia*, in Cicone, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

Ravveduto, M., *Social Mafia: il networking mafioso*, in Cicone, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura*, vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.

Reccia, E., *L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 2, 2015, pp. 251-272.

Rey, G. M., *Interazioni fra economia criminale e economia legale*, in “Argomenti-Rivista di economia, cultura e ricerca sociale”, n. 10, 2018, pp. 6-30.

Romeo, G., *Le Sezioni Unite sull'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 12 maggio 2013.

Rose, C., *The creation of a Review Mechanism for the UN Convention against transnational organized crime and its protocols*, in “The American Journal of International Law”, vol. CXIV, n. 1, 2020, pp. 51-67.

Sabbatini, M. A. A., Balsamo, A., *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità organizzata dopo l’approvazione del Meccanismo di riesame ad opera delle Conferenza delle Parti*, in “Diritto Penale contemporaneo”, n. 12, 2018, pp. 113-128.

Sabbatini, M. A. A., *La Convenzione di Palermo e i negoziati per il rafforzamento della cooperazione internazionale*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, vol. V, n. 4, 2019, pp. 29-53.

Salazar, L., *Misure di contrasto alla criminalità organizzata elaborate dall’Unione Europea*, in Bassiouni, M. C., (a cura di), *La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2005.

Sallusti, F., *Organizzazioni criminali e relazioni di filiera nel mercato della droga: un’analisi economica*, in “L’industria-Rivista di economia e politica industriale”, n. 2, 2014, pp. 293-318.

Santoro, M., *Mafia, cultura e subculture*, in “Polis-Ricerche e studi su società e politica”, n. 1, 2000, pp. 91-112.

Sarno, F., *Italian mafias in Europe: between perception and reality. A comparison of press articles in Spain, Germany and the Netherlands*, in “Trends in Organized Crime”, vol. XVII, n. 4, 2014, pp. 313-341.

Scaglione, A., Sciarrone, R., *Il radicamento in una zona di confine. Gruppi mafiosi nel Ponente ligure*, in R. Sciarrone, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2014.

Scaglione, A., *Circuiti criminali e area grigia. Una ricerca sulla presenza delle mafie nel Nordest*, in “Quaderni di Sociologia”, n. 78, 2019, pp. 165-171.

Scarabelli, D., *La penetrazione delle mafie italiane nell’economia dell’Unione Europea*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. IV, Rubbettino Soveria Mannelli, 2016.



Sciarrone, R., *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in “Quaderni di Sociologia”, n. 18, 1998, pp. 51-72.

Sciarrone, R., *Le Mafie dalla società locale all'economia globale*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 43, 2002, pp. 49-82.

Sciarrone, R., *Mafie e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso*, in “Stato e Mercato”, n. 3, 2006, pp. 369-402.

Sciarrone, R., *L'organizzazione reticolare della 'Ndrangheta*, in “Questione Giustizia”, n. 3, 2008, pp. 70-88.

Sciarrone, R., *Mafie vecchie e mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma 2009.

Sciarrone, R., *I meccanismi di diffusione in aree non tradizionali*, in R. Sciarrone, *Mafie vecchie e Mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009.

Sciarrone, R., *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in Sciarrone R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Sciarrone, R., Scaglione, A., Federico, A., Vesco, A., *Mafia e comitati di affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani*, in Sciarrone, R., (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

Sciarrone, R., *All'ombra delle mafie. L'area grigia di cosa nostra, 'ndrangheta e camorra*, in “Il Mulino-Rivista trimestrale di cultura e di politica”, n. 3, 2011, p. 397-406.

Sciarrone, R., *Complici, soci e alleati. Una ricerca sull'area grigia della mafia*, in “Studi sulla Questione Criminale”, n. 1, 2012, pp. 63-84.

Sciarrone, R., *Mafie al Nord. L'omicidio del procuratore Bruno Caccia, trent'anni dopo*, in “Il Mulino-Rivista trimestrale di politica e cultura”, n. 5, 2013, pp. 889-897.

Sciarrone, R., Storti, L., *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the italian mafia in Germany*, in “Crime, Law and Social Change”, vol. LXI, n. 1, 2014, pp. 37-60.

Sciarrone, R., *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale*, in *L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società*, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, pp. 263-281.

Sciarrone R., Storti, L., *Complicità trasversali fra mafia ed economia. Servizi, garanzie, regolazione*, in "Stato e Mercato", n. 3, 2016, pp. 353-390.

Sergi, A., *Countering the Australian 'Ndrangheta: The criminalisation of mafia behaviour in Australia between national and comparative criminal law*, in "Australian & New Zealand Journal of Criminology", vol. L, n. 3, 2017, pp. 321-340.

Sergi, A., *What's in a name? Shifting identities of traditional organized crime in Canada in the transnational fight against the Calabrian 'Ndrangheta*, in "Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice", vol. LX, n. 4, 2018, pp. 427-454.

Sergi, A., *Traditional organised crime on the move: exploring the globalisation of the calabrian 'Ndrangheta*, in Talani, L. S., Roccu, R. (eds.), *The Dark Side of Globalisation-International Political Economy Series*, Palgrave Macmillan, Cham, 2019.

Sergi, A., *Polycephalous 'Ndrangheta: crimes, behaviours and organisation of the calabrian mafia in Australia*, in "Australian & New Zealand Journal of Criminology", vol. LII, n. 1, 2019 pp. 3-22.

Sergi, A., *The 'Ndrangheta down under: constructing the Italian Mafia in Australia*, in "The European Review of Organised Crime", vol. V, n. 1, 2019, pp. 60-84.

Sergi, A., *'Ndrangheta dynasties: a conceptual and operational framework for the cross-border policing of the calabrian mafia*, in "Policing: a Journal of Policy and Practice", pubblicato l'11 dicembre 2020, pp. 1-15.

Serrano, F., *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p.*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", vol. LIX, n. 1, 2016, pp. 264-303.

Sparagna, R., *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in "Diritto penale contemporaneo", pubblicato il 10 novembre 2015, pp. 1-20.

Sparagna, R., *L'impresa mafiosa nella recente giurisprudenza*, in Ciconte, E., Forgione, F., Sales, I., (a cura di), *Atlante delle mafie: storia, economia, società e cultura*, vol. IV, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

Storti, L., *Organizzazione a rete e capitale sociale: il caso della mafia*, in “Studi Organizzativi”, n. 2-3, 2004, pp. 161-180.

Tennant, I., *Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, in “Journal of Illicit Economies and Development”, vol. II, n. 1, 2021, pp. 53-71.

Tennant, I., Mahadevan, P., *The implementation Review Mechanism for the UN Convention against transnational organized crime (UNTOC): What role for the civil society?*, in “Brill Research Perspectives in Transnational Crime”, vol. III, n. 2-3, 2021, pp. 39-54.

Truzzolillo, F., “*Criminale*” e “*Gran Criminale*”, *La struttura unitaria e verticistica della 'Ndrangheta delle origini*, in “Meridiana-Rivista di Storia e Scienze Sociali”, n. 77, 2013, pp. 203-232.

Van Dijk, J., Spapens, T., *Transnational organized crime networks*, in P. Reichel, P., J. S. Albanese, J. S., (eds.), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, SAGE, Thousand Oaks, 2005.

Varese, F., *How mafias migrate: the case of the 'Ndrangheta in Northern Italy*, in “Law & Society Review”, vol. XL, n. 2, 2006, pp. 411-444.

Varese, F., *Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Einaudi, Torino, 2011.

Varese, F., *Mafia movements: a framework for understanding the mobility of mafia groups*, in “Global Crime”, vol. XII, n. 3, 2011, pp. 218-231.

Varese, F., *What is Organised Crime?*, in Carnevale, S., Forlati, S., Giolo, O., (eds.), *Redefining Organised Crime. A Challenge for the European Union?*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2017.

Varese, F., *How Mafias migrate: transplantation, functional diversification and separation*, in “Crime and Justice”, n. 49, 2020, pp. 289-337.

Visconti, C., *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 7 gennaio 2014, pp. 1-21.

Visconti, C., *A Roma una mafia c'è e si vede*, in “Diritto penale contemporaneo”, pubblicato il 15 giugno 2015, pp. 1-6.

Visconti, C., *Mafie straniere e 'Ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 1, 2015, pp. 353-381.

Von Lampe, K., *Transnational organized crime challenges for future research*, in “Crime, Law and Social Change”, n. 58, 2012, pp.179–194.

Willis, P., Savona, E., *Transnational organized crime*, in P. D. Williams, M. McDonald (eds.), *Security Studies: an introduction*, Routledge, Londra-New York, 2013.

## SITOGRAFIA

Amarelli, G., Visconti, C., 18 giugno 2020, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/amarelli-visconti-cassazione-18125-2020-mafia-capitale>, sito consultato il 27/2/2021.

Dipietro, V., Fasciano, D., *Il controllo delle ingenti risorse economiche della criminalità: le organizzazioni transnazionali stanno globalizzando il crimine*, in “Gnosis-Rivista italiana di Intelligence”, n. 4, 2006, in <http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista9.nsf/ServNavig/19>, sito consultato il 2/3/2021.

Ciconte, E., *Le mafie: dall'Italia al mondo e ritorno*, in *Atlante Geopolitico Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/le-mafie-dall-italia-al-mondo-e-ritorno\\_%28Atlante-Geopolitico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-mafie-dall-italia-al-mondo-e-ritorno_%28Atlante-Geopolitico%29/), sito consultato il 5/3/2021.

Militello, V., *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione Europea. Percorsi di armonizzazione*, Università di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza (a cura di), Palermo, 2015, in [https://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto\\_SD\\_Nozione\\_Crim\\_EU.pdf](https://www.caterinachinnici.it/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto_SD_Nozione_Crim_EU.pdf), sito consultato diffusamente.

*From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe: Final Report of Project OCP (Organized Crime Portfolio)*, Savona, E. U., Riccardi, M., (eds.) Transcrime – Università degli Studi di Trento, Trento, 2015, in <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf>, sito consultato diffusamente.

Pasini, A., 31 agosto 2020, *La mafia sottrae il 15-20% del Pil. Fattura 26 volte gli utili di Intesa*, in <https://www.affaritaliani.it/cronache/la-mafia-sottrae-il-15-20-del-pil-fattura-26-volte-gli-utili-di-intesa-691630.html>, sito consultato il 9/3/2021.

Ciconte, E., *'Ndrangheta International*, in “Limes-Rivista italiana di Geopolitica. Il circuito delle mafie”, n. 10, 2013, in <https://www.limesonline.com/cartaceo/german-connection?prv=true>, sito consultato il 12/3/2021.

Forgione, F., *German Connection*, in “Limes-Rivista italiana di Geopolitica. Il circuito delle mafie”, n. 10, 2013, in <https://www.limesonline.com/cartaceo/german-connection?prv=true>, sito consultato il 12/3/2021.

Ciconte, E., *Storia della criminalità organizzata*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio. Analisi e proposte*, Magistratura Democratica, Libera: associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, Narcomafie e Questione Giustizia, Roma, 2005, pp. 9-13, disponibile in <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf>, sito consultato diffusamente.

Iadeluca, F., *La 'Ndrangheta*, in

[https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2018/Documents/3\\_2018/IADELUCA\\_Ndrangheta.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2018/Documents/3_2018/IADELUCA_Ndrangheta.pdf), sito consultato diffusamente.

Cilione, D., *'Ndrangheta: origini, storia, struttura*, in “Antimafia Duemila. Informazioni su Cosa Nostra e organizzazioni criminali connesse”, <http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/152-focus/8710-ndrangheta-origini-storia-struttura.html>, sito consultato il 26/3/2021.

*La Cassazione riconosce per la prima volta ufficialmente la 'ndrangheta. La sentenza riconosce l'assetto unitario e verticistico dell'associazione criminale calabrese, a lungo ritenuta un insieme inorganico e scoordinato di cosche*, 20 giugno 2016, in <https://www.tpi.it/news/cassazione-sentenza-ndrangheta-2016062019356/>, sito consultato il 27/3/2021.

Bolzoni, A., *Sentenza storica: “La 'ndrangheta esiste”. Lo dice la Cassazione e non è una ovvietà*, 18 giugno 2016, in

[https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/18/news/la\\_ndrangheta\\_esiste\\_lo\\_dice\\_la\\_cassazione-142284708/](https://www.repubblica.it/cronaca/2016/06/18/news/la_ndrangheta_esiste_lo_dice_la_cassazione-142284708/), sito consultato il 27/3/2021.

Baldessarro, G., *'Ndrangheta: il gup emette 93 condanne dieci anni al “capo crimine” Oppedisano*, 8 marzo 2012, in

[https://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/08/news/ndrangheta\\_condanne-31179888/](https://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/08/news/ndrangheta_condanne-31179888/), sito consultato il 4/4/2021.

Musolino, L., *Processo Crimine: pene confermate in appello. 500 anni di carcere a 96 imputati*, 27 febbraio 2014, in

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/27/processo-crimine-pene-confermate-in-appello-500-anni-di-carcere-a-96-imputati/896841/>, sito consultato il 4/4/2021.

Savona, E. U., *Mafia e Globalizzazione*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie. Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminosi: raccolta dei lavori dei Tavoli tematici*, Milano, 23-24 novembre 2017, pp. 5-13, disponibile presso [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta\\_lavori\\_tavoli\\_tematici-def.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf), sito consultato diffusamente.

CPA (Commissione Parlamentare Antimafia), *Relazione annuale sulla 'Ndrangheta*, Doc. XXIII, n. 5, XV Legislatura, Roma, 19 febbraio 2008, p. 23, in [http://leg15.camera.it/\\_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/005/INTERO.pdf](http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/005/INTERO.pdf), sito consultato l'8/4/2021.

Prefettura di Reggio Calabria, *Lo spazio sicurezza, libertà e giustizia nella Regione Calabria*, Conferenza Regionale delle Autorità di P.S., Reggio Calabria, dicembre 2016, rinvenibile in

<http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/rapportosullasicurezza.pdf>, p. 4, sito consultato il 9/4/2021.

Giannola, A., *Mafie ed economia. Consistenza ed effetti della criminalità organizzata sull'economia*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie. Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminosi: raccolta dei lavori dei Tavoli tematici*, Milano, 23-24 novembre 2017, pp. 37-47, in

[https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta\\_lavori\\_tavoli\\_tematici-def.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf), sito consultato diffusamente.

Sciarrone, R., *Processi di radicamento ed espansione territoriale*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio. Analisi e proposte*, Magistratura Democratica, Libera: associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, Narcomafie e Questione Giustizia, Roma, 2005, pp. 31-41, disponibile in [www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf), sito consultato diffusamente.

Berizzi, P., Carlucci, D., *Ndrangheta: le mani sulla Milano-Torino TAV*, 29 marzo 2008, in <http://archivio.antimafiaduemila.com/rassegna-stampa/30-news/2728-ndrangheta-qle-maniq-sulla-torino-milano-tav.html>, sito consultato il 13/4/2021.

Ciccarello, E., *Ndrangheta in Piemonte, confische per dieci milioni. "Riciclaggio in Olimpiadi e Tav"*, 1° marzo 2012, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/01/ndrangheta-piemonte-confische-dieci-milioni-riciclaggio-olimpiadi-2006/194889/>, sito consultato il 13/4/2021.

Giustetti, O., *Il villaggio Olimpico di Torino 2006 costruito dal re del riciclaggio di denaro sporco*, 22 novembre 2017, in [https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/11/22/news/il\\_villaggio\\_olimpico\\_di\\_torino\\_2006\\_costruito\\_dal\\_re\\_del\\_riciclaggio\\_di\\_denaro\\_sporco-181777872/](https://torino.repubblica.it/cronaca/2017/11/22/news/il_villaggio_olimpico_di_torino_2006_costruito_dal_re_del_riciclaggio_di_denaro_sporco-181777872/), sito consultato il 13/4/2021.

Scarpinato, R., *Mafia e Potere*, in *Mafie d'Italia nel nuovo millennio. Analisi e proposte*, Magistratura Democratica, Libera: associazioni, nomi e numeri, contro le mafie, Narcomafie e Questione Giustizia, Roma, 2005pp. 147-174, in <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/mafie.pdf>, sito consultato diffusamente.

Camera dei deputati, XVII Legislatura, Doc. XXXVIII, n. 5, vol. I, 2016, pp. 433- 436, *Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e delle Sicurezza Pubblica e sulla criminalità organizzata*, disponibile in [https://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/038/005v01\\_RS/00000028.pdf](https://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/038/005v01_RS/00000028.pdf) e per intero in [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01\\_RS&doc=pdfel](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01_RS&doc=pdfel), siti consultati il 15/4/2021.

"PoliS-Lombardia", *Beni confiscati alla mafia. Dossier dati OpenRe.G.I.O in riferimento alla Regione Lombardia*, Ottobre 2020, p. 7, disponibile in <https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/2e6d9bb5-96bc-42d0-b071-904c65bb2227/PoliS-Lombardia++Lombardia+2020++23+ottobre+2020++n.+8.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2e6d9bb5-96bc-42d0-b071-904c65bb2227-nlAuNmM>, sito consultato il 17/4/2021.



Dalla Chiesa, N., *Mafie e Italie*, in *Stati Generali Lotta alle Mafie. Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminosi: raccolta dei lavori dei Tavoli tematici*, Milano, 23-24 novembre 2017, pp. 121-139, in [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta\\_lavori\\_tavoli\\_tematici-def.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Raccolta_lavori_tavoli_tematici-def.pdf), sito consultato diffusamente.

Senato e Camera della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38, 7 febbraio 2018, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione conclusiva*, pp. 106-107, presente per intero in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/35736.htm>, sito consultato il 18/4/2021.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016*, 12 aprile 2017, pp. 20-21, in <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf>, sito consultato il 2/5/2021.

Galullo, G., *Sciolto il comune di Bordighera*, 11 marzo 2011, in <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-03-11/sciolto-comune-bordighera-064008.shtml>, sito consultato il 5/5/2021.

Ponte, A., *'Ndrangheta a Lavagna, condanna confermata per l'ex sindaco Sanguineti. Mondello esce dal processo: imputazione nulla*, 29 aprile 2021, in <https://www.ilsecoloxix.it/levante/2021/04/29/news/ndrangheta-a-lavagna-condanne-confermate-1.40213073>, sito consultato il 5/5/2021.

*Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel semestre gennaio-giugno 2020*, pp. 325- 332, in

[https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni\\_semestrali.html](https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html), sito consultato l'8/5/2021.

<https://www.avvisopubblico.it/home/>, sito consultato diffusamente.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, nonché sulle dinamiche e strategie delle criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2018- 31 dicembre 2019*, 24 Novembre 2020, pp. 17-31, in [https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15\\_14352/relazione-del-procuratore-nazionale-antimafia-sulle-attivita-svolte-dal-1-luglio-2018-al-31-dicembre-2019.html](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14352/relazione-del-procuratore-nazionale-antimafia-sulle-attivita-svolte-dal-1-luglio-2018-al-31-dicembre-2019.html), sito consultato il 19/5/2021.

Senato e Camera della Repubblica, X Legislatura, Doc. XXIII, n. 48, 19 febbraio 1992, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Relazione conclusiva*, pp. 10-11, disponibile in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/909967.pdf>, sito consultato il 18/5/2021.

*'Ndrangheta in Canada, prima sentenza: imputato condannato per narcotraffico*, 5 marzo 2019, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/05/ndrangheta-in-canada-prima-sentenza-imputato-condannato-per-narcotraffico/5015418/>, sito consultato il 15/5/2021

P. Edwards, P, Toronto judge sentences *'Ndrangheta crime boss to 11 ½ years for cocaine conspiracy*, 28 febbraio 2019, in <https://www.thestar.com/news/gta/2019/02/28/toronto-judge-sentences-ndrangheta-crime-boss-to-11-years-for-cocaine-conspiracy.html?rf>, sito consultato il 15/5/2021.

Senato e Camera della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XXIII, n. 14, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e delle altre associazioni criminali similari, Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione*, 7 ottobre, 1998, pp. 27-31, presso <https://www.parlamento.it/parlam/bicam/mafia/docs/23-14.pdf>, sito consultato il 24/5/2021.

[https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0479\\_Decreto-Legge\\_15\\_gennaio\\_1991x\\_convertito\\_nella\\_L.\\_15\\_marzo\\_1991x\\_n.\\_82.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0479_Decreto-Legge_15_gennaio_1991x_convertito_nella_L._15_marzo_1991x_n._82.pdf), sito consultato il 24/5/2021.

*Perché è finita l'epoca dei sequestri di persona? La storia dei dieci anni in cui in Italia furono rapite quasi 500 persone, e perché ora non capita più quanto un tempo*, 6 agosto 2017, in <https://www.ilpost.it/2017/08/06/epoca-sequestri-di-persona/>, sito consultato il 24/5/2021.

Anastasi, A., *'Ndrangheta, una holding dal fatturato di 55 miliardi. L'80% degli affari viene sviluppato al Nord Italia*, 16 aprile 2019, in <https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/2019/04/16/ndrangheta-una-holding-dal-fatturato-di-55-miliardi-l80-degli-affari-viene-sviluppato-al-nord-italia/>, sito consultato il 25/5/2021.

Cimmarusti, I., Monaci, S., *'Ndrangheta in giacca e cravatta: i suoi business valgono 54 miliardi*, 22 dicembre 2019, in <https://24plus.ilsole24ore.com/art/-ndrangheta-giacca-e-cravatta-suoi-business-valgono-54-miliardi-AC13bk7>, sito consultato il 25/5/2021.

Mirenda, L., Mocetti, S., Rizzica, L., *The real effects of 'Ndrangheta: firm-level evidence*, in Banca d'Italia-Eurosistema, Working Papers, n. 1235, ottobre 2019, pp. 5 ss., in [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1235/en\\_Tema\\_1235.pdf?language\\_id=1](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1235/en_Tema_1235.pdf?language_id=1), sito consultato il 26/5/2021.

C. Jojarth, C., *Money Laundering: Motives, Methods, Impact and Countermeasures*, in H. B. Stiftung, H. B., R. Schönenberg R., (eds.), *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld, 2014, pp. 17-34, [https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxh0d.5?refreqid=excelsior%3A5547857290515b8c078729ba459cf233&seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxh0d.5?refreqid=excelsior%3A5547857290515b8c078729ba459cf233&seq=1#metadata_info_tab_contents), sito consultato il 26/5/2021.

Corselli, L., *Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability*, in "Journal of Financial Crime", pubblicato il 18/3/2020, disponibile in <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-10-2019-0137/full/pdf?title=italy-money-transfer-money-laundering-and-intermediary-liability>, sito consultato il 26/5/2021.

*Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2020*, p. 420, in

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf>, sito consultato il 27/5/2021.

<http://magna-carta.it/articolo/la-disciplina-delle-intercettazioni-in-germania-dopo-la-riforma-del-2007/>, sito consultato il 28/5/2021.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015–30 giugno 2016*, 12 aprile, 2017, pp. 31-38, in <https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf>, sito consultato il 28/5/2021.

Candito, A., *'Ndrangheta, arrestato in Brasile Rocco Morabito: era il numero 2 dei latitanti italiani dopo Messina Denaro*, 24 maggio 2021, in [https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/ndrangheta\\_arrestato\\_in\\_brasile\\_rocco\\_morabito\\_era\\_il\\_numero\\_2\\_dei\\_latitanti\\_dopo\\_messina\\_denaro-302626463/](https://www.repubblica.it/cronaca/2021/05/24/news/ndrangheta_arrestato_in_brasile_rocco_morabito_era_il_numero_2_dei_latitanti_dopo_messina_denaro-302626463/), sito consultato il 29/5/2021.

Musolino, L., *Arrestato il boss latitante Rocco Morabito: chi è il "fantasma Tamunga" evaso nel 2019 scavando un tunnel nel carcere di Montevideo*, 25 maggio 2021, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/25/arrestato-il-boss-latitante-rocco-morabito-chi-e-il-fantasma-tamunga-evaso-nel-2019-scavando-un-tunnel-nel-carcere-di-montevideo/6208840/>, sito consultato il 29/5/2021.

*Operazione New Bridge: fiumi di droga tra Italia e Stati Uniti*, in <https://www.poliziadistato.it/articolo/operazione-new-bridge--fiumi-di-droga-tra-italia-e-stati-uniti>, sito consultato il 29/5/2021.

*Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo luglio-dicembre 2017*, p. 240, in

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf>, sito consultato il 29/5/2021.

*Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2018*, pp. 349-356, in

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf>, sito consultato il 30/5/2021.

Sergi, A., *'Ndrangheta dynasties: a conceptual and operational framework for the cross-border policing of the calabrian mafia*, in "Policing: a Journal of Policy and Practice", pubblicato l'11 dicembre 2020, pp. 1 ss., disponibile in <https://academic.oup.com/policing/advance-article/doi/10.1093/police/paaa089/6031417>.

<https://www.mondaq.com/australia/government-policy-public-finance/900402/what-is-a-royal-commission-in-australia>, sito consultato il 31/5/2021.

Spagnolo, P., *L'ascesa della 'Ndrangheta in Australia*, in "Altreitalia-Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo, n. 40, 2010, in [https://www.altreitalia.it/pubblicazioni/rivista/numeri\\_arretrati/n\\_40/altreitalia\\_40\\_gennaioigiugno\\_2010.kl](https://www.altreitalia.it/pubblicazioni/rivista/numeri_arretrati/n_40/altreitalia_40_gennaioigiugno_2010.kl), sito consultato il 31/5/2021.

Camera e Senato della Repubblica, *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Relazione annuale sulla 'Ndrangheta*, XV Legislatura, Doc. XXIII, n. 5, 19 febbraio 2018, pp. 43-51, disponibile per intero in

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/200771.pdf>, sito consultato il 31/5/2021.

Zolea, A., *La 'Ndrangheta in Australia*, 13 luglio 2013, in <https://www.stampoantimafioso.it/2013/07/31/la-ndrangheta-in-australia/>, sito consultato il 31/5/2021.

<https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Italy-and-INTERPOL-launch-global-project-to-combat-Ndrangheta>, sito consultato il 31/5/2021.

<https://www.interpol.int/Crimes/Organized-crime/INTERPOL-Cooperation-Against-Ndrangheta-I-CAN>, sito consultato il 31/5/2021.

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5547876/Cre-s-20200329-Gioia+Tauro+materiale.pdf/789ce815-969f-4143-a7d0-20338aaf234c?version=1.0>, sito consultato l'1/6/2021.

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/i-can-progetto-interpol-contro-ndrangheta-assicura-9-latitanti-alla-giustizia>, sito consultato l'1/6/2021.

<https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-hosts-police-chiefs-meeting-to-combat-Ndrangheta>, sito consultato l'1/6/2021.

<https://www.poliziadistato.it/articolo/165e32c6e77d9ef161902306>, sito consultato l'1/6/2021.

*Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo luglio-dicembre 2019*, in

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>, pp. 654-656, sito consultato il 2/6/2021.

May, C., *Transnational Crime and the Developing World*, Global Finance Integrity, Washington D.C., 2017, pp. 1-30, in <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/12/GFI-Transnational-Crime-and-the-Developing-World-2017.pdf>, sito consultato il 3/3/2021.

<http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm>, sito consultato il 7/3/2021.

Di Nicola, A., Gouney, P., Levi, M., Rubin, J., Vettori, B., *Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal measures targeting organised crime. Final Report*, in <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a1183e4b-1164-4595-a742-fb4514ddd10d>. sito consultato il 25/3/2021.

<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>, sito consultato diffusamente.

Carrer, S., *Unione Europea e lotta alla criminalità organizzata: tempo di bilanci per la Commissione Europea*, in “Giurisprudenza Penale”, n. 7-8, 2016, rinvenibile in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/07/28/unione-europea-lotta-alla-criminalita-organizzata-tempo-bilanci-la-commissione-europea/>, sito consultato il 5/3/2021.

[https://eur-lex.europa.eu/eli/dec\\_framw/2008/841/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj), sito consultato diffusamente.

<https://antidroga.interno.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/Convenzione-ONU-Palermo-2000.pdf>, sito consultato diffusamente.

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/convenzione-palermo-venti-anni-lotta-alla-criminalita-internazionale>, sito consultato il 9/3/2021.

<https://www.imolin.org/imolin/naples.html>, sito consultato diffusamente.

<https://undocs.org/en/A/RES/49/159>, sito consultato diffusamente.

<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html>, sito consultato diffusamente.

in <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/061461.htm>, sito consultato diffusamente.

[https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0426\\_D\\_ECRETO\\_LEGGE\\_13\\_maggio\\_1991\\_n.\\_152.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0426_D_ECRETO_LEGGE_13_maggio_1991_n._152.pdf), sito consultato diffusamente.

[https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf), sito consultato diffusamente.

*Development of tools to gather information from States on the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and each of the Protocols thereto. Report of the Secretariat, CTOC/COP/2008/2, 25 July 2008, disponibile in*

[https://www.unodc.org/documents/treaties/organized\\_crime/CTOC\\_COP\\_2008\\_2\\_final\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_2008_2_final_E.pdf).

*Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: consolidated information received from States for the first reporting cycle. Report of the Secretariat, CTOC/COP/2005/2/Rev.2, 25 August 2008, in <https://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202005%20%20Rev2%20Final%20E.pdf>.*

*Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: consolidated information received from States for the second reporting cycle. Report of the Secretariat, CTOC/COP/2006/2/Rev.1, 1 September 2008, in <https://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%202006%20%20Rev1%20Final%20E.pdf>.*

*Celebrating the twentieth anniversary of the adoption of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and promoting its effective implementation, testo completo disponibile in*

<https://undocs.org/CTOC/COP/2020/L.7/REV.1>, sito consultato il 24/4/2021.

Ribaudo, A., *L'Onu vota la «risoluzione Falcone». Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, 17 ottobre 2020, in

[https://www.corriere.it/cronache/20\\_ottobre\\_17/onu-vota-risoluzione-falcone-metodo-giudice-ispirera-lotta-mafie-mondo-143da6a4-1093-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml](https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_17/onu-vota-risoluzione-falcone-metodo-giudice-ispirera-lotta-mafie-mondo-143da6a4-1093-11eb-bf58-6564bb782bca.shtml), sito consultato il 29/4/2021.

*Mafie, ok a Vienna a “risoluzione Falcone”. La sorella Maria: “Grande traguardo”. Nella risoluzione si rende un “omaggio speciale al giudice, il cui lavoro e sacrificio ha aperto la strada all'adozione della Convenzione”, 17/10/2020, in*

[https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/mafie\\_ok\\_a\\_vienna\\_a\\_risoluzione\\_falcone\\_la\\_sorella\\_maria\\_grande\\_traguardo\\_-270859613/](https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/mafie_ok_a_vienna_a_risoluzione_falcone_la_sorella_maria_grande_traguardo_-270859613/), sito consultato il 29/4/2021.



## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 5 ottobre 1994, n. 16, in “Il Foro Italiano”, n. 2, 1995, p. 341.

Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 27 settembre 1995, n. 30, in “Rivista Penale”, 1996, p. 33.

Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 30 ottobre 2002, n. 22327, in “Il Foro Italiano”, n. 2, 2003, p. 454.

Cass. pen., (Sez. Un.), Sent. 22 marzo 2005, n. 17706, in CED Cassazione, 2005.

Cass. pen., (Sez. VI), Sent., 18 aprile 2013, n. 30346, in CED Cassazione, 2013.

Cass. pen., (Sez. Un.) Sent., 23 aprile 2013, n. 18374, in CED Cassazione, 2013.

Cass. pen., (Sez. V), Sent. 3 marzo 2015, n. 31666, in CED Cassazione, 2015.

Cass. pen., (Sez. II), Sent. 14 aprile 2015, n. 15412, in CED Cassazione, 2015.

Cass. pen., (Sez. VI), Sent. 9 giugno 2015, n. 24535, in CED Cassazione, 2015.

Cass. pen., (Sez. VI), Sent. 9 giugno 2015, n. 24536, in CED Cassazione, 2015.

Cass. pen., (Sez. V), Sent. 17 luglio 2015, n. 50130, in CED Cassazione, 2015.

Cass. pen. (Sez. II), Sent. 16 febbraio 2016, n. 6321, in CED Cassazione, 2016.

Cass. pen., (Sez. I), Sent. 17 giugno 2016, n. 55359, in CED Cassazione, 2016.

Cass. pen., (Sez. I), Sent. 17 giugno 2016, n. 55359, in CED Cassazione, 2016.

Cass. pen., (Sez. VI), Sent. 26 ottobre 2017, n. 57896, in CED Cassazione, 2017.

Cass. pen., (Sez. V), Sent. 13 giugno 2018, n. 44156, in CED Cassazione, 2018.



## FINALE

Un vecchio proverbio dice che “provare gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo”.

E allora grazie ai miei genitori. Per avermi permesso di intraprendere questa strada, responsabilizzandomi, dopo molte incertezze.

Per aver sempre creduto in me.

Per avermi supportato incondizionatamente e per avermi sempre fatto sentire libero ed indipendente in ogni tipo di scelta.

Più in generale alla mia famiglia, piccola ma davvero calorosa.

A Sofia, la mia spensieratezza quotidiana.

A nonna Loredana e a zia Emanuela che, anche nei momenti più difficili e pesanti, mi hanno sempre regalato un grande e confortante sorriso.

A Francesca e Nicola che giorno dopo giorno continuano ad insegnarmi che “lontananza” non è altro che una semplice parola.

Un “grazie” grande come tutta la città di Roma a Silvia. Per il supporto mai venuto meno e per la costante e confortante presenza anche a centinaia di chilometri di distanza. Non avrei sinceramente potuto chiedere di meglio.

Agli amici di una vita, gli “ingiocabili” Enrico e Luca. Presenti, sempre, dagli anni del Liceo ad oggi, con una parola giusta al momento giusto. Dote davvero per poche persone.

Al gruppo dei “muli” per le avventure vissute assieme e, in generale, per ogni singolo momento passato in loro compagnia lungo questi cinque anni.

Alla fantastica Madrid per avermi fatto capire quanto sia importante e cruciale dipendere solo da sé stessi ma anche che, alla fine, “casa è pur sempre casa”.

Ai miei “*compañeros de piso*” per aver reso la mia esperienza Erasmus assolutamente unica e per avermi fatto amare una città ed un modo di vivere tutti loro.

Semplicemente insostituibili.

Un sentito ringraziamento al Professor Martucci per la professionalità, l’interesse e la dedizione con cui mi ha seguito ed accompagnato nella stesura di questo lavoro.

Ed infine, un incommensurabile “grazie” al percorso.

A questi cinque anni e ad ogni loro quotidiana sfaccettatura.

Allo studio in biblioteca, alle “rigeneranti” pause caffè, alle attese nei corridoi prima degli esami, alle interminabili passeggiate su e giù per Piazzale Europa nelle fasi di frenetica ripetizione, alle notti insonni, ai momenti di sollievo e di sconforto, agli anni di rappresentanza studentesca. In poche parole, alla mia esperienza universitaria.

La porterò sempre con me.

Proprio perché c'è una sconfinata bellezza, tutta da scoprire, nelle piccole cose ordinarie e di tutti i giorni. Non è questo il punto?